

XVII legislatura

Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1150

"Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-
legge 12 settembre 2013,
n. 104, recante misure urgenti
in materia di istruzione,
università e ricerca"

Ed. provvisoria

novembre 2013
n. 76



servizio studi del Senato

ufficio ricerche sulle questioni
istituzionali, sulla giustizia e sulla
cultura



Servizio Studi

Direttore: (...)

Segreteria

tel. 6706_2451

Uffici ricerche e incarichi

Settori economico e finanziario

Capo ufficio: S. Moroni _3627

Questioni del lavoro e della salute

Capo ufficio: M. Bracco _2104

Attività produttive e agricoltura

Capo ufficio: G. Buonomo _3613

Ambiente e territorio

Capo ufficio: R. Ravazzi _3476

Infrastrutture e trasporti

Capo ufficio: F. Colucci _2988

Questioni istituzionali, giustizia e cultura

Capo ufficio: L. Borsi _3538

Capo ufficio: F. Cavallucci _3443

Politica estera e di difesa

Capo ufficio: A. Mattiello _2180

Capo ufficio: A. Sanso' _2451

Questioni regionali e delle autonomie locali, incaricato dei rapporti con il CERDP

Capo ufficio: F. Marcelli _2114

Legislazione comparata

Capo ufficio: R. Tutinelli _3505

Documentazione

Documentazione economica

Emanuela Catalucci _2581

Silvia Ferrari _2103

Simone Bonanni _2932

Luciana Stendardi _2928

Michela Mercuri _3481

Beatrice Gatta _5563

Documentazione giuridica

Vladimiro Satta _2057

Letizia Formosa _2135

Anna Henrici _3696

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. I testi e i contenuti normativi ufficiali sono solo quelli risultanti dagli atti parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVII legislatura

**Dossier del Servizio Studi
sull'A.S. n. 1150**

"Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-
legge 12 settembre 2013,
n. 104, recante misure urgenti
in materia di istruzione,
università e ricerca"

Ed. provvisoria

novembre 2013
n. 76

a cura di: A. Sanso'

AVVERTENZA

Il presente *dossier* è stato predisposto in occasione dell'esame dell'atto Senato n. 1150, recante "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca*".

Il decreto-legge in commento è stato presentato alla Camera dei deputati il 12 settembre 2013. Trasmesso dalla Camera in data 31 ottobre 2013, al Senato è stato assegnato in sede referente alla 7^a Commissione permanente, con il parere delle Commissioni 1^a (Aff. costituzionali) (presupposti di costituzionalità), 1^a (Aff. costituzionali), 2^a (Giustizia), 5^a (Bilancio), 6^a (Finanze), 8^a (Lavori pubblici), 9^a (Agricoltura), 10^a (Industria), 11^a (Lavoro), 12^a (Sanità), 13^a (Ambiente), 14^a (Unione europea) e per le questioni regionali.

Il decreto-legge, originariamente composto di 28 articoli - ai quali, a seguito delle modifiche approvate dalla Camera, se ne sono aggiunti altri 3, per un totale di 31 -, è articolato in tre capi che recano, rispettivamente, disposizioni per gli studenti e le famiglie, disposizioni per le scuole (e per il relativo personale, nonché per le istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica, musicale e coreutica), altre disposizioni (in particolare università, alta formazione e specializzazione artistica, musicale e coreutica, ricerca). Il decreto-legge scade l'11 novembre 2013.

Al fine di fornire l'informazione più tempestiva, il presente *dossier* è stato predisposto sulla base dei testi normativi disponibili al momento della sua redazione, tenuto conto del ridotto intervallo di tempo tra l'esito dei lavori in prima lettura e l'inizio dell'esame in Senato. Si è tenuto ovviamente conto - con la massima attenzione possibile - dei testi via via disponibili, dagli emendamenti approvati all'A.S. 1150, al quale comunque si rinvia come unico testo normativo ufficiale. Si è grati fin d'ora per ogni segnalazione che sarà utile al fine di una prossima edizione.

Il *dossier* è stato redatto sulla base dei *dossier* del Servizio Studi della Camera relativi all'A.C. 1574 e 1574-A.

INDICE

SINTESI DEL CONTENUTO.....	11
SCHEDE DI LETTURA.....	25
Articolo 1 (<i>Welfare degli studenti</i>)	
Scheda di lettura.....	27
Articolo 2 (<i>Diritto allo studio</i>)	
Scheda di lettura.....	31
Il diritto allo studio nell'istruzione universitaria	35
Articolo 3 (<i>Premi per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica</i>)	
Scheda di lettura.....	43
Articolo 4 (<i>Tutela della salute nelle scuole e pubblicità relativa alle sigarette elettroniche</i>)	
Scheda di lettura.....	47
Articolo 5 (<i>Potenziamento dell'offerta formativa</i>)	
Scheda di lettura.....	59
Articolo 6 (<i>Contenimento del costo dei libri scolastici e dei materiali didattici integrativi</i>)	
Scheda di lettura.....	71
Articolo 7 (<i>Apertura delle scuole e prevenzione della dispersione scolastica</i>)	
Scheda di lettura.....	79
Articolo 8 (<i>Percorsi di orientamento per gli studenti</i>)	
Scheda di lettura.....	85
Articolo 8-bis (<i>Istruzione e formazione per il lavoro</i>)	
Scheda di lettura.....	91
Articolo 9 (<i>Durata del permesso di soggiorno per la frequenza a corsi di studio o per formazione</i>)	
Scheda di lettura.....	95

Articolo 10 <i>(Mutui per l'edilizia scolastica e per l'edilizia residenziale universitaria e detrazioni fiscali)</i>	
Scheda di lettura.....	99
Articolo 10-bis <i>(Disposizioni in materia di prevenzione degli incendi negli edifici scolastici)</i>	
Scheda di lettura.....	107
Articolo 10-ter <i>(Interventi di edilizia scolastica)</i>	
Scheda di lettura.....	111
Articolo 11 <i>(Wireless nelle scuole)</i>	
Scheda di lettura.....	113
Articolo 12 <i>(Dimensionamento delle istituzioni scolastiche)</i>	
Scheda di lettura.....	117
Articolo 13 <i>(Integrazione delle anagrafi degli studenti)</i>	
Scheda di lettura.....	125
Articolo 14 <i>(Istituti tecnici superiori)</i>	
Scheda di lettura.....	129
Articolo 15 <i>(Personale scolastico)</i>	
Scheda di lettura.....	137
Articolo 16 <i>(Formazione del personale scolastico)</i>	
Scheda di lettura.....	155
Articolo 17 <i>(Dirigenti scolastici)</i>	
Scheda di lettura.....	163
Articolo 18 <i>(Dirigenti tecnici per il sistema nazionale di valutazione)</i>	
Scheda di lettura.....	177
Articolo 19 <i>(Alta formazione artistica, musicale e coreutica)</i>	
Scheda di lettura.....	181

Articolo 20 <i>(Corsi di laurea ad accesso programmato)</i>	
Scheda di lettura.....	191
Articolo 21 <i>(Formazione specialistica dei medici)</i>	
Scheda di lettura.....	197
Articolo 22 <i>(Organizzazione dell'Anvur e degli enti di ricerca)</i>	
Scheda di lettura.....	203
Articolo 23 <i>(Finanziamento degli enti di ricerca)</i>	
Scheda di lettura.....	209
Articolo 24 <i>(Personale degli enti di ricerca)</i>	
Scheda di lettura.....	213
Articolo 25 <i>(Disposizioni tributarie in materia di accisa)</i>	
Scheda di lettura.....	217
Articolo 26 <i>(Modifiche alle imposte di registro, ipotecaria e catastale)</i>	
Scheda di lettura.....	221
<i>La disciplina prevista dall'articolo 10 del D.Lgs. n. 23 del 2011</i>	223
Articolo 27 <i>(Norme finanziarie)</i>	
Scheda di lettura.....	227
Articolo 28 <i>(Entrata in vigore)</i>	
Scheda di lettura.....	233

SINTESI DEL CONTENUTO

Articolo 1

(Welfare degli studenti)

L'articolo 1, modificato durante l'esame alla Camera, autorizza la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2014 per l'attribuzione di contributi e benefici a favore degli studenti, anche con disabilità, delle scuole secondarie di primo e secondo grado in possesso di requisiti inerenti l'esigenza di servizi di trasporto e assistenza specialistica e la condizione economica. I contributi, erogati dalle regioni, sono esclusi dal patto di stabilità interno.

Rispetto al testo originario del D.L., durante l'esame alla Camera, sono stati eliminati il riferimento al requisito del merito negli studi, nonché il riferimento ad esigenze di servizi di ristorazione; sono stati inseriti i riferimenti agli studenti con disabilità e l'esigenza di assistenza specialistica.

Articolo 2

(Diritto allo studio)

L'articolo 2, modificato dalla Camera, incrementa di 100 milioni di euro annui, a decorrere dal 2014, il Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio agli studenti universitari, da ripartire tra le regioni, di cui al [d.lgs. 68/2012](#)¹. Le spese per gli interventi di diritto allo studio universitario realizzati dalle regioni e finanziati con le risorse del Fondo integrativo statale, sono escluse dal patto di stabilità interno.

Inoltre, durante l'esame alla Camera, sono state inserite disposizioni riguardanti le informazioni da inviare agli studenti in merito alle borse di studio universitarie, la contribuzione da parte delle regioni al finanziamento delle borse di studio in favore degli studenti universitari, il versamento al Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio da parte dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata di una quota parte (pari al 3 per cento) delle somme versate al Fondo unico giustizia ai sensi dell'art. 48, comma 1, del d.lgs. n. 159/2011.

¹ *Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6.*

Articolo 3

(Premi per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica)

L'articolo 3, modificato durante l'esame alla Camera, dispone l'erogazione di premi (il testo originario si riferiva a borse di studio) a favore degli studenti iscritti, nell'anno accademico 2013-2014, presso le istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), cumulabili con quelle assegnate ai sensi del d.lgs. 68/2012. A tal fine, autorizza la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2014 (il testo originario del D.L. ne prevede 6).

Articolo 4

(Tutela della salute nelle scuole e pubblicità relativa alle sigarette elettroniche)

L'articolo 4 - modificato dalla Camera - concerne alcuni divieti in materia di fumo e di impiego di sigarette elettroniche nelle istituzioni facenti parte del sistema educativo di istruzione e di formazione, opera una revisione dei divieti in materia di pubblicità relativa alle sigarette elettroniche e reca norme in materia di alimentazione nelle scuole ed in altre strutture.

Articolo 5

(Potenziamento dell'offerta formativa)

L'articolo 5, modificato dalla Camera, reca disposizioni volte al potenziamento dell'offerta formativa. In particolare:

- sono avviati, da parte del MIUR, il monitoraggio e la valutazione dei sistemi di istruzione professionale, tecnica e dei licei (**comma 0.1**)
- è introdotta, a decorrere dall'a.s. 2014/2015, un'ora di insegnamento di "geografia generale ed economica" in una classe del primo biennio degli istituti tecnici e professionali (**comma 1**);
- si prevede la pubblicazione di un bando di concorso per il finanziamento e la realizzazione di progetti didattici nei luoghi della cultura, finalizzati a promuovere la formazione continua dei docenti e la fruizione del patrimonio culturale (**commi 2 e 3**);
- a decorrere dall'a.s. 2013-2014, parte delle risorse del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa sono riservate al finanziamento di progetti per la costituzione o l'aggiornamento, presso istituzioni scolastiche statali, di laboratori scientifico-tecnologici che utilizzano materiali innovativi (**comma 4**);

- sono promossi, da parte dell'amministrazione scolastica in collaborazione con le regioni, progetti inerenti ad attività di carattere straordinario da realizzare con personale docente e ATA (**comma 4-bis**);
- si prevede l'adozione di un regolamento concernente la definizione dei diritti e dei doveri degli studenti dell'ultimo biennio della scuola secondaria di secondo grado impegnati nei percorsi di alternanza scuola-lavoro (**comma 4-ter**);
- si inserisce tra le finalità della scuola dell'infanzia anche la promozione del plurilinguismo attraverso l'acquisizione dei primi elementi della lingua inglese (**comma 4-quater**).

Articolo 6

(Contenimento del costo dei libri scolastici e dei materiali didattici integrativi)

L'**articolo 6, modificato dalla Camera**, reca disposizioni, ulteriori rispetto a quelle di recente adottate con il [D.L. 179/2012](#)² (L. 221/2012), volte al contenimento della spesa per l'acquisto di testi e strumenti didattici da parte degli studenti, intervenendo sulle regole per l'adozione dei libri di testo e prevedendo l'assegnazione diretta alle istituzioni scolastiche di 2,7 milioni di euro nel 2013 e 5,3 milioni di euro nel 2014 per l'acquisto di libri di testo e dispositivi per la lettura di materiali didattici digitali da concedere agli studenti.

Inoltre, si prevede che gli istituti scolastici possano elaborare il materiale didattico digitale per specifiche discipline da utilizzare come libri di testo e strumenti didattici per la disciplina di riferimento; le opere didattiche sono registrate con licenza che consenta la condivisione e la distribuzione gratuite e successivamente inviate, al MIUR e rese disponibili a tutte le scuole statali.

Articolo 7

(Apertura delle scuole e prevenzione della dispersione scolastica)

L'**articolo 7, modificato durante l'esame alla Camera**, dispone che nell'a.s. 2013/2014 sia avviato in via sperimentale un programma di didattica integrativa finalizzato ad evitare la dispersione scolastica e autorizza, a tal fine, la spesa di 3,6 milioni di euro nel 2013 e di 11,4 milioni di euro nel 2014. La disciplina applicativa è demandata ad un decreto ministeriale, da adottare sentita la Conferenza unificata e tenuto conto di quanto disposto nei CCNL.

Si promuove inoltre la pratica sportiva nel tessuto sociale, prevedendo l'eventuale inserimento dell'attività motoria nel piano dell'offerta formativa extracurricolare.

² *Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese.*

Articolo 8

(Percorsi di orientamento per gli studenti)

L'**articolo 8, modificato dalla Camera**, intende potenziare le attività svolte per l'orientamento degli studenti, finora previste nel quinto anno delle scuole superiori, rivolgendole agli studenti dell'ultimo anno delle scuole secondarie di primo grado e agli ultimi due anni delle scuole secondarie di secondo grado: a tal fine, prevede, tra l'altro, a decorrere dall'a.s. 2013-2014, l'avvio dei percorsi di orientamento e autorizza una spesa di 1,6 milioni di euro nel 2013 e 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2014, da assegnare direttamente alle istituzioni scolastiche.

Articolo 8-bis

(Istruzione e formazione per il lavoro)

L'articolo 8-bis è stato inserito dalla Camera.

Il **comma 1** contempla ulteriori contenuti sia per i percorsi di orientamento di cui all'**articolo 8** del presente provvedimento sia per i piani di intervento universitari, relativi allo svolgimento di tirocini, di cui all'art. 2, comma 14, del [D.L. 28 giugno 2013, n. 76](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 9 agosto 2013, n. 99](#). Il **comma 2** prevede l'adozione di un programma sperimentale, per il triennio 2014-2016, per lo svolgimento di periodi di formazione in azienda, con riferimento agli studenti degli ultimi due anni delle scuole secondarie di secondo grado.

Articolo 9

(Durata del permesso di soggiorno per la frequenza a corsi di studio o per formazione)

L'**articolo 9, recante modifiche approvate dalla Camera**, estende la durata massima del permesso di soggiorno per la frequenza a corsi di studio o per formazione per l'intero periodo del corso frequentato, anziché per un singolo anno rinnovabile di anno in anno; inoltre, il permesso può essere prolungato per ulteriori dodici mesi oltre il termine del percorso formativo compiuto. Gli effetti della disposizione sono differiti all'adozione della normativa di attuazione.

Articolo 10

(Mutui per l'edilizia scolastica e per l'edilizia residenziale universitaria e detrazioni fiscali)

L'**articolo 10, modificato dalla Camera**, reca disposizioni finalizzate a consentire alle regioni interessate la stipula di mutui per il finanziamento di interventi in materia di edilizia scolastica e universitaria nell'ambito della programmazione 2013-2015, nonché altre disposizioni in merito alla messa in sicurezza degli edifici scolastici. I pagamenti effettuati dalle regioni per l'attuazione degli interventi di edilizia scolastica, finanziati con la stipula dei mutui in oggetto, sono esclusi dal patto di stabilità interno.

Inoltre, include le spese sostenute in favore delle istituzioni dell'alta formazione e specializzazione artistica, musicale e coreutica e delle università tra le detrazioni IRPEF per erogazioni liberali.

Articolo 10-bis

(Disposizioni in materia di prevenzione degli incendi negli edifici scolastici)

L'articolo, **introdotto dalla Camera dei deputati**, pone il termine del 31 dicembre per l'attuazione della normativa sulla prevenzione degli incendi per l'edilizia scolastica. Spetta al Ministro dell'interno definire - entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione - le prescrizioni perché questo accada. La disposizione reca clausola di invarianza finanziaria.

Articolo 10-ter

(Interventi di edilizia scolastica)

L'**art. 10-ter, inserito dalla Camera**, prevede, fino al 30 giugno 2014, la possibilità di sottoscrivere in forma olografa le convenzioni relative ai programmi straordinari stralcio di interventi urgenti sul patrimonio scolastico, di cui alle delibere CIPE 32/2010 e 6/2012.

Articolo 11

(Wireless nelle scuole)

L'**articolo 11, modificato formalmente dalla Camera**, reca un'autorizzazione di spesa per gli anni 2013 e 2014, rispettivamente di 5 milioni di euro e di 10 milioni di euro, per assicurare alle istituzioni scolastiche statali secondarie, prioritariamente a quelle di secondo grado, la realizzazione e la

fruizione della connettività *wireless*, in modo da consentire agli studenti l'accesso ai materiali didattici ed ai contenuti digitali.

Le risorse saranno assegnate alle istituzioni scolastiche in proporzione al numero di edifici scolastici.

Articolo 12

(Dimensionamento delle istituzioni scolastiche)

L'**articolo 12, modificato dalla Camera**, al fine di consentire un ottimale dimensionamento delle istituzioni scolastiche, interviene in materia di assegnazione dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi (DSGA) alle stesse istituzioni: in particolare, limita la disciplina recata dall'art. 19, co. 5 e 5-*bis*, del D.L. 98/2011 (L. 111/2011) agli a.s. 2012/2013 e 2013/2014 e rinvia, a seguito delle modifiche apportate dalla Camera, la definizione dei criteri per la definizione del contingente organico a regime a un decreto interministeriale (MIUR-MEF), previo accordo da raggiungere in sede di Conferenza unificata; le regioni provvederanno autonomamente al dimensionamento scolastico sulla base di tale accordo. Per le scuole di lingua slovena, il **comma 1-*bis*, inserito dalla Camera**, prevede che i criteri e ogni azione di dimensionamento siano adottati previo parere vincolante della Commissione scolastica regionale per l'istruzione in lingua slovena.

Durante l'esame alla Camera è stato soppresso il comma 3 del testo originario del decreto-legge, che dispone l'inserimento della Scuola per l'Europa di Parma fra le pubbliche amministrazioni

Articolo 13

(Integrazione delle anagrafi degli studenti)

L'**articolo 13, modificato durante l'esame alla Camera**, è finalizzato ad assicurare l'integrazione dell'anagrafe nazionale degli studenti e delle anagrafi regionali degli studenti nel sistema nazionale delle anagrafi degli studenti, già prevista dalla normativa vigente, entro l'a.s. 2013-2014.

Inoltre, si consente agli enti locali di accedere ai dati base delle suddette anagrafi al fine dell'erogazione dei servizi di loro competenza.

Infine, allo scopo di consentire il costante miglioramento dell'integrazione scolastica degli alunni disabili mediante l'assegnazione del personale docente di sostegno, le istituzioni scolastiche trasmettono per via telematica alla banca dati dell'Anagrafe nazionale degli studenti le diagnosi funzionali prive di elementi identificativi degli alunni.

Articolo 14 *(Istituti tecnici superiori)*

L'**articolo 14, modificato durante l'esame alla Camera**, elimina il divieto di costituzione di non più di un istituto tecnico superiore (ITS) in ogni regione per la medesima area tecnologica e relativi ambiti, introdotto con l'art. 52, co. 2, lett. a), del D.L. 5/2012 (L. 35/2012), disponendo che da tale previsione non derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Inoltre, a seguito delle modifiche introdotte dalla Camera, si prevede che la mancata o parziale attivazione dei percorsi previsti dalla programmazione triennale comporti la revoca e la redistribuzione delle risorse stanziato sul Fondo per l'istruzione e formazione tecnica superiore.

Al fine di promuovere l'esperienza lavorativa diretta degli studenti durante la formazione post-secondaria, le università, con esclusione di quelle telematiche, possono stipulare convenzioni con singole imprese o con gruppi di imprese per realizzare progetti formativi congiunti che prevedano che lo studente, nell'ambito del proprio *curriculum* di studi, svolga un adeguato periodo di formazione presso le aziende sulla base di un contratto di apprendistato.

Articolo 15 *(Personale scolastico)*

L'**articolo 15, modificato dalla Camera**, prevede:

- la definizione di un piano triennale 2014-2016 per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente, educativo e ATA (**comma 1**);
- la rideterminazione della dotazione organica di diritto relativa ai docenti di sostegno (**comma 2**); la previsione secondo cui, dall'a.s. 2014/2015, il riparto dei docenti di sostegno è assicurato in maniera equa a livello regionale (**comma 2-bis**); l'autorizzazione all'assunzione di ulteriori unità di personale a decorrere dall'a.s. 2013/2014 (**comma 3**); l'unificazione delle quattro aree disciplinari delle attività di sostegno nella scuola secondaria di secondo grado (**commi 3-bis e 3-ter**);
- l'abrogazione, dal 1° gennaio 2014, della disciplina in materia di docenti inidonei all'insegnamento per motivi di salute recata dall'art. 14, co. 13, del D.L. 95/2012 (L. 135/2012) e la ridefinizione della materia con la previsione di una disciplina a regime per i docenti dichiarati permanentemente inidonei successivamente al 1° gennaio 2014 e di una disciplina transitoria per i docenti già dichiarati permanentemente inidonei alla data di entrata in vigore del decreto-legge (**commi 4-8**);
- l'integrazione della disciplina relativa ai docenti delle classi di concorso C999 e C555, recata dall'art. 14, co. 14, dello stesso D.L. 95/2012 (**comma 9**);
- la soppressione del limite temporale presente nell'ultimo periodo del co. 4-bis dell'art. 1 della L. 62/2000, in base al quale, fino alla conclusione di corsi

abilitanti appositamente istituiti, nelle scuole dell'infanzia paritarie possono insegnare i docenti "in servizio" in possesso di diplomi conseguiti presso scuole o istituti magistrali (**comma 9-bis**);

- disposizioni relative al Comitato di verifica tecnico-finanziaria misto MIUR-MEF (**commi 10 e 10-ter**);
- per i docenti a tempo indeterminato, la riduzione (da 5) a 3 degli anni di effettivo servizio nella provincia di titolarità necessari per la richiesta di trasferimento, assegnazione provvisoria o utilizzazione in altra provincia (**comma 10-bis**).

Articolo 16

(Formazione del personale scolastico)

L'**articolo 16, modificato dalla Camera**, autorizza la spesa di 10 milioni di euro per il 2014, da utilizzare per iniziative di formazione e aggiornamento obbligatori del personale scolastico. In base alle modifiche introdotte dalla Camera, le attività sono rivolte, in particolare, alle zone ad alto rischio socio-educativo (mentre è stato eliminato il riferimento alle zone in cui i risultati dei test di valutazione sono meno soddisfacenti, presente nel testo del D.L.), ed è stato ampliato il novero degli obiettivi. La definizione delle modalità di organizzazione e gestione delle attività formative è demandata ad un decreto del MIUR.

Inoltre, si prevede – in via sperimentale per il 2014 – l'accesso gratuito dei docenti – di ruolo e con contratto a termine, come precisato con la modifica introdotta dalla Camera – ai musei e ai siti di interesse archeologico, storico e culturale gestiti dallo Stato, nei limiti della disponibilità di 10 milioni di euro.

Articolo 17

(Dirigenti scolastici)

L'**articolo 17, modificato dalla Camera**, prevede:

- nuove modalità di reclutamento dei dirigenti scolastici, attraverso un corso-concorso selettivo di formazione bandito annualmente dalla Scuola nazionale dell'amministrazione (**commi 1-4**); a seguito delle modifiche introdotte dalla Camera sono state inserite norme relative alle graduatorie di merito regionali del concorso a dirigente scolastico indetto nel 2011 (**comma 1-bis e 5-bis**), nonché la previsione di un corso-concorso per le scuole con lingua di insegnamento slovena e con insegnamento bilingue sloveno-italiano del Friuli-Venezia Giulia, bandito dall'Ufficio scolastico regionale competente (**comma 1-ter**);
- per il solo a.s. 2013-2014, una deroga alla normativa vigente in materia di esoneri dall'insegnamento per i docenti con funzioni vicarie, nelle scuole

affidate in reggenza nelle regioni in cui non è stato completato l'iter dei concorsi per dirigente scolastico, nonché la possibilità di nomina dei vincitori degli stessi concorsi durante l'anno scolastico (**commi 5, 6 e 7**);

- in caso di rinnovo delle procedure concorsuali per dirigente scolastico indette nel 2011 e annullate a seguito di pronunce giurisdizionali, la costituzione di sottocommissioni per ogni gruppo di 300 candidati (anziché 500) (**comma 8**);
- una novella all'art. 10 del TU spese di giustizia (DPR 115/2002), che aggiunge il processo in materia di integrazione scolastica di cui alla L. 104/1992 tra quelli esenti dal contributo unificato (**comma 8-bis**).

Articolo 18

(Dirigenti tecnici per il sistema nazionale di valutazione)

L'**articolo 18, modificato dalla Camera**, autorizza il MIUR ad assumere i vincitori e gli idonei del concorso per dirigente tecnico bandito nel 2008, a decorrere dal 2014.

Al relativo onere, quantificato in 8,1 milioni di euro dal 2014, si fa fronte attraverso risparmi sulla spesa relativa alle commissioni degli esami di Stato al termine della scuola secondaria di secondo grado.

Articolo 19

(Alta formazione artistica, musicale e coreutica)

L'**articolo 19, modificato dalla Camera**, reca norme concernenti le istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), disponendo:

- in merito al regolamento che deve disciplinare le procedure di reclutamento del personale, previsto dall'art. 2, co. 7, lett. e), L. 508/1999 (**comma 01**);
- in materia di conferimento di incarichi di insegnamento e assunzioni nelle istituzioni AFAM (**commi 1, 2 e 3-bis**);
- un finanziamento di 5 (invece che di 3 come previsto nel testo originario del DL) milioni di euro nel 2014 agli istituti superiori di studi musicali, *ex pareggiati* (**commi 4 e 5**);
- un finanziamento di 1 milione di euro per il 2014 per le accademie non statali di belle arti finanziate in misura prevalente dagli enti locali, la cui ripartizione sarà effettuata con decreto del MIUR (**commi 5-bis e 5-ter**).

E' stata soppressa la disciplina relativa al conferimento dell'incarico di direttore amministrativo delle istituzioni AFAM (**comma 3**).

Articolo 20

(Corsi di laurea ad accesso programmato)

L'**articolo 20, modificato dalla Camera**, abroga l'art. 4 del d.lgs. 21/2008, relativo ai punteggi da attribuire agli esami di ammissione ai corsi universitari, e introduce un meccanismo di immatricolazione in soprannumero per i candidati che hanno sostenuto gli esami di ammissione per l'a.a. 2013/2014 per i corsi (ex art. 1 legge n. 264 del 1999) di medicina e chirurgia, odontoiatria, medicina veterinaria, architettura, professioni sanitarie, scienze della formazione primaria, e che non si sono collocati, a causa dell'abrogazione del c.d. "bonus maturità", in posizione utile in graduatoria.

Articolo 21

(Formazione specialistica dei medici)

L'**articolo 21** concerne la disciplina dei corsi di formazione specialistica dei medici, con riferimento alle procedure di ammissione e a quelle di definizione del trattamento economico, nonché, **in base ai commi aggiunti dalla Camera**, con riferimento alla durata dei corsi, alla determinazione del numero degli specialisti da formare annualmente (per ciascuna tipologia di specializzazione) e allo svolgimento dei periodi di formazione all'interno delle aziende del Servizio sanitario nazionale.

Articolo 22

(Organizzazione dell'Anvur e degli enti di ricerca)

L'**articolo 22, modificato dalla Camera dei deputati, ai commi 1 e 2**, disciplina a livello legislativo la procedura di nomina dei componenti del consiglio direttivo dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca ([ANVUR](#)) - che, in base all'art. 2, co. 140, del D.L. 262/2006 (L. 286/2006), era stata definita con il DPR 76/2010 – introducendo, a regime, alcune novità e facendo salva la disciplina transitoria già prevista dallo stesso DPR 76/2010 per i componenti in carica; inoltre, reca alcune novità in materia di nomina dei presidenti e dei componenti dei consigli di amministrazione degli [enti di ricerca vigilati dal MIUR](#) di designazione governativa, di cui all'art. 11 del D.lgs. 213/2009 (**commi 3 e 4**).

Articolo 23

(Finanziamento degli enti di ricerca)

L'**articolo 23, modificato dalla Camera dei deputati**, reca disposizioni inerenti:

- le assunzioni a tempo determinato presso gli enti di ricerca, le università e le scuole superiori ad ordinamento speciale, nonché altri organismi. A tal fine, novella l'art. 1, co. 188, della L. 266/2005, di recente modificato dall'art. 9, co. 16-*quinquies*, del D.L. 76/2013 (L. 99/2013);
- il meccanismo di finanziamento degli enti di ricerca finanziati dal MIUR, di cui all'art. 4 del d.lgs. 213/2009.

Articolo 24

(Personale degli enti di ricerca)

L'**articolo 24, modificato dalla Camera**, autorizza 200 assunzioni presso l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV), nonché l'eventuale proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato in essere alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame; prevede, inoltre, che gli enti pubblici di ricerca possano procedere ad assunzioni di ricercatori e tecnologi in deroga alle procedure di cui all'articolo 34-*bis* del D.lgs. 165/2001, il quale stabilisce l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di utilizzare il personale già collocato in disponibilità o in mobilità prima di avviare le procedure per le nuove assunzioni.

Articolo 25

(Disposizioni tributarie in materia di accisa)

L'**articolo 25** interviene in materia di accisa, disponendo aumenti scadenziati (dal 10 ottobre 2013, dal 1° gennaio 2014 e dal 1° gennaio 2015) delle aliquote di accisa relativi alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico.

Articolo 26

(Modifiche alle imposte di registro, ipotecaria e catastale)

L'**articolo 26**, attraverso una novella all'articolo 10 del D.Lgs. n. 23 del 2011 (c.d. federalismo municipale), interviene in tema di determinazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, relativamente ai trasferimenti immobiliari. In particolare:

- si conferma il regime di esenzione dall'imposta di registro, da applicare a decorrere dal 1° gennaio 2014, agli atti traslativi a titolo oneroso della

proprietà di beni immobili in genere e agli atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, e a tutti gli atti e le formalità direttamente conseguenti posti in essere per effettuare gli adempimenti presso il catasto ed i registri immobiliari;

- si assoggetta ciascuna delle imposte ipotecaria e catastale relative ai medesimi atti alla misura fissa di 50 euro (mentre precedentemente venivano esentati);
- in tutti i casi in cui la normativa vigente stabilisce che le imposte di registro, ipotecaria e catastale siano liquidate in misura fissa, il relativo importo aumenta, con decorrenza dal 1° gennaio 2014, da 168 a 200 euro.

Articolo 27

(Norme finanziarie)

L'**articolo 27, modificato dalla Camera**, reca, al comma 1, il rifinanziamento del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (FISPE) e ai commi 2 e 3 le norme di copertura finanziaria degli oneri recati dal provvedimento.

Articolo 28

(Entrata in vigore)

L'**articolo 28** dispone l'immediata entrata in vigore del decreto-legge, nel giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale avvenuta in data 12 settembre 2013.

SCHEDE DI LETTURA

Articolo 1
(Welfare degli studenti)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1. Al fine di favorire il raggiungimento dei più alti livelli negli studi nonché il conseguimento del pieno successo formativo, incrementando l'offerta di servizi per facilitare l'accesso e la frequenza dei corsi nell'anno scolastico 2013-2014, è autorizzata la spesa di euro 15 milioni per l'anno 2014 per l'attribuzione di contributi e benefici a favore degli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado in possesso dei requisiti di cui al comma 2.

1. Al fine di favorire il raggiungimento dei più alti livelli negli studi nonché il conseguimento del pieno successo formativo, incrementando l'offerta di servizi per facilitare l'accesso e la frequenza dei corsi nell'anno scolastico 2013-2014, è autorizzata la spesa di euro 15 milioni per l'anno 2014 per l'attribuzione di contributi e benefici a favore degli studenti, **anche con disabilità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104**, delle scuole secondarie di primo e secondo grado in possesso dei requisiti di cui al comma 2.

2. I soggetti di cui al comma 1 sono ammessi al beneficio sulla base di requisiti inerenti a:

2. Identico:

a) merito negli studi risultante dalla valutazione scolastica del profitto conseguito nel percorso formativo;

soppressa

b) esigenza di servizi di ristorazione o trasporto non soddisfatta con altri benefici erogati da amministrazioni pubbliche;

b) esigenza di servizi di trasporto e assistenza specialistica anche con riferimento alle peculiari esigenze degli studenti con disabilità di cui al comma 1 del presente articolo ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, non soddisfatta con altri benefici erogati da amministrazioni pubbliche;

c) condizioni economiche individuate sulla base dell'Indicatore della situazione economica equivalente, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e

c) identica.

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

successive modificazioni.

3. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono ripartite tra le regioni, sulla base del numero degli studenti, le risorse di cui al comma 1 e sono definiti la tipologia dei benefici e i requisiti per l'accesso agli stessi, nonché le modalità di monitoraggio dei risultati ottenuti. Nei successivi 30 giorni ciascuna Regione pubblica un bando per l'erogazione dei benefici agli studenti, nel quale sono indicati la natura e l'entità dei benefici, le modalità per la presentazione delle domande, anche in via telematica, nonché i criteri per la formazione delle graduatorie. Le risorse sono attribuite sulla base delle graduatorie regionali fino a esaurimento delle risorse stesse.

3. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono ripartite tra le regioni, sulla base del numero degli studenti, le risorse di cui al comma 1 e sono definiti la tipologia dei benefici e i requisiti per l'accesso agli stessi, nonché le modalità di monitoraggio dei risultati ottenuti. Nei successivi trenta giorni ciascuna regione provvede, con eventuale pubblicazione di un bando, a definire la natura e l'entità dei benefici per gli studenti, da erogare fino a esaurimento delle risorse, e a individuarne i beneficiari.

4. I pagamenti relativi all'attuazione degli interventi di cui al comma 1, finanziati con le risorse statali erogate alle Regioni, nei limiti dell'importo previsto, sono esclusi dai limiti del patto di stabilità interno delle regioni.

L'articolo 1, modificato durante l'esame alla Camera, autorizza la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2014 per l'attribuzione di contributi e benefici a favore degli studenti, anche con disabilità, delle scuole secondarie di primo e secondo grado in possesso di requisiti inerenti l'esigenza di servizi di trasporto e assistenza specialistica e la condizione economica. I contributi, erogati dalle regioni, sono esclusi dal patto di stabilità interno.

Rispetto al testo originario del D.L., durante l'esame alla Camera, sono stati eliminati il riferimento al requisito del merito negli studi, nonché il riferimento ad esigenze di servizi di ristorazione; sono stati inseriti i riferimenti agli studenti con disabilità e l'esigenza di assistenza specialistica.

In particolare, ai sensi dei **commi 1 e 2 modificati**, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2014 per l'attribuzione di contributi e benefici a favore degli studenti, anche con disabilità, delle scuole secondarie di primo e secondo grado in possesso di requisiti inerenti:

- esigenza di servizi di trasporto e assistenza specialistica, anche con riferimento alle peculiari esigenze degli studenti con disabilità, non soddisfatta con altri benefici erogati da amministrazioni pubbliche (il testo originario del decreto-legge, che comprendeva anche i servizi di ristorazione, è stato modificato durante l'esame alla Camera);
- condizione economica, individuata sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al [d.lgs. 109/1998](#)³.

Le norme sono finalizzate a incrementare il sostegno agli studenti degli ordini di scuole indicati per l'accesso e la frequenza dei corsi nell'a.s. 2013-2014.

Si ricorda che la [legge n. 104/1992](#) reca disposizioni per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate, mentre il [d.lgs. n. 297/1994](#) reca l'approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado.

Il **comma 3, modificato dalla Camera**, precisa che la ripartizione delle risorse tra le regioni in base al numero degli studenti è demandata ad un decreto MIUR-MEF, da emanare entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni. Il medesimo decreto definisce, altresì, la tipologia dei benefici e i requisiti (specifici) per l'accesso agli stessi, nonché le modalità di monitoraggio dei risultati ottenuti.

Le risorse sono attribuite agli studenti fino al loro esaurimento. A tal fine, ciascuna regione, nel termine di 30 giorni dall'adozione del decreto interministeriale, provvede - con l'eventuale pubblicazione di un bando - a definire la natura e l'entità dei benefici e a individuarne i beneficiari.

Il **comma 4** esclude i pagamenti effettuati dalle regioni per l'erogazione dei contributi e benefici a favore degli studenti, previsti dal comma 1, dal computo ai fini del patto di stabilità interno. I pagamenti in questione - per la cifra stabilita per ciascuna regione dal decreto MIUR-MEF di cui sopra - sono in sostanza pagamenti obbligatori e non devono perciò essere considerati ai fini della verifica

³ *Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.*

del rispetto dei limiti posti annualmente ad ogni singola regione per il contenimento delle spese.

Si ricorda che la disciplina del patto di stabilità interno – dettata dall'articolo 32 della [legge 183/2011](#) (legge di stabilità 2012) e dall'articolo 1, commi 448-472, della [legge 228/2012](#) (legge di stabilità 2013) – pone annualmente un limite al complesso delle spese finali di ogni singola regione. Dalle spese considerate ai fini della verifica del patto di stabilità sono escluse una serie di spese o perché sottoposte ad una disciplina di contenimento specifica, come nel caso delle spese per la sanità, oppure perché considerate 'obbligatorie', come nel caso delle spese finanziate dal fondo per il trasporto pubblico locale e ferroviario e come nel caso in esame. Il lungo elenco delle spese escluse dal computo ai fini del patto di stabilità è contenuto nel comma 4 dell'articolo 32 della citata legge 183/2011.

Si ricorda, infine, che il decreto-legge in esame esclude dal computo ai fini del patto di stabilità anche i pagamenti effettuati dalle regioni con i finanziamenti del Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio agli studenti universitari (articolo 2, comma 2) e i pagamenti finanziati con la stipula dei mutui per il finanziamento di interventi in materia di edilizia scolastica (articolo 10, comma 2).

Articolo 2
(Diritto allo studio)

Testo del decreto-legge

1. Al fine di garantire una programmazione degli interventi per il diritto allo studio a decorrere dall'anno 2014, il Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, è incrementato nella misura di 100 milioni di euro annui.

2. I pagamenti relativi all'attuazione degli interventi di cui al comma 1, finanziati con le risorse statali erogate alle Regioni, nei limiti degli importi previsti per ciascun anno, sono esclusi dai limiti del patto di stabilità interno delle regioni.

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1. *Identico.*

2. *Identico.*

2-bis. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a decorrere dal 1° gennaio 2014, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, secondo modalità da definire con successivo decreto ministeriale, invia entro il 31 marzo di ciascun anno a tutti gli studenti iscritti agli ultimi due anni di corso delle scuole secondarie di secondo grado, per via telematica, un opuscolo informativo sulle borse di studio di cui al comma 1 del presente articolo, con l'indicazione dei criteri e delle modalità per accedervi, nonché degli indirizzi *web* di tutti gli organismi regionali per il diritto allo studio.

2-ter. Alla lettera *c*) del comma 1

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

dell'articolo 18 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, dopo le parole: «delle regioni» sono inserite le seguenti: «, oltre al gettito di cui alla lettera b),».

2-quater. Dopo il comma 1 dell'articolo 48 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è inserito il seguente:

«1-bis. L'Agenzia versa il 3 per cento del totale delle somme di cui al comma 1 al fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio, di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68».

L'articolo 2, modificato dalla Camera, incrementa di 100 milioni di euro annui, a decorrere dal 2014, il Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio agli studenti universitari, da ripartire tra le regioni, di cui al [d.lgs. 68/2012](#)⁴. Le spese per gli interventi di diritto allo studio universitario realizzati dalle regioni e finanziati con le risorse del Fondo integrativo statale, sono escluse dal patto di stabilità interno.

Inoltre, durante l'esame alla Camera, sono state inserite disposizioni riguardanti le informazioni da inviare agli studenti in merito alle borse di studio universitarie, la contribuzione da parte delle regioni al finanziamento delle borse di studio in favore degli studenti universitari, il versamento da parte dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata di una quota parte (pari al 3 per cento) delle somme versate al Fondo unico giustizia ai sensi dell'art. 48, comma 1, del d.lgs. n. 159/2011.

⁴ *Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6.*

Il **comma 1**, al fine di garantire una programmazione degli interventi per il diritto allo studio, a decorrere dall'anno 2014 incrementa il Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 68/2012, di 100 milioni di euro annui.

Il DM 111878⁵ del 31 dicembre 2012 reca, in corrispondenza del Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio (cap. 1710, stato di previsione del MIUR), un importo per il 2014 pari a € 12,8 milioni (a fronte di € 150,6 milioni stanziati per il 2013). Il medesimo capitolo nel ddl di bilancio 2014 (si ricorda, a legislazione vigente) reca un importo di circa 112,7 mln di euro (che contempla l'incremento di 100 mln di euro recato dal decreto-legge in esame).

In materia si rammenta che la riforma del titolo V della parte II della Costituzione ha attribuito alla competenza legislativa esclusiva dello Stato la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (art. 117, secondo comma, lett. m), Cost.). Nell'ambito di tale titolo, la potestà legislativa in materia di diritto allo studio universitario spetta, poi, esclusivamente alle regioni.

Nel contesto costituzionale sopra descritto – in attuazione della delega recata dalla L. 240/2010 per la revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e per la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) erogate dalle università statali – è stato emanato il d.lgs. 68/2012, le cui disposizioni hanno avuto effetto a decorrere dall'a.a. 2012-2013 e riguardano gli studenti iscritti ai corsi svolti dalle università, dalle Istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale (AFAM) e dalle Scuole superiori per mediatori linguistici abilitate a rilasciare titoli equipollenti ai diplomi di laurea conseguiti presso le università.

Nello specifico, l'art. 3 del d.lgs. 68/2012 prevede un sistema integrato di strumenti e servizi per la garanzia del diritto allo studio, al quale partecipano, nell'ambito delle rispettive competenze, diversi soggetti. In particolare, lo Stato ha competenza esclusiva in materia di determinazione dei LEP; le regioni a statuto ordinario esercitano la competenza esclusiva in materia di diritto allo studio, disciplinando e attivando gli interventi per il concreto esercizio di tale diritto; le università e le istituzioni AFAM, nei limiti delle proprie risorse, organizzano i propri servizi – compresi quelli di orientamento e tutorato – al fine di realizzare il successo formativo degli studi e promuovono attività culturali, sportive e ricreative, nonché interscambi tra studenti di università italiane e straniere.

Il **comma 2** esclude i pagamenti effettuati dalle regioni per l'attuazione degli interventi di diritto allo studio universitario, finanziati con le risorse del Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio, dal computo ai fini del patto di stabilità interno. Per ciascun anno, la quota di finanziamento statale spettante a ciascuna regione ai sensi del D.lgs. 68/2012 (articolo 18, comma 4, e articolo 7, comma 7) non deve essere considerata ai fini della verifica del rispetto

⁵ Recante la ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015.

dei limiti posti annualmente ad ogni singola regione per il contenimento delle spese.

Durante l'esame alla Camera sono stati aggiunti i commi da 2-bis a 2-quater, che recano:

- la previsione secondo cui, dal 2014, secondo modalità da definire con DM - *per la cui emanazione non è previsto un termine* - il MIUR, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, invia a tutti gli studenti iscritti agli ultimi due anni di corso delle scuole secondarie di secondo grado, per via telematica, un opuscolo informativo sulle borse di studio universitarie, nonché gli indirizzi *web* di tutti gli organismi regionali per il diritto allo studio;
- la specifica in base alla quale il livello minimo fissato per la contribuzione da parte delle regioni al finanziamento delle borse di studio in favore degli studenti universitari (pari al 40% dell'assegnazione relativa al Fondo integrativo statale) è da considerarsi al netto del gettito derivante dall'importo della tassa regionale per il diritto allo studio;
- il versamento al Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio da parte dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata di una quota parte (pari al 3 per cento) delle somme versate al Fondo unico giustizia ai sensi dell'art. 48, comma 1, del [d.lgs. n. 159/2011](#).

Il diritto allo studio nell'istruzione universitaria⁶

- **Il dettato costituzionale e la L. 240/2010**

Le radici del diritto allo studio universitario sono rinvenibili negli artt. 3 e 34 della Costituzione.

Infatti, il secondo comma dell'**art. 3** affida alla Repubblica il compito di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e la partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

L'**art. 34** prevede, per quanto qui interessa, che i capaci e i meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi e stabilisce che la Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie e altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.

La **riforma del titolo V** della parte II della Costituzione – operata con la [L. cost. 3/2001](#) – ha attribuito alla **competenza legislativa esclusiva** dello **Stato** la determinazione dei **livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali** che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ([art. 117, secondo comma, lett. m\), Cost.](#)).

Nell'ambito di tale titolo, la **potestà legislativa** in materia di diritto allo studio universitario spetta poi esclusivamente alle **regioni**, non rientrando né tra le materie di potestà esclusiva dello Stato, né tra quelle di legislazione concorrente.

Nel contesto costituzionale descritto, l'[art. 5 della L. 240/2010](#) ha conferito al Governo una delega per la **revisione** – in attuazione del titolo V – della **normativa di principio** in materia di diritto allo studio, al fine di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano l'accesso all'istruzione superiore, e per la **definizione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP)** erogate dalle università statali.

- **La normativa vigente in materia di diritto allo studio: in particolare, il D.Lgs. 68/2012**

In attuazione della delega recata dalla [L. 240/2010](#), è stato emanato il [d.lgs. 68/2012](#), le cui disposizioni hanno effetto **a decorrere dall'a.a. 2012-2013** e riguardano gli studenti iscritti ai corsi svolti dalle università, dalle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) e dalle Scuole superiori per mediatori linguistici abilitate a rilasciare titoli equipollenti ai diplomi di laurea conseguiti presso le università.

La ripartizione delle competenze

L'[art. 3 del d.lgs. 68/2012](#) prevede un **sistema integrato di strumenti e servizi** per la garanzia del diritto allo studio, al quale partecipano, nell'ambito delle rispettive competenze, diversi soggetti. In particolare:

- lo **Stato** ha competenza esclusiva in materia di **determinazione dei LEP**;
- le **regioni a statuto ordinario** esercitano la **competenza esclusiva** in materia di diritto allo studio, disciplinando e attivando **gli interventi per il concreto**

⁶ Per i successivi aggiornamenti si veda la seguente [pagina web](#) del sito della Camera dei deputati.

esercizio di tale diritto;

- le **regioni a statuto speciale** e le **province autonome** di Trento e di Bolzano esercitano le competenze ad esse spettanti in base ai rispettivi statuti, **tenendo conto dei LEP**;
- le **università** e le **istituzioni AFAM**, nei limiti delle proprie risorse, organizzano i propri servizi – compresi quelli di orientamento e tutorato – al fine di realizzare il successo formativo degli studi e promuovono attività culturali, sportive e ricreative, nonché interscambi tra studenti di università italiane e straniere.

L'art. 12, inoltre, attribuisce al MIUR il compito di promuovere **accordi di programma e protocolli di intese** per favorire il **raccordo** tra le diverse istituzioni che concorrono al successo formativo degli studenti e **potenziare la gamma di servizi** e interventi posti in essere dalle stesse.

Gli strumenti per il conseguimento del successo formativo

L'[art. 6 del d.lgs. 68/2012](#) indica gli **strumenti** e i **servizi** per il conseguimento del pieno successo formativo. Si tratta, in particolare, di servizi abitativi e di ristorazione, attività a tempo parziale, trasporti, assistenza sanitaria, accesso alla cultura, servizi di orientamento e tutorato, servizi per la mobilità internazionale, materiale didattico, nonché, per gli studenti meritevoli, anche se privi di mezzi, in possesso di determinati requisiti (v. *infra*), borse di studio. Regioni, province autonome, università, istituzioni AFAM, possono definire altri servizi.

L'entità, le modalità di erogazione e i requisiti per l'accesso ai servizi (ad eccezione delle borse di studio) sono stabiliti da regioni, province autonome, università e istituzioni AFAM – per gli interventi di rispettiva competenza – in coerenza con i requisiti economici fissati per l'accesso alle borse di studio ([art. 8, co. 4, d.lgs. 68/2012](#)). A tal fine, i soggetti indicati utilizzano risorse proprie ([art. 18, co. 9, d.lgs. 68/2012](#)).

La definizione dei livelli essenziali delle prestazioni

L'[art. 7 del d.lgs. 68/2012](#) definisce i livelli essenziali delle prestazioni (**LEP**) per il conseguimento del pieno successo formativo con riferimento all'assistenza sanitaria e alla borsa di studio.

In particolare, i LEP di **assistenza sanitaria** – garantiti a **tutti gli studenti** iscritti ai corsi, uniformemente su tutto il territorio nazionale – consistono nella fruizione dell'assistenza sanitaria di base nella regione o provincia autonoma in cui ha sede l'università (o istituzione AFAM) cui gli studenti sono iscritti, anche se diversa da quella di residenza.

Con riferimento alla **borsa di studio**, stabilisce che la determinazione dell'**importo standard** – cui si provvede con **decreto** MIUR-MEF, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, sentito il Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU) – tiene in considerazione le **differenze territoriali** correlate ai **costi di mantenimento** agli studi. Questi ultimi sono calcolati, in maniera distinta per gli studenti in sede, pendolari o fuori sede, con riferimento alle voci di costo riferite a materiale didattico, trasporto, ristorazione, alloggio, accesso alla cultura.

Il decreto è aggiornato con **cadenza triennale**.

Una bozza di decreto interministeriale è attualmente all'esame della Conferenza Stato-regioni.

Per l'a.a. 2012/2013, il [DM 22 maggio 2012](#) – esplicitamente intervenuto nelle more dell'entrata in vigore della normativa di revisione in materia di diritto allo studio – ha

definito gli importi minimi delle borse di studio in € 4.905,40 per gli studenti fuori sede, € 2.704,27 per gli studenti pendolari, € 1.848,95 per gli studenti in sede. Per l'a.a. 2013/2014, il [DM 26 marzo 2013, n. 222](#) ha definito gli importi minimi delle borse di studio, nelle more dell'attuazione degli artt. 7 e 8 del [d.lgs. 68/2012](#), in € 5.052,56 per gli studenti fuori sede, € 2.785,40 per gli studenti pendolari, € 1.904,42 per gli studenti in sede.

Le requisiti per la concessione delle borse di studio

In base all'[art. 8 del d.lgs. 68/2012](#), la concessione delle borse di studio è assicurata, **nei limiti delle risorse disponibili**, a tutti gli studenti in possesso dei requisiti relativi al merito e alla condizione economica definiti con il medesimo **decreto** interministeriale che fissa con cadenza triennale l'importo della borsa di studio.

Nelle more dell'emanazione del provvedimento, continuano ad applicarsi le disposizioni relative ai requisiti di merito e di condizione economica recate dal [DPCM 9 aprile 2001](#), che individua i requisiti di merito utilizzando come parametro i crediti formativi universitari (CFU).

Le condizioni economiche dello studente sono individuate sulla base dell'ISEE. Sono previste come modalità integrative di selezione l'Indicatore della situazione economica all'estero e l'Indicatore della situazione patrimoniale equivalente. I limiti massimi di ciascun indicatore – entro cui regioni, province autonome e università (per gli interventi di rispettiva competenza) possono fissare la soglia massima – sono aggiornati annualmente con decreto ministeriale.

Per l'a.a. 2012/2013, un ulteriore [DM 22 maggio 2012](#) – anch'esso esplicitamente intervenuto nelle more dell'entrata in vigore della normativa di revisione in materia di diritto allo studio – ha fissato i limiti massimi dell'ISEE tra i 15.093,53 ed i 20.124,71 euro e i limiti massimi dell'Indicatore della situazione patrimoniale equivalente tra i 26.413,70 ed i 33.960,46 euro. Per l'a.a. 2013/2014, il già citato DM 26 marzo 2013, n. 222, ha fissato i limiti massimi dell'ISEE tra i 15.546,34 ed i 20.728,45 euro e i limiti massimi dell'Indicatore della situazione patrimoniale equivalente tra i 27.206,11 e i 34.979,27 euro.

Con riguardo ai **requisiti di merito**, il [d.lgs. 68/2012](#) stabilisce che essi sono stabiliti tenendo conto della **durata normale** dei corsi di studio, anche con riferimento ai **valori mediani** della relativa classe.

Le **condizioni economiche** saranno individuate sulla base dell'ISEE, anche tenendo conto della situazione economica del territorio in cui ha sede l'università o l'istituzione AFAM. Il d.lgs. dispone, inoltre, che si prevedono modalità integrative di selezione, quali l'Indicatore della situazione economica all'estero e l'Indicatore della situazione patrimoniale equivalente.

Il sistema di finanziamento delle borse di studio

L'[art. 18 del d.lgs. 68/2012](#) dispone che – nelle more della completa definizione dei LEP e dell'attuazione delle disposizioni in materia di federalismo fiscale ([d.lgs. 68/2011](#)) – al fabbisogno finanziario necessario per garantire la concessione delle borse di studio si provvede, in particolare, attraverso:

- un nuovo **Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio**, da ripartire tra le regioni;
- il gettito derivante dalla **tassa regionale per il diritto allo studio**, il cui importo si prevede sia articolato in tre fasce (a seconda della condizione economica dello studente).
- **risorse proprie delle regioni**, pari almeno al 40% dell'assegnazione del

Fondo.

Il prestito d'onore

L'[art. 3 del d.lgs. 68/2012](#) dispone che **regioni, province autonome, università** e istituzioni AFAM – nei limiti delle **proprie disponibilità di bilancio**, e sulla base di criteri definiti con **decreto** MIUR-MEF, sentita la Conferenza Stato-regioni – disciplinano le modalità per la **concessione di prestiti d'onore** agli studenti che possiedono i requisiti di merito.

Il decreto non risulta ancora emanato.

I medesimi soggetti **possono** altresì concedere un **prestito d'onore aggiuntivo** rispetto alla borsa di studio – a condizioni agevolate e in misura massima pari all'importo della borsa – agli studenti iscritti ai corsi di laurea magistrale e di dottorato (nonché agli studenti iscritti almeno al quarto anno dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico), in possesso dei requisiti per l'accesso alle borse di studio.

Tassa di iscrizione e contributi universitari

L'[art. 9 del d.lgs. 68/2012](#) dispone l'**esonero totale** dal pagamento della tassa di iscrizione e dei contributi universitari per gli studenti in possesso dei **requisiti** per l'accesso alle **borse di studio**, gli studenti **disabili** con un'invalidità pari almeno al 66%, gli studenti **stranieri** beneficiari di borsa di studio erogata dal Governo italiano nell'ambito dei programmi di cooperazione allo sviluppo e degli accordi intergovernativi culturali e scientifici, gli studenti costretti a interrompere gli studi a causa di **infermità gravi** e prolungate (per il periodo di infermità), gli studenti che intendono **ricongiungere la carriera** dopo un periodo di interruzione.

Le università statali e le istituzioni AFAM – nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio – possono disporre autonomamente **ulteriori esoneri** (totali o parziali) dal pagamento della tassa di iscrizione e dei contributi universitari, tenuto conto della condizione economica degli studenti (che rileva, insieme con altri elementi, ai fini della graduazione dei contributi), in favore di studenti diversamente abili con invalidità inferiore al 66%, studenti che concludono gli studi entro i termini previsti dai rispettivi ordinamenti con regolarità nell'acquisizione dei crediti previsti dal piano di studi, studenti che svolgono una documentata attività lavorativa.

L'[art. 9 del d.lgs. 68/2012](#) prevede anche che le **università non statali legalmente riconosciute** devono riservare una **quota del contributo statale** di cui alla [L. 243/1991](#) per l'esonero totale in favore degli studenti in possesso dei requisiti di accesso alla borsa di studio e degli studenti disabili con invalidità superiore al 66%, nonché per eventuali ulteriori esoneri autonomamente stabiliti. Al tal fine, con il riparto dei contributi di cui alla [L. 243/1991](#) sono definiti specifici **incentivi** che tengono conto dell'impegno nelle politiche per il diritto allo studio.

In materia, l'[art. 5 del DPR 306/1997](#) – come modificato dall'[art. 7, co. 42, del D.L. 95/2012](#) ([L. 135/2012](#)) – dispone che, con riguardo ai soli **studenti in corso**, il totale della **contribuzione studentesca** (contributi universitari e tassa di iscrizione) non può eccedere il **limite** del 20% del finanziamento ordinario annuale dello Stato (**FFO**).

L'ammontare della contribuzione degli **studenti fuori corso** non è invece computata ai fini del raggiungimento del limite del 20%. I relativi importi possono essere incrementati dalle università **fino al doppio** di quelli stabiliti per gli studenti in corso, secondo limiti e criteri individuati con **decreto** annuale del MIUR. Tali **incrementi** sono **destinati**, in misura pari almeno al 50%, a integrare le risorse disponibili per le **borse di studio** e, per la parte residua, a finanziare **altri interventi** di sostegno al diritto allo studio.

Per tre anni accademici a decorrere dall'a.a. 2013/2014, **l'incremento della contribuzione** per gli **studenti in corso** il cui ISEE familiare non superi i 40 mila euro non può essere maggiore dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività.

Servizi abitativi

Il [d.lgs. 68/2012](#) dispone la **collaborazione** fra i soggetti che offrono servizi per il diritto allo studio, per il **potenziamento dell'offerta abitativa nazionale** e per la **programmazione integrata** della disponibilità di alloggi pubblici e privati.

In particolare, l'art. 13 demanda ad un **decreto**⁷ adottato dal MIUR, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, sentito il CNSU, la definizione, fra l'altro, delle **caratteristiche tecniche peculiari** delle diverse tipologie di alloggio.

Con riguardo agli **utenti** delle strutture, l'art. 14 del d.lgs. prevede che agli **studenti** universitari venga destinata la **prevalenza** delle giornate di presenza (su base annua).

E' inoltre consentito destinare i posti alloggio a **dottorandi, borsisti, assegnisti, docenti e altri esperti** coinvolti nell'attività didattica e di ricerca (eventualmente prevedendo una contribuzione alle spese differenziata), o a **soggetti diversi**, in particolare nei periodi di chiusura estiva.

Attività di collaborazione a tempo parziale per gli studenti

L'[art. 11 del d.lgs. 68/2012](#) dispone che le università, le istituzioni AFAM e gli enti delle regioni e delle province autonome erogatori dei servizi per il diritto allo studio disciplinano con propri regolamenti forme di **collaborazione degli studenti** ad attività connesse ai servizi offerti (escluse attività di docenza, svolgimento di esami e assunzione di responsabilità amministrative). L'assegnazione delle collaborazioni avviene **nei limiti delle rispettive risorse** e sulla base di graduatorie formulate secondo criteri di merito e condizione economica.

Le prestazioni richieste non possono superare le 200 ore per a.a., per un importo massimo di 3.500 euro annui (esente da imposte). Il corrispettivo orario è determinato dalle università o dalle istituzioni, che provvedono anche alla copertura assicurativa contro gli infortuni. Tale forma di collaborazione **non si configura come rapporto di lavoro subordinato** e non dà luogo ad alcuna valutazione ai fini dei pubblici concorsi.

Monitoraggio sull'attuazione del diritto allo studio

L'[art. 20 del d.lgs. 68/2012](#) dispone l'istituzione – con **decreto** del MIUR – **dell'Osservatorio nazionale per il diritto allo studio universitario**, cui compete, in particolare, la creazione di un **sistema informativo** per il monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni recate dal d.lgs., anche attraverso una **banca dati** dei beneficiari delle borse di studio.

Entro il mese di marzo di ogni anno l'Osservatorio presenta al MIUR una **relazione annuale** sull'attuazione del diritto allo studio.

A sua volta il Ministro presenta al **Parlamento**, ogni 3 anni, un **rapporto sull'attuazione del diritto allo studio**.

- **Fondo per il merito**

Al fine di promuovere l'eccellenza e il merito fra gli studenti universitari, l'[art. 4 della L. 240/2010](#) ha istituito presso il MIUR un **Fondo** destinato a erogare **premi di studio** (a fondo perduto) e **buoni studio** (di cui una quota, determinata in relazione ai

⁷ Il decreto non risulta ancora emanato.

risultati accademici conseguiti, corrisposta in forma di prestito) e a costituire una **garanzia per finanziamenti** concessi agli studenti.

I **beneficiari** delle provvidenze sono individuati, per gli iscritti al primo anno per la prima volta, mediante prove nazionali standard e, per gli iscritti agli anni successivi al primo, mediante criteri nazionali standard di valutazione.

Successivamente, l'[art. 9 del D.L. 70/2011 \(L. 106/2011\)](#) ha istituito la **Fondazione per il merito**, come strumento operativo cui viene affidata la gestione del Fondo.

In particolare, la Fondazione attua il coordinamento operativo della somministrazione delle **prove nazionali standard** – cui partecipano gli studenti dopo l'esame di maturità – e disciplina **criteri e modalità di utilizzo del Fondo**, inclusa la ripartizione delle relative risorse tra le differenti destinazioni.

Alla Fondazione possono affluire capitali pubblici e privati. In particolare, per la costituzione del fondo di dotazione della Fondazione, l'[art. 9, co. 15, del D.L. 70/2011](#) ha autorizzato la spesa di 9 milioni di euro per il 2011 e di **1 milione di euro a decorrere dal 2012**.

Dal DM 16 aprile 2012, n. 71, recante i criteri di ripartizione del Fondo per il finanziamento ordinario delle università per il **2012**, sono stati altresì destinati a sostegno del Fondo **9 milioni di euro**, nell'ambito degli interventi a favore degli studenti.

Alle risorse destinate al Fondo, impegnate per gli anni 2011 e 2012, e non ancora pagate in assenza del decreto attuativo, ha attinto, poi, l'[art. 59 del D.L. 69/2013](#) (v. *paragrafo successivo*).

- **Le borse di mobilità per gli studenti meritevoli**

L'[art. 59 del D.L. 69/2013](#) prevede l'erogazione di **borse per la mobilità** - cumulabili con le borse assegnate ai sensi del [d.lgs. 68/2012](#) - a favore di studenti meritevoli che intendano iscriversi nell'a.a. 2013/2014 ad un'università statale o non statale (con esclusione delle università telematiche) che abbia sede in una regione diversa da quella di residenza.

Per avere accesso al beneficio è necessario aver conseguito in Italia, nell'a.s. 2012/2013, un diploma di istruzione secondaria di secondo grado con **voto almeno pari a 95/100**. Sono poi individuati ulteriori **criteri di merito, economici e logistici**, per l'inserimento nella graduatoria di ammissione al beneficio. Il mantenimento del diritto alla corresponsione della **borsa di studio per gli anni accademici successivi al primo** è subordinato, oltre che alla permanenza del requisito della residenza fuori sede, esclusivamente a requisiti di merito.

Le risorse stanziare - pari a **€ 5 mln annui per il 2013 e il 2014** e a **€ 7 mln per il 2015**, da iscrivere sul **Fondo per il finanziamento ordinario delle università** e provenienti dalle risorse già impegnate negli anni 2011 e 2012 e non ancora pagate finalizzate a interventi del Fondo per il merito - sono suddivise fra le regioni con decreto del MIUR, sentita la Conferenza Stato-regioni. Ogni regione provvede poi ad elaborare una graduatoria per le università site nel proprio territorio, fino ad esaurimento delle risorse spettanti. Le graduatorie sono comunicate al MIUR che assegna le somme all'università presso la quale lo studente è iscritto, la quale a sua volta provvede all'effettiva erogazione.

L'importo delle borse, le modalità di presentazione delle domande da parte degli studenti, nonché ulteriori criteri per la formazione della graduatoria, sono definiti con decreto interministeriale MIUR-MEF, da adottare, sentita la Conferenza Stato-regioni,

entro il 30 luglio 2013.

- **Credito di imposta per le borse di studio**

L'art. 1, co. **285-287**, della legge di stabilità per il 2013 ([L. 228/2012](#)) ha previsto un **credito di imposta** per gli anni 2013 e 2014 a favore dei soggetti che erogano **borse di studio** agli studenti degli istituti universitari statali e delle università non statali legalmente riconosciute.

Il beneficio è concesso nel limite di 1 milione di euro per il 2013 e di 10 milioni di euro per il 2014.

I **criteri** per l'attribuzione del beneficio devono essere **definiti con decreto** del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Articolo 3

(Premi per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1. Al fine di sostenere la formazione artistica presso le Istituzioni di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, promuovendone l'eccellenza, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca bandisce, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, borse di studio a favore degli studenti iscritti, nell'anno accademico 2013-2014, presso le suddette Istituzioni. Il bando stabilisce l'importo delle singole borse di studio nei limiti delle risorse disponibili, nonché le modalità per la presentazione delle domande, anche in via telematica, per la formazione delle commissioni e per la valutazione dei candidati.

2. I soggetti di cui al primo comma sono ammessi al beneficio sulla base dei seguenti criteri:

a) per i residenti in Italia, condizioni economiche dello studente individuate sulla base dell'Indicatore della situazione economica equivalente, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni;

b) per i non residenti in Italia, condizioni economiche comprovate mediante autocertificazione;

1. Al fine di sostenere la formazione artistica presso le Istituzioni di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, promuovendone l'eccellenza, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca bandisce, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, **premi** a favore degli studenti iscritti, nell'anno accademico 2013-2014, presso le suddette Istituzioni. **I bandi stabiliscono i settori di intervento, con particolare riguardo a progetti di ricerca di rilevanza nazionale e iniziative nazionali di promozione del settore AFAM**, l'importo **dei singoli premi** nei limiti delle risorse disponibili, nonché le modalità per la presentazione delle domande, anche in via telematica, per la formazione delle commissioni e per la valutazione dei candidati.

2. I soggetti di cui al comma **1** sono ammessi al beneficio sulla base dei seguenti criteri:

a) *identica*;

b) *identica*;

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

c) valutazione del merito artistico mediante audizioni e verifica della qualità delle opere artistiche eventualmente prodotte.

c) *identica*;

3. Le borse di studio sono attribuite fino a esaurimento delle risorse e sono cumulabili con quelle assegnate ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68. La comunicazione della graduatoria e l'individuazione dei destinatari delle borse sono effettuate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro il 30 novembre 2013.

3. **I premi sono attribuiti** fino a esaurimento delle risorse e sono cumulabili con **le borse di studio** assegnate ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68. La comunicazione della graduatoria e l'individuazione dei destinatari **dei premi** sono effettuate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro il **31 marzo 2014 attraverso il sito *internet* istituzionale del medesimo Ministero.**

4. Ai fini del presente articolo è autorizzata la spesa di euro 6 milioni per l'anno 2014.

4. Ai fini del presente articolo è autorizzata la spesa di euro **3** milioni per l'anno 2014.

L'articolo 3, modificato durante l'esame alla Camera, dispone l'erogazione di premi (il testo originario si riferiva a borse di studio) a favore degli studenti iscritti, nell'anno accademico 2013-2014, presso le istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), cumulabili con quelle assegnate ai sensi del d.lgs. 68/2012. A tal fine, autorizza la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2014 (il testo originario del D.L. ne prevede 6).

In particolare, il **comma 1 modificato** prevede che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca bandisca i premi; i bandi stabiliscono i settori di intervento (durante l'esame alla Camera, è stato anche specificato che i bandi stabiliscono i settori di intervento, con particolare riguardo a progetti di ricerca di rilevanza nazionale e iniziative nazionali di promozione del settore AFAM), l'importo dei singoli premi, le modalità di presentazione delle domande, anche in via telematica, nonché i criteri per la formazione delle commissioni e per la valutazione dei candidati.

Si ricorda che l'art. 2 della [L. n. 508/1999](#) ha disposto che le Accademie di belle arti, l'Accademia nazionale di arte drammatica e gli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), nonché, con la trasformazione in Istituti superiori di studi musicali e

coreutici, i Conservatori di musica, l'Accademia nazionale di danza e gli Istituti musicali pareggiati, costituiscono il sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale (AFAM).

Le istituzioni istituiscono e attivano corsi di formazione – ai quali si accede con il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado –, nonché corsi di perfezionamento e di specializzazione e rilasciano diplomi accademici di primo e secondo livello, nonché corsi di perfezionamento, di specializzazione e di formazione alla ricerca in campo artistico e musicale.

La scadenza del termine previsto per l'emanazione del decreto ministeriale è antecedente alla data di conversione in legge del decreto-legge e, dunque, lo stesso potrebbe essere (stato) emanato senza tener conto delle modifiche eventualmente apportate allo stesso decreto-legge nel corso dell'esame parlamentare.

Il comma 2, modificato formalmente dalla Camera, prevede che gli studenti di cui al comma 1 siano ammessi al beneficio sulla base di criteri inerenti a:

- condizione economica, individuata, per i residenti in Italia, sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al d.lgs. 109/1998, e comprovata, per i residenti all'estero, tramite autocertificazione;
- valutazione del merito artistico, mediante audizioni e verifica della qualità delle opere artistiche eventualmente prodotte.

Ai sensi del **comma 3 modificato**, i premi attribuiti ai sensi dell'articolo in esame sono cumulabili con le borse di studio assegnate ai sensi del [d.lgs. n. 68/2012](#)⁸. La comunicazione della graduatoria con l'individuazione dei destinatari dei premi deve essere effettuata dal MIUR (a seguito delle modifiche approvate dalla Camera) entro il 31 marzo 2014.

Si ricorda che l'art. 3 del d.lgs. 68/2012 prevede un sistema integrato di strumenti e servizi per la garanzia del diritto allo studio, al quale partecipano, nell'ambito delle rispettive competenze, diversi soggetti. In particolare:

- lo Stato ha competenza esclusiva in materia di determinazione dei LEP;
- le regioni a statuto ordinario esercitano la competenza esclusiva in materia di diritto allo studio, disciplinando e attivando gli interventi per il concreto esercizio di tale diritto;
- le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano le competenze ad esse spettanti in base ai rispettivi statuti, tenendo conto dei LEP;
- le università e le istituzioni AFAM, nei limiti delle proprie risorse, organizzano i propri servizi – compresi quelli di orientamento e tutorato – al

⁸ *Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6.*

fine di realizzare il successo formativo degli studi e promuovono attività culturali, sportive e ricreative, nonché interscambi tra studenti di università italiane e straniere.

L'art. 6 indica gli strumenti e i servizi per il conseguimento del pieno successo formativo. Si tratta, in particolare, di servizi abitativi e di ristorazione, attività a tempo parziale, trasporti, assistenza sanitaria, accesso alla cultura, servizi di orientamento e tutorato, servizi per la mobilità internazionale, materiale didattico, nonché, per gli studenti meritevoli, anche se privi di mezzi, in possesso di determinati requisiti, borse di studio. Regioni, province autonome, università, istituzioni AFAM, possono definire altri servizi.

In base all'art. 8 del decreto, la concessione delle borse di studio è assicurata, nei limiti delle risorse disponibili, a tutti gli studenti in possesso dei requisiti relativi al merito e alla condizione economica definiti con il decreto interministeriale di cui all'art. 7 che fissa con cadenza triennale l'importo della borsa di studio.

Si autorizza, per l'anno 2014, una spesa che, nel corso dell'esame alla Camera, è stata ridotta da 6 a 3 milioni di euro (**comma 4 modificato**).

Articolo 4

(Tutela della salute nelle scuole e pubblicità relativa alle sigarette elettroniche)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1. All'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «*1-bis.* Il divieto di cui al comma 1 è esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche statali e paritarie.».

1. All'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «*1-bis.* Il divieto di cui al comma 1 è esteso anche alle aree **del sistema educativo di istruzione e di formazione**».

1-bis. Il personale delle istituzioni del sistema educativo di istruzione e di formazione incaricato dal dirigente, a norma dell'articolo 4, lettera b), della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 14 dicembre 1995, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 11 del 15 gennaio 1996, quale preposto alla applicazione del divieto non può rifiutare l'incarico. Le istituzioni scolastiche, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, attivano incontri degli studenti con esperti delle aziende sanitarie locali del territorio sull'educazione alla salute e sui rischi derivanti dal fumo.

2. È vietato l'utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi delle istituzioni scolastiche statali e paritarie, comprese le sezioni di scuole operanti presso le comunità di recupero e gli istituti penali per i minorenni, nonché presso i centri per l'impiego e i centri di formazione professionale.

2. È vietato l'utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi e **nelle aree all'aperto di pertinenza** delle istituzioni **del sistema educativo di istruzione e di formazione**, comprese le sezioni di scuole operanti presso le comunità di recupero e gli istituti penali per i minorenni, nonché presso i centri per l'impiego e i centri di formazione professionale.

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

3. Chiunque violi il divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche di cui al comma 2 è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, e successive modificazioni.

4. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 3 **del presente articolo, inflitte da organi statali**, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere successivamente riassegnati, **con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze**, allo stato di previsione del Ministero della salute, per il potenziamento dell'attività di monitoraggio sugli effetti derivanti dall'uso di sigarette elettroniche, nonché per la realizzazione di attività informative finalizzate alla prevenzione del rischio di induzione al tabagismo.

5. Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, al fine di favorire il consumo consapevole dei prodotti ortofrutticoli nelle scuole, elabora appositi programmi di educazione alimentare, anche nell'ambito di iniziative già avviate. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali sono definite le modalità per l'attuazione del presente comma. Dal presente comma non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3. *Identico.*

4. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 3 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati allo stato di previsione del **Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. I proventi medesimi sono destinati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa, ove necessario, con gli altri Ministeri interessati, alle singole istituzioni che hanno contestato le violazioni, per essere successivamente utilizzati per la realizzazione di attività formative finalizzate all'educazione alla salute.**

5. Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, al fine di favorire il consumo consapevole dei prodotti ortofrutticoli **locali, stagionali e biologici** nelle scuole, elabora appositi programmi di educazione alimentare, **anche in collaborazione con associazioni e organizzazioni di acquisto solidale**, anche nell'ambito di iniziative già avviate. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali sono definite le modalità per l'attuazione del presente comma. **All'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione**

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5-bis. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca adotta specifiche linee guida, sentito il Ministero della salute, per disincentivare, nelle scuole di ogni ordine e grado, la somministrazione di alimenti e bevande sconsigliati, ossia contenenti un elevato apporto totale di lipidi per porzione, grassi trans, oli vegetali, zuccheri semplici aggiunti, alto contenuto di sodio, nitriti o nitrati utilizzati come additivi, aggiunta di zuccheri semplici e dolcificanti, elevato contenuto di teina, caffeina, taurina e similari, e per incentivare la somministrazione di alimenti per tutti coloro che sono affetti da celiachia.

5-ter. Dall'attuazione del comma **5-bis** non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5-quater. Per le medesime finalità di cui al comma 5, nei bandi delle gare d'appalto per l'affidamento e la gestione dei servizi di refezione scolastica e di fornitura di alimenti e prodotti agroalimentari agli asili nido, alle scuole dell'infanzia, alle scuole primarie, alle scuole secondarie di primo e di secondo grado e alle altre strutture pubbliche che abbiano come utenti bambini e giovani fino a diciotto anni di età, i relativi soggetti appaltanti devono prevedere che sia garantita un'adeguata quota di prodotti agricoli e agroalimentari provenienti da sistemi di filiera corta e biologica, nonché l'attribuzione di un punteggio per le offerte di servizi e

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

forniture rispondenti al modello nutrizionale denominato «dieta mediterranea», consistente in un'alimentazione in cui prevalgano i prodotti ricchi di fibre, in particolare cereali integrali e semintegrali, frutta fresca e secca, verdure crude e cotte e legumi, nonché pesce, olio extravergine d'oliva, uova, latte e yogurt, con una limitazione nel consumo di carni rosse e zuccheri semplici. I suddetti bandi prevedono altresì un'adeguata quota di prodotti per soddisfare le richieste di alimenti per coloro che sono affetti da celiachia.

5-quinquies. Fermo restando quanto previsto al comma 5, il Ministero della salute, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per quanto riguarda le attività da svolgersi nelle istituzioni scolastiche, al fine di favorire la consapevolezza dei rischi connessi ai disturbi del comportamento alimentare, elabora programmi di educazione alimentare, anche nell'ambito di iniziative già avviate.

5-sexies. All'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato, da ultimo, dal comma 1 del presente articolo, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo periodo del comma 10-*bis* è soppresso;

b) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«10-ter. La pubblicità di marchi di liquidi o ricariche per sigarette

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

elettroniche contenenti nicotina è consentita a condizione che riporti, in modo chiaramente visibile:

a) la dicitura: “presenza di nicotina”;

b) l'avvertimento sul rischio di dipendenza da nicotina.

***10-quater.* Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le emittenti radiotelevisive pubbliche e private e le agenzie pubblicitarie, unitamente ai rappresentanti della produzione, adottano un codice di autoregolamentazione sulle modalità e sui contenuti dei messaggi pubblicitari relativi alle ricariche per sigarette elettroniche contenenti nicotina.**

***10-quinquies.* È vietata la pubblicità di liquidi o ricariche per sigarette elettroniche contenenti nicotina che:**

a) sia trasmessa all'interno di programmi rivolti ai minori e nei quindici minuti precedenti e successivi alla trasmissione degli stessi;

b) attribuisca efficacia o indicazioni terapeutiche che non siano espressamente riconosciute dal Ministero della salute;

c) rappresenti minori di anni diciotto intenti all'utilizzo di sigarette elettroniche.

***10-sexies.* È vietata la pubblicità diretta o indiretta delle ricariche per sigarette elettroniche contenenti**

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

nicotina nei luoghi frequentati prevalentemente dai minori.

***10-septies.* È vietata la pubblicità radiotelevisiva di liquidi o ricariche per sigarette elettroniche contenenti nicotina nella fascia oraria dalle 16 alle 19.**

***10-octies.* È vietata in qualsiasi forma la pubblicità di liquidi o ricariche per sigarette elettroniche contenenti nicotina:**

***a)* sulla stampa quotidiana e periodica destinata ai minori;**

***b)* nelle sale cinematografiche in occasione della proiezione di *film* destinati prevalentemente alla visione da parte dei minori.**

***10-novies.* La violazione delle disposizioni di cui ai commi da *10-ter* a *10-octies* è punita con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 25.000. La sanzione è raddoppiata per ogni ulteriore trasgressione.**

***10-decies.* La sanzione di cui al comma *10-novies* si applica altresì alle industrie produttrici e ai responsabili delle emittenti radiotelevisive e degli organi di stampa nonché ai proprietari delle sale cinematografiche».**

L'articolo 4 - modificato dalla Camera - concerne alcuni divieti in materia di fumo e di impiego di sigarette elettroniche nelle istituzioni facenti parte del sistema educativo di istruzione e di formazione, opera una revisione dei divieti in

materia di pubblicità relativa alle sigarette elettroniche e reca norme in materia di alimentazione nelle scuole ed in altre strutture.

Divieti di fumo e di impiego di sigarette elettroniche nelle istituzioni del sistema educativo di istruzione e di formazione (commi da 1 a 4)

Il **comma 1** estende⁹ il divieto di fumo (già operante in alcuni locali chiusi) alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni facenti parte del sistema educativo di istruzione e di formazione. Il testo originario - **così modificato dalla Camera** - faceva riferimento alle "istituzioni scolastiche statali e paritarie". *Potrebbe essere ritenuto opportuno chiarire meglio l'ambito delle istituzioni facenti parte del sistema educativo di istruzione e di formazione.*

Il **comma 1-bis - inserito dalla Camera** - prevede che il personale del sistema educativo di istruzione e di formazione, incaricato dal dirigente di vigilare sull'applicazione del divieto, non possa rifiutare l'incarico e che le istituzioni scolastiche attivino incontri degli studenti con esperti delle aziende sanitarie locali del territorio sull'educazione alla salute e sui rischi derivanti dal fumo.

La [direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 1995](#), all'art. 4, primo comma, lettera *b*), prevede che i dirigenti preposti alle strutture amministrative e di servizio individueranno in ciascuna di esse uno o più funzionari incaricati di procedere alla contestazione di eventuali infrazioni, di verbalizzarle e di riferirne all'autorità competente.

Il **comma 2** introduce un divieto di impiego delle sigarette elettroniche nei locali chiusi e nelle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni facenti parte del sistema educativo di istruzione e di formazione. Il testo **è stato così modificato dalla Camera** -, che ha esteso il divieto alle aree all'aperto e ha sostituito il riferimento originario, che era relativo anche qui alle "istituzioni scolastiche statali e paritarie". Il **comma 2** specifica che sono comprese nell'ambito del divieto le sezioni di scuole operanti presso le comunità di recupero e gli istituti penali per i minorenni, nonché presso i centri per l'impiego e i centri di formazione professionale.

Potrebbe essere ritenuto opportuno chiarire meglio l'ambito delle istituzioni facenti parte del sistema educativo di istruzione e di formazione, anche al fine di coordinare tale nozione con il riferimento - che appare più restrittivo - alle sezioni di scuole summenzionate.

Si ricorda che l'art. 51 della citata [L. n. 3/2003](#) attiene alla tutela della salute dei non fumatori, sancendo il divieto di fumo nei locali chiusi, salvo alcune eccezioni, e

⁹ Mediante l'inserimento di un comma 1-bis nell'articolo 51 della [legge 16 gennaio 2003, n. 3](#), e successive modificazioni.

stabilendo alcune regole a tutela dei non fumatori relative ai luoghi di lavoro e agli esercizi di ristorazione. Sono anche definite, mediante rinvio (cfr. articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584), le sanzioni amministrative da applicarsi per la violazione del divieto. Con una modifica recentemente approvata – ad opera dell’art. 11, [D.L. 28 giugno 2013, n. 76](#) -, la disposizione citata prevede anche che ai prodotti succedanei dei prodotti da fumo si applichino le disposizioni vigenti per i tabacchi lavorati in tema di divieto pubblicitario e promozionale, nonché di tutela della salute dei non fumatori (art. 7, commi 1 e 3 del [D.L. 158/2012](#)). Viene poi attribuito al Ministero della salute il compito di effettuare il monitoraggio sugli effetti dei prodotti succedanei dei prodotti da fumo, al fine di promuovere le necessarie iniziative anche normative a tutela della salute.

Va inoltre ricordato che in tema di “sigarette elettroniche” è stata recentemente emanata l’ordinanza del Ministro della salute del 2 aprile 2013 che reca e disciplina il [Divieto di vendita sigarette elettroniche con nicotina ai minori di anni 18](#), analogamente a quanto previsto in tema di divieto di vendita ai minorenni di prodotti del tabacco dall’articolo 7, commi 1 e 3, del [D.L. 158/2012](#) (convertito nella L. 189/2012).

Per la violazione del divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche di cui al **comma 2**, il **comma 3** richiama le sanzioni amministrative pecuniarie applicate¹⁰ per la violazione del divieto di fumo, sanzioni che prevedono il pagamento di una somma da euro 27,5 a euro 275 (la misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni).

Il **comma 4** dispone che i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie introdotte dal **comma 3** siano versati all’entrata del bilancio dello Stato, per essere successivamente destinati alle singole istituzioni che abbiano contestato le violazioni, ai fini dello svolgimento di attività formative intese all’educazione alla salute. Il testo originario - **così modificato dalla Camera** - prevedeva che i proventi - sempre versati all’entrata del bilancio dello Stato - fossero destinati al "potenziamento dell’attività di monitoraggio sugli effetti derivanti dall’uso di sigarette elettroniche", nonché alla "realizzazione di attività informative finalizzate alla prevenzione del rischio di induzione al tabagismo".

Programmi di educazione alimentare, linee guida in materia e gare di appalto per i servizi di refezione (commi da 5 a 5-quinquies)

Il **comma 5** dispone che, al fine di favorire il "consumo consapevole" nelle scuole dei prodotti ortofrutticoli - locali, stagionali e biologici, **come specificato dalla Camera** -, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali elabori programmi di educazione alimentare, anche in collaborazione con

¹⁰ Ai sensi dell’art. 7 della [L. n. 584/1975](#), e successive modificazioni, dell’articolo 51 della [L. n. 3/2003](#), e successive modificazioni, e dell’[art. 1, comma 189, della L. 30 dicembre 2004, n. 311](#).

associazioni e organizzazioni di acquisto solidale - **come aggiunto dalla Camera** - ed anche nell'ambito di iniziative già avviate.

Le modalità attuative sono definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, fermo restando il divieto di determinazione di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. *Non è indicato un termine temporale per l'emanazione del decreto interministeriale.*

Si ricorda, in proposito, che la normativa europea ha previsto, con i [regolamenti \(CE\) n.1234/2007](#) e [288/2009](#), il finanziamento del programma "Frutta nelle scuole". Più in particolare è stato previsto che, dall'anno scolastico 2009-2010, è concesso un aiuto comunitario per la fornitura ai bambini degli istituti scolastici, comprese le scuole dell'infanzia, altri istituti prescolari, le scuole primarie e secondarie, di prodotti dei settori degli ortofrutticoli, degli ortofrutticoli trasformati e delle banane.

A norma dell'[articolo 5 del regolamento \(CE\) n. 1290/2005](#), la Comunità può finanziare anche azioni di informazione, monitoraggio e valutazione relative al programma "Frutta nelle scuole", comprese azioni di sensibilizzazione del pubblico e attività in rete correlate.

I commi 5-bis e 5-ter - inseriti dalla Camera - dispongono che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca adotti specifiche linee guida, sentito il Ministero della salute, per disincentivare, nelle scuole di ogni ordine e grado, la somministrazione di "alimenti e bevande sconsigliati, ossia contenenti un elevato apporto totale di lipidi per porzione, grassi trans, oli vegetali, zuccheri semplici aggiunti, alto contenuto di sodio, nitriti o nitrati utilizzati come additivi, aggiunta di zuccheri semplici e dolcificanti, elevato contenuto di teina, caffeina, taurina e similari", e per incentivare la somministrazione di alimenti per tutti coloro che siano affetti da celiachia. Quest'ultimo profilo è oggetto anche del successivo **comma 5-quater - anch'esso introdotto dalla Camera** -. Esso dispone che, nelle gare d'appalto per l'affidamento e la gestione dei servizi di refezione scolastica e di fornitura di alimenti e prodotti agroalimentari agli asili nido, alle scuole dell'infanzia, alle scuole primarie e secondarie (di primo e di secondo grado) ed alle altre strutture pubbliche che abbiano utenti fino a diciotto anni di età, i soggetti appaltanti siano tenuti a prevedere un'adeguata quota di prodotti per i soggetti affetti da celiachia ed un'adeguata quota di prodotti agricoli ed agroalimentari provenienti da sistemi di filiera corta e biologica, nonché l'attribuzione di un punteggio per le offerte di servizi e forniture rispondenti al modello nutrizionale denominato "dieta mediterranea" (come ivi definito).

In base al **comma 5-quinquies - anch'esso inserito dalla Camera** -, il Ministero della salute, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per quanto riguarda le attività da svolgersi nelle istituzioni scolastiche, elabora programmi di educazione alimentare, anche nell'ambito di iniziative già avviate, al fine di "favorire la consapevolezza" sui rischi connessi ai "disturbi del comportamento alimentare".

Divieti in materia di pubblicità relativa alle sigarette elettroniche (comma 5-sexies)

Il **comma 5-sexies - introdotto dalla Camera** - opera una revisione della disciplina in materia di pubblicità relativa alle sigarette elettroniche. *Si rileva che tale oggetto non è compreso nella rubrica del presente articolo 4.*

La norma vigente - oggetto ora di abrogazione da parte della **lettera a)** del **comma 5-sexies** - estende ai prodotti succedanei dei prodotti da fumo le disposizioni relative ai tabacchi lavorati in materia di divieto pubblicitario e promozionale, nonché di tutela della salute dei non fumatori.

Si ricorda che, nell'ordinamento, vige un divieto generale di propaganda pubblicitaria relativa ai prodotti da fumo¹¹.

Il presente **comma 5-sexies** sostituisce, dunque, per le sigarette elettroniche, tale divieto generale con una disciplina più articolata.

Quest'ultima consente (**capoverso 10-ter** della **lettera b)**) la pubblicità di marchi di liquidi o ricariche per sigarette elettroniche contenenti nicotina, a condizione che essa riporti, in modo chiaramente visibile: a) la dicitura "presenza di nicotina"; b) l'avvertimento sul rischio di dipendenza da nicotina. Resta fermo (**capoversi da 10-quinquies a 10-octies**) il divieto di pubblicità di liquidi o ricariche per sigarette elettroniche contenenti nicotina qualora ricorra uno dei seguenti casi: la pubblicità sia svolta all'interno di programmi (radiofonici o televisivi) rivolti ai minori o nei quindici minuti precedenti o successivi alla trasmissione degli stessi; la pubblicità attribuisca efficacia o indicazioni terapeutiche che non siano espressamente riconosciute dal Ministero della salute; essa rappresenti minori di anni diciotto intenti all'impiego di sigarette elettroniche; essa si effettui in programmi radiotelevisivi nella fascia oraria dalle ore 16 alle ore 19 ovvero sulla stampa quotidiana e periodica destinata ai minori o nelle sale cinematografiche, in occasione della proiezione di film destinati "prevalentemente" alla visione da parte dei minori; essa si svolga (in forma diretta o indiretta) nei luoghi frequentati "prevalentemente" dai minori.

*Riguardo a quest'ultimo divieto (di cui al **capoverso 10-sexies**), si osserva che esso fa riferimento - al contrario degli altri divieti - esclusivamente alle ricariche e non anche ai liquidi; potrebbe essere ritenuto opportuno valutare l'esigenza di una formulazione omogenea, anche in considerazione dell'apparato sanzionatorio (di cui ai successivi **capoversi 10-novies e 10-decies**) -. In considerazione del medesimo apparato sanzionatorio, potrebbe essere ritenuto opportuno valutare se tutte le fattispecie di divieto siano, in concreto, identificabili in modo inequivocabile.*

Inoltre, in base al **capoverso 10-quater** del presente **comma 5-quater**, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le emittenti radiotelevisive, pubbliche e private, e le agenzie pubblicitarie, insieme con i rappresentanti della produzione, adottano un codice di

¹¹ Articolo unico della [L. 10 aprile 1962, n. 165](#), e successive modificazioni.

autoregolamentazione sulle modalità e sui contenuti dei messaggi pubblicitari relativi alle ricariche per sigarette elettroniche contenenti nicotina. *Si osserva che, in tale capoverso, si fa riferimento soltanto alle "ricariche" e non anche ai "liquidi".*

Per la violazione dei divieti summenzionati (di cui ai **capoversi da 10-quinquies a 10-octies**), nonché per la violazione delle condizioni di ammissibilità della pubblicità (di cui al **capoverso 10-ter**), si prevede (**capoversi 10-novies e 10-decies**) una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 25.000 - anche a carico delle industrie produttrici e dei responsabili delle emittenti radiotelevisive e degli organi di stampa nonché dei proprietari delle sale cinematografiche -. La sanzione è raddoppiata per ogni ulteriore trasgressione.

Si rileva che il limite minimo della sanzione è superiore a quello previsto dalle norme vigenti¹² per la violazione del divieto generale di propaganda pubblicitaria relativa ai prodotti da fumo - per tale violazione, i limiti minimi e massimi sono pari, rispettivamente, a 2.582,25 ed a 25.822,80 euro -. Potrebbe essere ritenuto opportuno valutare la congruità di tale divergenza.

*Si osserva, inoltre, che le norme sanzionatorie in esame richiamano anche il precedente **capoverso 10-quater**, che fa riferimento al codice di autoregolamentazione. Potrebbe essere ritenuto opportuno valutare la pertinenza di tale richiamo.*

¹² Di cui al citato articolo unico della [L. 10 aprile 1962, n. 165](#), e successive modificazioni.

Articolo 5
(Potenziamento dell'offerta formativa)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

01. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca avvia, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il monitoraggio e la valutazione dei sistemi di istruzione professionale, tecnica e liceale, come previsto dai regolamenti di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, n. 88 e n. 89, al fine di garantirne l'innovazione permanente, l'aggiornamento agli sviluppi della ricerca scientifica e tecnologica e il confronto con gli indirizzi culturali emergenti, nonché l'adeguamento alle esigenze espresse dalle università, dalle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, dagli istituti tecnici superiori e dal mondo del lavoro e delle professioni. Il monitoraggio e la valutazione dei sistemi di istruzione professionale, tecnica e liceale devono concludersi entro dodici mesi dal loro avvio e i relativi risultati sono considerati nella ridefinizione degli indirizzi, dei profili e dei quadri orari di cui ai citati regolamenti di cui ai decreti del Presidente della Repubblica n. 87, n. 88 e n. 89 del 2010. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

1. Nelle more dell'ulteriore potenziamento dell'offerta formativa negli istituti tecnici e professionali, per

1. Nelle more dell'ulteriore potenziamento dell'offerta formativa negli istituti tecnici e professionali, per

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

consentire il tempestivo adeguamento dei programmi, a decorrere dall'anno scolastico 2014-2015, i quadri orari dei percorsi di studio previsti dai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87 e n. 88, relativi al riordino degli istituti tecnici e professionali, sono integrati, in una delle due classi del primo biennio, da un'ora di insegnamento di «geografia generale ed economica» laddove non sia già previsto l'insegnamento di geografia. A tale fine è autorizzata la spesa di euro 3,3 milioni **di euro** nell'anno 2014 e di euro 9,9 milioni a decorrere dall'anno 2015.

2. Al fine di promuovere la formazione continua dei docenti della scuola e la consapevole fruizione del patrimonio culturale, con particolare riferimento agli studenti delle scuole, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, fermo restando quanto previsto nell'articolo 119 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e ferma restando la possibilità di concludere convenzioni con le Regioni per coordinare le rispettive iniziative in materia, bandisce un concorso per la realizzazione di progetti didattici nei musei, nei siti di interesse archeologico, storico e culturale o nelle fondazioni culturali. Al concorso possono partecipare le università, le accademie di belle arti e le istituzioni scolastiche, le quali elaborano i progetti acquisendo l'assenso dei musei interessati, che partecipano alla progettazione mediante i rispettivi servizi didattici, ed eventuali cofinanziamenti da parte di fondazioni di origine bancaria o di altri enti pubblici o privati. Gli enti e le istituzioni che ricevono finanziamenti dal Ministero

consentire il tempestivo adeguamento dei programmi, a decorrere dall'anno scolastico 2014-2015, i quadri orari dei percorsi di studio previsti dai **regolamenti di cui ai** decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87 e n. 88, relativi al riordino degli istituti tecnici e professionali, sono integrati, in una delle due classi del primo biennio, da un'ora di insegnamento di «geografia generale ed economica» laddove non sia già previsto l'insegnamento di geografia. A tale fine è autorizzata la spesa di euro 3,3 milioni nell'anno 2014 e di euro 9,9 milioni a decorrere dall'anno 2015.

2. Al fine di promuovere la formazione continua dei docenti della scuola e la consapevole fruizione del patrimonio culturale, con particolare riferimento agli studenti delle scuole, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, fermo restando quanto previsto nell'articolo 119 del **codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al** decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e ferma restando la possibilità di concludere convenzioni con le Regioni per coordinare le rispettive iniziative in materia, bandisce un concorso per la realizzazione di progetti didattici nei musei, nei siti di interesse archeologico, storico e culturale o nelle **istituzioni culturali e scientifiche**. Al concorso possono partecipare le università, **le istituzioni di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508**, e le istituzioni scolastiche, le quali elaborano i progetti acquisendo l'assenso dei musei interessati, che partecipano alla progettazione mediante i rispettivi servizi didattici, ed eventuali cofinanziamenti da parte di fondazioni di origine bancaria o

Testo del decreto-legge

dell'istruzione, dell'università e della ricerca per la diffusione della cultura possono cofinanziare i progetti. Non può essere finanziato più di un progetto per ogni museo. I criteri e le modalità di selezione, tali da assicurare il finanziamento di un congruo numero di progetti e la loro adeguata distribuzione sul territorio nazionale, sono definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali. Il concorso è bandito entro il 30 ottobre 2013. I progetti sono realizzati dai docenti delle università, delle accademie di belle arti o delle istituzioni scolastiche, con la partecipazione degli studenti, e possono riguardare l'organizzazione di mostre all'interno dei musei, l'elaborazione di guide e percorsi per i visitatori, la realizzazione di aule o laboratori multimediali, l'elaborazione di libri o di materiale illustrativo relativi al museo. I progetti devono includere tutte le spese per la loro realizzazione senza determinare oneri diretti o riflessi ai musei in cui si svolgono i progetti medesimi.

Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati

di altri enti pubblici o privati. Gli enti e le istituzioni che ricevono finanziamenti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per la diffusione della cultura possono cofinanziare i progetti. Non può essere finanziato più di un progetto per ogni museo. I criteri e le modalità di selezione, tali da assicurare il finanziamento di un congruo numero di progetti e la loro adeguata distribuzione sul territorio nazionale, sono definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro **dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano**. Il concorso è bandito entro il **31 dicembre** 2013. I progetti sono realizzati dai docenti delle università, delle **istituzioni di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508**, o delle istituzioni scolastiche, con la partecipazione degli studenti, e possono riguardare l'organizzazione di mostre all'interno dei musei, l'elaborazione di guide e percorsi per i visitatori, la realizzazione di aule o laboratori multimediali, l'elaborazione di libri o di materiale illustrativo **audio-video e multimediale, anche pubblicati con licenze aperte che ne permettano la diffusione e la distribuzione gratuita senza diritti patrimoniali di autori o eventuali editori**, relativi al museo. I progetti devono includere tutte le spese per la loro realizzazione senza determinare oneri diretti o riflessi ai musei in cui si svolgono i progetti medesimi.

Testo del decreto-legge

3. Per l'anno 2014 è autorizzata, per le finalità di cui al comma 2, la spesa di euro 3 milioni.

4. All'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «*1-bis.* A decorrere dall'anno scolastico 2013/2014 parte del Fondo di cui al comma 1 è espressamente destinata al finanziamento di progetti volti alla costituzione o all'aggiornamento, presso le istituzioni scolastiche statali, di laboratori scientifico-tecnologici che utilizzano materiali innovativi, necessari a connotare l'attività didattica laboratoriale secondo parametri di alta professionalità. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca individua con proprio decreto la tipologia di laboratori e i materiali per i quali è possibile presentare proposte di progetto finanziate con la parte di Fondo di cui al comma 1, individuata ai sensi del primo periodo.».

Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati

3. *Identico.*

4. *Identico.*

4-bis. L'amministrazione scolastica può promuovere, in collaborazione con le regioni e a valere su risorse finanziarie messe a disposizione dalle regioni medesime, progetti della durata di tre mesi, prorogabili a otto, che prevedono attività di carattere straordinario, anche ai fini del contrasto della dispersione scolastica, da realizzare con personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) incluso nelle graduatorie provinciali e nelle graduatorie d'istituto a seguito della mancata disponibilità del personale inserito nelle suddette graduatorie provinciali. A tale fine sono stipulate specifiche convenzioni tra le regioni e il Ministro

Testo del decreto-legge
_____Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

dell'istruzione, dell'università e della ricerca. La partecipazione delle regioni ai progetti di cui al presente comma avviene nell'ambito delle risorse disponibili in base alla legislazione vigente. Al suddetto personale è riconosciuta la valutazione del servizio ai soli fini dell'attribuzione del punteggio nelle graduatorie ad esaurimento previste dall'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 554 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, negli elenchi provinciali ad esaurimento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione n. 75 del 19 aprile 2001 nonché nelle graduatorie d'istituto. È riconosciuta la medesima valutazione del servizio, ai fini dell'attribuzione del punteggio, nelle graduatorie di istituto previste dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 62 del 13 luglio 2011 e dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 104 del 10 novembre 2011. La disposizione di cui al presente comma si applica anche ai progetti promossi nell'anno scolastico 2012-2013. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

4-ter. Ai fini dell'implementazione del sistema di alternanza scuola-lavoro, delle attività di *stage*, di tirocinio e di didattica in laboratorio, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro dell'istruzione,

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

dell'università e della ricerca, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è adottato un regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, concernente la definizione dei diritti e dei doveri degli studenti dell'ultimo biennio della scuola secondaria di secondo grado impegnati nei percorsi di formazione di cui all'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53, come definiti dal decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77. Il regolamento ridefinisce altresì le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, agli studenti in regime di alternanza scuola-lavoro ovvero impegnati in attività di *stage*, di tirocinio e di didattica in laboratorio, senza pregiudizio per la tutela della salute e della sicurezza degli stessi nei luoghi di lavoro e nei laboratori. Il regolamento provvede altresì all'individuazione analitica delle disposizioni legislative con esso incompatibili, che sono abrogate dalla data di entrata in vigore del regolamento medesimo.

4-quater. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, dopo le parole: «formazione integrale delle bambine e dei bambini» sono inserite le seguenti: «, anche promuovendo il plurilinguismo attraverso l'acquisizione dei primi elementi della lingua inglese,».

L'articolo 5, modificato dalla Camera, reca disposizioni volte al potenziamento dell'offerta formativa. In particolare:

- sono avviati, da parte del MIUR, il monitoraggio e la valutazione dei sistemi di istruzione professionale, tecnica e dei licei (**comma 0.1**)
- è introdotta, a decorrere dall'a.s. 2014/2015, un'ora di insegnamento di "geografia generale ed economica" in una classe del primo biennio degli istituti tecnici e professionali (**comma 1**);
- si prevede la pubblicazione di un bando di concorso per il finanziamento e la realizzazione di progetti didattici nei luoghi della cultura, finalizzati a promuovere la formazione continua dei docenti e la fruizione del patrimonio culturale (**commi 2 e 3**);
- a decorrere dall'a.s. 2013-2014, parte delle risorse del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa sono riservate al finanziamento di progetti per la costituzione o l'aggiornamento, presso istituzioni scolastiche statali, di laboratori scientifico-tecnologici che utilizzano materiali innovativi (**comma 4**);
- sono promossi, da parte dell'amministrazione scolastica in collaborazione con le regioni, progetti inerenti ad attività di carattere straordinario da realizzare con personale docente e ATA (**comma 4-bis**);
- si prevede l'adozione di un regolamento concernente la definizione dei diritti e dei doveri degli studenti dell'ultimo biennio della scuola secondaria di secondo grado impegnati nei percorsi di alternanza scuola-lavoro (**comma 4-ter**);
- si inserisce tra le finalità della scuola dell'infanzia anche la promozione del plurilinguismo attraverso l'acquisizione dei primi elementi della lingua inglese (**comma 4-quater**).

Monitoraggio e valutazione dei sistemi di istruzione professionale, tecnica e dei licei (comma 01)

Il **comma 0.1, introdotto dalla Camera dei deputati**, prevede l'avvio, da parte del MIUR, del monitoraggio e della valutazione dei sistemi di istruzione professionale, tecnica e liceale, al fine della loro innovazione permanente, del loro aggiornamento agli sviluppi della ricerca scientifica e tecnologica e del loro confronto con gli indirizzi culturali emergenti, nonché alle esigenze espresse dalle università, dalle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, dagli istituti tecnici superiori e dal mondo del lavoro e delle professioni. Il monitoraggio e la valutazione dei sistemi di istruzione professionale, tecnica e liceale devono concludersi entro 12 mesi dal loro avvio e i relativi risultati intervengono nella ridefinizione degli indirizzi, dei profili e dei quadri orari di cui ai DPR nn. 87, 88 e 89 del 2010. Dall'attuazione del comma in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

I regolamenti di riordino degli istituti professionali, degli istituti tecnici e dei licei sono stati adottati rispettivamente con [D.P.R. 15 marzo 2010, n. 87](#), [D.P.R. 15 marzo 2010, n. 88](#), e [D.P.R. 15 marzo 2010, n. 89](#).

Tutti e tre i regolamenti già prevedono il monitoraggio e la valutazione di sistema, nonché l'aggiornamento dei percorsi, del profilo educativo, culturale e professionale

dello studente e delle indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento (rispettivamente all'art. 7, all'art. 7 e all'art. 12). I risultati del monitoraggio e della valutazione sono oggetto di un rapporto presentato al Parlamento ogni tre anni dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Insegnamento della “geografia generale ed economica” (comma 1)

Il **comma 1, modificato formalmente durante l'esame alla Camera**, prevede che, nelle more di un ulteriore potenziamento dell'offerta formativa negli istituti tecnici e professionali, a decorrere dall'a.s. 2014-2015, i quadri orari dei relativi percorsi di studio – che sono strutturati su base annua e sono recati dagli allegati B e C dei regolamenti di riordino emanati, rispettivamente, con [DPR 88/2010](#)¹³ e [DPR 87/2010](#)¹⁴ – sono integrati, nel primo o nel secondo anno del primo biennio, laddove non sia già previsto l'insegnamento di geografia, di “un'ora” di insegnamento di “geografia generale ed economica”.

La relazione illustrativa evidenzia che l'integrazione del profilo orario è in linea con quanto stabilito dall'allegato A del regolamento di riordino degli istituti professionali (ma anche dall'allegato A del regolamento di riordino degli istituti tecnici) che include tra i risultati di apprendimento il riconoscimento degli “aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell'ambiente naturale ed antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo”.

Si potrebbe ritenere opportuno precisare che si tratta di un'ora settimanale.

A tal fine, è autorizzata la spesa di 3,3 milioni per il 2014 e di 9,9 milioni a decorrere dal 2015.

Bando per il finanziamento di progetti didattici nei luoghi della cultura (commi 2 e 3)

I **commi 2, modificato dalla Camera, e 3** prevedono l'emanazione da parte del MIUR, entro il 31 dicembre 2013, di un bando di concorso per la realizzazione e il finanziamento di progetti didattici nei musei, nei siti di interesse archeologico, storico e culturale o nelle istituzioni (il testo originale prevedeva le fondazioni) culturali e scientifiche, cui possono partecipare le università, le istituzioni facenti parte del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica, musicale e coreutica (il testo originale contemplava

¹³ Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

¹⁴ Regolamento recante norme per il riordino degli istituti professionali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

solo le accademie di belle arti) e le istituzioni scolastiche, autorizzando, a tal fine, una spesa di 3 milioni di euro per il 2014.

Finalità dichiarata è promuovere la formazione continua dei docenti della scuola e la consapevole fruizione del patrimonio culturale, con particolare riferimento agli studenti delle scuole.

La realizzazione dei progetti – che sono elaborati dalle istituzioni formative sopra indicate, acquisendo l’assenso “dei musei interessati”, che partecipano alla progettazione con i loro servizi didattici – è riservata ai docenti delle stesse istituzioni formative, con la partecipazione degli studenti.

Essi possono riguardare l’organizzazione di mostre all’interno dei musei, l’elaborazione di guide e percorsi per i visitatori, la realizzazione di aule o laboratori multimediali, l’elaborazione di libri o materiale illustrativo, audio-video e multimediale, anche pubblicati con licenze aperte che ne permettano la diffusione e la distribuzione gratuita senza diritti patrimoniali di autori o eventuali editori, relativi al museo.

I progetti devono includere tutte le spese per la loro realizzazione, senza determinare oneri diretti o riflessi “per i musei” in cui si svolgono. Sono ammessi eventuali cofinanziamenti da parte di fondazioni di origine bancaria o altri enti pubblici o privati, inclusi gli enti e le istituzioni che ricevono finanziamenti dal MIUR.

La definizione di criteri e modalità di selezione dei progetti, al fine di assicurarne un’adeguata distribuzione sul territorio nazionale, è demandata a un decreto MIUR-MIBACT (*per la cui emanazione non è previsto un termine*), sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Si stabilisce sin da ora che non può essere finanziato più di un progetto per ogni museo.

Si potrebbe ritenere, inoltre, opportuno valutare la previsione del primo periodo del comma 2, secondo cui i progetti didattici possono essere realizzati, oltre che nei musei, anche nei siti di interesse archeologico, storico e culturale, nonché nelle fondazioni culturali, a fronte di tutti i riferimenti successivi presenti nel medesimo comma che riguardano solo i musei.

Infine, è fatta esplicitamente salva la possibilità – prevista dall’art. 119 del [d.lgs. 42/2004](#) (Codice dei beni culturali e del paesaggio) – di concludere accordi tra MIBACT, da un lato, e MIUR, regioni e altri enti pubblici territoriali, dall’altro, per diffondere la conoscenza del patrimonio culturale e favorirne la fruizione, ovvero di concludere convenzioni con le regioni, al fine di coordinare le rispettive iniziative in materia.

In argomento si ricordano, a titolo di esempio, i progetti [“Articolo 9 della Costituzione. Cittadinanza attiva per la cultura, la ricerca, il paesaggio e il patrimonio storico e artistico”](#), avviato nel settembre 2012, e [l’iniziativa sperimentale di educazione al patrimonio culturale per le scuole primarie](#) avviata nell’aprile 2013.

Sviluppo di laboratori scientifico-tecnologici che utilizzano materiali innovativi (comma 4)

Il **comma 4** novella l'art. 1 della L. 440/1997¹⁵ disponendo che, a decorrere dall'a.s. 2013/2014, una parte – *non precisata* – del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi è destinata al finanziamento di progetti per la costituzione o l'aggiornamento di laboratori scientifico-tecnologici, situati presso istituzioni scolastiche statali, che utilizzano materiali innovativi.

La relazione tecnica chiarisce che, essendo il Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa confluito (ai sensi dell'art. 7, co. 37, del D.L. 95/2012 – L. 135/2012) nel Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche statali (di cui all'art. 1, co. 601, della L. 296/2006), in sede di predisposizione del DM di riparto di quest'ultimo, a decorrere dal 2014, una quota parte determinata annualmente dello stanziamento disponibile verrà utilizzata per le finalità indicate.

E' utile ricordare che il Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi è stato istituito dalla L. 440/1997 nello stato di previsione del MIUR con i seguenti obiettivi: realizzazione dell'autonomia scolastica; introduzione della seconda lingua comunitaria nella scuola media; innalzamento del livello di scolarità e del tasso di successo scolastico; formazione del personale della scuola; formazione post-secondaria non universitaria; formazione continua e ricorrente; adeguamento dei programmi di studio dei diversi ordini e gradi di istruzione; interventi per la valutazione dell'efficienza e dell'efficacia del sistema scolastico; interventi perequativi finalizzati ad incrementare l'offerta formativa, anche attraverso l'integrazione degli organici provinciali; interventi integrati; copertura della quota nazionale di iniziative cofinanziate con i fondi strutturali dell'Unione europea. Nel tempo, poi, varie disposizioni legislative hanno integrato le disponibilità finanziarie e le finalità del Fondo.

La definizione della tipologia di laboratori e materiali per i quali è possibile presentare proposte di progetto finanziate con detta quota parte del Fondo di cui alla L. 440/1997 è demandata ad un decreto del MIUR, *per la cui emanazione non è previsto un termine*.

Progetti di attività a carattere straordinario da realizzare con personale docente e ATA (comma 4-bis)

Il **comma 4-bis**, introdotto durante l'esame presso la Camera dei **deputati**, stabilisce che l'amministrazione scolastica possa promuovere, in collaborazione con le regioni e a valere su risorse finanziarie messe a disposizione dalle regioni medesime, progetti della durata di tre mesi, prorogabili a otto, che prevedano attività di carattere straordinario, anche ai fini del contrasto della dispersione scolastica, da realizzare con personale docente e

¹⁵ *Istituzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi.*

amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) incluso nelle graduatorie provinciali e nelle graduatorie d'istituto a seguito della mancata disponibilità del personale inserito nelle suddette graduatorie provinciali. A tale fine sono stipulate specifiche convenzioni tra le regioni e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Al citato personale è riconosciuta la valutazione del servizio ai soli fini dell'attribuzione del punteggio nelle graduatorie a esaurimento, nelle graduatorie permanenti, negli elenchi provinciali ad esaurimento e nelle graduatorie d'istituto. La disposizione si applica anche ai progetti promossi nell'anno scolastico 2012-2013.

Si ricorda che l'articolo 1, comma 605, lettera *c*), della [legge 27 dicembre 2006, n. 296](#), ha trasformato le graduatorie permanenti (graduatorie relative ai concorsi per soli titoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte) di cui all'articolo 1 del [decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97](#), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, in graduatorie ad esaurimento; l'articolo 554 del testo unico di cui al [decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297](#), è relativo alle graduatorie permanenti riguardanti il personale ATA.

Il [decreto del Ministro della pubblica istruzione 19 aprile 2001, n. 75](#), reca elenchi¹⁶ provinciali ad esaurimento e graduatorie¹⁷ provinciali ad esaurimento relativi al personale ATA.

Si potrebbe ritenere opportuno chiarire se ci si riferisce solo agli elenchi o anche alle graduatorie provinciali ad esaurimento.

Il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca [13 luglio 2011, n. 62](#), reca disposizioni in merito alla costituzione delle graduatorie - utilizzate in ordine prioritario per l'attribuzione di supplenze - relative al personale docente ed educativo per il triennio 2011/2014, e il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca [10 novembre 2011, n. 104](#), riguarda le graduatorie di terza fascia di circolo e di istituto per il conferimento di supplenze al personale ATA.

Diritti e doveri degli studenti dell'ultimo biennio della scuola secondaria di secondo grado impegnati nei percorsi di alternanza scuola-lavoro (comma 4-ter)

Durante l'esame alla Camera è stato aggiunto il comma 4-ter, che prevede la definizione, con regolamento ministeriale da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L., dei diritti e dei doveri degli studenti dell'ultimo biennio della scuola secondaria di secondo grado impegnati nei percorsi di alternanza scuola-lavoro. Il regolamento ridefinisce anche le modalità di applicazione agli studenti impegnati in stage, tirocini o alternanza scuola-lavoro, delle disposizioni in materia di tutela e sicurezza nei luoghi di lavoro, di cui al [decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81](#).

¹⁶ Relativi alle supplenze di assistente amministrativo, assistente tecnico, cuoco, infermiere, guardarobiere

¹⁷ Relative ai collaboratori scolastici.

Si ricorda che i percorsi di alternanza scuola-lavoro sono previsti dall'articolo 4 della [legge 28 marzo 2003, n. 53](#), e successive modificazioni, e definiti dal [decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77](#).

Finalità della scuola dell'infanzia (comma 4-quater)

Il comma 4-quater, aggiunto dalla Camera, con una novella all'art. 1, comma 1, del [d.lgs. n. 59/2004](#), inserisce tra le finalità della scuola dell'infanzia anche la promozione del plurilinguismo attraverso l'acquisizione dei primi elementi della lingua inglese.

Articolo 6
(Contenimento del costo dei libri scolastici e dei materiali didattici integrativi)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1. Al fine di consentire la disponibilità e la fruibilità a costi contenuti di testi, documenti e strumenti didattici da parte degli studenti, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 151 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, la parola: «sono» è sostituita dalle seguenti: «possono essere»;

b) al decreto-legge 25 giugno 2008, n. • 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. • 133, **sono apportate le seguenti modificazioni:**

1) all'articolo 15, comma 1, le parole: «nell'adozione» sono sostituite dalle seguenti: «nell'eventuale adozione»;

1. *Identico:*

a) all'articolo 151, **comma 1, e all'articolo 188, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al** decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, **sono premesse le seguenti parole: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275,»** e la parola: «sono» è sostituita dalle seguenti: «possono essere»;

b) **all'articolo 15 del** decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133:

01) al comma 1, le parole: «fatta salva l'autonomia didattica» sono sostituite dalle seguenti: «fatte salve l'autonomia didattica e la libertà di scelta dei docenti»;

1) **al** comma 1, le parole: «nell'adozione» sono sostituite dalle seguenti: «nell'eventuale adozione» **e dopo le parole: «dei libri di testo» sono**

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

inserite le seguenti: «o nell'indicazione degli strumenti alternativi prescelti, in coerenza con il piano dell'offerta formativa, con l'ordinamento scolastico e con il limite di spesa,»;

2) all'articolo 15, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I testi consigliati possono essere indicati dal collegio dei docenti solo se hanno carattere di approfondimento o monografico.»;

2) **al** comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I testi consigliati possono essere indicati dal collegio dei docenti solo se hanno carattere di approfondimento o monografico.»;

3) all'articolo 15, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'esecuzione da parte del dirigente scolastico di delibere del collegio dei docenti che determinino il superamento dei predetti tetti di spesa costituisce illecito disciplinare.».

soppresso;

3-bis) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Al medesimo fine di potenziare la disponibilità e la fruibilità, a costi contenuti, di testi, documenti e strumenti didattici da parte delle scuole, degli alunni e delle loro famiglie, nel termine di un triennio, a decorrere dall'anno scolastico 2014-2015, anche per consentire ai protagonisti del processo educativo di interagire efficacemente con le moderne tecnologie digitali e multimediali in ambienti preferibilmente con *software open source* e di sperimentare nuovi contenuti e modalità di studio con processo di costruzione dei saperi, gli istituti scolastici possono elaborare il materiale didattico digitale per specifiche discipline da utilizzare come libri di testo e strumenti didattici per

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

la disciplina di riferimento; l'elaborazione di ogni prodotto è affidata ad un docente supervisore che garantisce, anche avvalendosi di altri docenti, la qualità dell'opera sotto il profilo scientifico e didattico, in collaborazione con gli studenti delle proprie classi in orario curriculare nel corso dell'anno scolastico. L'opera didattica è registrata con licenza che consenta la condivisione e la distribuzione gratuite e successivamente inviata, entro la fine dell'anno scolastico, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e resa disponibile a tutte le scuole statali, anche adoperando piattaforme digitali già preesistenti prodotte da reti nazionali di istituti scolastici e nell'ambito di progetti pilota del Piano Nazionale Scuola Digitale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'azione "Editoria Digitale Scolastica".

***2-ter.* All'attuazione del comma 2-bis si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie a tal fine stanziare a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

***2-quater.* Lo Stato promuove lo sviluppo della cultura digitale, definisce politiche di incentivo alla domanda di servizi digitali e favorisce l'alfabetizzazione informatica anche tramite una nuova generazione di testi scolastici preferibilmente su piattaforme aperte che prevedano la possibilità di azioni collaborative tra docenti, studenti ed editori, nonché la ricerca e l'innovazione tecnologiche, quali fattori essenziali di progresso e**

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

opportunità di arricchimento economico, culturale e civile come previsto dall'articolo 8 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82».

1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 15 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come da ultimo modificato dal presente articolo, si applicano a tutte le istituzioni di istruzione secondaria di secondo grado.

2. Al fine di ridurre la spesa per l'acquisto dei libri scolastici e consentire alle istituzioni scolastiche statali di dotarsi tempestivamente di libri per l'uso da parte degli studenti, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca assegna direttamente alle medesime istituzioni scolastiche la somma complessiva di euro 2,7 milioni nell'anno 2013 ed euro 5,3 milioni nell'anno 2014 per l'acquisto, anche tra reti di scuole, di libri di testo e dispositivi per la lettura di materiali didattici digitali da concedere in comodato d'uso a studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado, individuati sulla base dell'Indicatore della situazione economica equivalente, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro 7 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono assegnate le risorse, sulla base del numero di studenti, e sono definiti i criteri per la concessione dei libri agli

2. Al fine di **contenere** la spesa per l'acquisto dei libri scolastici e consentire alle istituzioni scolastiche statali di dotarsi tempestivamente di libri per l'uso da parte degli studenti, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca assegna direttamente alle medesime istituzioni scolastiche la somma complessiva di euro 2,7 milioni nell'anno 2013 ed euro 5,3 milioni nell'anno 2014 per l'acquisto, anche tra reti di scuole, di libri di testo, **anche usati, di contenuti digitali integrativi** e dispositivi per la lettura di materiali didattici digitali da concedere in comodato d'uso, **nel rispetto dei diritti patrimoniali dell'autore e dell'editore connessi all'utilizzo indicato**, a studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado, individuati sulla base dell'Indicatore della situazione economica equivalente, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro 7 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

stessi.

assegnate le risorse, sulla base del numero di studenti, e sono definiti i criteri per la concessione dei libri agli stessi.

3. Per l'anno scolastico 2013-2014 non può essere escluso l'uso da parte dei singoli studenti di libri nelle edizioni precedenti, purché conformi alle Indicazioni nazionali.

3. Per l'anno scolastico 2013-2014 non può essere escluso l'uso da parte dei singoli studenti di libri nelle edizioni precedenti, purché conformi alle Indicazioni nazionali **e alle linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento negli istituti tecnici e negli istituti professionali.**

L'**articolo 6, modificato dalla Camera**, reca disposizioni, ulteriori rispetto a quelle di recente adottate con il [D.L. 179/2012](#)¹⁸ (L. 221/2012), volte al contenimento della spesa per l'acquisto di testi e strumenti didattici da parte degli studenti, intervenendo sulle regole per l'adozione dei libri di testo e prevedendo l'assegnazione diretta alle istituzioni scolastiche di 2,7 milioni di euro nel 2013 e 5,3 milioni di euro nel 2014 per l'acquisto di libri di testo e dispositivi per la lettura di materiali didattici digitali da concedere agli studenti.

Inoltre, si prevede che gli istituti scolastici possano elaborare il materiale didattico digitale per specifiche discipline da utilizzare come libri di testo e strumenti didattici per la disciplina di riferimento; le opere didattiche sono registrate con licenza che consenta la condivisione e la distribuzione gratuite e successivamente inviate, al MIUR e rese disponibili a tutte le scuole statali.

In particolare, il **comma 1 modificato**, novellando l'art. 151 e l'art. 188 del T.U. di cui al [d.lgs. 297/1994](#)¹⁹ e l'art. 15 del [D.L. 112/2008](#)²⁰ (L. 133/2008), rende facoltativa l'adozione dei libri di testo da parte del collegio dei docenti e circoscrive la possibilità per lo stesso collegio di indicare testi consigliati (oltre a quelli adottati) al solo caso in cui questi rivestano carattere di approfondimento o monografico.

¹⁸ *Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese.*

¹⁹ *Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado.*

²⁰ *Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.*

Con riguardo alla facoltà di adottare libri di testo, il [comunicato presente sul sito del MIUR](#) chiarisce che “i docenti potranno decidere di sostituirli con altri materiali”.

Il testo originario del decreto-legge inoltre disponeva (**num. 3) soppresso durante l'esame alla Camera**) che costituisse illecito disciplinare l'esecuzione da parte del dirigente scolastico di delibere del collegio dei docenti che avessero determinato il superamento dei tetti di spesa dell'intera dotazione libraria necessaria (fissati, per ciascun anno della scuola secondaria di I e II grado, con decreto del MIUR, ai sensi dell'art. 15, co. 3, D.L. 112/2008).

Al riguardo, si veda, da ultimo, il [D.M. 26 marzo 2013, n. 209](#) (a.s. 2014/2015).

Il **n. 3-bis), aggiunto durante l'esame alla Camera**, inserisce i commi da 2-*bis* a 2-*quater* nell'art. 15 del decreto-legge n. 112/2008.

Si prevede che gli istituti scolastici possano elaborare il materiale didattico digitale per specifiche discipline da utilizzare come libri di testo e strumenti didattici per la disciplina di riferimento; le opere didattiche sono registrate con licenza che consenta la condivisione e la distribuzione gratuite e successivamente inviate, al MIUR e rese disponibili a tutte le scuole statali.

Inoltre, si stabilisce che lo Stato promuova lo sviluppo della cultura digitale, definisca politiche di incentivo alla domanda di servizi digitali e favorisca l'alfabetizzazione informatica anche tramite una nuova generazione di testi scolastici preferibilmente su piattaforme aperte che prevedano la possibilità di azioni collaborative tra docenti, studenti ed editori, nonché la ricerca e l'innovazione tecnologiche, quali fattori essenziali di progresso e opportunità di arricchimento economico, culturale e civile.

Durante l'esame alla Camera è stato inserito il comma 1-bis che estende la validità delle disposizioni di cui all'art. 15 del citato decreto-legge n. 112 (volte al contenimento della spesa per libri scolastici) a tutte le istituzioni di istruzione secondaria di II grado del sistema nazionale di istruzione.

Il **comma 2 modificato** stabilisce che il MIUR eroga direttamente alle istituzioni scolastiche 2,7 milioni di euro nel 2013 e 5,3 milioni di euro nel 2014 per l'acquisto, anche tra reti di scuole, di libri di testo, anche usati, di contenuti digitali integrativi, e dispositivi per la lettura di materiali digitali da concedere in comodato d'uso, nel rispetto dei diritti patrimoniali dell'autore e dell'editore connessi all'utilizzo indicato, a studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, sulla base dell'Indicatore della situazione economica equivalente.

L'assegnazione alle scuole è effettuata, sulla base del numero di studenti, con decreto del MIUR, da adottare entro 7 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge²¹. Il medesimo decreto definisce anche i criteri per la concessione dei libri di testo agli studenti.

²¹ Decreto 25 settembre 2013.

Si osserva che la scadenza del termine previsto per l'emanazione del decreto ministeriale è antecedente alla data di conversione in legge del decreto-legge e, dunque, lo stesso potrebbe essere stato emanato senza tener conto delle modifiche apportate allo stesso decreto-legge nel corso dell'esame parlamentare.

Il **comma 3 modificato** dispone, inoltre, che, per l'a.s. 2013-2014, non può essere preclusa allo studente la possibilità di avvalersi di libri di testo anche nelle edizioni precedenti, purché siano conformi alle Indicazioni nazionali e alle linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento negli istituti tecnici e negli istituti professionali.

Con [D.M. 16 novembre 2012, n. 254](#) sono state emanate le Indicazioni nazionali per il curriculum della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, mentre con [D.M. 7 ottobre 2010, n. 211](#) sono state emanate le Indicazioni nazionali riguardanti i percorsi liceali.

Con riferimento agli istituti tecnici e agli istituti professionali, il passaggio al nuovo ordinamento è stato definito – ai sensi, rispettivamente, dell'art. 8, co. 3, del DPR 88/2010, e dell'art. 8, co. 6, del DPR 87/2010 – da linee guida, anche per quanto concerne l'articolazione in competenze, abilità e conoscenze dei risultati di apprendimento. In particolare, con [Direttiva n. 57 del 15 luglio 2010](#) e con [Direttiva n. 65 del 28 luglio 2010](#) sono state emanate le linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento negli istituti tecnici e negli istituti professionali per il primo biennio. Con Direttive nn. [4](#) e [5](#) del 16 gennaio 2012 sono state emanate le linee guida per il secondo biennio e il quinto anno per gli [istituti tecnici](#) e per gli [istituti professionali](#).

Per ulteriori approfondimenti inerenti ai libri di testo, si veda l'apposito [approfondimento web](#) pubblicato dalla Camera dei deputati.

Articolo 7

(Apertura delle scuole e prevenzione della dispersione scolastica)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1. Al fine di evitare i fenomeni di dispersione scolastica, particolarmente nelle aree a maggior rischio di evasione dell'obbligo, nell'anno scolastico 2013-2014 è avviato in via sperimentale un Programma di didattica integrativa che contempla tra l'altro, ove possibile, il prolungamento dell'orario scolastico per gruppi di studenti, con particolare riferimento alla scuola primaria.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, vengono indicati gli obiettivi, compreso il rafforzamento delle competenze di base, i metodi didattici, che contemplano soluzioni innovative e percorsi specifici per gli studenti maggiormente esposti al rischio di abbandono scolastico, nonché i criteri di selezione delle scuole in cui realizzare il Programma di cui al comma 1. Con il medesimo decreto sono definite altresì le modalità di assegnazione delle risorse alle istituzioni scolastiche, che possono avvalersi di associazioni e fondazioni private senza scopo di lucro tra le cui finalità statutarie rientrano l'aiuto allo studio, l'aggregazione giovanile e il recupero da situazioni di disagio, all'uopo abilitate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché le modalità di monitoraggio sull'attuazione e sui

1. Al fine di evitare i fenomeni di dispersione scolastica, particolarmente nelle aree a maggior rischio di evasione dell'obbligo, nell'anno scolastico 2013-2014 è avviato in via sperimentale un Programma di didattica integrativa che contempla tra l'altro, ove possibile, il prolungamento dell'orario scolastico per gruppi di studenti, **per le scuole di ogni ordine e grado.**

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza **unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e tenuto conto di quanto disposto dai contratti collettivi nazionali di lavoro in materia,** vengono indicati gli obiettivi, compreso il rafforzamento delle competenze di base, **le linee guida in materia di** metodi didattici, che contemplano soluzioni innovative e percorsi specifici per gli studenti maggiormente esposti al rischio di abbandono scolastico, **anche con percorsi finalizzati all'integrazione scolastica degli studenti stranieri relativamente alla didattica interculturale, al bilinguismo e all'italiano come lingua 2,** nonché i criteri di selezione delle scuole in cui realizzare il Programma di cui al comma 1. Con il medesimo decreto sono definite altresì le modalità di assegnazione delle risorse alle istituzioni scolastiche, che possono avvalersi **della collaborazione**

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

risultati del Programma.

degli enti locali e delle figure professionali ad essi collegate, delle cooperative di educatori professionali, nonché di associazioni e fondazioni private senza scopo di lucro, incluse le associazioni iscritte al Forum delle associazioni studentesche maggiormente rappresentative, tra le cui finalità statutarie rientrano l'aiuto allo studio, l'aggregazione giovanile e il recupero da situazioni di disagio, all'uopo abilitate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché le modalità di monitoraggio sull'attuazione e sui risultati del Programma.

3. Per le finalità di cui al comma 1 e per quelle di cui all'articolo 1, comma 627, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è autorizzata la spesa di euro 3,6 milioni per l'anno 2013 e di euro 11,4 milioni per l'anno 2014, oltre alle risorse previste nell'ambito di finanziamenti di programmi europei e internazionali per finalità coerenti.

3. Ai fini dell'attuazione dei commi 1 e 2 del presente articolo e per le finalità di cui all'articolo 1, comma 627, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è autorizzata la spesa di euro 3,6 milioni per l'anno 2013 e di euro 11,4 milioni per l'anno 2014, destinabili sia alle spese di funzionamento del Programma di cui al comma 1, sia a compenso delle prestazioni aggiuntive del personale docente coinvolto, oltre alle risorse previste nell'ambito di finanziamenti di programmi europei e internazionali per finalità coerenti.

3-bis. Al fine di prevenire i fenomeni di dispersione scolastica, si provvede, nei limiti delle risorse già stanziare a legislazione vigente, alla promozione della pratica sportiva nel tessuto sociale, quale fattore di benessere individuale, coesione e sviluppo culturale ed economico, e all'eventuale inserimento dell'attività motoria nel piano dell'offerta formativa extracurricolare.

L'articolo 7, modificato durante l'esame alla Camera, dispone che nell'a.s. 2013/2014 sia avviato in via sperimentale un programma di didattica integrativa finalizzato ad evitare la dispersione scolastica e autorizza, a tal fine, la spesa di 3,6 milioni di euro nel 2013 e di 11,4 milioni di euro nel 2014. La disciplina applicativa è demandata ad un decreto ministeriale, da adottare sentita la Conferenza unificata e tenuto conto di quanto disposto nei CCNL.

Si promuove inoltre la pratica sportiva nel tessuto sociale, prevedendo l'eventuale inserimento dell'attività motoria nel piano dell'offerta formativa extracurricolare.

In particolare, il **comma 1, modificato dalla Camera,** stabilisce che nell'a.s. 2013-2014 sia avviato in via sperimentale un programma di didattica integrativa che contempla anche, ove possibile, il prolungamento dell'orario scolastico per gruppi di studenti, al fine di evitare i fenomeni di dispersione scolastica, nelle scuole di ogni ordine e grado (il testo originario del decreto-legge prevedeva che fosse attuato in particolare nella scuola primaria).

Al fine indicato, nonché al fine di favorire gli ampliamenti dell'offerta formativa, anche in orario diverso da quello delle lezioni, previsti dall'art. 1, co. 627, della [L. 296/2006](#)²², il **comma 3** dispone un'autorizzazione di spesa di 3,6 milioni di euro per il 2013 e di 11,4 milioni di euro per il 2014. **Alla Camera è stata introdotta un'integrazione** che prevede che tali somme siano destinate sia alle spese di funzionamento del programma, sia al compenso delle prestazioni aggiuntive del personale docente coinvolto.

Tutta la disciplina applicativa è demandata dal **comma 2 modificato** a un decreto ministeriale, da adottare sentita la Conferenza unificata (e non la Conferenza Stato-regioni, come nel testo del D.L.) e tenuto conto di quanto disposto dai contratti collettivi nazionali di lavoro. In particolare, il decreto indica:

- gli obiettivi del programma, che comprendono il rafforzamento delle competenze di base;
- le linee guida in materia di metodi didattici da utilizzare, che devono contemplare soluzioni innovative e percorsi specifici per gli studenti più esposti al rischio di abbandono scolastico, anche con percorsi finalizzati all'integrazione scolastica degli studenti stranieri;
- i criteri di selezione delle scuole in cui realizzare il programma (al riguardo, il comma 1 fa riferimento alle aree a maggior rischio di evasione dall'obbligo);
- le modalità di assegnazione delle risorse alle istituzioni scolastiche, le quali possono avvalersi della collaborazione degli enti locali e delle figure professionali ad essi collegate, delle cooperative di educatori professionali, di

²² Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007).

associazioni e fondazioni private senza scopo di lucro - incluse le Associazioni iscritte al Forum delle associazioni studentesche maggiormente rappresentative -, che abbiano fra le proprie finalità statutarie l'aiuto allo studio, l'aggregazione giovanile e il recupero da situazioni di disagio, le quali devono essere abilitate dal MIUR;

- le modalità di monitoraggio sull'attuazione e sui risultati del programma.

Per l'emanazione del decreto ministeriale non è previsto un termine.

A titolo informativo, si segnala che nel giugno 2013 il MIUR ha pubblicato un [Focus sulla dispersione scolastica](#).

Secondo gli ultimi dati resi disponibili da Eurostat, l'Italia ha fatto registrare nel 2012 un tasso di abbandono scolastico del 17,6% (18,2% nel 2011) contro una media europea del 12,8% e un tasso dei 30-34enni con un'istruzione universitaria pari al 21,7% (20,3% nel 2011) contro una media europea del 35,8%.

Il comma 3-bis, aggiunto durante l'esame alla Camera, promuove - nei limiti delle risorse disponibili - la pratica sportiva nel tessuto sociale e prevede la possibilità di inserire l'attività motoria nel piano dell'offerta formativa extracurricolare.

Documenti all'esame delle istituzioni dell'UE

Il 28 giugno 2011 il Consiglio ha adottato una [raccomandazione](#) sulle politiche di riduzione dell'abbandono scolastico di cui gli Stati membri sono invitati a far uso e in cui avanza proposte e suggerimenti in materia di politiche di prevenzione, di intervento e di compensazione che potrebbero essere adottate per controllare il fenomeno. Tra di esse:

- trasformare le scuole in comunità di apprendimento fondate su una visione dello sviluppo scolastico condivisa, utilizzando l'esperienza e la conoscenza di tutti e offrendo un ambiente aperto, stimolante e gradevole che incoraggi i giovani a proseguire lo studio o la formazione;
- predisporre sistemi di allarme che permettano di individuare precocemente gli studenti a rischio;
- stabilire una rete di rapporti con i genitori e altri soggetti esterni alla scuola, come comunità locali, organizzazioni che rappresentano immigrati o minoranze, associazioni sportive e culturali o organizzazioni di datori di lavoro e della società civile,
- fornire agli insegnanti strumenti che li aiutino nel loro lavoro con gli studenti a rischio;
- proporre attività extracurricolari, artistiche, culturali e sportive che possono rafforzare l'autostima degli alunni a rischio e accrescere la loro capacità di superare le difficoltà incontrate a scuola;
- accrescere l'offerta formativa, garantendo opportunità di istruzione e formazione oltre l'età dell'obbligo scolastico, nonché la flessibilità e la permeabilità dei percorsi formativi.

Il contrasto della dispersione scolastica figura anche tra le priorità della [Strategia Europa 2020](#)²³ che in materia ha fissato l'obiettivo di ridurre i tassi di abbandono precoce dei percorsi di istruzione (della popolazione tra 18 e 24 anni) al di sotto del 10% (l'obiettivo nazionale per l'Italia è pari al 15-16%).

Il Consiglio nelle sue conclusioni di marzo 2013 interviene sul tema “[Investire in istruzione e formazione](#)” invitando gli Stati membri, nel rispetto del principio di sussidiarietà, a:

- intensificare gli sforzi per prevenire la dispersione scolastica, basandosi sullo sviluppo di sistemi di allarme preventivo per l'individuazione degli alunni a rischio; incoraggiare strategie di inclusione concernenti la scuola nel suo insieme, imperniate sulla qualità e sostenute da un'adeguata formazione della dirigenza e degli insegnanti in una prospettiva di apprendimento permanente;
- elaborare approcci più personalizzati e risposte sistemiche per sostenere l'insieme degli alunni e fornire ulteriore sostegno a quelli provenienti da contesti svantaggiati o con esigenze particolari;
- promuovere approcci all'istruzione efficaci ed inclusivi per tutti gli alunni, compresi quelli con esigenze particolari, trasformando le scuole in comunità di apprendimento in cui sia alimentato il senso dell'inclusione e del sostegno reciproco e siano riconosciuti i talenti di tutti gli alunni. Monitorare l'impatto di tali approcci, in particolare per innalzare i tassi di accesso e di conseguimento dei diplomi degli alunni con esigenze particolari a tutti i livelli del sistema d'istruzione.

²³ La Strategia Europa 2020 s'impenna su cinque obiettivi su scala europea riguardanti l'occupazione, la ricerca, l'istruzione, la riduzione della povertà e i cambiamenti climatici/l'energia, che sono poi tradotti in obiettivi nazionali per riflettere la situazione e le circostanze specifiche di ogni paese.

Articolo 8

(Percorsi di orientamento per gli studenti)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1. Al fine di facilitare una scelta consapevole del percorso di studio e di favorire la conoscenza delle opportunità e degli sbocchi occupazionali per gli studenti iscritti alle scuole secondarie di secondo grado, anche allo scopo di realizzare le azioni previste dalla «Garanzia giovani», a decorrere dall'anno scolastico 2013-2014, al decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «*I-bis.* Le attività inerenti ai percorsi di orientamento **sono ricomprese tra le attività funzionali all'insegnamento non aggiuntive e riguardano l'intero corpo docente. Ove siano necessarie attività ulteriori**, che eccedano l'orario d'obbligo, **queste** possono essere remunerate con il Fondo delle istituzioni scolastiche nel rispetto della disciplina in materia di contrattazione collettiva.»;

b) all'articolo 2, comma 3, le parole da: «che intendano fornire» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «camere di commercio e agenzie per il lavoro che intendano fornire il loro apporto ai fini predetti nell'ambito degli stanziamenti di bilancio ordinariamente disponibili e nel rispetto dei principi di

1. Al fine di facilitare una scelta consapevole del percorso di studio e di favorire la conoscenza delle opportunità e degli sbocchi occupazionali per gli studenti iscritti **all'ultimo anno delle scuole secondarie di primo grado e agli ultimi due anni delle** scuole secondarie di secondo grado, anche allo scopo di realizzare le azioni previste **dal programma europeo Garanzia per i giovani, di cui alla raccomandazione 2013/C120/01 del Consiglio, del 22 aprile 2013**, a decorrere dall'anno scolastico 2013-2014, al decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«*I-bis.* Le attività inerenti ai percorsi di orientamento, che eccedano l'orario d'obbligo, possono essere remunerate con il Fondo delle istituzioni scolastiche nel rispetto della disciplina in materia di contrattazione **integrativa**»;

b) all'articolo 2, comma 3, le parole da: «che intendano fornire» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «**tra cui le associazioni iscritte al Forum delle associazioni studentesche maggiormente rappresentative**, camere di commercio, **industria, artigianato e agricoltura** e agenzie per il lavoro che

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

pluralismo, concorrenza e trasparenza.»;

intendano fornire il loro apporto ai fini predetti nell'ambito degli stanziamenti di bilancio ordinariamente disponibili e nel rispetto dei principi di pluralismo, concorrenza e trasparenza, **ovvero con proprie risorse tecniche, umane, finanziarie, attrezzature e laboratori**»;

c) all'articolo 3, comma 2, le parole: «nell'ultimo anno» sono sostituite dalle seguenti: «negli ultimi due anni»;

c) all'articolo 3, comma 2, le parole: «nell'ultimo anno» sono sostituite dalle seguenti: «negli ultimi due anni» **e dopo le parole: «secondo grado» sono inserite le seguenti: «e nell'ultimo anno di corso della scuola secondaria di primo grado»**;

c-bis) all'articolo 3, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. In presenza di alunni con disabilità certificata sono previsti interventi specifici finalizzati all'orientamento e volti a offrire alle famiglie strumenti utili per indirizzare la scelta del percorso formativo. Tali percorsi di orientamento si inseriscono strutturalmente nell'ultimo anno di corso della scuola secondaria di primo grado e negli ultimi due anni di corso della scuola secondaria di secondo grado»;

d) all'articolo 3, dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis. Nel Piano dell'offerta formativa e sul sito istituzionale delle istituzioni scolastiche vengono indicate le iniziative di orientamento poste in essere.».

d) *identica.*

2. Per le finalità di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21, è autorizzata la spesa di euro 1,6 milioni per l'anno 2013 e di euro 5 milioni a decorrere dall'anno 2014, quale

2. Per le finalità di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21, **come modificato dal presente articolo**, è autorizzata la spesa di euro 1,6 milioni per l'anno 2013 e di euro 5

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

contributo per le spese di organizzazione e programmazione delle attività, oltre alle risorse agli stessi fini previste nell'ambito di finanziamenti di programmi regionali, nazionali, europei e internazionali, le quali potranno essere utilizzate anche per iniziative di orientamento per gli studenti delle scuole secondarie di primo grado. Le risorse sono assegnate direttamente alle istituzioni scolastiche, sulla base del numero di studenti interessati.

milioni a decorrere dall'anno 2014, quale contributo per le spese di organizzazione, **programmazione e realizzazione** delle attività, oltre alle risorse agli stessi fini previste nell'ambito di finanziamenti di programmi regionali, nazionali, europei e internazionali, le quali **possono** essere utilizzate anche per iniziative di orientamento per gli studenti delle scuole secondarie di primo grado. Le risorse sono assegnate direttamente alle istituzioni scolastiche, sulla base **del numero totale degli studenti iscritti all'ultimo anno di corso per le scuole secondarie di primo grado e agli ultimi due anni di corso per le scuole secondarie di secondo grado.**

L'**articolo 8, modificato dalla Camera**, intende potenziare le attività svolte per l'orientamento degli studenti, finora previste nel quinto anno delle scuole superiori, rivolgendole agli studenti dell'ultimo anno delle scuole secondarie di primo grado e agli ultimi due anni delle scuole secondarie di secondo grado: a tal fine, prevede, tra l'altro, a decorrere dall'a.s. 2013-2014, l'avvio dei percorsi di orientamento e autorizza una spesa di 1,6 milioni di euro nel 2013 e 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2014, da assegnare direttamente alle istituzioni scolastiche.

L'intervento normativo - che si attua attraverso modifiche agli articoli 2 e 3 del [d.lgs. 21/2008](#), recante la disciplina dei percorsi di orientamento all'istruzione universitaria e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica - è finalizzato a promuovere, a decorrere, dall'a.s. 2013-2014, una scelta consapevole del percorso di studio e favorire la conoscenza delle opportunità e degli sbocchi occupazionali, anche allo scopo di realizzare le azioni previste dalla "Garanzia giovani".

La "Garanzia per i giovani" (*Youth Guarantee*) è una proposta di raccomandazione della Commissione europea, fatta propria dal Consiglio il 22 aprile 2013 ([Raccomandazione 2013/C 120/01](#)), per assicurare ai giovani fino a 25 anni di età - entro quattro mesi dal termine di un ciclo di istruzione formale o dall'inizio di un periodo di disoccupazione - un'offerta di lavoro, di prosecuzione dell'istruzione scolastica, di apprendistato o di un tirocinio di qualità elevata.

Si ricorda che l'art. 5, co. 1, del [D.L. 76/2013](#)²⁴ (L. 99/2013) ha istituito una struttura di missione presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, avente compiti di promozione, indirizzo, coordinamento, definizione di linee guida, predisposizione di rapporti, per l'attuazione, dal 1° gennaio 2014, tra l'altro, del programma comunitario in questione.

La lett. a) modificata, novellando l'art. 2 dello stesso d.lgs., dispone che le attività per l'orientamento svolte dalle scuole, nel caso eccedano l'orario obbligatorio, possono essere remunerate con il Fondo delle istituzioni scolastiche nel rispetto della disciplina in materia di contrattazione integrativa.

Il Fondo dell'istituzione scolastica (FIS) è stato costituito a decorrere dal 1° settembre 1999 ai sensi dell'art. 26 del CCNL Comparto Scuola - anni 1998/2001 - del 31 agosto 1999. Ai sensi dell'art. 83, co. 1, del CCNL 24 luglio 2003 il FIS è costituito nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado ed è finalizzato a retribuire le prestazioni rese dal personale docente, educativo ed ATA, per sostenere il processo di autonomia scolastica, con particolare riferimento alle esigenze che emergono dalla realizzazione del Piano dell'offerta formativa (POF) e dalle sue ricadute sull'organizzazione complessiva del lavoro nonché delle attività e del servizio. Il FIS è inoltre finalizzato alla qualificazione e all'ampliamento dell'offerta di istruzione e formazione anche in relazione alla domanda proveniente dal territorio.

La lett. b) modificata, novellando l'art. 2 del d.lgs. 21/2008, modifica la disciplina che consente di stipulare convenzioni per la progettazione, realizzazione e valutazione dei percorsi e delle iniziative di orientamento. Tra la platea dei possibili partecipanti include enti, associazioni, imprese e rappresentanze del mondo del lavoro e delle professioni, tra cui le associazioni iscritte al Forum delle associazioni studentesche maggiormente rappresentative, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e agenzie per il lavoro che intendano fornire il loro apporto nell'ambito degli stanziamenti di bilancio ordinariamente disponibili e nel rispetto dei principi di pluralismo, concorrenza e trasparenza, ovvero con proprie risorse tecniche, umane, finanziarie, attrezzature e laboratori.

La lett. c) modificata, novellando l'art. 3, co. 2, del d.lgs. 21/2008, stabilisce che i percorsi di orientamento si inseriscono negli ultimi due anni di corso della scuola secondaria di secondo grado e nell'ultimo anno di corso della scuola secondaria di primo grado (anziché solo nell'ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado, come previsto dalla normativa previgente).

La lett. c-bis), inserita durante l'esame alla Camera dei deputati, prevede in presenza di alunni con disabilità certificata interventi specifici finalizzati all'orientamento e volti a offrire alle famiglie strumenti utili per indirizzare la scelta del percorso formativo.

²⁴ *Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti.*

La **lett. d)** dispone l'obbligo di esporre le iniziative di orientamento nel Piano dell'offerta formativa e sul sito istituzionale delle istituzioni scolastiche.

Il **comma 2, modificato dalla Camera**, autorizza una spesa di 1,6 milioni di euro nel 2013 e 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2014, quale contributo per le spese di organizzazione, programmazione e realizzazione delle attività di orientamento. Le risorse saranno assegnate direttamente alle istituzioni scolastiche, sulla base del numero totale degli studenti iscritti all'ultimo anno di corso per le scuole secondarie di primo grado e agli ultimi due anni di corso per le scuole secondarie di secondo grado, e si aggiungeranno alle risorse derivanti da programmi regionali, nazionali, europei e internazionali, che possono essere utilizzate anche per iniziative di orientamento per gli studenti delle scuole secondarie di primo grado.

Documenti all'esame delle istituzioni dell'UE

La “Garanzia per il giovani” costituisce una proposta di raccomandazione della Commissione europea, fatta propria dal Consiglio il 22 aprile 2013 ([2013/C120/01](#)), per assicurare ai giovani fino a 25 anni di età – entro quattro mesi dal termine di un ciclo di istruzione formale o dall'inizio di un periodo di disoccupazione – un'offerta di lavoro, di prosecuzione dell'istruzione scolastica, di apprendistato o di un tirocinio di qualità elevata ([COM\(2013\)729](#)). Al fine di dare concreta attuazione alla raccomandazione, in concomitanza con il Consiglio europeo espressamente dedicato alle misure per contrastare la disoccupazione del 27-28 giugno 2013, la Commissione ha presentato la comunicazione “Lavorare insieme per i giovani d'Europa - Invito ad agire contro la disoccupazione giovanile” ([COM\(2013\)449](#)), in cui sono elencate le azioni proposte dalla Commissione per combattere la disoccupazione giovanile.

La raccomandazione “Garanzia per il giovani” fa parte di un pacchetto di misure per promuovere la occupazione giovanile, presentato dalla Commissione nel dicembre 2012, composto anche da una comunicazione sulla promozione dell'occupazione dei giovani ([COM\(2012\)727](#)), nella quale si esamina lo stato dell'occupazione giovanile in Europa e da una comunicazione relativa all'avvio di una consultazione su un quadro di qualità per tirocini ([COM\(2012\)728](#)).

Si ricorda, inoltre che, il Consiglio europeo dello scorso 27-28 giugno ha affrontato, tra gli altri temi, proprio il problema della disoccupazione giovanile, da combattere con un'azione determinata e immediata sia a livello dei singoli Stati membri sia a livello dell'Unione europea, fondata sulle seguenti misure concrete:

- utilizzo dei fondi strutturali;
- piena operatività dal gennaio 2014 dell'Iniziativa Occupazione Giovanile (*Youth Employment Initiative* – YEI) ([COM\(2013\)144](#)), con l'erogazione dei primi

finanziamenti nelle regioni il cui tasso di disoccupazione giovanile è superiore al 25 per cento nel 2013²⁵;

- rapida messa in opera delle iniziative già elaborate dalla BEI “*Jobs for Europe*” e “*Investment in skills*”;
- rafforzamento del programma “*Your First EURES Job*” per promuovere la mobilità dei giovani in cerca di lavoro;
- promozione dell’apprendistato e dei tirocini di alta qualità;
- coinvolgimento delle parti sociali.

Si ricorda, infine, che tra gli obiettivi prioritari della Strategia Europa 2020 vi è l’occupazione. In particolare, per quanto riguarda la lotta alla disoccupazione giovanile, la Strategia Europa 2020 prevede alcune iniziative prioritarie:

- “*Youth on the move*”, che mira ad aumentare le opportunità di lavoro dei giovani, aiutando studenti e apprendisti ad acquisire un’esperienza professionale in altri paesi e migliorando qualità e attrattiva dell’istruzione e della formazione in Europa;
- “*Youth Opportunities Initiative*” volta a promuovere l’apprendistato e i tirocini per i giovani e ad aiutare coloro che hanno abbandonato la scuola o un percorso formativo senza aver conseguito un diploma di istruzione secondaria superiore a riprendere gli studi o una formazione professionale, per acquisire le competenze necessarie a trovare un lavoro.

²⁵ Si ricorda che a giugno 2013 il tasso di disoccupazione giovanile in Italia ha superato il 38 per cento.

Articolo 8-bis
(Istruzione e formazione per il lavoro)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1. I percorsi di orientamento di cui all'articolo 8 del presente decreto e i piani di intervento di cui all'articolo 2, comma 14, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, da adottare entro il 31 gennaio 2014, comprendono anche misure per:

a) far conoscere il valore educativo e formativo del lavoro, anche attraverso giornate di formazione in azienda, agli studenti della scuola secondaria superiore, con particolare riferimento agli istituti tecnici e professionali, organizzati dai poli tecnico-professionali di cui all'articolo 52 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, come modificato dall'articolo 14 del presente decreto;

b) sostenere la diffusione dell'apprendistato di alta formazione nei percorsi degli istituti tecnici superiori (ITS), anche attraverso misure di incentivazione finanziaria previste dalla programmazione regionale nell'ambito degli ordinari stanziamenti destinati agli ITS nel bilancio del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e di quelli destinati al sostegno all'apprendistato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro dell'economia e delle finanze, è avviato un programma sperimentale per lo svolgimento di periodi di formazione in azienda per gli studenti degli ultimi due anni delle scuole secondarie di secondo grado per il triennio 2014-2016. Il programma contempla la stipulazione di contratti di apprendistato, con oneri a carico delle imprese interessate e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il decreto definisce la tipologia delle imprese che possono partecipare al programma, i loro requisiti, il contenuto delle convenzioni che devono essere concluse tra le istituzioni scolastiche e le imprese, i diritti degli studenti coinvolti, il numero minimo delle ore di didattica curriculare e i criteri per il riconoscimento dei crediti formativi.

L'articolo 8-bis è stato inserito dalla Camera.

Il **comma 1** contempla ulteriori contenuti sia per i percorsi di orientamento di cui all'**articolo 8** del presente provvedimento sia per i piani di intervento universitari, relativi allo svolgimento di tirocini, di cui all'art. 2, comma 14, del [D.L. 28 giugno 2013, n. 76](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 9 agosto 2013, n. 99](#). Il **comma 2** prevede l'adozione di un programma sperimentale, per il triennio 2014-2016, per lo svolgimento di periodi di formazione in azienda, con riferimento agli studenti degli ultimi due anni delle scuole secondarie di secondo grado.

Si ricorda che i suddetti piani di intervento universitari, di durata triennale, riguardano lo svolgimento di tirocini formativi in orario extracurricolare presso imprese, altre strutture produttive di beni e servizi, o enti pubblici, destinati agli studenti della quarta classe delle scuole secondarie di secondo grado, con priorità per quelli degli istituti tecnici e degli istituti professionali, sulla base di criteri che

ne premiano l'impegno e il merito. I criteri e le modalità per la definizione dei piani, nonché per l'attribuzione di crediti formativi per gli studenti che svolgono i suddetti tirocini, sono stabiliti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

In merito a tali piani, l'**alinea** del **comma 1** del presente **articolo 8-bis** prevede che vengano adottati entro il 31 gennaio 2014.

Con riferimento sia ai percorsi di orientamento di cui all'**articolo 8** del presente provvedimento sia ai piani di intervento universitari summenzionati, il **comma 1** dell'**articolo 8-bis** prevede che essi comprendano anche misure per:

a) far conoscere il valore educativo e formativo del lavoro, anche attraverso giornate di formazione in azienda, agli studenti della scuola secondaria superiore, con particolare riferimento agli istituti tecnici e professionali, organizzati dai poli tecnico-professionali di cui all'art. 52 del [decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 4 aprile 2012, n. 35](#), e successive modificazioni;

b) sostenere la diffusione dell'apprendistato di alta formazione (disciplinato dall'art. 5 del testo unico dell'apprendistato, di cui al [D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 167](#)) nei percorsi degli istituti tecnici superiori (ITS), anche attraverso misure di incentivazione finanziaria, previste dalla programmazione regionale nell'ambito degli ordinari stanziamenti destinati agli ITS nel bilancio del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e di quelli destinati al sostegno all'apprendistato da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

*Potrebbe essere ritenuto opportuno chiarire se resti fermo che l'ambito dei destinatari dei piani di intervento universitari summenzionati sia costituito dai soli studenti della quarta classe delle scuole secondarie di secondo grado, considerato anche il più ampio riferimento contenuto nella **lettera a)** del **comma 1** del presente **articolo 8-bis**.*

Il successivo **comma 2** prevede che, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sia adottato un programma sperimentale, per il triennio 2014-2016, per lo svolgimento di periodi di formazione in azienda, con riferimento agli studenti degli ultimi due anni delle scuole secondarie di secondo grado. Il programma contempla la stipulazione di contratti di apprendistato, con oneri a carico delle imprese interessate e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il decreto definisce la tipologia delle imprese che possono partecipare al programma, i loro requisiti, il contenuto delle convenzioni che devono essere concluse tra le istituzioni scolastiche e le imprese, i diritti degli studenti coinvolti, il numero minimo delle ore di didattica curriculare e i criteri per il riconoscimento dei crediti formativi.

Articolo 9

(Durata del permesso di soggiorno per la frequenza a corsi di studio o per formazione)

Testo del decreto-legge
—————

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati
—————

1. All'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la lettera *c*) è sostituita dalla seguente:

«*c*) inferiore al periodo di frequenza, anche pluriennale, di un corso di studio o per formazione debitamente certificata, fatta salva la verifica annuale di profitto;».

2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede all'adeguamento del regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dal quindicesimo giorno successivo all'entrata in vigore delle predette norme regolamentari di adeguamento.

1. All'articolo 5, comma 3, del **testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la lettera *c*)** è sostituita dalla seguente:

«*c*) inferiore al periodo di frequenza, anche pluriennale, di un corso di studio **di istituzioni scolastiche, universitarie e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica** o per formazione debitamente certificata, fatta salva la verifica annuale di profitto **secondo le previsioni del regolamento di attuazione. Il permesso può essere prolungato per ulteriori dodici mesi oltre il termine del percorso formativo compiuto, secondo quanto disposto dall'articolo 22, comma 11-bis;**».

2. Entro sei mesi **dalla data di entrata** in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede all'adeguamento del regolamento **di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394,** adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del **testo unico di cui al** decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dal quindicesimo giorno successivo all'entrata in vigore delle predette norme regolamentari di adeguamento.

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

3. Dal presente articolo non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3. *Identico.*

L'**articolo 9, recante modifiche approvate dalla Camera**, estende la durata massima del permesso di soggiorno per la frequenza a corsi di studio o per formazione per l'intero periodo del corso frequentato, anziché per un singolo anno rinnovabile di anno in anno; inoltre, il permesso può essere prolungato per ulteriori dodici mesi oltre il termine del percorso formativo compiuto. Gli effetti della disposizione sono differiti all'adozione della normativa di attuazione.

La modifica è introdotta mediante novella, prevista dal **comma 1**, all'articolo 5, co. 3, lett. c), del Testo unico in materia di immigrazione, adottato con [D.lgs. n. 286/1998](#), ai sensi del quale il permesso di soggiorno per motivi di studio o di formazione ha validità al massimo per un singolo anno, fatta salva la possibilità di rinnovo annuale per la frequenza di corsi di studio pluriennali.

La *ratio* della modifica introdotta è quella di consentire agli studenti stranieri che studiano in Italia di ottenere sin dall'ingresso un permesso di soggiorno con validità pari alla durata del corso, evitando – come evidenziato nella relazione illustrativa – a chi “si trattiene in Italia per un corso pluriennale di doversi preoccupare annualmente del rinnovo del permesso di soggiorno”.

Rispetto al testo previgente, la novella prevede che sia «fatta salva la verifica annuale di profitto».

Inoltre, con una **modifica approvata dalla Camera**, si prevede che il permesso possa essere prolungato per ulteriori dodici mesi oltre il termine del percorso formativo compiuto (c.d. permesso per attesa occupazione), secondo la previsione dell'articolo 22, comma 11-*bis*, del T.U. immigrazione.

In proposito, si ricorda che attualmente la verifica di profitto è prevista per il rinnovo del permesso per la frequenza di corsi universitari. Da ultimo, con nota ministeriale 18 maggio 2011, protocollo n. 602 (<http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/>), sono state diramate le indicazioni per l'accesso ai corsi universitari (ivi compresi master, corsi di dottorato, scuole di specializzazione non mediche) nel triennio 2011-2014. Tale documento stabilisce, conformemente a quanto previsto negli anni precedenti, che visti e permessi di soggiorno per motivi di studio possono essere rinnovati subordinatamente al superamento di almeno un esame nel primo anno di corso ed almeno due nei successivi, fatti salvi gravi motivi di salute o di forza maggiore, debitamente attestati.

Ai sensi del **comma 2, modificato formalmente dalla Camera**, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, occorre procedere

all'adeguamento della normativa secondaria prevista dall'art. 1, co. 6, del T.U. sull'immigrazione.

Le disposizioni di attuazione del T.U. in materia di immigrazione sono contenute nel regolamento approvato con il [D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394](#). In particolare, l'articolo 49 del regolamento stabilisce le modalità per la determinazione annuale del numero dei posti da destinare alla immatricolazione degli studenti stranieri ai corsi di studio universitari per l'anno successivo e per l'emanazione del decreto sui relativi visti di ingresso e permessi di soggiorno. Attualmente, la procedura di programmazione prevede che: a) i singoli atenei fissano, entro il 31 dicembre di ogni anno, il numero di posti che possono essere assegnati agli studenti stranieri nell'anno seguente; b) sulla base dei dati forniti dalle università, il Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'interno, emana il decreto con cui viene stabilito il numero massimo di visti d'ingresso e permessi di soggiorno per motivi di studio; c) con un provvedimento successivo sono definiti gli adempimenti richiesti agli stranieri per il rilascio del visto di ingresso e del permesso di soggiorno per motivi di studio, anche con riferimento alla dimostrazione di disponibilità di mezzi sufficienti di sostentamento da parte dello studente straniero.

Il comma 2 specifica, altresì che l'efficacia della modifica della durata del permesso di soggiorno è differita ad un momento successivo all'attuazione. In particolare, la disposizione si applica a decorrere dal quindicesimo giorno successivo all'entrata in vigore delle norme regolamentari di adeguamento.

Alla luce della disposizione di cui al comma 2, che non ha natura di novella, gli effetti finali delle disposizioni novellate in esame appaiono destinati a prodursi in un momento distanziato rispetto alla loro entrata in vigore. In proposito, si segnala che l'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, prevede che i decreti-legge debbano contenere misure di "immediata applicazione".

Il **comma 3** contiene la clausola di invarianza finanziaria degli effetti derivanti dalla disposizione in commento.

Articolo 10

(Mutui per l'edilizia scolastica e per l'edilizia residenziale universitaria e detrazioni fiscali)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1. Al fine di favorire interventi straordinari di ristrutturazione, messa in sicurezza, efficientamento energetico di immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica, nonché costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici, per la programmazione triennale 2013-2015, le Regioni interessate possono essere autorizzate dal Ministero dell'economia e finanze, d'intesa con il Ministero dell'istruzione e della ricerca e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a stipulare appositi mutui trentennali, con oneri di ammortamento a carico dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, la Banca di Sviluppo del Consiglio d'Europa, la Cassa Depositi e Prestiti, e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria, ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. • 385. A tal fine sono stanziati contributi pluriennali per euro 40 milioni annui per la durata dell'ammortamento del mutuo, a decorrere dall'anno 2015. Le modalità di attuazione della presente disposizione e del **successivo** comma 2 sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'istruzione e della ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

1. Al fine di favorire interventi straordinari di ristrutturazione, **miglioramento**, messa in sicurezza, **adeguamento antisismico**, efficientamento energetico di immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica **e di immobili adibiti ad alloggi e residenze per studenti universitari, di proprietà degli enti locali**, nonché **la** costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici **e la realizzazione di palestre nelle scuole o di interventi volti al miglioramento delle palestre scolastiche esistenti**, per la programmazione triennale 2013-2015, le Regioni interessate possono essere autorizzate dal Ministero dell'economia e **delle** finanze, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, **dell'università** e della ricerca e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a stipulare appositi mutui trentennali, **sulla base di criteri di economicità e di contenimento della spesa**, con oneri di ammortamento a **totale** carico dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, **con** la Banca di Sviluppo del Consiglio d'Europa, **con** la **società** Cassa depositi e prestiti **Spa**, e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria, ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385. **Ai sensi dell'articolo 1, comma 75, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le rate di ammortamento dei mutui attivati sono pagate agli istituti finanziatori direttamente dallo Stato.** A tal fine sono stanziati contributi pluriennali per

Testo del decreto-legge
_____Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

euro 40 milioni annui per la durata dell'ammortamento del mutuo, a decorrere dall'anno 2015. Le modalità di attuazione della presente disposizione e del comma 2 sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'istruzione, **dell'università** e della ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, **da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, in conformità ai contenuti dell'intesa, sottoscritta in sede di Conferenza unificata il 1° agosto 2013, tra il Governo, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e le autonomie locali, sull'attuazione dei piani di edilizia scolastica formulati ai sensi dell'articolo 11, commi da 4-*bis* a 4-*octies*, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.**

1-*bis*. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca predispongono congiuntamente una relazione da trasmettere annualmente alle Camere sullo stato di avanzamento dei lavori relativi a interventi di edilizia scolastica e sull'andamento della spesa destinata ai medesimi interventi ai sensi del comma 1 del presente articolo, dell'articolo 18, commi da 8 a 8-*quinquies*, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, come modificato dal

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

presente articolo, dell'articolo 11, comma 4-sexies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, nonché con riferimento agli ulteriori stanziamenti destinati alle medesime finalità nel bilancio dello Stato ai sensi della normativa vigente. Ai fini dell'elaborazione della predetta relazione sono altresì richiesti elementi informativi alle amministrazioni territorialmente competenti.

1-ter. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nella definizione del decreto attuativo di cui al quarto periodo del comma 1, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, tiene conto dei piani di edilizia scolastica presentati dalle regioni.

2. I pagamenti di cui al comma 1 effettuati dalle Regioni, finanziati con l'attivazione dei mutui di cui al medesimo comma, sono esclusi dai limiti del patto di stabilità interno delle Regioni per l'importo annualmente erogato dagli Istituti di credito.

2. *Identico.*

3. Al fine di promuovere iniziative di sostegno alle istituzioni scolastiche, alle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e alle università, fermo restando quanto già previsto dall'articolo 15, comma 1, lettera *i-octies*), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, alla medesima lettera *i-octies*), dopo le parole: «successive modificazioni» sono inserite le seguenti: «, nonché a favore delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e delle

3. Al fine di promuovere iniziative di sostegno alle istituzioni scolastiche, alle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e alle università, fermo restando quanto già previsto dall'articolo 15, comma 1, lettera *i-octies*), del **testo unico delle imposte sui redditi, di cui al** decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, **in materia di detrazione per oneri**, alla medesima lettera *i-octies*), dopo le parole: «successive modificazioni, » sono inserite le

Testo del decreto-legge

università», e dopo le parole «edilizia scolastica» sono inserite le seguenti: «universitaria». Le disposizioni del presente comma si applicano a partire dall'anno di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati

seguenti: «nonché a favore delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e delle università», e dopo le parole «edilizia scolastica» sono inserite le seguenti: «universitaria». Le disposizioni del presente comma si applicano a partire dall'anno di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3-bis. All'articolo 18, comma 8-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «in relazione all'articolo 2, comma 329, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,» sono soppresse;

b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono definiti le modalità di individuazione delle attività di cui al periodo precedente nonché gli istituti cui sono affidate tali attività».

3-ter. All'articolo 18, comma 8-ter, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo le parole: «di cui al comma 8,» sono inserite le seguenti: «per gli interventi finanziati con le risorse di cui ai commi 8 e 8-sexies, nella misura definita dal decreto di cui al presente periodo,».

L'**articolo 10, modificato dalla Camera**, reca disposizioni finalizzate a consentire alle regioni interessate la stipula di mutui per il finanziamento di interventi in materia di edilizia scolastica e universitaria nell'ambito della programmazione 2013-2015, nonché altre disposizioni in merito alla messa in sicurezza degli edifici scolastici. I pagamenti effettuati dalle regioni per l'attuazione degli interventi di edilizia scolastica, finanziati con la stipula dei mutui in oggetto, sono esclusi dal patto di stabilità interno.

Inoltre, include le spese sostenute in favore delle istituzioni dell'alta formazione e specializzazione artistica, musicale e coreutica e delle università tra le detrazioni IRPEF per erogazioni liberali.

Mutui per il finanziamento di interventi di edilizia scolastica (commi 1-2)

Il **comma 1, modificato dalla Camera**, reca disposizioni finalizzate alla promozione di mutui per il finanziamento di interventi di edilizia scolastica e universitaria (interventi straordinari di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento sismico, efficientamento energetico di immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica e di immobili adibiti ad alloggi e residenze per studenti universitari, di proprietà degli enti locali, nonché costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici e, a seguito delle modifiche approvate dalla Camera, realizzazione di palestre o interventi su palestre esistenti).

A tal fine, viene previsto che, per la programmazione triennale 2013-2015, le Regioni interessate possono essere autorizzate dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il MIUR e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a stipulare appositi mutui trentennali, sulla base di criteri di economicità e di contenimento della spesa, con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato; a seguito dell'esame alla Camera è stato previsto che le rate di ammortamento dei mutui attivati siano pagate agli Istituti finanziatori direttamente dallo Stato.

Per la copertura degli oneri vengono stanziati contributi pluriennali nel limite di 40 milioni di euro annui per la durata dell'ammortamento del mutuo, a decorrere dall'anno 2015.

Lo stesso comma elenca i soggetti finanziari con i quali è possibile stipulare i mutui predetti (Banca europea per gli investimenti; Banca di Sviluppo del Consiglio d'Europa; Cassa Depositi e Prestiti Spa; soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria, ai sensi del [D.lgs. 385/1993](#)²⁶) e, infine, demanda ad un successivo decreto interministeriale (MEF-MIUR-MIT), da adottare entro 3 mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame in conformità ai contenuti dell'intesa sottoscritta in Conferenza unificata del 1° agosto 2013, l'individuazione delle modalità di attuazione delle disposizioni recate dai commi 1 e 2.

²⁶ *Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.*

In riferimento alla citata programmazione triennale, si ricorda che, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della [L. 23/1996](#)²⁷, la “programmazione dell'edilizia scolastica si realizza mediante piani generali triennali e piani annuali di attuazione predisposti e approvati dalle regioni, sentiti gli uffici scolastici regionali, sulla base delle proposte formulate dagli enti territoriali competenti sentiti gli uffici scolastici provinciali, che all'uopo adottano le procedure consultive dei consigli scolastici distrettuali e provinciali”.

Per il finanziamento di tali piani, la medesima L. 23/1996 (all'art. 4, comma 1), aveva stanziato inizialmente 225 miliardi di lire (elevati a 456 miliardi dall'art. 1 della L. 431/1996), destinati al primo piano annuale di attuazione.

Successivamente, la legge finanziaria 2007 (art. 1, co. 625, della L. 296/2006) ha autorizzato la spesa di 250 milioni di euro per il triennio 2007-2009 (50 milioni di euro per l'anno 2007 e 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009) per i piani di edilizia scolastica di cui all'art. 4 della L. 23/1996. Tali risorse sono state ripartite tra le regioni con il D.M. 16 luglio 2007.

Per il triennio 2010-2012, invece, non sono state stanziate risorse nazionali per i citati piani triennali, come ricordato anche dalla delibera CIPE n. 66/2012.

Si fa, inoltre, notare come la norma sembra riproporre (estendendolo ad una platea più vasta di soggetti finanziari e allungando la durata dei mutui a trent'anni) lo schema previsto dall'art. 4, co. 1, della L. 23/1996, che autorizza la Cassa depositi e prestiti a concedere agli enti territoriali competenti mutui ventennali con onere di ammortamento a totale carico dello Stato.

Si ricorda che, oltre alle risorse previste per la programmazione triennale degli interventi di edilizia scolastica prevista dalla L. 23/1996, nel corso degli anni sono state stanziate ulteriori risorse sia nell'ambito del Programma delle infrastrutture strategiche (PIS) avviato con la [L. 443/2001](#) (c.d. legge obiettivo), sia mediante ulteriori disposizioni normative²⁸.

Tra le più recenti si ricorda l'art. 11, commi da 4-*bis* a 4-*octies*, del [D.L. 179/2012](#), che ha indicato nuove modalità di predisposizione e approvazione di appositi piani triennali di interventi di edilizia scolastica, nonché dei relativi finanziamenti. In particolare, i commi indicati hanno previsto che con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con la Conferenza unificata²⁹, sono definiti le priorità strategiche, le modalità e i termini per l'approvazione dei predetti piani che saranno articolati per ciascuna annualità al fine di consentire il regolare svolgimento del servizio scolastico in ambienti adeguati e sicuri. Per l'inserimento in tali piani, gli enti locali proprietari degli immobili adibiti all'uso scolastico presentano un'apposita richiesta alle rispettive regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano. Tali enti, sulla base delle richieste pervenute da parte degli enti locali, trasmettono al MIUR il piano di interventi nei termini indicati dal decreto ministeriale, pena la decadenza dai finanziamenti assegnabili nell'arco del triennio. Il MIUR deve verificare i piani trasmessi dalle regioni e dalle province autonome e, in assenza di osservazioni da formulare, comunica l'avvenuta approvazione

²⁷ *Norme per l'edilizia scolastica.*

²⁸ Per una esposizione dettagliata delle risorse stanziate fino al termine della XVI legislatura si rinvia alla scheda <http://leg16.camera.it/561?appro=62&Sicurezza+degli+edifici+scolastici>.

²⁹ [Intesa](#) sottoscritta il 1° agosto 2013.

alle regioni affinché siano pubblicati, nei successivi trenta giorni, sui rispettivi bollettini ufficiali regionali. Nell'assegnazione delle risorse si tiene conto della capacità di spesa degli enti locali nell'utilizzo delle risorse assegnate nell'annualità precedente, "premiando" le regioni "virtuose" con l'attribuzione di una quota non superiore al venti per cento, aggiuntiva rispetto all'entità di risorse spettanti in sede di riparto. Per le predette finalità è stata prevista l'istituzione, a decorrere dal 2013, di un Fondo unico per l'edilizia scolastica nello stato di previsione del MIUR, al quale confluiscono tutte le risorse iscritte nel bilancio dello Stato destinate agli interventi di edilizia scolastica.

Tra tali disposizioni in materia vanno inoltre inquadrate quelle recentemente introdotte dall'art. 18, commi da 8 a 8-*sexies*, del [D.L. 69/2013](#)³⁰.

Il comma 1-bis, inserito durante l'esame alla Camera, prevede la predisposizione congiunta, da parte del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di una relazione da trasmettere annualmente alle Camere sullo stato di avanzamento dei lavori relativi a interventi di edilizia scolastica e sull'andamento della spesa destinata ai medesimi interventi. Ai fini dell'elaborazione della predetta relazione sono altresì richiesti elementi informativi alle amministrazioni territorialmente competenti.

Ai sensi del **comma 1-ter, aggiunto dalla Camera,** il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca nella definizione del decreto attuativo di cui al comma 1, di concerto con Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, tiene conto dei Piani di edilizia scolastica presentati dalle Regioni.

Il comma 2 esclude i pagamenti effettuati dalle regioni per l'attuazione degli interventi di edilizia scolastica, finanziati con la stipula dei mutui di cui al comma 1, dal computo ai fini del patto di stabilità interno.

Analogamente a quanto stabilito per i pagamenti effettuati dalle regioni con le risorse ad esse attribuite dallo Stato per l'erogazione dei contributi e benefici a favore degli studenti (articolo 1, comma 4) e per i pagamenti effettuati dalle regioni con i finanziamenti del Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio agli studenti universitari (articolo 2, comma 2), queste spese non devono essere computate ai fini della verifica del rispetto dei limiti posti annualmente ad ogni singola regione dalla disciplina del patto di stabilità.

Per la disciplina relativa al patto di stabilità interna, si rinvia alla scheda relativa all'art. 1.

³⁰ Per un commento delle citate disposizioni dettate dall'art. 18 del D.L. 69/2013 si veda http://documenti.camera.it/leg17/dossier/testi/D13069b.htm#_Toc362444455 e, per le successive modifiche apportate dal Senato ai soli commi 8 e 8-*ter*, http://documenti.camera.it/leg17/dossier/testi/D13069c.htm#_Toc363729695.

Detrazioni fiscali per erogazioni liberali alle università e alle Istituzioni AFAM (comma 3)

Il **comma 3, che reca modifiche formali approvate dalla Camera**, amplia le ipotesi in cui il contribuente può usufruire della detrazione IRPEF per le spese sostenute per erogazioni liberali, al fine di includervi le spese sostenute in favore delle istituzioni dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale e delle università.

In particolare, modificando l'articolo 15, comma 1, lettera *i-octies*), del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR, di cui al [D.P.R. n. 917/1986](#)), sono rese detraibili³¹ dall'IRPEF nella misura del 19 per cento anche le erogazioni liberali a favore delle istituzioni dell'alta formazione e specializzazione artistica, musicale e coreutica e delle università, purché aventi specifici scopi; in particolare, esse devono essere finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica, all'ampliamento dell'offerta formativa e, per effetto delle norme in commento, anche all'edilizia universitaria.

Il beneficio si applica a partire dall'anno di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame.

Disposizioni relative alla messa in sicurezza degli edifici scolastici (commi 3-bis e 3-ter)

Il **comma 3-bis, aggiunto dalla Camera**, novella l'art. 18, comma 8-bis, del [D.L. 69/2013](#), sopprimendo il riferimento all'articolo 2, comma 329, della legge n. 244/2007, e prevedendo che con un DPCM siano definite le modalità di individuazione delle attività per l'individuazione di un modello unico di rilevamento e potenziamento della rete di monitoraggio e di prevenzione del rischio sismico al fine di predisporre il piano di messa in sicurezza degli edifici scolastici, nonché gli istituti cui sono affidate tali attività.

Il **comma 3-ter, aggiunto dalla Camera**, con riferimento alla previsione, contenuta nell'art. 18, co. 8-ter, del [D.L. 69/2013](#), in base alla quale i sindaci e i presidenti di provincia, interessati dai piani per la riqualificazione e la messa in sicurezza delle scuole statali, operano in qualità di commissari governativi, fino al 31 dicembre 2014, è stata inserita la specifica che ciò vale per gli interventi finanziati con le risorse di cui ai co. 8 (€ 100 mln per il periodo 2014-2016 da parte dell'INAIL) e 8-sexies (€ 150 mln dal Fondo speciale della ricerca applicata), nella misura definita dal DPCM che definisce i poteri derogatori dei predetti commissari rispetto alla normativa vigente.

³¹ Si rammenta che la detrazione è condizionata al versamento delle erogazioni mediante un sistema di pagamento tracciabile: banca o ufficio postale, carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari ovvero mediante altri sistemi di pagamento.

Articolo 10-bis

(Disposizioni in materia di prevenzione degli incendi negli edifici scolastici)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1. Le vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di prevenzione degli incendi per l'edilizia scolastica sono attuate entro il 31 dicembre 2015. Con decreto del Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tenendo conto della normativa sulla costituzione delle classi di cui agli articoli 9, 10, 11 e 12 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, sono definite e articolate, con scadenze differenziate, le prescrizioni per l'attuazione.

2. All'attuazione del presente articolo si provvede nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente.

L'articolo, **introdotto dalla Camera dei deputati**, pone il termine del 31 dicembre per l'attuazione della normativa sulla prevenzione degli incendi per l'edilizia scolastica. Spetta al Ministro dell'interno definire - entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione - le prescrizioni perché questo accada (**comma 1**).

L'art. 15 del [D.Lgs. n. 139 del 2006](#) dispone che le norme tecniche di prevenzione incendi sono adottate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri interessati, sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi.

Esse sono fondate su presupposti tecnico-scientifici generali in relazione alle situazioni di rischio tipiche da prevenire e specificano:

a) le misure, i provvedimenti e gli accorgimenti operativi intesi a ridurre le probabilità dell'insorgere degli incendi attraverso dispositivi, sistemi, impianti, procedure di svolgimento di determinate operazioni, atti ad influire sulle sorgenti di ignizione, sul materiale combustibile e sull'agente ossidante;

b) le misure, i provvedimenti e gli accorgimenti operativi intesi a limitare le conseguenze dell'incendio attraverso sistemi, dispositivi e caratteristiche costruttive, sistemi per le vie di esodo di emergenza, dispositivi, impianti, distanziamenti, compartimentazioni e simili.

Il decreto ministeriale del 1992, recante " Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica" contiene i criteri di sicurezza antincendi da applicare negli edifici e nei locali adibiti a scuole, di qualsiasi tipo, ordine e grado, allo scopo di tutelare l'incolumità delle persone e salvaguardare i beni contro il rischio di incendio.

Questo decreto ministeriale prevede che solo alcune delle sue disposizioni valessero per gli edifici esistenti al momento della sua entrata in vigore (differenziati in due categorie, a seconda che fossero antecedenti al 1976 o successivi - comunque antecedenti al 1992).

Ancora il **comma 1** dispone che il decreto ministeriale ora previsto, quale aggiornamento delle previsioni tecniche, ponga una disciplina che definisca le prescrizioni tecniche per la messa in sicurezza, "con scadenze differenziate".

Esso deve tener conto di alcune disposizioni vigenti, in materia di costituzione delle classi.

Le norme per la riorganizzazione della rete scolastica sono state formulate dal [d.P.R. n. 81 del 2009](#).

Gli articoli 9 (per la scuola dell'infanzia), 10 (scuola primaria), 11 (scuola secondaria di primo grado) e 12 (tempo prolungato della scuola primaria di primo grado) di questo d.P.R. determinano, tra l'altro, il numero di alunni per classe.

Tali articoli sono richiamati dalla disposizione in commento.

Il **comma 2** pone la clausola di invarianza finanziaria.

Può ricordarsi come, in questa materia, il comma 8 dell'art. 18 del D.L. n. 69 del 2013, allo scopo di aumentare il livello di sicurezza degli edifici scolastici, prevede che l'INAIL, destini fino a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2016 per gli interventi del piano di messa in sicurezza degli edifici scolastici, previsto dall'articolo 53, comma 5, del decreto-legge 5/2012³².

Le risorse utilizzate provengono dagli investimenti immobiliari del piano di impiego dei fondi disponibili di cui all'articolo 65 della legge 153/1969, secondo un programma concordato tra la Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con i Ministeri

³² Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo.

dell'istruzione, dell'università e della ricerca e delle infrastrutture e dei trasporti, e sentita la Conferenza unificata.

L'articolo 53 del D.L. 5/2012 prevede l'approvazione di un Piano nazionale di edilizia scolastica entro 90 giorni dalla sua entrata in vigore e - nelle more dell'approvazione di tale Piano - di un Piano di messa in sicurezza degli edifici scolastici esistenti e di costruzione di nuovi edifici scolastici.

In particolare il comma 5 ha individuato i seguenti interventi urgenti da attuare nelle more della definizione e approvazione del Piano nazionale:

- approvazione, da parte del CIPE (su proposta dei Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata), di un Piano di messa in sicurezza degli edifici scolastici esistenti e di costruzione di nuovi edifici scolastici, anche favorendo interventi diretti al risparmio energetico e all'eliminazione delle locazioni a carattere oneroso, nell'ambito delle risorse assegnate al Ministero dell'istruzione dall'[art. 33, comma 8, della legge n. 183/2011](#) e pari a 100 milioni di euro per l'anno 2012. Tale Piano non è ancora stato approvato;

- applicazione anche nel triennio 2012-2014 delle disposizioni di cui all'[art. 1, comma 626, della legge n. 296/2006](#) (finanziaria 2007), con estensione dell'ambito di applicazione alle scuole primarie e dell'infanzia, subordinatamente al rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica.

Si ricorda che il citato comma 626, nella logica degli interventi per il miglioramento delle misure di prevenzione di cui al [D.Lgs. n. 38/2000](#) (Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), ha previsto la definizione, in via sperimentale per il triennio 2007-2009, da parte dell'INAIL, d'intesa con i Ministri del lavoro e dell'istruzione e con gli enti locali competenti, di indirizzi programmatici per la promozione ed il finanziamento di progetti degli istituti di istruzione secondaria di primo grado e superiore per l'abbattimento delle barriere architettoniche o l'adeguamento delle strutture alle vigenti disposizioni in tema di sicurezza e igiene del lavoro. Lo stesso comma ha demandato all'INAIL la determinazione dell'entità delle risorse da destinare annualmente alle finalità di cui al comma, la definizione dei criteri e delle modalità per l'approvazione dei singoli progetti, nonché l'approvazione dei finanziamenti dei singoli progetti. In attuazione di tale disposizione la delibera del Consiglio di Indirizzo e di Vigilanza dell'INAIL n. 8 del 3 aprile 2007 ha determinato in 100 milioni di euro per il triennio 2007/2009 l'entità delle risorse da destinare alle finalità di cui al citato comma 626.

L'articolo 65 della legge n. 153/69 dispone che i soggetti richiamati compilino annualmente un piano di impiego dei fondi disponibili (ossia le somme eccedenti la normale liquidità di gestione), approvato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Se non per particolari esigenze di bilancio, la percentuale da destinare agli investimenti immobiliari non può superare il 40%, né essere inferiore al 20% dei fondi disponibili. Anche i piani relativi agli investimenti immobiliari devono essere approvati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Nella Nota Integrativa dello [stato di previsione della spesa del ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca](#) relativo al disegno di legge di

bilancio 2014-2016 (A.S. 1121) si fa presente che "il Dipartimento per l'Istruzione darà sostegno all'attuazione del piano di edilizia scolastica per la messa in sicurezza degli edifici scolastici e per la costruzione di nuove scuole, in sinergia con il Dipartimento per la programmazione, per il quale sarà priorità assoluta l'individuazione di soluzioni efficaci al raggiungimento dell'obiettivo della messa in sicurezza del patrimonio edilizio scolastico, grazie anche ad un'ulteriore attribuzione di risorse ad esso destinate con il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69".

Articolo 10-ter
(Interventi di edilizia scolastica)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1. Le convenzioni relative ai programmi straordinari stralcio di interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza e alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali, degli edifici scolastici, di cui alle deliberazioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 32 del 13 maggio 2010, pubblicata nel supplemento ordinario n. 216 alla Gazzetta Ufficiale n. 215 del 14 settembre 2010, e n. 6 del 20 gennaio 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2012, in deroga a quanto disposto dall'articolo 15, comma 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, possono essere sottoscritte in forma olografa fino al 30 giugno 2014.

L'art. 10-ter, inserito dalla Camera, prevede, fino al 30 giugno 2014, la possibilità di sottoscrivere in forma olografa le convenzioni relative ai programmi straordinari stralcio di interventi urgenti sul patrimonio scolastico, di cui alle delibere CIPE 32/2010 e 6/2012.

Con le predette delibere il CIPE ha destinato 358 milioni di euro e 259 milioni di euro, rispettivamente, al primo e al secondo programma straordinario di interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza, nonché alla prevenzione e alla riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali, degli edifici scolastici.

La facoltà di sottoscrivere in "forma olografa" le suddette convenzioni è disposta in deroga all'art. 15, co. 2-bis, della [L. 241/1990](#), che prevede che gli accordi fra pubbliche amministrazioni, a fare data dal 1° gennaio 2013, sono

sottoscritti con firma digitale, con firma elettronica avanzata, ovvero con altra firma elettronica qualificata, pena la nullità degli stessi.

Articolo 11
(*Wireless nelle scuole*)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1. È autorizzata la spesa di euro 5 milioni nell'anno 2013 e di euro 10 milioni nell'anno 2014 per assicurare alle istituzioni scolastiche statali secondarie, prioritariamente di secondo grado, la realizzazione e la fruizione della connettività *wireless* per l'accesso degli studenti a materiali didattici e a contenuti digitali. Le risorse sono assegnate alle istituzioni scolastiche in proporzione al numero di edifici scolastici.

1. È autorizzata la spesa di euro 5 milioni nell'anno 2013 e di euro 10 milioni nell'anno 2014 per assicurare alle istituzioni scolastiche statali secondarie, prioritariamente **a quelle** di secondo grado, la realizzazione e la fruizione della connettività *wireless* per l'accesso degli studenti a materiali didattici e a contenuti digitali. Le risorse sono assegnate alle istituzioni scolastiche in proporzione al numero di edifici scolastici.

L'articolo 11, modificato formalmente dalla Camera, reca un'autorizzazione di spesa per gli anni 2013 e 2014, rispettivamente di 5 milioni di euro e di 10 milioni di euro, per assicurare alle istituzioni scolastiche statali secondarie, prioritariamente a quelle di secondo grado, la realizzazione e la fruizione della connettività *wireless*, in modo da consentire agli studenti l'accesso ai materiali didattici ed ai contenuti digitali.

Le risorse saranno assegnate alle istituzioni scolastiche in proporzione al numero di edifici scolastici.

Nell'ambito delle azioni per l'Agenda digitale italiana rientrano alcune azioni per promuovere l'istruzione digitale: l'Anagrafe nazionale studenti ed il fascicolo elettronico dello studente universitario, nonché il programma per i libri ed i centri scolastici digitali. La strategia per l'attuazione prevede in particolare di dare supporto al MIUR per favorire la scuola digitale.

Si ricorda che il MIUR (Direzione generale per gli studi, la statistica e i sistemi informativi) ha promosso il [Piano Scuola Digitale](#) per modificare gli ambienti di apprendimento attraverso l'integrazione delle tecnologie nella didattica. Per quanto attiene all'obiettivo di ridurre il *digital divide* interno al mondo della scuola, è già in fase di attuazione il Piano nazionale Scuola Digitale, che supporta le iniziative delle scuole che vogliono intraprendere un percorso di trasformazione graduale degli ambienti di apprendimento, prevedendo azioni volte a riqualificare la scuola come uno dei principali motori di sviluppo delle competenze digitali del Paese. In quest'ambito sono già stati

finanziati e realizzati, ad esempio, il piano “LIM in classe” (lavagna interattiva multimediale), impiegando risorse pari a € 93.236.212. Il totale delle LIM acquisite dalle scuole nel corso degli anni scolastici 2008/2009 – 2011/12, sia con finanziamenti MIUR che con altri fondi pubblici e privati, è pari a 51.681.

Si ricorda, altresì, che tra le numerose azioni programmate nel Documento di economia e finanza (DEF) 2012 per l’attuazione dell’Agenda digitale nazionale vi è la diffusione della banda larga ultraveloce con la realizzazione delle reti di nuova generazione e la realizzazione di *data center* per la creazione di un sistema di *cloud computing* prioritariamente rivolto a scuole, biblioteche digitali, educazione televisiva, *portable virtual desk*, *hosting* per le scuole.

Si ricorda, infine, che l’articolo 10 del [D.L. 69/2013](#) ha precisato che l’offerta di accesso alla rete internet al pubblico tramite tecnologia WIFI non richiede l’identificazione personale degli utilizzatori.

Per ulteriori informazioni sull’innovazione digitale nella scuola e nell’università, si veda l’apposito [tema web](#) presente nella Documentazione di inizio legislatura predisposta dalla Camera dei deputati.

Documenti all’esame delle istituzioni dell’UE

La Commissione europea ha presentato il 20 novembre 2012 una comunicazione intitolata "Ripensare l'istruzione: investire nelle abilità in vista di migliori risultati socioeconomici" ([COM\(2012\)669](#)), con la quale ha proposto una strategia volta ad incoraggiare gli Stati membri ad adottare misure per assicurare che i giovani sviluppino le abilità e le competenze necessarie al mercato del lavoro.

Una delle priorità indicate dalla Commissione per attuare la strategia è lo sfruttamento pieno delle tecnologie, in particolare di internet, nel settore dell’istruzione, con un ammodernamento delle infrastrutture di tecnologia dell’informazione a disposizione delle scuole ed un maggior ricorso alle cosiddette “risorse educative aperte”, per le quali la Commissione europea prospetta la necessità di una strategia a livello di Unione europea, in grado di indirizzare e sostenere le azioni condotte dagli Stati membri. La Commissione europea intende in futuro presentare una nuova iniziativa europea intitolata “Aprire l’istruzione”;

Si ricorda inoltre che la promozione della conoscenza delle tecnologie dell’informazione per favorirne l’uso da parte di tutti i cittadini migliorando l’alfabetizzazione e l’inclusione nel mondo digitale è una delle sette linee d’azione dell’Agenda digitale³³, nell’ambito della quale gli Stati membri sono chiamati fra l’altro a integrare l’apprendimento elettronico nelle politiche

³³ [L’Agenda digitale europea](#) (AGE) è una delle sette cosiddette iniziative faro della strategia Europa 2020 (Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva (COM(2010)2020), lanciata a marzo 2010 dalla Commissione europea, con l’intento di uscire dalla crisi e di preparare l’economia dell’UE alle sfide del prossimo decennio.

nazionali per modernizzare l'istruzione e la formazione, anche nei programmi, nella valutazione dei risultati formativi e nello sviluppo professionale di insegnanti e formatori.

Articolo 12
(Dimensionamento delle istituzioni scolastiche)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1. Al fine di consentire l'ottimale dimensionamento delle istituzioni scolastiche e la programmazione degli organici, all'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5 la parola «Alle» è sostituita da «Negli anni scolastici 2012/2013 e 2013/2014 alle»;

b) al comma 5-bis le parole «A decorrere dall'anno scolastico 2012-2013» sono sostituite dalle parole «Negli anni scolastici 2012-2013 e 2013-2014»;

c) dopo il comma 5-bis è aggiunto il seguente: «5-ter. I criteri per l'individuazione delle istituzioni scolastiche ed educative sede di dirigenza scolastica e di direttore dei servizi generali e amministrativi sono definiti con accordo in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, fermi restando gli obiettivi finanziari di cui ai commi 5 e 5-bis, come modificati dalla legge 12 novembre 2011, n. 183, su proposta del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Fino al termine dell'anno scolastico nel corso del quale è adottato l'accordo di cui al periodo precedente si applicano le

1. *Identico:*

a) *identica;*

b) *identica;*

c) dopo il comma 5-bis è **inserito** il seguente:

«5-ter. A decorrere dall'anno scolastico 2014-2015, i criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi, nonché per la sua distribuzione tra le regioni, sono definiti con decreto, avente natura non regolamentare, del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo accordo in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, fermi restando gli obiettivi finanziari di cui ai commi 5 e 5-bis del presente articolo. Le regioni

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

regole di cui ai commi 5 e *5-bis*.».

provvedono autonomamente al dimensionamento scolastico sulla base dell'accordo di cui al periodo precedente. Fino al termine dell'anno scolastico nel corso del quale è adottato l'accordo si applicano le regole di cui ai commi 5 e *5-bis*.».

1-bis. Per le scuole con lingua di insegnamento slovena i criteri di cui al comma *5-ter* dell'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, introdotto dalla lettera *c*) del comma 1 del presente articolo, nonché ogni azione di dimensionamento sono adottati previo parere vincolante della Commissione scolastica regionale per l'istruzione in lingua slovena, di cui all'articolo 13, comma 3, della legge 23 febbraio 2001, n. 38.

2. Dall'attuazione del comma 1 non possono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. Dall'attuazione del comma 1 non **devono** derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. La Scuola per l'Europa di Parma di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 3 agosto 2009, n. 115 rientra tra le amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Soppresso

L'articolo 12, modificato dalla Camera, al fine di consentire un ottimale dimensionamento delle istituzioni scolastiche, interviene in materia di assegnazione dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi (DSGA) alle stesse istituzioni: in particolare, limita la disciplina recata dall'art. 19, co. 5 e *5-bis*, del D.L. 98/2011 (L. 111/2011) agli a.s. 2012/2013 e 2013/2014 e rinvia, a seguito delle modifiche apportate dalla Camera, la definizione dei criteri per la definizione del contingente organico a

regime a un decreto interministeriale (MIUR-MEF), previo accordo da raggiungere in sede di Conferenza unificata; le regioni provvederanno autonomamente al dimensionamento scolastico sulla base di tale accordo. Per le scuole di lingua slovena, il **comma 1-bis, inserito dalla Camera**, prevede che i criteri e ogni azione di dimensionamento siano adottati previo parere vincolante della Commissione scolastica regionale per l'istruzione in lingua slovena.

Durante l'esame alla Camera è stato soppresso il comma 3 del testo originario del decreto-legge, che dispone l'inserimento della Scuola per l'Europa di Parma fra le pubbliche amministrazioni.

Dimensionamento delle istituzioni scolastiche: dirigenti scolastici e DSGA (commi 1, 1-bis e 2)

I **commi 1 e 2, modificati dalla Camera**, al fine di consentire l'ottimale dimensionamento delle istituzioni scolastiche e la programmazione degli organici, modificano la disciplina in materia di assegnazione dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi (DSGA) alle stesse istituzioni, recata dall'art. 19, co. 5 e 5-bis, del [D.L. 98/2011](#)³⁴ (L. 111/2011).

Preliminarmente, occorre ricordare che l'art. 19, co. 4, del D.L. 98/2011 aveva disposto nuovi parametri per il dimensionamento delle istituzioni scolastiche: in particolare, aveva previsto che, dall'a.s. 2011/2012, le scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado sono aggregate in istituti scolastici comprensivi, con conseguente soppressione delle corrispondenti istituzioni scolastiche autonome. Aveva, altresì, previsto che, per acquisire l'autonomia, gli istituti comprensivi dovevano essere costituiti con almeno 1.000 alunni, ridotti a 500 per le istituzioni site in piccole isole, comuni montani, aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche.

L'art. 19, co. 5, del D.L. 98/2011, come modificato dall'art. 4, co. 69, della L. 183/2011 (L. di stabilità 2012), prevede(va), invece, che alle istituzioni scolastiche autonome con un numero di alunni inferiore a 600 unità, ridotto fino a 400 per gli specifici contesti *ante* citati, non può essere assegnato un dirigente scolastico con incarico a tempo indeterminato. Le stesse sono assegnate in reggenza³⁵ a dirigenti scolastici già titolari di incarico per altri istituti.

Il co. 5-bis dell'art. 19 del D.L. 98/2011, aggiunto dall'art. 4, co. 70, della L. 183/2011, dispone(va) - per quanto qui più direttamente interessa - che, a decorrere dall'a.s. 2012-2013, alle medesime istituzioni scolastiche non può essere assegnato, in via esclusiva, un posto di DSGA e che con decreto del Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale il posto è assegnato in comune con altre istituzioni scolastiche, individuate fra quelle affidate in reggenza ai sensi del co. 5.

³⁴ *Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria.*

³⁵ L'istituto della reggenza è regolato, unitamente ad altri Incarichi aggiuntivi, dall'art. 19 del Contratto collettivo nazionale per il personale dirigente dell'area V siglato l'11 aprile 2006. Esso si configura come incarico di natura obbligatoria, non declinabile.

Con [sentenza 147/2012](#), la Corte costituzionale ha poi sancito l'illegittimità dell'[art. 19, co. 4, del D.L. 98/2011](#), rilevando che “è indubbio che la disposizione in esame **incide direttamente sulla rete scolastica e sul dimensionamento degli istituti**”. “Il carattere di intervento di dettaglio nel dimensionamento della rete scolastica emerge, con ancor maggiore evidenza, dalla seconda parte del comma 4, relativa alla soglia minima di alunni che gli istituti comprensivi devono raggiungere per ottenere l'autonomia: in tal modo lo Stato stabilisce alcune soglie rigide le quali escludono in toto le Regioni da qualsiasi possibilità di decisione, imponendo un dato numerico preciso sul quale le Regioni non possono in alcun modo interloquire”.

Inoltre, la Corte ha evidenziato che “È indubbio che competa allo Stato la definizione dei requisiti che connotano l'autonomia scolastica, ma questi riguardano il grado della loro autonomia rispetto alle amministrazioni, statale e regionale, nonché le modalità che la regolano, ma certamente non il dimensionamento e la rete scolastica, riservato alle Regioni nell'ambito della competenza concorrente”.

Nella stessa sentenza la Corte ha, invece, dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale riferita all'art. 19, co. 5, del D.L. 98/2011.

La relazione illustrativa (allegata all'A.C. n. 1574) fa presente che l'intervento normativo recato dall'art. 12 disciplina la materia in coerenza con quanto stabilito nella sentenza 147/2012.

Il comma 1 limita l'applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 19, co. 5 e 5-bis del D.L. 98/2011 agli a.s. 2012/2013, già trascorso, e 2013/2014, appena avviato, e, inserendo nello stesso art. 19 il comma 5-ter, dispone che, a decorrere dall'anno scolastico 2014-2015, i criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi, nonché per la sua distribuzione tra le regioni, siano definiti con decreto, avente natura non regolamentare, del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e della finanze, previo accordo da raggiungere in sede di Conferenza unificata. Le regioni provvederanno autonomamente al dimensionamento scolastico sulla base dell'accordo di cui al periodo precedente. Devono in ogni caso rimanere fermi gli obiettivi di risparmio derivanti dall'art. 19, co. 5 e 5-bis, del D.L. 98/2011.

Inoltre, il **comma 2** dispone la clausola di invarianza finanziaria in relazione alle disposizioni recate dal comma 1.

Sempre il comma 1 dispone che, fino al termine dell'a.s. nel corso del quale è adottato l'accordo in Conferenza unificata, si applicano le previsioni di cui ai commi 5 e 5-bis.

In merito, si ricorda che, il 29 maggio 2013, [rispondendo](#) alla Camera all'interrogazione in Commissione n. [5-00066](#), il rappresentante del Governo aveva fatto presente che “il Ministero ha da tempo concordato in sede tecnica con i rappresentanti della Conferenza Unificata il testo di un'intesa che definisce il contingente di dirigenti scolastici da assegnare a ciascuna Regione al quale corrisponde un uguale numero di istituzioni autonome (nell'ambito delle quali sono comprese le istituzioni educative, le scuole speciali e i centri Provinciali di istruzione per gli adulti CPIA).

Tale contingente è definito dividendo per 900 il numero degli alunni iscritti alle scuole statali nell'organico di diritto del primo anno scolastico di riferimento del triennio, integrato dal parametro della densità degli abitanti per chilometro quadrato.

Nell'ambito del contingente così determinato e che sarà assegnato con provvedimento del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca,⁴ di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, le Regioni definiscono autonomamente il numero degli alunni per ogni istituzione scolastica a seconda delle caratteristiche del territorio e delle realtà sociali ivi presenti.

Lo schema di intesa prevede inoltre che onde consentire l'attivazione delle procedure di avvio dell'anno scolastico (definizione degli organici, mobilità del personale e immissioni in ruolo), il piano di dimensionamento della rete sia approvato dalla Regione entro il 30 novembre di ogni anno e che gli Uffici scolastici regionali provvedano, entro il 31 dicembre, ad apportare le necessarie modifiche al sistema adeguando l'assetto della rete scolastica alla programmazione regionale.

Tale schema d'intesa è stato sottoposto al vaglio dei competenti Uffici del Dicastero dell'economia e finanze sin dal 1° ottobre 2012 e le modifiche proposte dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sono state interamente recepite.

Per assicurare la concreta attuazione delle misure previste è disposto che l'entrata in vigore dell'intesa sia subordinata all'abrogazione dei commi 5 e 5-bis dell'articolo 19 della legge n. 111 del 2011”.

Per le scuole di lingua slovena, il **comma 1-bis, inserito dalla Camera**, prevede che i criteri e ogni azione di dimensionamento siano adottati previo parere vincolante della Commissione scolastica regionale per l'istruzione in lingua slovena, di cui all'art. 13, comma 3, della [legge n. 38/2001](#).

Più ampiamente, sugli interventi normativi in materia di dimensionamento della rete scolastica, si veda l'apposito [approfondimento web](#) sul sito della Camera dei deputati.

Scuola per l'Europa di Parma (comma 3, soppresso durante l'esame alla Camera)

Durante l'esame alla Camera è stato soppresso il comma 3 del testo originario del decreto-legge, che dispone l'inserimento della Scuola per l'Europa di Parma fra le pubbliche amministrazioni.

La relazione illustrativa allegata all'A.C. n. 1574 faceva presente che la previsione si rendeva necessaria a fronte di incertezze giurisprudenziali sull'applicazione delle norme sulle Scuole europee o di quelle italiane ed evidenzia che “la Scuola per l'Europa di Parma, a differenza delle Scuole europee³⁶ di tipo 1, è a totale finanziamento statale e

³⁶ Con riferimento al finanziamento delle [Scuole europee](#), si ricorda che l'art. 25 dello Statuto - adottato con Convenzione intervenuta in Lussemburgo il 21 giugno 1994 e ratificata dall'Italia con L. 151/1996 - dispone che il bilancio delle Scuole è alimentato con i contributi degli Stati membri – ai quali spetta il mantenimento della retribuzione dei docenti –, il contributo dell'UE – che deve coprire la differenza fra l'importo globale delle spese delle Scuole e il totale delle altre entrate – i contributi degli

rientra, quindi, nell'accezione di scuola pubblica" cui fa riferimento l'art. 1, co. 2, del d.lgs. 165/2001.

La relazione tecnica aggiungeva che, rientrando la Scuola per l'Europa di Parma fra le amministrazioni pubbliche, "viene escluso che alla Scuola possa applicarsi il regime, più favorevole per il personale, tipico delle Scuole europee"³⁷.

La Scuola per l'Europa di Parma è stata istituita con D.L. n. 41 del 23 luglio 2004 e funziona dal 1° settembre 2004.

Il decreto è stato adottato a seguito della decisione assunta il 13 dicembre 2003 dal Consiglio dei Capi di governo europei, che ha assegnato alla città di Parma l'Agenzia europea per la sicurezza alimentare, e del conseguente Accordo di sede fra la Repubblica italiana e l'Autorità stessa, sottoscritto a Parma il 27 aprile 2004. Questo Accordo – poi ratificato con L. 17/2006 – all'art. 3, co. 5, prevede che l'Italia si impegna a fornire una adeguata istruzione scolastica materna, primaria e secondaria ai figli del personale dell'Agenzia, attraverso una istituzione scolastica statale o paritaria associata al sistema delle Scuole europee.

Il decreto n. 41/2004 ha, quindi, autorizzato l'attivazione della Scuola per il triennio scolastico 2004/05 - 2006/2007.

Nell'ottobre 2006, il Consiglio superiore delle Scuole europee ha accreditato la Scuola per l'Europa di Parma, associandola al sistema delle Scuole europee quale Scuola convenzionata.

Di conseguenza, nel luglio 2007 è stata sottoscritta la Convenzione di accreditamento e cooperazione, il cui preambolo evidenzia che la Scuola per l'Europa di Parma è un'istituzione pubblica che fa parte del sistema scolastico nazionale italiano.

Con D.I. n. 66 del 30 luglio 2007 è stata, quindi, autorizzata la prosecuzione del funzionamento della Scuola per l'Europa di Parma, associata al sistema delle Scuole europee.

L'art. 1, co. 1342, della L. 296/2006 ha, poi, autorizzato, per ciascun anno del triennio 2007-2009, la spesa di 2,8 milioni di euro, per le spese di funzionamento e per la costruzione della nuova sede della Scuola europea di Parma (al quale si è, poi, aggiunto il finanziamento di 569.000 euro per il 2009 e di 5,5 milioni di euro per il 2010, disposto dalla L. 115/2009: v. *infra*).

Il 14 gennaio 2009 è stata, poi, sottoscritta una Convenzione aggiuntiva.

In seguito, la L. 3 agosto 2009, n. 115 ha disposto che la Scuola per l'Europa di Parma, a decorrere dal 1° settembre 2010, è istituzione ad ordinamento speciale con personalità giuridica di diritto pubblico e autonomia amministrativa, finanziaria e patrimoniale. Ha, altresì, disposto che la stessa scuola è associata al sistema delle Scuole europee e ne adotta gli ordinamenti, i programmi, il modello didattico e il modello amministrativo. Essa è posta sotto la vigilanza del MIUR (art. 1, co. 1 e 2).

La Scuola fornisce istruzione materna, elementare e secondaria ai figli dei dipendenti dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), nonché, entro determinati

organismi non comunitari con i quali il Consiglio superiore ha concluso un accordo, le entrate proprie della scuola, in particolare le tasse scolastiche, e altre entrate varie.

In senso pressoché analogo dispone, per la Scuola per l'Europa di Parma, l'art. 26 del D.I. 18 giugno 2010, n. 138.

³⁷ Al riguardo si ricorda che l'art. 3, co. 2, dello Statuto *ante* citato dispone che l'insegnamento è impartito dagli insegnanti comandati o designati dagli Stati membri. Ai sensi dell'art. 12, co. 4, essi conservano i diritti all'avanzamento di carriera e alla pensione garantiti dalla normativa nazionale.

limiti, ai figli dei dipendenti delle società convenzionate con la stessa EFSA e ai figli dei cittadini italiani e, a conclusione degli studi, rilascia il titolo di “baccelliere europeo” (art. 1, co. 3 e 4).

Per l’assolvimento dei propri compiti la Scuola si avvale, in base all’art. 3, co. 5, dell’Accordo di sede ratificato con L. 17/2006, di personale assunto con contratto a tempo determinato. I contratti, di durata biennale e rinnovabili a seguito di valutazione positiva, sono stipulati previo espletamento di una procedura concorsuale definita con regolamento della Scuola, anche in deroga alle disposizioni in materia di svolgimento delle prove concorsuali. La Scuola può assumere personale anche mediante contratti di prestazione d’opera (art. 1, co. 8).

La L. 115/2009, inoltre, stabilendo che fra gli organi della Scuola vi sono gli organi collegiali presenti nelle Scuole europee di tipo I³⁸, ha affidato la disciplina attuativa ad un decreto interministeriale (art. 1, co. 6 e 7).

Ha, infine, disposto che gli oneri per la manutenzione ordinaria e straordinaria dell’edificio destinato a sede della Scuola, nonché le spese per l’arredamento e le utenze, sono a carico della provincia e del comune di Parma, quantificando gli oneri a carico dello Stato derivanti dalla sua attuazione in 569.000 euro per il 2009 e 9,562 milioni di euro dal 2010 (le risorse sono allocate sul cap. 1250 dello stato di previsione del MIUR).

Il [D.I. 18 giugno 2010, n. 138](#)³⁹, ha disposto che:

- il modello pedagogico della Scuola, i programmi, gli orari minimi di insegnamento, i criteri di formazione delle classi, sono quelli in uso nelle Scuole Europee di tipo I (art. 3, co. 1);
- gli organi della Scuola sono quelli previsti nelle Scuole europee (art. 4);
- il consiglio di amministrazione determina in concreto le retribuzioni del personale della Scuola mediante l’equiparazione delle stesse alle retribuzioni erogate dalle Scuole europee sulla base dei parametri adottati dalle Scuole medesime, nel limite massimo previsto dalla Tabella A (art. 6, co. 7);
- la valutazione degli alunni segue il sistema in uso nelle Scuole europee di tipo I (art. 15, co. 3);
- il personale della Scuola si conforma a quanto previsto dall’ordinamento delle Scuole europee di tipo I (art. 16, co. 1);
- il servizio prestato presso la Scuola è equiparato a quello prestato presso le scuole nazionali statali (art. 16, co. 3);

³⁸ La distinzione fra Scuole europee di tipo I, di tipo II, nonché di tipo III, compare nelle conclusioni della riunione ministeriale sul futuro delle Scuole europee svoltasi a Bruxelles il 13 novembre 2006, di cui al Documento 2007-D-151, quale convenzione di linguaggio per distinguere le diverse tipologie di scuole che possono impartire l’insegnamento europeo con conseguimento del baccalaureato europeo.

Al tipo I, si legge nel documento, appartengono “le attuali classiche Scuole europee”.

Le Scuole di tipo II sono scuole nazionali o internazionali che assicurano l’educazione europea ai figli del personale dell’Unione europea nelle sedi dove si trovano le Agenzie europee o equivalenti e che sono autorizzate a proporre il Baccalaureato europeo. Esse devono ricevere l’accreditamento dal Consiglio superiore delle Scuole europee. Vi sono comprese le Scuole di Parma, di Dunshauglin (Irlanda), di Heraklion (Creta), di Strasburgo, di Helsinki e di Cadarache (Francia).

Le Scuole di tipo III potrebbero essere costituite, indipendentemente dall’esistenza di una Agenzia o di una istituzione dell’Unione europea, qualora uno Stato membro decida di prendere questa iniziativa.

³⁹ *Regolamento amministrativo della Scuola per l’Europa di Parma.*

- il direttore generale per il personale scolastico del Ministero definisce con proprio provvedimento l'organico del personale della Scuola, con una consistenza organica massima pari a 92 unità di personale (art. 16, co. 6);
- per le vertenze di lavoro del personale della Scuola, il Foro competente è quello di Parma (art. 20, co. 5);
- il [regolamento per il reclutamento del personale](#) è deliberato dal consiglio di amministrazione e approvato dal MIUR (art. 23, co. 2);
- per le spese di funzionamento amministrativo e didattico, incluse quelle relative al personale, la Scuola si avvale di: contributo dello Stato e degli enti locali previsto dalla L. 115/2009; contributo delle Comunità europee commisurato alla presenza di alunni della categoria I, ossia, ai sensi dell'art. 15, di figli dei funzionari dell'EFSA e delle altre istituzioni europee; proventi derivanti da tasse scolastiche; contributi degli enti pubblici e privati con i quali la Scuola ha concluso accordi; eventuali lasciti, donazioni ed elargizioni (art. 26).

La tabella B del D.L. definisce le dotazioni organiche per l'a.s. 2010/2011.

Articolo 13
(Integrazione delle anagrafi degli studenti)

Testo del decreto-legge

1. Al fine di realizzare la piena e immediata operatività e l'integrazione delle anagrafi di cui all'art. 3 del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, entro l'anno scolastico 2013/2014 le anagrafi regionali degli studenti e l'anagrafe nazionale degli studenti sono integrate nel sistema nazionale delle anagrafi degli studenti.

2. Le modalità di integrazione delle anagrafi di cui al comma 1 e di accesso alle stesse sono definite, prevedendo la funzione di coordinamento del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 3 comma 4, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, sentito il parere del Garante per la protezione dei dati personali.

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1. Al fine di realizzare la piena e immediata operatività e l'integrazione delle anagrafi di cui all'art. 3 del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, entro l'anno scolastico 2013/2014 le anagrafi regionali degli studenti e l'anagrafe nazionale degli studenti sono integrate nel sistema nazionale delle anagrafi degli studenti **del sistema educativo di istruzione e di formazione.**

2. Le modalità di integrazione delle anagrafi di cui al comma 1 **del presente articolo** e di accesso alle stesse sono definite, prevedendo la funzione di coordinamento del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 3 comma 4, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, sentito il parere del Garante per la protezione dei dati personali.

2-bis. In ottemperanza all'articolo 10 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, gli enti locali possono accedere ai dati base delle anagrafi degli studenti al fine dell'erogazione dei servizi di loro competenza nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali.

2-ter. Al fine di consentire il costante miglioramento dell'integrazione scolastica degli alunni disabili mediante l'assegnazione

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

del personale docente di sostegno, le istituzioni scolastiche trasmettono per via telematica alla banca dati dell'Anagrafe nazionale degli studenti le diagnosi funzionali di cui al comma 5 dell'articolo 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, prive di elementi identificativi degli alunni. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, i criteri e le modalità concernenti la possibilità di accesso ai dati di natura sensibile di cui al presente comma e la sicurezza dei medesimi, assicurando nell'ambito dell'Anagrafe nazionale degli studenti la separazione tra la partizione contenente le diagnosi funzionali e gli altri dati.

3. Dal presente articolo non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 13, modificato durante l'esame alla Camera, è finalizzato ad assicurare l'integrazione dell'anagrafe nazionale degli studenti e delle anagrafi regionali degli studenti nel sistema nazionale delle anagrafi degli studenti, già prevista dalla normativa vigente, entro l'a.s. 2013-2014.

Inoltre, si consente agli enti locali di accedere ai dati base delle suddette anagrafi al fine dell'erogazione dei servizi di loro competenza.

Infine, allo scopo di consentire il costante miglioramento dell'integrazione scolastica degli alunni disabili mediante l'assegnazione del personale docente di sostegno, le istituzioni scolastiche trasmettono per via telematica alla banca dati

dell'Anagrafe nazionale degli studenti le diagnosi funzionali prive di elementi identificativi degli alunni.

Infatti, l'art. 3 del [D.lgs. 76/2005](#)⁴⁰ ha disposto che con apposito accordo tra il MIUR e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in sede di Conferenza unificata, è assicurata l'integrazione delle anagrafi nazionale e regionali nel Sistema nazionale delle anagrafi degli studenti. A tal fine, si provvede a:

- a) definire gli *standard* tecnici per lo scambio dei flussi informativi;
- b) assicurare l'interoperabilità delle anagrafi;
- c) definire l'insieme delle informazioni che permettano la tracciabilità dei percorsi scolastici e formativi dei singoli studenti.

Al riguardo, si ricorda che l'anagrafe nazionale degli studenti presso il MIUR opera, nel rispetto delle disposizioni sul trattamento dei dati personali recate dal [D.lgs. 196/2003](#), il trattamento dei dati sui percorsi scolastici, formativi e in apprendistato dei singoli studenti e dei dati relativi alla valutazione degli studenti, a partire - a seguito dell'art. 10, co. 8, del [D.L. 179/2012](#) (L. 221/2012) - dagli iscritti alla scuola dell'infanzia e fino al completamento del secondo ciclo di istruzione. Essa è, inoltre, utilizzata, a seguito dell'art. 48, co. 1-*bis*, del [D.L. 5/2012](#) (L. 35/2012), per l'assolvimento dei compiti istituzionali del MIUR, nonché come supporto del sistema nazionale di valutazione del sistema scolastico. Ai sensi del co. 1 del medesimo art. 48, all'anagrafe in questione possono accedere anche le università per verificare la veridicità dei titoli autocertificati dai candidati ai fini dell'iscrizione, mentre, ai sensi dell'art. 10, co. 8, del già citato D.L. 179/2012, vi accedono le regioni e gli enti locali ciascuno in relazione alle proprie competenze istituzionali.

Le anagrafi regionali degli studenti contengono i dati sui percorsi scolastici, formativi e in apprendistato dei singoli studenti a partire dal primo anno della scuola primaria.

La relazione illustrativa fa presente che l'integrazione non si è ancora realizzata anche per via di incertezze relative al ruolo del MIUR, nonché ai profili di tutela dei dati personali.

Al riguardo, il **comma 2** dispone che le modalità di integrazione delle anagrafi e di accesso alle stesse sono definite prevedendo che la funzione di coordinamento spetta al MIUR. Ai fini della definizione in questione si acquisisce il parere del Garante per la protezione dei dati personali.

Il **comma 2-bis, inserito dalla Camera**, consente agli enti locali di poter accedere ai dati base delle anagrafi degli studenti al fine dell'erogazione dei servizi di loro competenza, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali.

L'articolo 10 del [decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179](#), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, al comma 8 prevede che l'anagrafe

⁴⁰ *Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53.*

nazionale degli studenti e quella degli studenti e dei laureati delle università rappresentano banche dati a livello nazionale realizzate dal MIUR alle quali accedono le regioni e gli enti locali ciascuno in relazione alle proprie competenze istituzionali.

Il comma 2-ter, inserito dalla Camera, prevede che le istituzioni scolastiche trasmettano per via telematica alla banca dati dell'Anagrafe nazionale degli studenti le diagnosi funzionali, di cui alla [legge n. 104 del 1992](#), prive di elementi identificativi degli alunni.

Con successivo decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - *per il quale non è indicato un termine di adozione* - avente natura regolamentare sono definite, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, i criteri e le modalità relativa all'accessibilità e alla sicurezza dei dati di natura sensibile, assicurando nell'ambito dell'Anagrafe la separazione tra la partizione contenente le diagnosi funzionali e gli altri dati.

Si ricorda che l'art. 12, comma 5, della citata legge n. 104 stabilisce che all'individuazione dell'alunno come persona handicappata e all'acquisizione della documentazione risultante dalla diagnosi funzionale, faccia seguito un profilo dinamico-funzionale ai fini della formulazione di un piano educativo individualizzato, alla cui definizione provvedono congiuntamente, con la collaborazione dei genitori della persona handicappata, gli operatori delle unità sanitarie locali e, per ciascun grado di scuola, personale insegnante specializzato della scuola, con la partecipazione dell'insegnante operatore psico-pedagogico individuato secondo criteri stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione. Il profilo indica le caratteristiche fisiche, psichiche e sociali ed affettive dell'alunno e pone in rilievo sia le difficoltà di apprendimento conseguenti alla situazione di handicap e le possibilità di recupero, sia le capacità possedute che devono essere sostenute, sollecitate e progressivamente rafforzate e sviluppate nel rispetto delle scelte culturali della persona handicappata.

Il comma 3 modificato dispone che all'attuazione delle succitate disposizioni si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 14
(Istituti tecnici superiori)

Testo del decreto-legge

1. All'articolo 52, comma 2, lettera *a*), del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, sono soppresse le parole da «con la costituzione» fino alla fine del periodo.

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1. *Identico.*

1-bis. All'articolo 52 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. La mancata o parziale attivazione dei percorsi previsti dalla programmazione triennale comporta la revoca e la redistribuzione delle risorse stanziare sul fondo di cui all'articolo 1, comma 875, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, sulla base degli indicatori per il monitoraggio e la valutazione previsti dalle linee guida di cui al comma 2 del presente articolo».

1-ter. Al fine di promuovere l'esperienza lavorativa diretta degli studenti durante la formazione *post-secondaria*, le università, con esclusione di quelle telematiche, possono stipulare convenzioni con singole imprese o con gruppi di imprese per realizzare progetti formativi congiunti i quali prevedano che lo studente, nell'ambito del proprio *curriculum* di studi, svolga un adeguato periodo di formazione presso le aziende sulla base di un contratto di

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

apprendistato. All'attuazione del presente comma le università provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

1-quater. Le convenzioni di cui al comma 1-ter stabiliscono i corsi di studio interessati, le procedure di individuazione degli studenti in apprendistato e dei tutori, le modalità di verifica delle conoscenze acquisite durante il periodo di apprendistato e il numero dei crediti formativi riconoscibili a ciascuno studente entro il massimo di sessanta, anche in deroga al limite di cui all'articolo 2, comma 147, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni.

2. Dal presente articolo non possono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica **inerenti alla costituzione o al funzionamento degli istituti tecnici superiori.**

2. **Dall'attuazione del presente articolo non devono** derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'**articolo 14, modificato durante l'esame alla Camera**, elimina il divieto di costituzione di non più di un istituto tecnico superiore (ITS) in ogni regione per la medesima area tecnologica e relativi ambiti, introdotto con l'art. 52, co. 2, lett. a), del D.L. 5/2012 (L. 35/2012), disponendo che da tale previsione non derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Inoltre, a seguito delle modifiche introdotte dalla Camera, si prevede che la mancata o parziale attivazione dei percorsi previsti dalla programmazione triennale comporti la revoca e la redistribuzione delle risorse stanziare sul Fondo per l'istruzione e formazione tecnica superiore.

Al fine di promuovere l'esperienza lavorativa diretta degli studenti durante la formazione post-secondaria, le università, con esclusione di quelle telematiche,

possono stipulare convenzioni con singole imprese o con gruppi di imprese per realizzare progetti formativi congiunti che prevedano che lo studente, nell'ambito del proprio *curriculum* di studi, svolga un adeguato periodo di formazione presso le aziende sulla base di un contratto di apprendistato.

La relazione tecnica fa presente che, in virtù della clausola di invarianza finanziaria, la costituzione di nuovi ITS potrà avvenire solo avvalendosi di finanziamenti privati o di riduzioni di spesa o incrementi di entrate presso le regioni, di importo tale da garantire le risorse occorrenti sia per la costituzione che per il mantenimento degli stessi Istituti.

L'art. 52 del [D.L. 5/2012](#) ha dettato disposizioni per la semplificazione e la promozione dell'istruzione tecnico-professionale e degli Istituti tecnici superiori (ITS). In particolare, esso ha previsto la definizione di linee guida da adottare con decreto interministeriale, d'intesa con la Conferenza unificata. Le linee guida sono volte al coordinamento:

a) a livello territoriale, dell'offerta dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado di tipo tecnico e professionale e dei percorsi di istruzione e formazione professionale di competenza regionale;

b) a livello nazionale, dell'offerta di percorsi degli Istituti tecnici superiori (istruzione terziaria non universitaria), in modo da valorizzare la collaborazione multiregionale e facilitare l'integrazione delle risorse disponibili con la costituzione, al massimo, di un ITS in ogni regione per la medesima area tecnologica e relativi ambiti.

Ulteriori obiettivi riguardano:

c) la promozione della costituzione dei poli tecnico-professionali;

d) la promozione della realizzazione di percorsi in apprendistato per il conseguimento della qualifica e del diploma professionale;

e) la semplificazione degli organi di indirizzo, gestione e partecipazione previsti dagli statuti delle fondazioni ITS;

f) la previsione, nel rispetto del principio di sussidiarietà, che le delibere del consiglio di indirizzo degli ITS possano essere adottate con voti di diverso peso ponderale e con diversi quorum funzionali (prevedendo, cioè un diverso numero di voti minimo per l'adozione di ciascuna decisione), e strutturali (prevedendo, cioè, un diverso numero legale necessario per la valida costituzione delle diverse sedute).

Con riferimento all'obiettivo di cui alla lett. b), si ricorda, preliminarmente, che l'art. 69 della L. 144/1999 ha istituito il sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) - i cui percorsi di specializzazione sono stati definiti con D.M. 7 febbraio 2013 -, disponendo che allo stesso si accede, di norma, con il possesso del diploma di scuola secondaria superiore. Successivamente, l'art. 1, co. 631, della L. 296/2006 ha stabilito, a decorrere dal 2007, una riorganizzazione del sistema IFTS, secondo linee guida da adottare con DPCM. A tal fine, il co. 875 ha previsto l'istituzione di un apposito Fondo. E' stato pertanto emanato il [D.P.C.M. 25 gennaio 2008](#) che ha stabilito che la riorganizzazione, da realizzare progressivamente a partire dal triennio 2007-2009, comprende tre tipologie di intervento. Si tratta degli ITS - già citati dall'art. 13 del D.L. 7/2007-, dei percorsi di IFTS e dei poli tecnico-professionali.

Gli ITS possono essere costituiti se previsti nei piani territoriali adottati ogni triennio dalle regioni nell'ambito della programmazione dell'offerta formativa di loro competenza, con riferimento agli indirizzi della programmazione nazionale in materia di

sviluppo economico e rilancio della competitività. Alla realizzazione dei piani concorrono le risorse messe a disposizione dal MIUR a valere sul Fondo di cui si è detto, oltre che risorse delle regioni o messe a disposizione da soggetti pubblici e privati e dall'UE. Ai fini del sostegno dei piani, il Ministero verifica preventivamente la sussistenza di alcuni elementi, fra i quali la messa a disposizione, da parte delle regioni e delle province autonome, di risorse finanziarie pari ad almeno il 30% del contributo del Ministero stesso. Gli ITS realizzano percorsi di durata biennale (per particolari figure, i percorsi possono avere durata superiore, nel limite massimo di sei semestri) volti al conseguimento di un diploma di tecnico superiore riferito alle aree tecnologiche considerate prioritarie dagli indirizzi nazionali di programmazione economica, con riferimento al quadro strategico dell'Ue (efficienza energetica, mobilità sostenibile, nuove tecnologie della vita, nuove tecnologie per il *made in Italy*, tecnologie innovative per i beni e le attività culturali, tecnologie dell'informazione e della comunicazione)⁴¹. Gli ITS sono configurati secondo il modello della fondazione di partecipazione (alla quale possono partecipare: un istituto tecnico o professionale, statale o paritario, che risulti ubicato nella provincia sede della fondazione; una struttura formativa accreditata dalla regione per l'alta formazione, anch'essa ubicata nella provincia; un'impresa del settore produttivo cui si riferisce l'ITS; un dipartimento universitario o altro organismo appartenente al sistema della ricerca scientifica e tecnologica; un ente locale) e acquistano la personalità giuridica mediante l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche istituito presso le prefetture. Gli istituti tecnici e professionali ne costituiscono gli enti di riferimento, pur conservando, ai sensi dell'all. A) del DPCM, la distinta e autonoma soggettività giuridica rispetto all'ITS. Il citato all. A prevede che gli organi degli ITS sono costituiti da Consiglio di indirizzo, Giunta esecutiva, Presidente, Comitato tecnico-scientifico, Assemblea di partecipazione e un Revisore dei conti. Le relative funzioni sono indicate nell'all. B, che riporta lo schema di statuto delle Fondazioni. Infine, con riferimento alla gestione della fondazione, il predetto all. A dispone che il patrimonio degli ITS è composto: da un fondo di dotazione (costituito dai conferimenti, in proprietà, uso o possesso a qualsiasi titolo di denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori all'atto della costituzione e dai partecipanti); dai beni mobili e immobili; dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio; da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.

Con [DM 7 febbraio 2013](#)⁴² sono state adottate le linee guida sulle quali era stata raggiunta l'intesa in Conferenza unificata il 26 settembre 2012. In particolare, esse prevedono che:

- le regioni modificano o integrano la programmazione degli ITS relativa al periodo 2013-2015 in modo che in ogni regione vi sia un solo ITS per ciascun ambito in cui si articolano le aree tecnologiche; inoltre, per il medesimo periodo sono considerati prioritari i programmi di intervento multiregionali, volti a valorizzare le complementarità fra le filiere produttive dei territori interessati.

⁴¹ Con [decreto 7 settembre 2011](#) sono state definite le norme generali concernenti i diplomi degli ITS e le relative figure nazionali di riferimento, la verifica e la certificazione delle competenze.

⁴² *Linee guida di cui all'art. 52, commi 1 e 2, della legge n. 35 del 4 aprile 2012, contenente misure di semplificazione e di promozione dell'istruzione tecnico professionale e degli Istituti tecnici superiori (I.T.S.).*

La programmazione multiregionale dovrà essere contenuta in un piano nazionale da condividere mediante un accordo da raggiungere in sede di Conferenza Stato-regioni;

- i poli tecnico professionali - che costituiscono una modalità organizzativa di condivisione delle risorse pubbliche e private disponibili - possono essere costituiti (anche dalle Fondazioni ITS) progressivamente, a partire dalla realizzazione di progetti pilota, nel rispetto degli standard minimi indicati nell'all. C) dell'intesa (fra i quali, la presenza di almeno due istituti tecnici e/o professionali, due imprese iscritte nel registro delle Camere di commercio, un ITS operante in ambito regionale o, sulla base di collaborazioni multiregionali, anche in altre regioni, e un organismo di formazione professionale);
- la programmazione regionale persegue gli obiettivi di rendere organica l'offerta di istruzione e formazione degli istituti tecnici, degli istituti professionali, delle strutture formative accreditate per l'istruzione e la formazione professionale, degli ITS, dei percorsi IFTS, assicurandone la coerenza con riferimento alle filiere produttive del territorio e promuovendo l'apprendimento in contesti applicativi;
- con riferimento alla semplificazione degli organi e alla *governance* interna delle Fondazioni, è opportuno favorire rappresentanze unitarie (individuate preferibilmente sulla base di accordi), nel caso si manifesti una pluralità di partecipazioni omologhe (scuole, imprese, strutture formative IeFP, ecc.);
- il numero minimo di studenti per percorso ITS già stabilito con il DPCM del 2008, pari a 20, è incrementato progressivamente;
- il costo standard dei percorsi degli ITS è determinato su base capitaria nella misura di 6-8 euro per ora/allievo (già prevista dal [D.P.C.M. 25 gennaio 2008](#)). Gli studenti ITS devono versare una tassa regionale per il diritto allo studio sulla base del medesimo importo previsto per gli studenti universitari, a fronte della quale accedono ai medesimi benefici.

Con riferimento alle risorse per gli ITS⁴³, le linee guida hanno disposto che le risorse stanziare sul Fondo per l'istruzione e formazione tecnica superiore (previsto dall'[art. 1, co. 875, della L. 296/2006](#)) siano assegnate agli ITS sulla base sia di criteri e requisiti minimi di avvio e riconoscimento del titolo, sia di indicatori di realizzazione e di risultato⁴⁴. Da ultimo, in base alla modifica all'[art. 1, co. 875, della L. 296/2006](#) recata dal [D.L. 95/2012](#), al Fondo confluisce, per essere destinata agli ITS, quota parte, pari a 14 milioni di euro, dell'autorizzazione di spesa di cui all'[art. 1, co. 634, della stessa L. 296/2006](#) (che è finalizzata anche alla riorganizzazione dell'Istruzione e formazione

⁴³ Oggetto di intervento normativo, da ultimo, [ex art. 7, co. 37-ter, del D.L. 95/2012](#).

⁴⁴ Al riguardo si ricorda che l'[art. 1, co. 875, della L. 296/2006](#), al fine di assicurare una più efficace utilizzazione delle risorse finanziarie destinate all'attuazione degli interventi di riorganizzazione dell'Istruzione e formazione tecnica superiore, ha istituito nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, come *ante* accennato, il Fondo per l'istruzione e la formazione tecnica superiore.

Il [D.P.C.M. 25 gennaio 2008](#), dando attuazione all'[art. 1, co. 631, della stessa L. 296/2006](#), ha poi stabilito che il 5% delle risorse complessivamente disponibili sul Fondo è destinato alla realizzazione delle misure nazionali di sistema, compresi il monitoraggio e la valutazione, il 70% alla realizzazione degli ITS e il 30% alla realizzazione dei percorsi di IFTS. Tuttavia, lo stesso DPCM ha disposto che per il triennio 2007-2009 le risorse destinate alla istituzione degli ITS sono determinate nel 50% delle risorse stanziare. Tale previsione è stata poi prorogata fino al 31.12.2010 – nel limite di spesa di 10 milioni di euro – dall'[art. 7, co. 5-quater, del D.L. 194/2009](#).

tecnica superiore), mentre non confluiscono più le risorse previste sul Fondo per l'offerta formativa di cui alla [L. 440/1997](#) (in parte finalizzate anche alla formazione post-secondaria non universitaria). Rimangono in ogni caso iscritte al Fondo le risorse assegnate dal CIPE, per quanto riguarda le aree sottoutilizzate, per progetti finalizzati alla realizzazione dell'istruzione e formazione tecnica superiore, con l'obiettivo di migliorare l'occupabilità dei giovani che hanno concluso il secondo ciclo di istruzione e formazione.

Nella pagina <http://www.indire.it/its/>, è evidenziato, fra l'altro, che gli ITS istituiti sono 62:

- 28 nell'area delle nuove tecnologie per il *made in Italy*;
- 11 nell'area della mobilità sostenibile;
- 9 nell'area dell'efficienza energetica;
- 6 nell'area delle tecnologie innovative per i beni e le attività culturali;
- 6 nell'area delle tecnologie della informazione e della comunicazione;
- 2 nell'area delle nuove tecnologie della vita.

Il comma 1-bis, aggiunto dalla Camera, prevede che la mancata o parziale attivazione dei percorsi previsti dalla programmazione triennale comporti la revoca e la redistribuzione delle risorse stanziare sul Fondo per l'istruzione e la formazione tecnica superiore (di cui all'articolo 1, comma 875, della legge 27 dicembre 2006, n. 296), sulla base degli indicatori per il monitoraggio e la valutazione previsti dalle linee guida adottate con DM 7 febbraio 2013.

Il comma 1-ter, aggiunto dalla Camera, stabilisce che, al fine di promuovere l'esperienza lavorativa diretta degli studenti durante la formazione post-secondaria, le università, con esclusione di quelle telematiche, possano stipulare convenzioni con singole imprese o con gruppi di imprese per realizzare progetti formativi congiunti che prevedano che lo studente, nell'ambito del proprio *curriculum* di studi, svolga un adeguato periodo di formazione presso le aziende sulla base di un contratto di apprendistato. All'attuazione del comma in commento le università provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 1-quater, aggiunto dalla Camera, prevede che convenzioni di cui al comma precedente stabiliscano i corsi di studio interessati, le procedure di individuazione degli studenti in apprendistato e dei tutori, le modalità di verifica delle conoscenze acquisite durante il periodo di apprendistato e il numero di crediti formativi riconoscibili a ciascuno studente entro un massimo di sessanta, anche in deroga al limite di cui all'articolo 2, comma 147, del [decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262](#), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.

Si ricorda che l'art 2, comma 147, del D.L. n. 262/2006 stabilisce che le università disciplinino nel proprio regolamento didattico le conoscenze e le abilità professionali,

certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché le altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario da riconoscere quali crediti formativi. In ogni caso, il numero di tali crediti non può essere superiore a dodici. Il riconoscimento deve essere effettuato esclusivamente sulla base delle competenze dimostrate da ciascuno studente.

I commi 1-ter e 1-quater sembrerebbero far riferimento a tutte le tipologie di contratto definite dal testo unico dell'apprendistato, di cui al [D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 167](#), relative non solo all'apprendistato di alta formazione o di ricerca, ma anche all'apprendistato per la qualifica o per il diploma professionale, nonché all'apprendistato professionalizzante o di mestiere.

Il **comma 2 modificato** stabilisce che dall'attuazione dell'articolo in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 15
(Personale scolastico)

Testo del decreto-legge
—————

1. Per garantire continuità nell'erogazione del servizio scolastico ed educativo e conferire il maggior grado possibile di certezza nella pianificazione degli organici della scuola, in esito a una specifica sessione negoziale concernente interventi in materia contrattuale per il personale della scuola, che assicuri l'invarianza finanziaria, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, nel rispetto degli obiettivi programmati dei saldi di finanza pubblica, nell'ambito delle risorse rese disponibili per effetto della predetta sessione negoziale, è definito un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente, educativo e ATA, per gli anni 2014-2016, tenuto conto dei posti vacanti e disponibili in ciascun anno, delle relative cessazioni del predetto personale e degli effetti del processo di riforma previsto dall'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, fatto salvo quanto previsto in relazione all'articolo 2, comma 414, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il piano è annualmente verificato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri -- Dipartimento della funzione pubblica, ai fini di eventuali rimodulazioni che si

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati
—————

1. Per garantire continuità nell'erogazione del servizio scolastico ed educativo e conferire il maggior grado possibile di certezza nella pianificazione degli organici della scuola, in esito a una specifica sessione negoziale concernente interventi in materia contrattuale per il personale della scuola, che assicuri l'invarianza finanziaria, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, nel rispetto degli obiettivi programmati dei saldi di finanza pubblica, nell'ambito delle risorse rese disponibili per effetto della predetta sessione negoziale, è definito un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente, educativo e ATA, per gli anni 2014-2016, tenuto conto dei posti vacanti e disponibili in ciascun anno, delle relative cessazioni del predetto personale e degli effetti del processo di riforma previsto dall'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, fatto salvo quanto previsto in relazione all'articolo 2, comma 414, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, **come modificato dal presente articolo**. Il piano è annualmente verificato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, ai

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

dovessero rendere necessarie, fermo restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, comma 3-*bis*, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni.

2. Al fine di assicurare continuità al sostegno agli alunni con disabilità, all'articolo 2, comma 414, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «La predetta percentuale è rideterminata, negli anni scolastici 2013/2014 e 2014/2015, in misura pari rispettivamente al settantacinque per cento e al novanta per cento ed è pari al cento per cento a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016».

3. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato, a decorrere dall'anno scolastico 2013/2014, ad assumere a tempo indeterminato docenti a copertura di tutti i posti vacanti e disponibili nell'organico di diritto di cui all'articolo 2, comma 414, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ferma restando la procedura autorizzatoria di cui

fini di eventuali rimodulazioni che si dovessero rendere necessarie, fermo restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, **commi 3 e 3-*bis***, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni.

2. Al fine di assicurare continuità al sostegno agli alunni con disabilità, all'articolo 2, comma 414, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo il primo periodo è **inserito** il seguente: «La predetta percentuale è rideterminata, negli anni scolastici 2013/2014 e 2014/2015, in misura pari rispettivamente al **75** per cento e al **90** per cento ed è pari al **100** per cento a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016».

2-*bis*. Dall'anno scolastico 2014/2015 il riparto di cui al comma 2 è assicurato equamente a livello regionale, in modo da determinare una situazione di organico di diritto dei posti di sostegno percentualmente uguale nei territori. Il numero dei posti risultanti dall'applicazione del primo periodo non può comunque risultare complessivamente superiore a quello derivante dall'attuazione del comma 2.

3. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato, a decorrere dall'anno scolastico 2013/2014, ad assumere a tempo indeterminato docenti a copertura di tutti i posti vacanti e disponibili nell'organico di diritto di cui all'articolo 2, comma 414, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, **come modificato dal presente articolo**, ferma restando la

Testo del decreto-legge

all'articolo 39, comma 3-*bis*, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

procedura autorizzatoria di cui all'articolo 39, **commi 3 e 3-*bis***, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

3-*bis*. Anche per le finalità di cui ai commi 2 e 3, le aree scientifica (AD01), umanistica (AD02), tecnica professionale artistica (AD03) e psicomotoria (AD04) di cui all'articolo 13, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e all'ordinanza del Ministro della pubblica istruzione n. 78 del 23 marzo 1997, sono unificate. Al citato comma 5 dell'articolo 13 della legge n. 104 del 1992, le parole: «, nelle aree disciplinari individuate sulla base del profilo dinamico-funzionale e del conseguente piano educativo individualizzato» sono soppresse. Le suddette aree disciplinari continuano ad essere utilizzate per le graduatorie di cui all'articolo 401 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, e per i docenti inseriti negli elenchi tratti dalle graduatorie di merito delle procedure concorsuali bandite antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3-*ter*. All'atto dell'aggiornamento delle graduatorie di istituto, ad esclusione della prima fascia da effettuare in relazione al triennio 2014/2015-2016/2017, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, e successive modificazioni, le aree di cui al comma 3-*bis* del presente articolo, per le predette graduatorie, sono unificate. Gli elenchi relativi alle graduatorie di

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

istituto di prima fascia e alle graduatorie provinciali, a meno che non siano esauriti all'atto dell'aggiornamento da effettuare in relazione al triennio 2014/2015-2016/2017, sono unificati all'atto dell'aggiornamento per il successivo triennio 2017/2018-2019/2020. Gli aspiranti, muniti del titolo di specializzazione, sono collocati in un unico elenco e graduati secondo i rispettivi punteggi e rispettando la divisione in fasce delle predette graduatorie.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono apportate le seguenti modificazioni:

4. *Identico.*

a) all'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135:

1) il comma 13 è abrogato;

2) al primo periodo del comma 15, le parole «dei commi 13 e 14» sono sostituite dalle seguenti: «del comma 14»;

3) al secondo periodo del comma 15, le parole «dai predetti commi 13 e 14» sono sostituite dalle seguenti: «dal predetto comma 14»;

b) il comma 15 dell'articolo 19 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 è abrogato.

5. Ai fini della dichiarazione di inidoneità del personale docente della scuola alla propria funzione per motivi di salute, le commissioni mediche **operanti**

5. Ai fini della dichiarazione di inidoneità del personale docente della scuola alla propria funzione per motivi di salute, le commissioni mediche sono

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

presso le aziende sanitarie locali sono integrate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca designato dal competente ufficio scolastico regionale.

integrate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca designato dal competente ufficio scolastico regionale.

6. Al personale docente della scuola dichiarato, successivamente al 1° gennaio 2014, permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, si applica, anche in corso d'anno scolastico, la procedura di cui all'articolo 19, commi da 12 a 14, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con conseguente assunzione, su istanza di parte da presentare entro 30 giorni dalla dichiarazione di inidoneità, della qualifica di assistente amministrativo o tecnico ovvero, in assenza di istanza o in ipotesi di istanza non accolta per carenza di posti disponibili, applicazione obbligatoria della mobilità intercompartimentale in ambito provinciale verso le amministrazioni che presentino vacanze di organico, anche in deroga alle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente con mantenimento del maggior trattamento stipendiale mediante assegno personale riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.

6. Al personale docente della scuola dichiarato, successivamente al 1° gennaio 2014, permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, si applica, anche in corso d'anno scolastico, la procedura di cui all'articolo 19, commi da 12 a 14, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con conseguente assunzione, su istanza di parte da presentare entro **trenta** giorni dalla dichiarazione di inidoneità, della qualifica di assistente amministrativo o tecnico ovvero, in assenza di istanza o in ipotesi di istanza non accolta per carenza di posti disponibili, applicazione obbligatoria della mobilità intercompartimentale in ambito provinciale verso le amministrazioni che presentino vacanze di organico, anche in deroga alle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente, con mantenimento del maggior trattamento stipendiale mediante assegno personale riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. **Nelle more dell'applicazione della mobilità intercompartimentale e comunque fino alla conclusione dell'anno scolastico 2015-2016, tale personale può essere utilizzato per le iniziative di cui all'articolo 7 del presente decreto o per ulteriori iniziative per la prevenzione**

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

della dispersione scolastica ovvero per attività culturali e di supporto alla didattica, anche in reti di istituzioni scolastiche.

7. Entro il 20 dicembre 2013 il personale docente della scuola, che alla data di entrata in vigore del presente decreto-**legge** è già stato dichiarato permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, è sottoposto a nuova visita da parte delle commissioni mediche competenti, integrate secondo le previsioni di cui al comma 5, per una nuova valutazione dell'inidoneità. In esito a detta visita, ove la dichiarazione di inidoneità non sia confermata, il personale interessato torna a svolgere la funzione docente. Al personale per il quale è confermata la precedente dichiarazione di inidoneità si applica il comma 6 **del presente articolo**. In tal caso i 30 giorni di cui al comma 6 decorrono dalla data di conferma della inidoneità. Il suddetto personale può comunque chiedere, senza essere sottoposto a nuova visita, l'applicazione del comma 6.

7. Entro il 20 dicembre 2013 il personale docente della scuola, che alla data di entrata in vigore del presente decreto è già stato dichiarato permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, è sottoposto a nuova visita da parte delle commissioni mediche competenti, integrate secondo le previsioni di cui al comma 5, per una nuova valutazione dell'inidoneità. In esito a detta visita, ove la dichiarazione di inidoneità non sia confermata, il personale interessato torna a svolgere la funzione docente. Al personale per il quale è confermata la precedente dichiarazione di inidoneità si applica il comma 6. In tal caso i 30 giorni di cui al comma 6 decorrono dalla data di conferma della inidoneità. Il suddetto personale può comunque chiedere, senza essere sottoposto a nuova visita, l'applicazione del comma 6.

8. In relazione ai trasferimenti di personale inidoneo di cui ai commi 6 e 7, operati in deroga alle facoltà assunzionali, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono trasferite alle amministrazioni riceventi le corrispondenti risorse finanziarie. Il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca comunica, con cadenza trimestrale, al Ministero dell'economia e delle finanze -- Dipartimento della ragioneria generale dello Stato ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -- Dipartimento della funzione pubblica le

8. *Identico.*

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

unità trasferite e le relative risorse anche ai fini dell'adozione delle occorrenti variazioni di bilancio.

9. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 14, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, anche nell'anno scolastico 2013-2014 al relativo personale è consentito di transitare su altra classe di concorso docente per la quale sia abilitato o in possesso di idoneo titolo, purché non sussistano condizioni di esubero nella relativa provincia.

9. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 14, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, anche nell'anno scolastico 2013-2014 al relativo personale è consentito di transitare su altra classe di concorso docente per la quale sia abilitato o in possesso di idoneo titolo, purché non sussistano condizioni di esubero nella relativa provincia, **o di permanere negli organici degli uffici tecnici previsti dai regolamenti di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87 e n. 88, se già utilizzato in tali ambiti e in possesso del relativo titolo di studio, subordinatamente all'esistenza di posti in organico e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.**

9-bis. Il terzo periodo del comma 4-bis dell'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, è soppresso.

10. Il Comitato di cui all'articolo 64, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, verifica gli effetti finanziari delle disposizioni del presente articolo ai fini della determinazione del Fondo di cui al comma 9 dello stesso articolo 64.

10. *Identico.*

10-bis. Il primo periodo del comma 3 dell'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «I docenti

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

destinatari di nomina a tempo indeterminato possono chiedere il trasferimento, l'assegnazione provvisoria o l'utilizzazione in altra provincia dopo tre anni di effettivo servizio nella provincia di titolarità».

10-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i provvedimenti relativi al rinnovo o alla modifica dei componenti del comitato di cui all'articolo 64, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono adottati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

L'articolo 15, modificato dalla Camera, prevede:

- la definizione di un piano triennale 2014-2016 per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente, educativo e ATA (**comma 1**);
- la rideterminazione della dotazione organica di diritto relativa ai docenti di sostegno (**comma 2**); la previsione secondo cui, dall'a.s. 2014/2015, il riparto dei docenti di sostegno è assicurato in maniera equa a livello regionale (**comma 2-bis**); l'autorizzazione all'assunzione di ulteriori unità di personale a decorrere dall'a.s. 2013/2014 (**comma 3**); l'unificazione delle quattro aree disciplinari delle attività di sostegno nella scuola secondaria di secondo grado (**commi 3-bis e 3-ter**);
- l'abrogazione, dal 1° gennaio 2014, della disciplina in materia di docenti inidonei all'insegnamento per motivi di salute recata dall'art. 14, co. 13, del D.L. 95/2012 (L. 135/2012) e la ridefinizione della materia con la previsione di una disciplina a regime per i docenti dichiarati permanentemente inidonei successivamente al 1° gennaio 2014 e di una disciplina transitoria per i docenti già dichiarati permanentemente inidonei alla data di entrata in vigore del decreto-legge (**commi 4-8**);
- l'integrazione della disciplina relativa ai docenti delle classi di concorso C999 e C555, recata dall'art. 14, co. 14, dello stesso D.L. 95/2012 (**comma 9**);

- la soppressione del limite temporale presente nell'ultimo periodo del co. 4-*bis* dell'art. 1 della L. 62/2000, in base al quale, fino alla conclusione di corsi abilitanti appositamente istituiti, nelle scuole dell'infanzia paritarie possono insegnare i docenti "in servizio" in possesso di diplomi conseguiti presso scuole o istituti magistrali (**comma 9-bis**);
- disposizioni relative al Comitato di verifica tecnico-finanziaria misto MIUR-MEF (**commi 10 e 10-ter**);
- per i docenti a tempo indeterminato, la riduzione (da 5) a 3 degli anni di effettivo servizio nella provincia di titolarità necessari per la richiesta di trasferimento, assegnazione provvisoria o utilizzazione in altra provincia (**comma 10-bis**).

Piano triennale 2014-2016 per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente, educativo e ATA (comma 1)

Il **comma 1 modificato** dispone che, in esito ad una sessione negoziale concernente interventi in materia contrattuale per il personale della scuola, con decreto interministeriale (Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione) è definito un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente, educativo e ATA per gli anni 2014-2016.

Per l'emanazione del decreto non è previsto un termine.

La relazione tecnica specifica che, in base alla normativa vigente, la metà dei soggetti verrà scelta fra i vincitori del concorso (il cui bando è stato pubblicato nella GU n. 75 del 25 settembre 2012) e l'altra metà fra i precari presenti nella graduatoria.

Inoltre, evidenzia che il personale da assumere è articolato in tre gruppi:

- personale assunto su posti di organico di diritto già occupati da dipendenti a tempo indeterminato e resisi vacanti e disponibili a seguito di cessazioni dal servizio avvenute a qualunque titolo. La stessa relazione evidenzia che "si stima che nell'ambito delle facoltà assunzionali a legislazione vigente si provvederà a sostituire nel triennio considerato 26.264 docenti normali, 1.608 docenti di sostegno, 13.400 ATA che risultano in servizio su posti di organico istituiti nell'a.s. 2013/2014";
- personale assunto su posti di organico di diritto di sostegno di nuova costituzione (quantificati, in relazione ai commi 2 e 3, in 26.684 nel triennio);
- personale assunto su posti di organico di diritto esistenti e già vacanti e disponibili nell'a.s. 2013/2014 (che non risultano indicati).

La sessione negoziale deve assicurare l'invarianza finanziaria e rispettare gli obiettivi programmati dei saldi di finanza pubblica.

Il piano triennale è, invece, definito tenendo conto dei posti vacanti e disponibili in ogni anno, delle cessazioni di personale dal servizio e degli effetti del processo di riorganizzazione della scuola avviato con l'art. 64 del D.L. 112/2008 (L. 133/2008), fatto salvo quanto previsto in materia di

rideterminazione della dotazione organica di diritto relativa ai docenti di sostegno (sulla quale intervengono commi successivi dell'articolo in esame).

Ogni anno il MIUR, d'intesa con il MEF e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, procede ad una verifica del piano ai fini di eventuali rimodulazioni.

Resta fermo il regime autorizzatorio in materia di assunzioni, di cui all'art. 39, co. 3 e 3-bis, della L. 449/1997⁴⁵.

Si prosegue, quindi, l'intervento avviato, per il triennio 2011-2013, con l'art. 9, co. 17, del D.L. 70/2011 (L. 106/2011), allo scopo di garantire continuità nell'erogazione del servizio scolastico e conferire il maggior grado di certezza possibile nella pianificazione degli organici della scuola.

Sul complesso degli interventi in materia di dotazioni organiche nella scuola, si ricorda che l'art. 19, co. 7, del D.L. 98/2011 (L. 111/2011) ha disposto un consolidamento delle riduzioni complessive di personale scolastico operate con precedenti interventi normativi, stabilendo che, a decorrere dall'a.s. 2012/2013, le dotazioni organiche del personale docente, educativo ed ATA non devono superare la consistenza delle relative dotazioni organiche dello stesso personale determinata nell'a.s. 2011/2012 (i relativi dati sono presenti nell'approfondimento web *ante* indicato).

A seguito dell'art. 9, co. 17, del D.L. 70/2011, la programmazione triennale delle assunzioni è stata effettuata con DM 3 agosto 2011, pubblicato nella GU n. 250 del 26/10/2011: per l'a.s. 2011/2012 è stata prevista l'assunzione di 30.300 unità di personale docente ed educativo, di cui 10.000 a completamento della richiesta di assunzioni effettuata per l'a.s. 2010/2011, con retrodatazione giuridica al medesimo anno e utilizzando per le assunzioni le graduatorie ad esaurimento vigenti nell'anno 2010/2011, e 36.000 unità di personale ATA; per ciascuno degli a.s. 2012/2013 e 2013/2014 è stata prevista l'assunzione di un numero massimo, rispettivamente, di 22.000 docenti e di 7.000 unità ATA, in ogni caso previa verifica circa la concreta fattibilità del piano.

Con DM 10 agosto 2012, n. 74, è stata quindi prevista l'assunzione a tempo indeterminato di 21.112 unità di personale docente ed educativo per l'a.s. 2012/2013.

A titolo informativo, si ricorda che il 19 giugno 2013, rispondendo all'interrogazione a risposta immediata 3-00128 alla Camera, [il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha comunicato che](#) “L'attuazione del piano ha consentito di ridurre l'entità

⁴⁵ L'art. 39, co. 1, della L. 449/1997 (collegata alla manovra finanziaria per il 1998) ha posto in campo agli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche il dovere di una programmazione triennale delle assunzioni. Ai sensi del co. 3-bis, a decorrere dal 1999, a tutte le amministrazioni e per tutte le nuove procedure di reclutamento e le nuove assunzioni si applica la disciplina autorizzatoria prevista dal co. 3, che affida al Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione preliminare delle priorità da soddisfare, tenuto conto, in particolare, delle esigenze di introduzione di nuove professionalità. In tale quadro, entro il primo semestre di ciascun anno, il Consiglio dei ministri determina il numero massimo complessivo delle assunzioni compatibile con gli obiettivi di riduzione numerica e con i dati sulle cessazioni dell'anno precedente. Le assunzioni restano comunque subordinate all'indisponibilità di personale da trasferire secondo le procedure di mobilità e possono essere disposte esclusivamente presso le sedi che presentino le maggiori carenze di personale.

del personale precario della scuola (...). Nell'anno scolastico 2011/2012 è stato possibile assumere 33 mila unità di personale docente ed educativo, nonché 36 mila unità di personale ATA, mentre per il successivo anno scolastico sono stati immessi in ruolo 21 mila docenti ed è stata richiesta l'autorizzazione per circa 5.300 unità di personale ATA. Nell'anno scolastico 2013/2014 il suddetto piano triennale giungerà a conclusione, con la richiesta di immissione in ruolo di 15 mila precari circa". Ha, altresì, fatto presente, che "le stime del turnover del personale docente, per i prossimi anni scolastici sono di circa 44 mila unità di personale docente e ATA. Da tali dati emerge che l'entità del personale che potrà essere assunto, in conseguenza diretta del *turn-over*, ammonta complessivamente a circa 59 mila unità nel prossimo quadriennio. Naturalmente, tale stima vale a normativa vigente, tanto per ciò che riguarda i requisiti minimi per il pensionamento, tanto per ciò che attiene alla gestione degli organici".

Interventi relativi ai docenti di sostegno (commi 2 - 3-ter)

Il **comma 2, modificato formalmente**, ridetermina la dotazione organica di diritto relativa ai docenti di sostegno in misura pari al 75% nell'a.s. 2013/2014, al 90% nell'a.s. 2014/2015 e al 100% dall'a.s. 2015/2016.

A tal fine, novella l'art. 2, co. 414, della L. 244/2007, che aveva disposto la rideterminazione della stessa dotazione organica nel triennio 2008-2010, fino al raggiungimento, nell'a.s. 2010/2011, di una consistenza organica pari al 70% del numero dei posti di sostegno complessivamente attivati nell'a.s. 2006/2007.

Il **comma 2-bis, inserito dalla Camera**, reca la previsione secondo cui, dall'a.s. 2014/2015, il riparto dei docenti di sostegno è assicurato in maniera equa a livello regionale, in modo da determinare una situazione di organico di diritto dei posti di sostegno percentualmente uguale nei territori. Il numero dei posti risultanti dall'applicazione del primo periodo del comma in esame non può comunque risultare complessivamente superiore a quello derivante dall'attuazione del comma 2.

Il **comma 3** autorizza il MIUR, a decorrere dall'a.s. 2013/2014, ad assumere a tempo indeterminato docenti di sostegno a copertura di tutti i posti vacanti e disponibili nell'organico di diritto, sempre utilizzando la procedura autorizzatoria indicata nel comma 1.

La relazione tecnica fa presente che, per effetto del comma 2, si determina, nel triennio, un incremento dell'organico di diritto di 26.684 unità, pari alla differenza tra l'organico di fatto dell'a.s. 2006/2007, pari a 90.032 unità, e quello degli a.s. 2010/2011 e seguenti, pari a 63.348 unità. Fa, altresì, presente che, in base al comma 3, tali assunzioni sono autorizzate "in aggiunta alle facoltà assunzionali normali e quindi oltre la semplice sostituzione dei cessati".

La stessa relazione aggiunge che le 26.684 unità si dividono in 12.428 presso la scuola dell'infanzia e la scuola primaria e 14.256 presso la scuola secondaria di I e II grado.

In materia di organico di sostegno, l'[art. 5 del D.P.R. 81/2009](#) aveva disposto che le dotazioni organiche complessive dei posti di sostegno restavano definite ai sensi dell'art. 2, co. 413 e 414, della [L. 244/2007](#).

Il co. 413 della [L. 244/2007](#) ha fatto salvo l'art. 1, co. 605, lett. b), della L. finanziaria 2007, che ha disposto la modifica del rapporto docenti di sostegno/alunni - definito dall'[art. 40, co. 3, della L. 449/1997](#) in ragione di uno ogni 138 alunni frequentanti le scuole della provincia - procedendo all'individuazione di organici corrispondenti alle effettive esigenze. Ha disposto, inoltre, che il numero dei posti dei docenti di sostegno attivabili a decorrere dall'a.s. 2008-2009 non deve superare il 25% del numero di sezioni e classi dell'organico di diritto dell'a.s. 2006-2007, mediante criteri definiti con decreto⁴⁶. Il co. 414 ha disposto la progressiva rideterminazione della dotazione organica di diritto dei docenti di sostegno nel triennio 2008-2010, fino al raggiungimento del 70% del numero dei posti di sostegno attivati nell'a.s. 2006-2007. Ha modificato, inoltre, l'[art. 40, co. 1, della L. 449/1997](#), sopprimendo la previsione di nomina di docenti di sostegno con contratto a tempo determinato, in deroga al rapporto alunni-docenti.

In seguito, con [sentenza n. 80/2010](#), la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del co. 413 citato nella parte in cui ha fissato un limite massimo al numero dei posti degli insegnanti di sostegno, e del co. 414 nella parte in cui ha escluso la possibilità di assumere insegnanti di sostegno in deroga.

A seguire, l'[art. 19, co. 11, del D.L. 98/2011 \(L. 111/2011\)](#) ha disposto che l'organico dei posti di sostegno è determinato applicando quanto previsto dall'art. 2, co. 413 e 414, della [L. 244/2007](#), ma con possibilità di istituire posti in deroga in relazione a situazioni di particolare gravità, e che è assegnato complessivamente alla scuola o alle reti di scuole appositamente costituite, considerando un docente ogni due alunni disabili. Ha, altresì, disposto che l'azione didattica e di integrazione degli alunni disabili è assicurata sia dai docenti di sostegno che dai docenti di classe.

Il decreto n. 75 del 22 agosto 2012 indica la consistenza dell'organico di fatto degli insegnanti di sostegno per l'a.s. 2012/2013 in 90.469 unità - salve le deroghe da autorizzare - identica a quella fissata per l'a.s. 2011/2012 e, già prima, per l'a.s. 2010/2011.

I commi 3-bis e 3-ter, inseriti dalla Camera, recano disposizioni relative all'unificazione delle quattro aree disciplinari delle attività di sostegno nella scuola secondaria di secondo grado - scientifica (AD01), umanistica (AD02), tecnica professionale artistica (AD03) e psicomotoria (AD04) - e alle relative graduatorie.

Si ricorda che l'art. 13, co. 5, della legge n. 104/1992 prevede che nella scuola secondaria di primo e secondo grado siano garantite attività didattiche di sostegno, realizzate con docenti di sostegno specializzati, nelle aree disciplinari individuate sulla base del profilo dinamico-funzionale e del conseguente piano educativo individualizzato.

⁴⁶ In attuazione di quanto disposto dal citato comma si veda il D.M. 24 aprile 2008.

Ridefinizione della disciplina relativa ai docenti inidonei all'insegnamento per motivi di salute⁴⁷ (commi 4-8)

Il comma 4:

- abroga, a decorrere dal 1° gennaio 2014, il comma 13 dell'art. 14 del D.L. 95/2012 (operando i necessari coordinamenti nel comma 15), che aveva disposto:
 - il transito obbligatorio nei ruoli del personale ATA, con la qualifica di assistente amministrativo o tecnico, del personale docente dichiarato permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti (a fronte della possibilità di tale transito prevista dall'art. 19, co. 12-15, del D.L. 98/2011 – L. 111/2011);
 - l'utilizzazione su posti anche di fatto disponibili di assistente tecnico o amministrativo per il personale docente dichiarato temporaneamente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute.

Si segnala che, a seguito dell'abrogazione dell'intero comma 13 dell'art. 14 del D.L. 95/2012, si potrebbe ritenere opportuno chiarire quale disciplina si applicherà ai docenti dichiarati temporaneamente inidonei alla propria funzione per motivi di salute, di cui tratta l'ultimo periodo del citato comma 13, valendo per il personale permanentemente inidoneo il successivo comma 6 dell'articolo in esame (cfr).

La relazione tecnica all'A.S. 3396 della XVI legislatura aveva evidenziato che su 3.565 unità di personale docente dichiarato permanentemente inidoneo per motivi di salute ma idoneo ad altri compiti (a.s. 2010/2011), avevano chiesto di transitare nei ruoli ATA, in virtù di quanto disposto dal D.L. 98/2011, solo 600 unità.

Appare utile ricordare che l'art. 19, co. 12-15, del D.L. 98/2011 ha previsto che il personale docente dichiarato permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, può presentare – entro 30 giorni dalla dichiarazione di inidoneità – istanza di reimmissione nei ruoli scolastici con la qualifica di assistente amministrativo o tecnico, con priorità nella provincia di appartenenza e tenendo conto delle sedi indicate dal richiedente, e mantiene il maggior trattamento stipendiale mediante assegno personale riassorbibile (co. 12).

Nel caso in cui l'istanza non venga presentata o sia rigettata, è prevista la mobilità intercompartimentale nei ruoli delle Amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici non economici e delle università, con mantenimento dell'anzianità maturata e dell'eventuale maggior trattamento stipendiale mediante assegno personale pensionabile riassorbibile. La mobilità intercompartimentale si realizza nel quadro delle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente per le amministrazioni interessate (co. 13 e 14).

Il co. 15 ha rimesso ad un decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e il Ministro dell'economia e delle finanze, che doveva essere adottato entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione

⁴⁷ Si ricorda che sullo stesso argomento la 7^a Commissione del Senato aveva avviato l'esame dei disegni di legge [A.S. 316](#) e [A.S. 728](#).

del decreto, l'individuazione delle pubbliche amministrazioni destinatarie del personale in questione, delle procedure da utilizzare per l'attuazione della mobilità intercompartimentale, nonché delle qualifiche e dei profili professionali da attribuire al medesimo personale. Ha, altresì, previsto che, nel caso di scostamenti rispetto alle previsioni, il Ministro dell'economia e delle finanze riduce, nella misura necessaria alla copertura finanziaria, il fondo di cui all'art. 64, co. 9, del D.L. 112/2008 (L. 133/2008 - si veda *infra*);

- abroga, a decorrere dal 1° gennaio 2014, il co. 15 dell'art. 19 del D.L. 98/2011, testé richiamato.

Si ricorda che il comma 15 prevede che con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, nonché il Ministro dell'economia e delle finanze, siano individuate le pubbliche amministrazioni destinatarie del personale di cui al comma 13 (personale permanentemente inidoneo soggetto a mobilità intercompartimentale), le procedure da utilizzare per l'attuazione della mobilità intercompartimentale, nonché le qualifiche e i profili professionali da attribuire al medesimo personale.

Il comma 5 modificato dispone l'integrazione delle commissioni mediche con un rappresentante del MIUR designato dal competente Ufficio scolastico regionale, ai fini della dichiarazione di inidoneità del personale docente della scuola.

Le commissioni mediche operanti presso le ASL sono previste dall'art. 4 della L. 104/1992, e sono costituite, ai sensi dell'art. 1 della L. 295/1990 da: un medico specialista in medicina legale che assume le funzioni di presidente; due medici, di cui uno scelto tra gli specialisti in medicina del lavoro; un sanitario in rappresentanza, rispettivamente, dell'associazione nazionale dei mutilati e invalidi civili, dell'Unione Italiana Ciechi, dell'ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti e dell'Associazione nazionale delle famiglie dei fanciulli ed adulti subnormali, ogni qualvolta debbano pronunciarsi su invalidi appartenenti alle rispettive categorie; un operatore sociale. Va inoltre ricordato che l'art. 20, co. 1, del D.L. 78/2009 (L. 102/2009) ha previsto che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, ai fini degli accertamenti sanitari di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità le commissioni sono integrate da un medico dell'INPS quale componente effettivo.

Il comma 6 definisce la normativa a regime per il personale docente che sarà dichiarato permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute dopo il 1° gennaio 2014.

In particolare, a tale personale si applica, anche in corso di anno scolastico, la procedura di cui all'art. 19, co. 12-14, del D.L. 98/2011 (*ante* richiamata).

Rispetto alla procedura indicata dalle disposizioni richiamate, si registrano alcune differenze, tant'è che la stessa relazione illustrativa evidenzia che la disciplina a regime "richiama" quella del D.L. 98/2011.

Inoltre, mentre alcune previsioni già presenti nell'art. 19, co. 12-14, del D.L. 98/2011 sono esplicitamente ripetute nel testo in esame, altre sono assenti. In particolare:

- è esplicitamente ripetuto che l'assunzione della qualifica di assistente amministrativo o tecnico avviene su istanza di parte da presentare entro 30 giorni dalla dichiarazione di inidoneità: non vi è, invece, alcun riferimento all'assunzione di tale qualifica con priorità nella provincia di appartenenza e tenendo conto delle sedi indicate dal richiedente come invece previsto dal comma 12;*
- per la mobilità intercompartimentale⁴⁸, da attivare in assenza di istanza o nel caso l'istanza non possa essere accolta per carenza di posti disponibili, è previsto (ora) che la stessa riguardi l'ambito provinciale e che possa avvenire anche in deroga alle facoltà di assunzione previste dalla legislazione vigente, mentre il comma 14 dispone che la mobilità si realizza compatibilmente con le facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente per gli enti destinatari del personale interessato ed avviene all'interno della regione della scuola in cui il personale è assegnato, ovvero in altra regione, nell'ambito dei posti disponibili.*

Si potrebbe, dunque, ritenere opportuno un chiarimento sul rapporto fra la normativa in esame e quella recata dal D.L. 98/2011.

Inoltre, in seguito alle **modifiche introdotte dalla Camera**, nelle more dell'applicazione della mobilità intercompartimentale e fino alla conclusione dell'a.s. 2015-2016, lo stesso personale può esser utilizzato per iniziative volte alla prevenzione della dispersione scolastica (incluse quelle di cui all'art. 7 del D.L.), nonché per attività culturali e di supporto alla didattica, anche in reti di istituzioni scolastiche.

Il **comma 7** reca la disciplina transitoria per i docenti che sono già stati dichiarati permanentemente inidonei per motivi di salute alla data di entrata in vigore del decreto-legge.

In particolare, prevede che tale personale è sottoposto a nuova visita medica entro il 20 dicembre 2013. Ove, all'esito della stessa visita, la dichiarazione di inidoneità non sia confermata, il personale interessato ritorna a svolgere la funzione docente. Ove, invece, la dichiarazione di inidoneità sia confermata, si applicano le previsioni recate dal comma 6, con decorrenza dei 30 giorni dalla data di conferma dell'inidoneità. Tale personale può comunque chiedere

⁴⁸⁴⁸ L'istituto della mobilità intercompartimentale è disciplinato dall'articolo 29-bis del D.lgs. 165/2001, il quale stabilisce che, al fine di favorire i processi di mobilità fra i comparti di contrattazione del personale delle pubbliche amministrazioni, con specifico D.P.C.M. venga definita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una tabella di equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti dai contratti collettivi relativi ai diversi comparti di contrattazione.

l'applicazione della procedura prevista dal comma 6, senza essere sottoposto a nuova visita medica.

Si potrebbe ritenere opportuno chiarire se la nuova visita medica debba essere richiesta dai docenti interessati, ipotesi alla quale potrebbe far pensare l'ultimo periodo del comma.

Il **comma 8** dispone che il MIUR comunica ogni tre mesi al MEF – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato – e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica le unità di personale trasferite ad altre amministrazioni, e le relative risorse, anche ai fini dell'adozione delle necessarie variazioni di bilancio. Dispone, altresì, che, per i trasferimenti operati in deroga alle facoltà di assunzione, alle amministrazioni riceventi sono trasferite le corrispondenti risorse finanziarie.

Ridefinizione della disciplina relativa ai docenti delle classi di concorso C999 e C555 (comma 9)

Il **comma 9, modificato dalla Camera**, prevede che, fermo restando, per quanto riguarda il personale docente titolare della classi di concorso C999 (insegnanti tecnico-pratici⁴⁹ degli enti locali transitati nei ruoli dello Stato per effetto dell'art. 8, co. 3, della L. 124/1999) e C555 (ex LII/C – esercitazioni di pratica professionale)⁵⁰, quanto previsto dall'art. 14, co. 14, del D.L. 95/2012, circa il transito nei ruoli del personale non docente con la qualifica di assistente amministrativo, tecnico o collaboratore scolastico, in base al titolo di studio posseduto, lo stesso personale può transitare su altra classe di concorso per la quale sia abilitato o in possesso di titolo idoneo, purché non ci siano condizioni di esubero nella provincia di riferimento. Inoltre, in seguito alle **modifiche apportate dalla Camera**, si prevede che ai docenti in questione è consentito anche permanere negli organici degli uffici tecnici previsti dai [DPR n. 87/2010](#) e [DPR n. 88/2010](#) (v. art. 4, co. 3, e art. 8, co. 7, dei due DPR), se già utilizzati in

⁴⁹ Con l'art. 1 del D.lgs. 1277/1948 è stata attribuita la qualifica di insegnanti tecnico-pratici al personale tecnico operante presso gli istituti e le scuole di istruzione tecnica (capi officina, tecnici agrari, maestre di laboratorio e assistenti); ai medesimi è stato, inoltre, riconosciuto lo stato giuridico e il trattamento economico e di carriera dei docenti, entro i limiti prescritti dal medesimo D.lgs.

⁵⁰ Con riferimento alla classe di concorso C999, si ricorda che l'art. 8, co. 3, della L. 124/1999 ha disposto il trasferimento alle dipendenze dello Stato, con inquadramento nel ruolo degli insegnanti tecnico-pratici, del personale di ruolo che rivestiva il profilo professionale di insegnante tecnico-pratico o di assistente di cattedra appartenente al VI livello nell'ordinamento degli enti locali, in servizio nelle istituzioni scolastiche statali.

Le modalità applicative per il trasferimento sono state emanate con DM 23 luglio 1999 (G.U. n. 16 del 21 gennaio 2000).

Relativamente alla classe di concorso C555, si ricorda che la classe di concorso LII/C – Esercitazioni di pratica professionale, istituita con DM 3 settembre 1982 (S.O. alla G.U. n. 285 del 15 ottobre 1982) è stata soppressa con DM 24 novembre 1994, n. 334 (S.O. alla G.U. n. 16 del 20 gennaio 1995).

In particolare, l'art. 4, co. 9, del DM 334/1994 ha stabilito che ai docenti di ruolo della soppressa classe di concorso LII/C è consentita la riconversione professionale in base ai titoli di studio posseduti.

tali ambiti e in possesso del relativo titolo di studio, subordinatamente all'esistenza di posti in organico e ad invarianza finanziaria.

Si ricorda che la relazione tecnica all'A.S. 3396 della XVI legislatura specificava che il personale docente titolare delle classi di concorso C999 e C555 era pari a circa 900 unità, per la maggior parte transitate dagli enti locali, talvolta in possesso della sola licenza media e che lo stesso personale era in servizio presso le scuole ove era stato assegnato dagli stessi enti locali.

Durante l'esame alla Camera è stato inserito il comma 9-bis che prevede la soppressione del limite temporale presente nell'ultimo periodo del co. 4-bis dell'art. 1 della [L. 62/2000](#), in base al quale, fino alla conclusione di corsi abilitanti appositamente istituiti, nelle scuole dell'infanzia paritarie possono insegnare i docenti "in servizio" in possesso di diplomi conseguiti presso scuole o istituti magistrali.

Si ricorda che l'art. 1, co. 4, della L. 62/2000 ha incluso tra i requisiti necessari per il riconoscimento della parità scolastica l'obbligo di utilizzare docenti abilitati.

Disposizioni relative al Comitato di verifica tecnico-finanziaria misto MIUR-MEF (comma 10 e 10-ter)

Il **comma 10** dispone che il Comitato di verifica tecnico-finanziaria istituito ai sensi dell'art. 64, co. 7, del D.L. 112/2008 (L. 133/2008) verifica gli effetti finanziari delle disposizioni recate dal presente articolo (*il riferimento è, nel testo originario del d.l. qui in esame, ai commi da 1 a 9; le nuove disposizioni di cui si propone l'inserimento, verrebbero incluse tra quelle di cui il Comitato deve valutare gli effetti economici*), ai fini della determinazione del Fondo destinato ad incrementare le risorse contrattuali per le iniziative dirette alla valorizzazione ed allo sviluppo professionale della carriera del personale della scuola, di cui al comma 9 dello stesso art. 64.

Si ricorda che il Comitato citato è stato istituito con lo scopo di monitorare il processo attuativo delle disposizioni di riorganizzazione della scuola recate dallo stesso art. 64, al fine di assicurare la compiuta realizzazione degli obiettivi finanziari ivi previsti.

Le risorse del Fondo in questione sono state utilizzate anche per fronteggiare il blocco degli scatti di anzianità per il personale della scuola, derivanti dall'art. 9, co. 23, del D.L. 78/2010 (L. 122/2010), come evidenziato nella relazione tecnica al maximendamento presentato al Senato in relazione al D.L. citato.

Il **comma 10-ter, aggiunto dalla Camera**, stabilisce che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame, i provvedimenti relativi al rinnovo o alla modifica dei componenti del comitato di cui sopra, sono disposti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Inoltre, **durante l'esame alla Camera è stato aggiunto il comma 10-bis**, che prevede per i docenti a tempo indeterminato, la riduzione (da 5) a 3 degli anni di

effettivo servizio nella provincia di titolarità necessari per la richiesta di trasferimento, assegnazione provvisoria o utilizzazione in altra provincia.

Articolo 16 *(Formazione del personale scolastico)*

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1. Al fine di migliorare il rendimento della didattica, particolarmente nelle zone in cui **i risultati dei test di valutazione sono meno soddisfacenti** ed è maggiore il rischio socio-educativo, e potenziare le capacità organizzative del personale scolastico, per l'anno 2014 è autorizzata la spesa di euro 10 milioni, oltre alle risorse previste nell'ambito di finanziamenti di programmi europei e internazionali, per attività di formazione obbligatoria del personale scolastico con particolare riferimento:

a) al rafforzamento delle conoscenze e delle competenze di ciascun alunno, necessario per aumentare l'attesa di successo formativo, in particolare nelle regioni ove i risultati delle valutazioni sugli apprendimenti effettuate dall'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (Invalsi), anche in relazione alle rilevazioni OCSE-Pisa, risultano inferiori alla media nazionale;

b) al potenziamento delle competenze nelle aree ad alto rischio socio-educativo e a forte concentrazione di immigrati;

1. Al fine di migliorare il rendimento della didattica, **con particolare riferimento alle** zone in cui è maggiore il rischio socio-educativo, e potenziare le capacità organizzative del personale scolastico, è autorizzata per l'anno 2014 la spesa di euro 10 milioni, oltre alle risorse previste nell'ambito di finanziamenti di programmi europei e internazionali, per attività di formazione **e aggiornamento obbligatori** del personale scolastico, **con riguardo:**

a) al rafforzamento delle conoscenze e delle competenze di ciascun alunno, **necessarie ad** aumentare l'attesa di successo formativo, **anche attraverso la diffusione di innovazioni didattiche e metodologiche, e per migliorare gli esiti nelle valutazioni nazionali svolte dall'Istituto nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione (INVALSI) e degli apprendimenti, in particolare nelle scuole in cui tali esiti presentano maggiori criticità;**

b) **all'aumento delle competenze per potenziare i processi di integrazione a favore di alunni con disabilità e bisogni educativi speciali;**

c) al potenziamento delle competenze nelle aree ad alto rischio socio-educativo e a forte concentrazione di immigrati, **rafforzando in particolare le competenze relative all'integrazione**

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

scolastica, alla didattica interculturale, al bilinguismo e all'italiano come lingua 2;

d) all'aumento delle competenze relative all'educazione all'affettività, al rispetto delle diversità e delle pari opportunità di genere e al superamento degli stereotipi di genere, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 5 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

c) all'aumento delle capacità nella gestione e programmazione dei sistemi scolastici;

e) *identica*;

d) all'aumento delle competenze relativamente ai processi di digitalizzazione e di innovazione tecnologica;

f) *identica*;

e) all'aumento delle competenze dei docenti degli istituzioni scolastiche impegnate nei percorsi di alternanza scuola-lavoro.

g) all'aumento delle competenze per favorire i percorsi di alternanza scuola-lavoro, anche attraverso periodi di formazione presso enti pubblici e imprese.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono definite le modalità di organizzazione e gestione delle attività formative di cui al comma 1, anche attraverso convenzioni con le università statali e non statali, da individuare nel rispetto dei principi di concorrenza e trasparenza.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono definite le modalità di organizzazione e gestione delle attività formative di cui al comma 1, anche attraverso convenzioni con le università statali e non statali **e con associazioni professionali di docenti accreditate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che possiedano specifica esperienza in questo tipo di interventi**, da individuare nel rispetto dei principi di concorrenza e trasparenza. **Il decreto disciplina altresì**

Testo del decreto-legge

3. Al fine di promuovere la formazione culturale del personale docente della scuola, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità per l'accesso gratuito del suddetto personale ai musei statali e ai siti di interesse archeologico, storico e culturale gestiti dallo Stato in via sperimentale per l'anno 2014, nei limiti del Fondo di cui al periodo successivo. A tal fine è istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali un Fondo per il recupero delle minori entrate per l'ingresso gratuito al personale docente della scuola, con la dotazione finanziaria di euro 10 milioni per l'anno 2014, a titolo di recupero delle minori entrate di cui al precedente periodo. Con il medesimo decreto di cui al primo periodo sono definite le modalità di monitoraggio degli accessi gratuiti e dei conseguenti oneri, al fine di eventuali interventi per gli esercizi successivi.

Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati

lo svolgimento delle iniziative di formazione di cui al comma 1, lettera g), all'interno del contesto aziendale, al fine di promuovere lo sviluppo professionale specifico dei docenti coinvolti, attraverso l'apprendimento degli strumenti tecnico-laboratoriali più avanzati.

3. Al fine di promuovere la formazione culturale del personale docente della scuola **di ruolo e con contratto a termine**, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità per l'accesso gratuito del suddetto personale ai musei statali e ai siti di interesse archeologico, storico e culturale gestiti dallo Stato in via sperimentale per l'anno 2014, nei limiti del Fondo di cui al periodo successivo. A tal fine è istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali un Fondo per il recupero delle minori entrate per l'ingresso gratuito al personale docente della scuola, con la dotazione finanziaria di euro 10 milioni per l'anno 2014, a titolo di recupero delle minori entrate di cui al precedente periodo. Con il medesimo decreto di cui al primo periodo sono definite le modalità di monitoraggio degli accessi gratuiti e dei conseguenti oneri, al fine di eventuali interventi per gli esercizi successivi.

L'**articolo 16, modificato dalla Camera**, autorizza la spesa di 10 milioni di euro per il 2014, da utilizzare per iniziative di formazione e aggiornamento obbligatori del personale scolastico. In base alle modifiche introdotte dalla Camera, le attività sono rivolte, in particolare, alle zone ad alto rischio socio-educativo (mentre è stato eliminato il riferimento alle zone in cui i risultati dei test di valutazione sono meno soddisfacenti, presente nel testo del D.L.), ed è stato ampliato il novero degli obiettivi. La definizione delle modalità di organizzazione e gestione delle attività formative è demandata ad un decreto del MIUR.

Inoltre, si prevede – in via sperimentale per il 2014 – l'accesso gratuito dei docenti – di ruolo e con contratto a termine, come precisato con la modifica introdotta dalla Camera – ai musei e ai siti di interesse archeologico, storico e culturale gestiti dallo Stato, nei limiti della disponibilità di 10 milioni di euro.

In particolare, le disposizioni di cui al **comma 1 modificato** – che autorizza una spesa di 10 milioni di euro per il 2014 – sono finalizzate a migliorare il rendimento della didattica e potenziare le capacità organizzative del personale scolastico (espressione nella quale sono compresi docenti e personale ATA).

Più nel dettaglio, la formazione e l'aggiornamento obbligatori del personale indicato sono finalizzati, in particolare, a:

- rafforzare le competenze degli alunni e migliorare gli esiti nelle valutazioni nazionali⁵¹ effettuate dall'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione ([INVALSI](#)) e degli apprendimenti;
- aumentare le competenze per potenziare i processi di integrazione a favore di alunni con disabilità e bisogni educativi speciali;
- potenziare le competenze nelle aree ad alto rischio socio-educativo e a forte concentrazione di immigrati, rafforzando le competenze relative all'integrazione scolastica, alla didattica interculturale, al bilinguismo e all'italiano come lingua 2;
- aumentare le competenze relative all'educazione all'affettività, al rispetto delle diversità e delle pari opportunità di genere e al superamento degli stereotipi di genere;
- aumentare le capacità di gestione e programmazione dei sistemi scolastici, nonché le competenze relative ai processi di digitalizzazione e innovazione tecnologica;
- aumentare le competenze per favorire i percorsi di [alternanza scuola-lavoro](#), anche attraverso periodi di formazione presso enti pubblici ed imprese.

L'art. 5 del [d.l. n. 93/2013](#) prevede un piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere.

⁵¹ Da ultimo, si veda il documento: [INVALSI, Rilevazioni nazionali sugli apprendimenti 2012-13](#).

Il **comma 2 modificato** rinvia ad un decreto del MIUR – *per la cui emanazione non è previsto un termine* – la definizione delle modalità di organizzazione e gestione delle attività formative, anche attraverso convenzioni con università statali e non statali e anche (**dopo le modifiche della Camera**) con associazioni professionali di docenti accreditate dal MIUR, che possiedano specifica esperienza in questo tipo di interventi.

In seguito alle modifiche approvate alla Camera, il decreto disciplina altresì lo svolgimento delle iniziative di formazione all'interno del contesto aziendale, al fine di promuovere lo sviluppo professionale specifico dei docenti coinvolti, attraverso l'apprendimento degli strumenti tecnico-laboratoriali più avanzati.

Al riguardo, appare utile ricordare che l'art. 4, co. 2, lett. *b*), del [CCNL relativo al personale del Comparto Scuola](#) per il quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007, sottoscritto in data 29 novembre 2007, tuttora in vigore, ha individuato la formazione come materia di contrattazione integrativa nazionale, stabilendo altresì che, con cadenza annuale, sono fissati obiettivi, finalità e criteri di ripartizione delle risorse finanziarie per la formazione del personale.

In particolare, il vigente [CCN integrativo per la formazione del personale docente, educativo, tecnico pratico ed ATA per l'a.s. scolastico 2013/2014](#), siglato il 24 luglio 2013, e relativo al personale con contratto a tempo indeterminato e con contratto a tempo determinato, stabilisce che:

- la programmazione e la concreta gestione dell'attività di formazione avvengono a livello regionale e di singola istituzione scolastica autonoma, lasciando all'Amministrazione centrale, oltre ai compiti di indirizzo, coordinamento e monitoraggio, la competenza in materia di promozione, individuazione e diffusione di modelli innovativi di formazione ed aggiornamento connessi ai processi di innovazione di sistema (art. 1);
- il piano annuale di attività di aggiornamento e di formazione delle singole istituzioni scolastiche è oggetto di preventiva informativa alle Organizzazioni sindacali di scuola (art. 2);
- la Commissione nazionale bilaterale – di cui all'art. 71 del CCNL 29 novembre 2007 –, costituita da 5 rappresentanti delle OO.SS. e 5 rappresentanti dell'Amministrazione centrale, ha il compito di definire le Linee Guida per la qualificazione delle iniziative di formazione per il personale del comparto (art. 4);
- la contrattazione regionale individua (entro 30 giorni dalla sottoscrizione del CCNL integrativo) modalità, opportunità formative e criteri coerenti con i bisogni del territorio, avendo a riferimento anche le Linee Guida definite dalla Commissione nazionale bilaterale (art. 5).

Con riferimento alla ripartizione delle risorse, l'art. 3 del CCNL integrativo prevede che i finanziamenti finalizzati alla formazione del personale del comparto scuola sono destinati interamente ed esclusivamente alle istituzioni scolastiche, fatti salvi gli obblighi contrattuali e di legge di competenza diretta del MIUR, nonché le iniziative dirette del MIUR coerenti con finalità e obiettivi previsti dall'art. 8 del medesimo contratto. Si tratta, in particolare di:

- iniziative relative a specifiche disposizioni normative: formazione per il personale delle scuole in aree a rischio o a forte processo immigratorio o

frequentate da nomadi, nonché delle scuole ospedaliere e delle scuole carcerarie degli istituti penitenziari; integrazione degli alunni diversamente abili; sviluppo delle competenze necessarie per un'efficace integrazione della lavagna digitale nella didattica; completamento dei percorsi di formazione dei docenti da impegnare nell'insegnamento della lingua inglese nella scuola primaria; aggiornamento professionale dei docenti di religione cattolica; miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori;

- obblighi contrattuali: formazione in ingresso per il personale docente e ATA neo assunto; percorsi formativi di riqualificazione e riconversione professionale, per i quali sono previsti specifici momenti di confronto con le OO.SS.);
- processi di riforma: formazione a sostegno dei processi di ricerca didattica per lo sviluppo del sistema scolastico e l'incremento della qualità del servizio.

Il **comma 3**, al fine di promuovere la formazione culturale del personale docente della scuola, prevede – in via sperimentale per il 2014 – l'accesso gratuito dello stesso personale ai musei statali e ai siti di interesse archeologico, storico e culturale gestiti dallo Stato. **A seguito delle modifiche approvate alla Camera**, si specifica che la disposizione è rivolta al personale di ruolo e con contratto a termine.

Il beneficio è concesso nel limite complessivo della disponibilità di un Fondo per il recupero delle minori entrate per l'ingresso gratuito al personale docente della scuola, appositamente istituito nello stato di previsione del MIBACT, con la dotazione finanziaria di 10 milioni di euro per il 2014.

Le modalità di fruizione del servizio sono demandate ad un decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali (*e non del "Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, che è la denominazione attuale del titolare del Dicastero"*).

, di concerto con MIUR e MEF, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge.

Il medesimo decreto interministeriale definisce, altresì, le modalità di monitoraggio degli accessi gratuiti e dei conseguenti oneri, al fine di eventuali interventi per gli esercizi successivi.

Documenti all'esame delle istituzioni dell'UE

La revisione e il rafforzamento del profilo professionale di tutte le professioni dell'insegnamento (insegnanti di ogni livello, dirigenti scolastici e formatori degli insegnanti) figurano tra le priorità indicate dalla Commissione nella sua comunicazione del novembre 2012 "[Ripensare l'istruzione: investire nelle abilità in vista di migliori risultati socioeconomici](#)", con la quale ha proposto una strategia volta ad incoraggiare gli Stati membri ad adottare misure per assicurare che i giovani sviluppino le abilità e le competenze necessarie al mercato del lavoro.

Il documento sottolinea la rilevanza del tema delle professioni dell'insegnamento, da un lato, per le implicazioni che le capacità e le competenze delle professioni dell'insegnamento hanno sui risultati ottenuti dagli studenti e dall'altro, per la forte incidenza sui bilanci nazionali dell'istruzione. Le azioni proposte dalla Commissione agli Stati membri prevedono un riesame dell'efficacia e della qualità accademica e pedagogica della formazione iniziale degli insegnanti, l'introduzione di sistemi coerenti e dotati di risorse adeguate per la selezione, il reclutamento, l'inserimento e lo sviluppo professionale del personale docente e il rafforzamento della competenza digitale degli insegnanti, lo sviluppo di regolari verifiche della *performance* degli insegnanti.

Per quanto riguarda i dirigenti scolastici secondo la Commissione gli Stati membri dovrebbero consentire loro di dedicarsi più ai problemi della formazione e dell'istruzione che a quelli amministrativi; rafforzare il reclutamento dei dirigenti e migliorare i programmi di formazione e sostegno a loro rivolti.

In merito alla formazione e al rafforzamento delle competenze delle professioni dell'insegnamento si ricorda che - nel quadro delle nuove prospettive finanziarie 2014-2020 - sarà possibile usufruire del programma "[Erasmus per tutti](#)" che riunisce in un unico strumento i programmi e gli strumenti operanti nei settori dell'istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport. Il nuovo programma - con uno stanziamento di oltre 13 miliardi di euro - si concentrerà su tre obiettivi: sostegno alla mobilità per l'apprendimento; cooperazione tra gli istituti di istruzione e mondo del lavoro; sostegno alle riforme di settore negli Stati membri. In particolare il primo obiettivo si rivolge, oltre che agli studenti e ai giovani in generale - al personale della scuola, con l'intento di migliorare la qualità dell'insegnamento e condividere metodi innovativi di insegnamento.

Articolo 17
(Dirigenti scolastici)

Testo del decreto-legge

1. Al fine di garantire continuità e uniformità a livello nazionale al reclutamento dei dirigenti scolastici, l'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è sostituito dal seguente:

«Art. 29. -- (*Reclutamento dei dirigenti scolastici*). -- 1. Il reclutamento dei dirigenti scolastici si realizza mediante corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola nazionale dell'amministrazione. Il corso-concorso viene bandito annualmente per tutti i posti vacanti, il cui numero è comunicato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca alla Presidenza del Consiglio dei ministri -- Dipartimento della funzione pubblica e alla Scuola nazionale dell'amministrazione, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e fermo restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, comma 3-*bis*, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni. Al corso-concorso possono essere ammessi candidati in numero superiore a quello dei posti, secondo una percentuale massima del venti per cento, determinata dal decreto di cui all'ultimo periodo. Al concorso per l'accesso al corso-concorso può partecipare il personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche ed educative statali, in possesso del relativo diploma di laurea, che abbia maturato dopo la nomina in ruolo un periodo di

Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati

1. *Identico*:

«Art. 29. – (*Reclutamento dei dirigenti scolastici*). – 1. Il reclutamento dei dirigenti scolastici si realizza mediante corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola nazionale dell'amministrazione. Il corso-concorso viene bandito annualmente per tutti i posti vacanti, il cui numero è comunicato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica e alla Scuola nazionale dell'amministrazione, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e fermo restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, comma 3-*bis*, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni. Al corso-concorso possono essere ammessi candidati in numero superiore a quello dei posti, secondo una percentuale massima del venti per cento, determinata dal decreto di cui all'ultimo periodo. Al concorso per l'accesso al corso-concorso può partecipare il personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche ed educative statali, in possesso del relativo diploma di laurea **magistrale ovvero di laurea conseguita in base al previgente**

Testo del decreto-legge

servizio effettivo di almeno cinque anni. È previsto il pagamento di un contributo, da parte dei candidati, per le spese della procedura concorsuale. Il concorso può comprendere una prova preselettiva e comprende una o più prove scritte, cui sono ammessi tutti coloro che superano la preselezione, e una prova orale, a cui segue la valutazione dei titoli. Il corso-concorso si svolge presso la Scuola nazionale dell'amministrazione, in giorni e orari e con metodi didattici compatibili con l'attività didattica dei partecipanti, con eventuale riduzione del carico didattico. Le spese di viaggio e alloggio sono a carico dei partecipanti. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di svolgimento delle procedure concorsuali, la durata del corso e le forme di valutazione dei candidati ammessi al corso.».

Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati

ordinamento, che abbia maturato **un'anzianità complessiva nel ruolo di appartenenza** di almeno cinque anni. È previsto il pagamento di un contributo, da parte dei candidati, per le spese della procedura concorsuale. Il concorso può comprendere una prova preselettiva e comprende una o più prove scritte, cui sono ammessi tutti coloro che superano **l'eventuale** preselezione, e una prova orale, a cui segue la valutazione dei titoli. Il corso-concorso si svolge presso la Scuola nazionale dell'amministrazione, in giorni e orari e con metodi didattici compatibili con l'attività didattica **svolta dai** partecipanti, con eventuale riduzione del **loro** carico didattico. Le spese di viaggio e alloggio sono a carico dei partecipanti. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di svolgimento delle procedure concorsuali, la durata del corso e le forme di valutazione dei candidati ammessi al corso.».

1-bis. Le graduatorie di merito regionali del concorso a dirigente scolastico, indetto con decreto del Direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, per la copertura di n. 2.386 posti complessivi, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento. La validità di tali graduatorie permane fino all'assunzione di tutti i vincitori e degli

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

idonei in esse inseriti, che deve avvenire prima dell'indizione del nuovo corso-concorso di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come da ultimo sostituito dal comma 1 del presente articolo. È fatta salva la disciplina autorizzatoria di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

1-ter. Contestualmente al concorso nazionale viene bandito il corso-concorso anche per le scuole con lingua di insegnamento slovena e con insegnamento bilingue sloveno-italiano della regione autonoma Friuli Venezia Giulia. Esso viene bandito dall'ufficio scolastico regionale del Friuli Venezia Giulia, deve prevedere lo svolgimento di almeno un modulo in lingua slovena e deve essere integrato con contenuti specifici afferenti alle istituzioni scolastiche in lingua slovena e bilingue. Nella relativa commissione giudicatrice deve essere presente almeno un membro con piena conoscenza della lingua slovena. La prova selettiva è prevista solo in presenza di un alto numero di candidati e comprende almeno una prova scritta in lingua slovena e una prova orale, da svolgere anche in lingua slovena, a cui segue la valutazione dei titoli. Dal presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Il decreto di cui all'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal precedente comma 1, è adottato entro

2. Il decreto di cui all'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal precedente comma 1, è adottato entro

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

quattro mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

quattro mesi **dalla data di** entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per il reclutamento e la formazione iniziale dei dirigenti scolastici sono trasferite alla Scuola nazionale dell'amministrazione e costituiscono limite di spesa per l'organizzazione dei corsi-concorsi di cui al comma 1.

3. *Identico.*

4. Il comma 618 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è abrogato. Ai concorsi per il reclutamento dei dirigenti scolastici già banditi alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni del comma 618 dell'articolo 1 della citata legge.

4. Il comma 618 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e il **regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 2008, n. 140, sono abrogati. Ai concorsi per il reclutamento dei dirigenti scolastici già banditi alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni del citato comma 618 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006 e del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 140 del 2008, fermo restando quanto previsto dal comma 8 del presente articolo.**

5. In deroga a quanto previsto dai parametri di cui all'articolo 459, commi 2 e 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, a far data dalla data di entrata in vigore del presente decreto e per il solo anno scolastico 2013/2014, nelle regioni nelle quali uno dei concorsi a posti di dirigente scolastico banditi rispettivamente con decreto direttoriale 22 novembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale*, 4^a serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004, e con decreto direttoriale 13 luglio 2011, pubblicato

5. In deroga a quanto previsto dai parametri di cui all'articolo 459, commi 2 e 3, del **testo unico di cui al** decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, **a decorrere** dalla data di entrata in vigore del presente decreto e per il solo anno scolastico 2013/2014, nelle regioni nelle quali uno dei concorsi a posti di dirigente scolastico banditi rispettivamente con decreto direttoriale 22 novembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale*, 4^a serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004, e con decreto direttoriale 13 luglio

Testo del decreto-legge

nella *Gazzetta ufficiale*, 4^a serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, non si è ancora concluso con la definitiva approvazione delle graduatorie, per un numero non superiore a quello dei posti banditi con il suddetto decreto direttoriale, vacanti e disponibili, con priorità per le istituzioni scolastiche con maggior numero di studenti e per quelle situate nelle aree caratterizzate da specificità linguistiche, i docenti di cui al comma 1 del predetto articolo 459, che prestano la propria attività d'insegnamento presso istituzioni scolastiche autonome, non assegnate a dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato o alla conferma degli incarichi di presidenza di cui all'art. 1-*sexies* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, ma conferite in reggenza a dirigenti aventi incarico presso altra istituzione scolastica autonoma, possono ottenere l'autorizzazione all'esonero dall'insegnamento, indipendentemente dai criteri previsti dai commi 2 e 3 dell'articolo 459 suddetto.

6. Gli incarichi di reggenza ai dirigenti scolastici titolari presso altre istituzioni scolastiche e gli esoneri dall'insegnamento, conferiti nelle scuole individuate al comma 5, cessano alla conclusione, nella relativa regione, della

Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati

2011, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale*, 4a serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, non si è ancora concluso con la definitiva approvazione delle graduatorie, per un numero non superiore a quello dei posti banditi con **i suddetti decreti direttoriali**, vacanti e disponibili, con priorità per le istituzioni scolastiche con maggior numero di studenti e per quelle situate nelle aree caratterizzate da specificità linguistiche, i docenti di cui al comma 1 del predetto articolo 459, che prestano la propria attività d'insegnamento presso istituzioni scolastiche autonome, non assegnate a dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato o alla conferma degli incarichi di presidenza di cui all'art. 1-*sexies* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, ma conferite in reggenza a dirigenti aventi incarico presso altra istituzione scolastica autonoma, possono ottenere l'autorizzazione all'esonero dall'insegnamento, **anche in deroga a quanto previsto** dai commi 2 e 3 dell'articolo 459 suddetto.

5-bis. In attesa di un nuovo corso-concorso di cui al comma 1-bis tale disposizione, in via transitoria, viene estesa anche alle istituzioni scolastiche statali con lingua di insegnamento slovena o bilingue sloveno-italiano sprovviste di dirigente scolastico titolare.

6. *Identico.*

Testo del decreto-legge

procedura concorsuale per il reclutamento dei dirigenti scolastici indetta con decreto direttoriale 22 novembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale*, 4^a serie speciale, n. • 94 del 26 novembre 2004, o di quella indetta con decreto direttoriale 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale*, 4^a serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, con la nomina in corso d'anno, ove possibile, dei vincitori di concorso, nel limite delle assunzioni già autorizzate, ovvero alla assegnazione, alle predette scuole, di un dirigente scolastico titolare, con incarico a tempo indeterminato.

7. Alla sostituzione dei docenti in esonero ai sensi del comma 5 si procede con supplenze temporanee, il cui termine finale di durata è individuato contestualmente alle cessazioni di cui al comma 6. Alla relativa spesa si dà copertura a valere sulle facoltà assunzionali relative ai dirigenti scolastici con riferimento alle assunzioni già autorizzate e, in subordine, mediante utilizzo delle risorse iscritte sul Fondo unico nazionale per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato, con proprio decreto, ad apportare le necessarie variazioni di bilancio.

8. Nell'ipotesi di rinnovazione delle procedure concorsuali per il reclutamento dei dirigenti scolastici in seguito ad annullamento giurisdizionale, al fine di assicurare la tempestiva conclusione delle operazioni, qualora il numero dei concorrenti sia superiore alle 300 unità, la composizione della commissione può prevedere l'integrazione, per ogni gruppo di 300 o frazione di 300, con altri

Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati

7. *Identico.*

8. Nell'ipotesi di rinnovazione delle procedure concorsuali **di cui al decreto del Direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4^a serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011,** per il reclutamento dei dirigenti scolastici in seguito ad annullamento giurisdizionale, al fine di assicurare la tempestiva

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

componenti in numero sufficiente a costituire sottocommissioni, a ciascuna delle quali è preposto un presidente aggiunto ed è assegnato un segretario aggiunto. Il presidente della commissione cura il coordinamento delle sottocommissioni. Anche nel caso di rinnovazione concorsuale, a ciascuna delle sottocommissioni non può comunque essere assegnato un numero di candidati inferiore a cento. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 100.000 nell'anno 2013 e di euro 400.000 nel 2014.

conclusione delle operazioni, qualora il numero dei concorrenti sia superiore alle 300 unità, la composizione della commissione può **essere integrata**, per ogni gruppo di 300 o frazione di 300 **candidati**, con altri componenti in numero sufficiente a costituire sottocommissioni, a ciascuna delle quali è preposto un presidente aggiunto ed è assegnato un segretario aggiunto. Il presidente della commissione cura il coordinamento delle sottocommissioni. Anche nel caso di rinnovazione concorsuale, a ciascuna delle sottocommissioni non può comunque essere assegnato un numero di candidati inferiore a cento. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 100.000 nell'anno 2013 e di euro 400.000 **nell'anno 2014**.

8-bis. All'articolo 10, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, dopo le parole: «il processo di cui all'articolo 3 della legge 24 marzo 2001, n. 89» sono aggiunte le seguenti: «, e il processo in materia di integrazione scolastica, relativamente ai ricorsi amministrativi per la garanzia del sostegno agli alunni con *handicap* fisici o sensoriali, ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104».

L'articolo 17, modificato dalla Camera, prevede:

- nuove modalità di reclutamento dei dirigenti scolastici, attraverso un corso-concorso selettivo di formazione bandito annualmente dalla Scuola nazionale dell'amministrazione (**commi 1-4**); a seguito delle modifiche introdotte dalla Camera sono state inserite norme relative alle graduatorie di merito regionali

del concorso a dirigente scolastico indetto nel 2011 (**comma 1-bis e 5-bis**), nonché la previsione di un corso-concorso per le scuole con lingua di insegnamento slovena e con insegnamento bilingue sloveno-italiano del Friuli-Venezia Giulia, bandito dall'Ufficio scolastico regionale competente (**comma 1-ter**);

- per il solo a.s. 2013-2014, una deroga alla normativa vigente in materia di esoneri dall'insegnamento per i docenti con funzioni vicarie, nelle scuole affidate in reggenza nelle regioni in cui non è stato completato l'iter dei concorsi per dirigente scolastico, nonché la possibilità di nomina dei vincitori degli stessi concorsi durante l'anno scolastico (**commi 5, 6 e 7**);
- in caso di rinnovo delle procedure concorsuali per dirigente scolastico indette nel 2011 e annullate a seguito di pronunce giurisdizionali, la costituzione di sottocommissioni per ogni gruppo di 300 candidati (anziché 500) (**comma 8**);
- una novella all'art. 10 del TU spese di giustizia (DPR 115/2002), che aggiunge il processo in materia di integrazione scolastica di cui alla L. 104/1992 tra quelli esenti dal contributo unificato (**comma 8-bis**).

Nuove modalità di reclutamento dei dirigenti scolastici (commi 1-4)

I **commi da 1 a 4** introducono un nuovo sistema di reclutamento dei dirigenti scolastici, basato su un corso-concorso selettivo di formazione bandito annualmente dalla Scuola nazionale dell'amministrazione⁵² per tutti i posti vacanti, disponendo l'abrogazione della disciplina recata dall'art. 1, co. 618, della [L. 296/2006](#) e dal regolamento attuativo emanato con [DPR 140/2008](#), che prevedeva lo svolgimento delle procedure su base regionale, salvo per i concorsi già banditi alla data di entrata in vigore del decreto-legge, ai quali continua ad applicarsi la suddetta disciplina.

In particolare, il **comma 1, modificato dalla Camera**, novella l'art. 29 del [d.lgs. 165/2001](#), che disciplina il reclutamento dei dirigenti scolastici.

La relazione introduttiva all'A.C. n. 1574 fa presente che l'attuale sistema di reclutamento ha dimostrato scarsa efficacia e ha dato luogo a numerosi contenziosi.

⁵² Le Scuole pubbliche di formazione e la disciplina del sistema di reclutamento e formazione dei dirigenti e dei funzionari delle amministrazioni dello Stato sono stati oggetto di una recente riforma operata con il [D.P.R. 70/2013](#), in attuazione dell'art. 11, co. 1, del D.L. 95/2012 (L. 135/2012).

Ai sensi del regolamento, è istituito il Sistema unico del reclutamento e della formazione pubblica che è composto dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione (SSPA), ridenominata Scuola nazionale dell'amministrazione, nonché dall'Istituto diplomatico "Mario Toscano", dalla Scuola superiore dell'economia e delle finanze, dalla Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno – SSAI, dal Centro di formazione della difesa e dalla Scuola superiore di statistica e di analisi sociali ed economiche. In base alla disciplina generale sul reclutamento dei dirigenti (art. 28 del D.lgs. n. 165/2001, come successivamente modificato, e art. 7, D.P.R. n. 70/2013), l'accesso alla qualifica avviene per concorso per esami indetto dalle singole amministrazioni, ovvero per corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola nazionale dell'amministrazione. La percentuale sui posti di dirigente disponibili riservata al corso-concorso non può essere inferiore al 50%.

In materia, si ricorda che l'art. 29 del d.lgs. 165/2001 aveva previsto l'articolazione della procedura di reclutamento dei dirigenti scolastici, da svolgersi in sede regionale con cadenza periodica, comprensiva di moduli di formazione comune e di moduli di formazione specifica per la scuola elementare e media, per la scuola secondaria superiore e per gli istituti educativi, in quattro fasi: selezione per titoli; concorso di ammissione; corso di formazione; esame finale.

Al corso concorso era ammesso il personale docente ed educativo delle istituzioni statali con un periodo di servizio di ruolo di almeno sette anni. Al periodo di formazione erano ammessi i candidati utilmente inseriti nella graduatoria del concorso di ammissione, entro il limite del numero dei posti messi a concorso, rispettivamente, per la scuola elementare e media, per la scuola secondaria superiore e per gli istituti educativi, maggiorati del 10%.

In seguito, l'art. 1, co. 618, della L. 296/2006 ha indicato nuovi criteri di reclutamento dei dirigenti scolastici: In particolare:

- cadenza triennale del concorso su tutti i posti vacanti nel triennio;
- unificazione dei tre settori (elementari e medie; scuole secondarie superiori; convitti) della dirigenza scolastica;
- accesso aperto al personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche ed educative statali, in possesso di laurea, subordinatamente al requisito di un quinquennio di servizio;
- previsione di una preselezione, mediante prove di carattere culturale e professionale (in sostituzione della preselezione per titoli), e successive prove scritte ed orale; valutazione dei titoli solo per i candidati che superano le prove scritte ed orale;
- periodo di formazione e tirocinio, di durata non superiore a quattro mesi, nei limiti dei posti messi a concorso, con conseguente soppressione dell'aliquota aggiuntiva del 10% di ammessi alla formazione.

La principale novità è costituita dalla previsione che il reclutamento dei dirigenti scolastici si realizza mediante un corso-concorso selettivo di formazione bandito ogni anno dalla Scuola nazionale dell'amministrazione per tutti i posti vacanti.

Il numero dei posti vacanti è comunicato dal MIUR alla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della funzione pubblica e alla stessa Scuola nazionale dell'amministrazione, sentito il MEF e fermo restando il meccanismo di autorizzazione delle assunzioni di cui all'art. 39 della legge n. 449/1997.

Il concorso per l'accesso al corso-concorso è per esami e titoli, come nel sistema introdotto a seguito dell'art. 1, co. 618, della L. 296/2006. A differenza di questo, però, la prova preselettiva è prevista come eventuale. Il concorso comprende una o più prove scritte (nel sistema attuale sono previste due prove scritte), alle quali sono ammessi i candidati che superano l'eventuale prova preselettiva, e una prova orale. Alla prova orale segue la valutazione dei titoli.

Al concorso può partecipare il personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche ed educative statali che sia in possesso del diploma di laurea conseguito secondo il previgente ordinamento o magistrale; durante l'esame alla Camera, è stato modificato il requisito dell'anzianità necessaria per la

partecipazione al concorso per l'accesso al corso-concorso, facendo riferimento ad un'anzianità complessiva nel ruolo di almeno cinque anni (invece che al requisito di un "periodo di servizio effettivo di almeno cinque anni dopo la nomina in ruolo").

Per le spese della procedura concorsuale i candidati devono corrispondere un contributo.

Al corso-concorso possono essere ammessi candidati in numero superiore a quello dei posti vacanti, entro un limite massimo del 20%, stabilito con il DPCM al quale è rimessa anche la definizione delle modalità di svolgimento della procedura concorsuale, della durata del corso-concorso, delle forme di valutazione dei candidati ammessi allo stesso.

Il DPCM deve essere adottato, in base al **comma 2**, entro 4 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Il corso-concorso si svolge presso la Scuola nazionale dell'amministrazione, in giorni e orari e con metodi didattici compatibili con l'attività didattica dei partecipanti, ai quali può essere eventualmente ridotto il carico didattico⁵³.

Gli oneri di viaggio e alloggio per la partecipazione al corso-concorso sono a carico dei partecipanti.

Il **comma 1-ter, inserito dalla Camera**, dispone che, contestualmente al concorso (*rectius: corso-concorso*) nazionale, si svolga un corso-concorso per le scuole con lingua di insegnamento slovena e con insegnamento bilingue sloveno-italiano del Friuli-Venezia Giulia, bandito dall'Ufficio scolastico regionale competente, e indica le modalità relative allo svolgimento, alla composizione della commissione e alle prove selettive.

Il **comma 3** dispone che le risorse iscritte nello stato di previsione del MIUR per il reclutamento e la formazione iniziale dei dirigenti scolastici⁵⁴ sono trasferite alla Scuola nazionale dell'amministrazione e costituiscono limite di spesa per l'organizzazione del corso-concorso.

Il **comma 4, modificato dalla Camera**, abroga il comma 618 dell'articolo 1 della legge n. 296/2006 e il regolamento di cui al decreto del Presidente della

⁵³ Al riguardo la relazione tecnica chiarisce che la partecipazione al corso-concorso non può comportare un esonero completo dal servizio, per cui la frequenza dello stesso potrà avvenire anche con modalità *on-line* (peraltro già previste dall'art. 8 del DPR 140/2008).

⁵⁴ Le risorse in questione sono iscritte sul capitolo 2139, piano di gestione 1, dello stato di previsione del MIUR. Per il 2013, il [DM 111878](#) del 31 dicembre 2012, di ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015, reca uno stanziamento pari a € 466.527.

Repubblica n. 140/2008, specificando che ai concorsi per il reclutamento dei dirigenti scolastici già banditi alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame continuano ad applicarsi le disposizioni del citato comma 618 e del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 140 del 2008, fermo restando quanto previsto dal comma 8 dell'articolo in esame (*si veda infra*).

Esonero dall'insegnamento per i docenti collaboratori dei dirigenti scolastici – deroga per l'a.s. 2013-2014 (commi 5-7)

I **commi 5, 6 e 7** introducono una deroga, per il solo a.s. 2013-2014, a quanto previsto, in tema di esonero dall'insegnamento per i docenti con funzioni vicarie del dirigente scolastico, dall'art. 459, co. 2 e 3, del [d.lgs. 297/1994](#), e prevedono la possibilità di nomina dei vincitori di concorso per dirigente scolastico anche nel corso dell'anno scolastico.

I commi 2 e 3 del citato art. 459 del d.lgs. 297/1994 prevedono che l'esonero dall'insegnamento può essere concesso ai docenti della scuola dell'infanzia e primaria che collaborano con il dirigente scolastico quando si tratti di un circolo didattico con almeno 80 classi e ai docenti di istituti di istruzione secondaria di primo e secondo grado e di istituti comprensivi di scuole di tutte i gradi di istruzione con almeno 55 classi⁵⁵.

In particolare, il **comma 5 modificato** dispone che, solo per l'a.s. in corso e solo nelle regioni in cui uno dei concorsi per dirigente scolastico banditi con D.D. 22 novembre 2004 e con D.D. 13 luglio 2011 non si è ancora concluso, possono ottenere l'esonero dall'insegnamento, indipendentemente da quanto previsto dalle disposizioni vigenti *ante* riassunte, i docenti con funzioni vicarie che insegnano presso scuole conferite in reggenza a dirigenti che hanno l'incarico presso un'altra scuola – per un numero non superiore a quello dei posti banditi, vacanti e disponibili –, dando priorità alle istituzioni con un maggior numero di alunni e ubicate in territori caratterizzati da specificità linguistiche.

Alla sostituzione dei docenti esonerati si procede, in base al **comma 7**, con supplenze temporanee. La relativa spesa è coperta a valere sulle facoltà di assunzione relative ai dirigenti scolastici con riferimento alle assunzioni già autorizzate e, in subordine, mediante utilizzo delle risorse iscritte sul Fondo unico nazionale per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici.

Al riguardo si segnala che la relazione tecnica indica, invece, che si ricorrerà integralmente al Fondo unico nazionale per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici per il pagamento delle reggenze.

⁵⁵ L'esonero può essere concesso anche ai docenti addetti alla vigilanza delle sezioni staccate o di sedi coordinate, anche qualora non siano individuati dal dirigente per attività di collaborazione.

In base al **comma 6**, gli incarichi di reggenza e gli esoneri dall'insegnamento per i docenti con funzioni vicarie di cui al comma 5 cessano alla conclusione del concorso di riferimento, dandosi luogo, in tal caso, alla nomina in corso d'anno, ove possibile, dei vincitori di concorso, nei limiti delle assunzioni già autorizzate, ovvero alla assegnazione alle scuole in questione di un dirigente scolastico titolare con incarico a tempo indeterminato.

Concorso di cui al decreto direttoriale MIUR 13 luglio 2011 e relative graduatorie (comma 8; commi 1-bis e 5-bis)

Il **comma 8, modificato dalla Camera**, prevede che, nel caso in cui le procedure concorsuali per dirigente scolastico di cui al decreto del Direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011 debbano essere rinnovate a seguito di annullamento giurisdizionale, qualora il numero dei candidati sia maggiore di 300, la commissione esaminatrice possa essere integrata, per ogni gruppo di 300 o frazione di 300 candidati, con altri componenti in numero sufficiente a costituire sottocommissioni.

Si abbassa, così, di 200 unità il numero di candidati necessario per costituire sottocommissioni (v. *infra*).

Per ogni commissione è previsto, oltre che un segretario aggiunto (già previsto dalla normativa vigente), anche un presidente aggiunto.

Resta comunque fermo che ad ogni sottocommissione non può essere assegnato un numero di candidati inferiore a 100 e che il presidente della commissione cura il coordinamento delle sottocommissioni.

Per lo scopo indicato è autorizzata la spesa di euro 100.000 nel 2013 e di euro 400.000 nel 2014.

Al riguardo si ricorda che l'art. 10 del DPR 140/2008 dispone che le commissioni esaminatrici dei concorsi per dirigente scolastico sono composte da un presidente e due componenti e che a ciascuna è assegnato un segretario. Ferma restando l'unicità del presidente, le commissioni sono suddivise in sottocommissioni qualora i candidati che hanno sostenuto le prove scritte per i posti messi a concorso superano le 500 unità. Per ogni gruppo di 500 o frazione di 500 candidati le commissioni sono integrate da un numero di componenti pari a quello delle commissioni originarie e hanno un segretario aggiunto. Ad ogni sottocommissione si assegna un numero di candidati non inferiore a 100. In presenza di sottocommissioni, il presidente della commissione svolge le funzioni di coordinamento per definire collegialmente i criteri generali per lo svolgimento delle attività concorsuali.

Le commissioni sono nominate con decreto del direttore dell'Ufficio scolastico regionale competente.

Con riferimento a tali procedure concorsuali, **durante l'esame alla Camera è stato inserito il comma 1-bis**, che stabilisce le relative graduatorie regionali sono "trasformate in graduatorie ad esaurimento" e che esse conservano la loro

validità fino all'assunzione di tutti i vincitori e degli idonei, che dovrà avvenire, fatta salva la disciplina autorizzatoria vigente, prima dell'indizione di un nuovo corso-concorso.

Il **comma 5-bis, inserito dalla Camera**, dispone che, in attesa di un nuovo corso-concorso di cui al comma 1-bis, tale disposizione (*si presuppone la disposizione di cui al comma 1-bis*), in via transitoria, viene estesa anche alle istituzioni scolastiche statali con lingua di insegnamento slovena o bilingue sloveno-italiano sprovviste di dirigente scolastico titolare.

Infine, il **comma 8-bis, aggiunto dalla Camera**, novella dell'art. 10 del TU spese di giustizia ([DPR 115/2002](#)), aggiungendo il processo in materia di integrazione scolastica, relativamente ai ricorsi amministrativi per la garanzia dell'attività di sostegno per gli alunni con *handicap* fisici o sensoriali, ai sensi dell'art. 13, comma 3, della [L. 104/1992](#), tra quelli esenti dal contributo unificato.

Articolo 18

(*Dirigenti tecnici per il sistema nazionale di valutazione*)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1. Per le necessità di cui all'articolo 2, comma 4-*undevicies*, lettera *c*), del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. • 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad assumere i vincitori e gli idonei della procedura concorsuale a 145 posti di dirigente tecnico pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* del 5 febbraio 2008, n. 10 -- 4^a Serie speciale «Concorsi ed esami», in aggiunta alle facoltà assunzionali di cui all'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, a decorrere dal 2014. Al relativo onere, pari ad euro 8,1 milioni a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante utilizzo dei risparmi di spesa di cui al comma 2.

2. All'articolo 4, comma 6, della legge 10 dicembre 1997, n. 425, le parole da «, provinciale» fino a «interregionale.» sono sostituite da «e provinciale.». Conseguentemente l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 11 gennaio 2007, n. 1, è ridotta di euro 8,1 milioni a decorrere dall'anno 2014.

1. Per le necessità di cui all'articolo 2, comma 4-*undevicies*, lettera *c*), del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad assumere, **a decorrere dall'anno 2014**, i vincitori e gli idonei della procedura concorsuale a 145 posti di dirigente tecnico, **di cui al decreto del Direttore generale del Ministero della pubblica istruzione 30 gennaio 2008, pubblicato** nella *Gazzetta ufficiale* del 5 febbraio 2008, n. 10 – 4^a Serie speciale «Concorsi ed esami», in aggiunta alle facoltà assunzionali di cui all'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, **e successive modificazioni**. Al relativo onere, pari ad euro 8,1 milioni a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante utilizzo dei risparmi di spesa di cui al comma 2.

2. All'articolo 4, comma 6, della legge 10 dicembre 1997, n. 425, le parole da «, provinciale» fino a «interregionale.» sono sostituite da «e provinciale.». Conseguentemente l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 11 gennaio 2007, n. 1, **come integrata dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176**, è ridotta di euro 8,1 milioni a decorrere dall'anno 2014.

L'**articolo 18, modificato dalla Camera**, autorizza il MIUR ad assumere i vincitori e gli idonei del concorso per dirigente tecnico bandito nel 2008, a decorrere dal 2014.

Al relativo onere, quantificato in 8,1 milioni di euro dal 2014, si fa fronte attraverso risparmi sulla spesa relativa alle commissioni degli esami di Stato al termine della scuola secondaria di secondo grado.

La relazione illustrativa, evidenziato che il concorso per il reclutamento di 145 dirigenti tecnici bandito nel 2008 (pubblicato nella [GU -4^a serie speciale – n. 10 del 5 febbraio 2008](#)) si è concluso con l'individuazione di 55 vincitori e di 2 idonei, e che, a fronte di una dotazione organica pari a 200 posti di funzione, il MIUR dispone solo di 29 dirigenti tecnici (*ex* corpo ispettivo), ricorda che gli stessi dirigenti tecnici hanno un ruolo ispettivo e di monitoraggio importante nell'ambito del [Sistema nazionale di valutazione della scuola](#) di cui all'art. 2, co. 4-*undevicies*, del D.L. 225/2010 (L. 10/2011) e al DPR 80/2013.

L'autorizzazione all'assunzione sopra indicata è dunque disposta dal **comma 1 modificato**, a decorrere dal 2014, per le necessità del Sistema nazionale di valutazione della scuola e in aggiunta alle facoltà di assunzione possibili ai sensi dell'art. 3, co. 102, della [L. 244/2007](#).

In base alla disposizione citata, per il quinquennio 2010-2014 le amministrazioni statali, con alcune eccezioni, possono procedere, per ciascun anno, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale corrispondente ad una spesa pari al 20% di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente. In ogni caso, il numero delle unità di personale da assumere non può eccedere, per ciascun anno, il 20% delle unità cessate nell'anno precedente.

La relazione tecnica fa presente, al riguardo, che il budget assunzionale corrispondente alle previsioni normative vigenti, pari a 3,9 milioni di euro, deve essere utilizzato dal MIUR per l'assunzione dei vincitori di altre procedure concorsuali e, in particolare, di 25 dirigenti di seconda fascia e di 20 funzionari, nonché per il trattenimento in servizio di un dirigente di prima fascia.

Come *ante* indicato, l'onere per le assunzioni autorizzate è quantificato dallo stesso comma 1 in 8,1 milioni di euro dal 2014.

In base al **comma 2 modificato**, allo stesso onere si fa fronte attraverso una riduzione dell'autorizzazione di spesa per la corresponsione dei compensi ai presidenti e ai commissari delle commissioni esaminatrici degli esami di Stato al termine dei corsi di istruzione secondaria di secondo grado, conseguente alla restrizione dell'ambito territoriale nel quale gli stessi possono essere nominati.

Al riguardo si ricorda, che l'art. 4, co. 6, della [L. 425/1997](#) dispone(va) che le nomine dei presidenti e dei commissari esterni sono effettuate avuto riguardo, con esclusione dei presidenti e dei commissari provenienti da istituti scolastici appartenenti

allo stesso distretto, nell'ordine, all'ambito comunale, provinciale e, solo in casi eccezionali, all'ambito regionale o interregionale e che il co. 10 prevede che per la determinazione dei compensi per i presidenti e per i commissari esterni si tiene conto dei tempi di percorrenza dalla sede di servizio o di residenza a quella di esame.

I compensi in questione sono stati determinati con [D.I. 24 maggio 2007](#).

In particolare, si elimina la possibilità, già prevista in via eccezionale, che i presidenti e i commissari esterni possano provenire dall'ambito regionale o interregionale (gli stessi potranno, dunque, essere nominati solo nell'ambito comunale e provinciale) e si riduce, conseguentemente, per 8,1 milioni di euro a decorrere dal 2014, l'autorizzazione di spesa per il pagamento dei compensi.

Al riguardo, il testo del comma 2 fa riferimento all'autorizzazione di spesa di cui all'art. 3, co. 2, della [L. 1/2007](#), che ha disposto che, in fase di prima attuazione e in mancanza di norme contrattuali, alla determinazione dei compensi per i componenti delle commissioni esaminatrici in questione si provvedeva, a decorrere dal 2007, nel limite massimo di 138 milioni di euro. **In seguito alle modifiche introdotte alla Camera**, si è precisato che si fa riferimento all'autorizzazione di spesa com integrata dall'art. 1, co. 3, della [L. 147/2007](#), che ha disposto che il limite di spesa suddetto è elevato, a decorrere dallo stesso 2007, a 183 milioni di euro.

Articolo 19

(Alta formazione artistica, musicale e coreutica)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

01. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è emanato il regolamento previsto dall'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, al fine di consentire le relative procedure di assunzione in tempi utili per l'avvio dell'anno accademico 2015/2016.

1. Al fine di garantire il regolare avvio dell'anno accademico 2013-2014, fermi restando il limite percentuale di cui all'articolo 270, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, il ricorso in via prioritaria alle graduatorie previste dall'articolo 2, comma 6, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, e il regime autorizzatorio di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le graduatorie nazionali di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, sono trasformate in graduatorie nazionali a esaurimento, utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato.

2. I contratti a tempo determinato in essere nell'anno accademico 2012-2013, stipulati con il personale docente delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (Afam) che abbia maturato almeno 3 anni accademici in incarichi di insegnamento, possono

1. Al fine di **consentire** il regolare **svolgimento dell'attività per l'anno accademico 2013-2014**, fermi restando il limite percentuale di cui all'articolo 270, comma 1, del **testo unico di cui al** decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, il ricorso in via prioritaria alle graduatorie previste dall'articolo 2, comma 6, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, e il regime autorizzatorio di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le graduatorie nazionali di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, sono trasformate in graduatorie nazionali a esaurimento, utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato.

2. Il personale docente che non sia già titolare di contratto a tempo indeterminato nelle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, che abbia superato un concorso selettivo ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di istituto e abbia

Testo del decreto-legge

essere rinnovati per il solo anno accademico 2013-2014, nelle more dell'adozione del regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, per la copertura di posti che risultino vacanti e disponibili, in subordine agli incarichi di cui al comma 1.

3. Al fine di dare attuazione alle linee programmatiche degli organi di governo delle Istituzioni di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, le funzioni di direttore amministrativo di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, sono attribuite, con incarico deliberato dal Consiglio di amministrazione, a personale dell'area «Elevata professionalità» del comparto Afam in possesso di laurea magistrale nello specifico ambito professionale dell'incarico da ricoprire o, in assenza di detto personale, a personale con profilo equivalente di altre pubbliche amministrazioni collocato in posizione di comando o in aspettativa, a valere sulle facoltà assunzionali di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Dall'applicazione del presente comma non possono derivare maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati

maturato almeno tre anni accademici di insegnamento presso le suddette istituzioni alla data di entrata in vigore del presente decreto è inserito, fino all'emanazione del regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, in apposite graduatorie nazionali utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento a tempo determinato in subordine alle graduatorie di cui al comma 1 del presente articolo, nei limiti dei posti vacanti disponibili. L'inserimento è disposto con modalità definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Soppresso

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

3-bis. Il personale che abbia superato un concorso pubblico per l'accesso all'area «Elevata professionalità» o all'area terza di cui all'allegato A al contratto collettivo nazionale di lavoro del 4 agosto 2010, può essere assunto con contratto a tempo indeterminato al maturare di tre anni di servizio, nel rispetto del regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

4. Nelle more di un processo di razionalizzazione degli Istituti superiori di studi musicali non statali ex pareggiati nell'ambito del sistema dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, al fine di rimediare alle gravi difficoltà finanziarie degli stessi, è autorizzata per l'anno finanziario 2014 la spesa di 3 milioni di euro.

4. Nelle more di un processo di razionalizzazione degli Istituti superiori di studi musicali non statali ex pareggiati nell'ambito del sistema dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, al fine di rimediare alle gravi difficoltà finanziarie degli stessi, è autorizzata per l'anno finanziario 2014 la spesa di **5 milioni** di euro.

5. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca si provvede a ripartire le risorse di cui al comma 4, sulla base di criteri, definiti con lo stesso decreto, che tengono conto della spesa storica di ciascun istituto.

5. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, **sentiti gli enti locali finanziatori**, si provvede a ripartire le risorse di cui al comma 4, sulla base di criteri, definiti con lo stesso decreto, **che devono tenere conto anche della spesa di ciascun istituto nell'ultimo triennio e delle unità di personale assunte secondo le disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica.**

5-bis. Al fine di rimediare alle gravi difficoltà finanziarie delle accademie non statali di belle arti che sono finanziate in misura prevalente dagli

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

enti locali, è autorizzata per l'anno finanziario 2014 la spesa di 1 milione di euro.

5-ter. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca si provvede a ripartire le risorse di cui al comma 5-bis, sulla base di criteri, definiti con lo stesso decreto, che tengano conto della spesa di ciascuna accademia nell'ultimo triennio e delle unità di personale assunte secondo le disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica.

L'articolo 19, modificato dalla Camera, reca norme concernenti le istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), disponendo:

- in merito al regolamento che deve disciplinare le procedure di reclutamento del personale, previsto dall'art. 2, co. 7, lett. e), L. 508/1999 (**comma 01**);
- in materia di conferimento di incarichi di insegnamento e assunzioni nelle istituzioni AFAM (**commi 1, 2 e 3-bis**);
- un finanziamento di 5 (invece che di 3 come previsto nel testo originario del DL) milioni di euro nel 2014 agli istituti superiori di studi musicali, *ex pareggiati* (**commi 4 e 5**);
- un finanziamento di 1 milione di euro per il 2014 per le accademie non statali di belle arti finanziate in misura prevalente dagli enti locali, la cui ripartizione sarà effettuata con decreto del MIUR (**commi 5-bis e 5-ter**).

E' stata soppressa la disciplina relativa al conferimento dell'incarico di direttore amministrativo delle istituzioni AFAM (**comma 3**).

Incarichi di insegnamento e assunzioni nelle istituzioni AFAM (commi 01, 1, 2 e 3-bis)

Il comma 01, inserito dalla Camera, stabilisce che il regolamento che deve disciplinare le procedure di reclutamento del personale (art. 2, co. 7, lett. e), L. 508/1999) deve essere emanato entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. in esame.

Si ricorda che l'art. 2, comma 7, della legge n. 508/1999 prevede che, con uno o più regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400/1988, su proposta del MIUR, sentiti il CNAM e le competenti Commissioni parlamentari, le quali si esprimono dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti per legge, sono disciplinati:

- a) i requisiti di qualificazione didattica, scientifica e artistica delle istituzioni e dei docenti;
- b) i requisiti di idoneità delle sedi;
- c) le modalità di trasformazione di cui al comma 2;
- d) i possibili accorpamenti e fusioni, nonché le modalità di convenzionamento con istituzioni scolastiche e universitarie e con altri soggetti pubblici e privati;
- e) le procedure di reclutamento del personale;
- f) i criteri generali per l'adozione degli statuti di autonomia e per l'esercizio dell'autonomia regolamentare;
- g) le procedure, i tempi e le modalità per la programmazione, il riequilibrio e lo sviluppo dell'offerta didattica nel settore;
- h) i criteri generali per l'istituzione e l'attivazione dei corsi, ivi compresi quelli di cui all'articolo 4, comma 3, per gli ordinamenti didattici e per la programmazione degli accessi;
- i) la valutazione dell'attività delle istituzioni di cui all'articolo 1⁵⁶.

Ai sensi del comma 8, i regolamenti di cui al comma 7 sono emanati sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) valorizzazione delle specificità culturali e tecniche dell'alta formazione artistica e musicale e delle istituzioni del settore, nonché definizione di standard qualitativi riconosciuti in ambito internazionale;
- b) rapporto tra studenti e docenti, nonché dotazione di strutture e infrastrutture, adeguati alle specifiche attività formative;
- c) programmazione dell'offerta formativa sulla base della valutazione degli sbocchi professionali e della considerazione del diverso ruolo della formazione del settore rispetto alla formazione tecnica superiore di cui all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e a quella universitaria, prevedendo modalità e strumenti di raccordo tra i tre sistemi su base territoriale;
- d) previsione, per le istituzioni della facoltà di attivare, fino alla data di entrata in vigore di specifiche norme di riordino del settore, corsi di formazione musicale o coreutica di base, disciplinati in modo da consentirne la frequenza agli alunni iscritti alla scuola media e alla scuola secondaria superiore;
- e) possibilità di prevedere, contestualmente alla riorganizzazione delle strutture e dei corsi esistenti e, comunque, senza maggiori oneri per il bilancio dello Stato, una graduale statizzazione, su richiesta, degli attuali Istituti musicali pareggiati e delle

⁵⁶ In attuazione di quanto disposto dal comma 7 si vedano il D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132 e il D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212.

Accademie di belle arti legalmente riconosciute, nonché istituzione di nuovi musei e riordino di musei esistenti, di collezioni e biblioteche, ivi comprese quelle musicali, degli archivi sonori, nonché delle strutture necessarie alla ricerca e alle produzioni artistiche.

Nell'ambito della graduale statizzazione si terrà conto, in particolare nei capoluoghi sprovvisti di istituzioni statali, dell'esistenza di Istituti non statali e di Istituti pareggiati o legalmente riconosciuti che abbiano fatto domanda, rispettivamente, per il pareggiamento o il legale riconoscimento, ovvero per la statizzazione, possedendone i requisiti alla data di entrata in vigore della presente legge;

f) definizione di un sistema di crediti didattici finalizzati al riconoscimento reciproco dei corsi e delle altre attività didattiche seguite dagli studenti, nonché al riconoscimento parziale o totale degli studi effettuati qualora lo studente intenda proseguirli nel sistema universitario o della formazione tecnica superiore di cui all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144;

g) facoltà di convenzionamento, nei limiti delle risorse attribuite a ciascuna istituzione, con istituzioni scolastiche per realizzare percorsi integrati di istruzione e di formazione musicale o coreutica anche ai fini del conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore o del proseguimento negli studi di livello superiore;

h) facoltà di convenzionamento, nei limiti delle risorse attribuite a ciascuna istituzione, con istituzioni universitarie per lo svolgimento di attività formative finalizzate al rilascio di titoli universitari da parte degli atenei e di diplomi accademici da parte delle istituzioni di cui all'articolo 1;

i) facoltà di costituire, sulla base della contiguità territoriale, nonché della complementarità e integrazione dell'offerta formativa, Politecnici delle arti, nei quali possono confluire le istituzioni di cui all'articolo 1 nonché strutture delle università. Ai Politecnici delle arti si applicano le disposizioni del presente articolo;

l) verifica periodica, anche mediante l'attività dell'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario, del mantenimento da parte di ogni istituzione degli standard e dei requisiti prescritti; in caso di non mantenimento da parte di istituzioni statali, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica le stesse sono trasformate in sedi distaccate di altre istituzioni e, in caso di gravi carenze strutturali e formative, soppresse; in caso di non mantenimento da parte di istituzioni pareggiate o legalmente riconosciute, il pareggiamento o il riconoscimento è revocato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica⁵⁷.

Il comma 9 stabilisce che, con effetto dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui al comma 7, sono abrogate le disposizioni vigenti incompatibili con esse e con la presente legge, la cui ricognizione è affidata ai regolamenti stessi.

Il comma 1, modificato dalla Camera, dispone che, al fine di consentire il regolare svolgimento delle attività per l'anno accademico 2013-2014, le graduatorie nazionali di cui all'art. 2-bis del [D.L. 97/2004](#) (L. 143/2004) sono trasformate in graduatorie nazionali ad esaurimento utili anche per l'attribuzione degli incarichi a tempo indeterminato.

Nelle graduatorie suddette sono stati inseriti i docenti precari con un servizio di 360 giorni nelle istituzioni AFAM, previa valutazione dei titoli artistico-professionali e

⁵⁷ In attuazione di quanto disposto dal comma 8 si veda il D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212.

culturali. In particolare, l'art. 19 del [DM 16 giugno 2005](#), con il quale è stata indetta la procedura di valutazione per la formazione delle graduatorie in questione, ha disposto che le stesse sarebbero state utilizzate per la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, ai fini della copertura dei posti in organico disponibili, in subordine alla graduatoria nazionale ad esaurimento approvata con [decreto direttoriale 16 ottobre 2001](#), e successive modifiche.

Resta, peraltro, fermo:

- il regime di autorizzazione alle assunzioni di cui all'art. 39 della L. 449/1997 (già illustrato in precedenti schede);
- che l'accesso ai ruoli del personale AFAM ha luogo, ai sensi dell'art. 270, co. 1, del [d.lgs. 297/1994](#), per il 50% dei posti annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50%, attingendo alle graduatorie nazionali - prima permanenti e poi divenute ad esaurimento sulla base dell'art. 2, co. 6, della [L. 508/1999](#) - e che il ricorso a tali graduatorie è prioritario (al riguardo si veda, peraltro, *infra*).

L'art. 2, co. 6, della L. 508/1999 ha disposto, per quanto qui interessa, che, per la copertura dei posti in organico che si rendono disponibili si fa ricorso alle graduatorie nazionali previste dall'art. 270, co. 1, del d.lgs. 297/1994, trasformate in graduatorie ad esaurimento, e che per le esigenze didattiche delle Istituzioni AFAM cui non si possa far fronte nell'ambito delle dotazioni organiche, si provvede esclusivamente mediante l'attribuzione di incarichi di insegnamento di durata non superiore al quinquennio, rinnovabili, anche ove temporaneamente conferiti a personale incluso nelle predette graduatorie nazionali. Ha, altresì, disposto che, dopo l'esaurimento di tali graduatorie, gli incarichi di insegnamento sono attribuiti con contratti di durata non superiore al quinquennio, rinnovabili, e che i predetti incarichi di insegnamento non sono conferibili al personale in servizio di ruolo. Infine, ha disposto che il personale docente e non docente, in servizio nelle istituzioni AFAM alla data della sua entrata in vigore con rapporto di lavoro a tempo indeterminato è inquadrato in appositi ruoli ad esaurimento.

Come evidenziato dal direttore generale della Direzione generale Alta formazione artistica musicale e coreutica nel corso di una audizione presso l'Ufficio di Presidenza della 7^a Commissione del Senato nel 2011⁵⁸, esauritesi le graduatorie nazionali, dall'anno accademico 2002/2003 si è proceduto al conferimento degli incarichi di insegnamento attraverso graduatorie di istituto⁵⁹. La relativa disciplina è stata definita con [circolare Prot. 1672 del 7 ottobre 2002](#).

I criteri di valutazione ai fini del collocamento nelle graduatorie di istituto sono stati poi rivisti con [circolare prot. 3154 del 9 giugno 2011](#), nelle more di una ridefinizione

⁵⁸ Si veda quanto riferito dal relatore nel corso della seduta della 7^a Commissione del 24 maggio 2011:

<http://www.senato.intranet/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=16&id=555097>

⁵⁹ In particolare, come esposto dal relatore nel corso della citata seduta del 24 maggio 2011, "Il Direttore generale ha riferito altresì che gli organici sono fermi al 1999 per cui, concluse le graduatorie ad esaurimento, sono state fatte graduatorie di istituto; restano dunque circa 600 docenti precari che occorrerà stabilizzare. Analogamente, ha reso noto che esistono circa 300 precari nelle strutture amministrative che attendono la stabilizzazione".

della disciplina del reclutamento. In particolare, fra i titoli valutabili figurano quelli artistico-culturali e professionali, oltre che i titoli di servizio.

Il comma 2, modificato dalla Camera, prevede che i docenti che non siano già titolari di contratto a tempo indeterminato nelle istituzioni AFAM, inclusi nelle graduatorie di istituto - avendo superato un concorso selettivo - che hanno maturato almeno 3 anni accademici di insegnamento sono inseriti, nelle more dell'emanazione del regolamento di cui al comma 01, in apposite graduatorie nazionali da utilizzare per l'attribuzione di incarichi a tempo determinato, in subordine alle graduatorie nazionali di cui all'art. 2-*bis* del D.L. 97/2004 (L. 143/2004) - trasformate dall'art. 19 in esame in graduatorie nazionali ad esaurimento utili per l'attribuzione degli incarichi a tempo determinato e indeterminato-.

Le modalità di inserimento sono definite con decreto ministeriale (*per la cui emanazione non è indicato un termine*).

Conferimento dell'incarico di direttore amministrativo delle istituzioni AFAM (comma 3 soppresso durante l'esame alla Camera)

Il comma 3, soppresso durante l'esame alla Camera, dispone che le funzioni di direttore amministrativo delle Istituzioni AFAM sono attribuite, con delibera del Consiglio di amministrazione, a personale dell'Area "Elevata professionalità" del comparto AFAM in possesso di laurea magistrale nello specifico ambito professionale dell'incarico da ricoprire o, in assenza di tale personale, a personale di altre amministrazioni pubbliche, in possesso di un profilo equivalente, collocato in posizione di comando o in aspettativa, sempre nell'ambito delle facoltà di assunzione.

Al riguardo si ricorda che l'art. 13, co. 3, del [DPR 132/2003](#), regolamento recante i criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni AFAM, aveva stabilito che l'incarico di direttore amministrativo è attribuito, con delibera del Consiglio di amministrazione, su proposta del Direttore, ad un dipendente dell'istituzione, ovvero di altre pubbliche amministrazioni in posizione di comando, in possesso di laurea e già appartenente all'area direttiva.

Il Consiglio di Stato, con [sentenza n. 6451 del 2009](#) ha annullato tale disposizione, rilevando che l'art. 2, co. 6, della L. 508/1999 ha affidato alla contrattazione, e non al potere regolamentare, la disciplina del rapporto di lavoro del personale degli istituti di alta formazione.

Il CCNL del nuovo comparto AFAM del 16-2-2005 ha, quindi, definito il profilo professionale del Direttore amministrativo, senza prevedere il conferimento di tali mansioni mediante incarico anche a persone non appartenenti all'amministrazione.

Pertanto, la previsione del sopra citato co. 3 dell'art. 13 – stabilisce la sentenza - “oltre a porsi in contrasto con la fonte primaria, che affida alla contrattazione collettiva la disciplina della materia, è sfornita di fonte idonea a legittimare l'introduzione di detta innovazione con regolamento”.

In base alla stessa sentenza, a rendere idonea la fonte regolamentare non sembrerebbe sopperire neanche la lett. e) del co. 7 dell'art. 2 della legge n. 508/1999, in

quanto ciò che è demandato al regolamento, secondo tale disposizione, è la disciplina del reclutamento del personale dall'esterno, e non quella dei ruoli e delle funzioni del personale già in servizio, che – come sopra ricordato - il legislatore ha affidato alla contrattazione collettiva.

La relazione illustrativa evidenzia che, pertanto, si è reso necessario disciplinare la materia con fonte primaria.

Assunzione a tempo indeterminato di personale ATA presso le istituzioni AFAM (comma 3-bis)

Con il **comma 3-bis, inserito dalla Camera**, si è disposta l'assunzione a tempo indeterminato presso le istituzioni AFAM del personale ATA che abbia superato un concorso pubblico per l'accesso alle nuove aree EP o terza (come definite dal CCNL del 4 agosto 2010), a condizione che abbia maturato almeno 3 anni di servizio, nel rispetto della procedura di programmazione delle assunzioni presso le PP.AA.

Risorse per gli Istituti superiori di studi musicali, ex pareggiati (commi 4 e 5)

Il **comma 4, modificato**, dispone che, nelle more di un processo di razionalizzazione degli Istituti superiori di studi musicali (*ex pareggiati*), e in considerazione delle gravi difficoltà finanziarie degli stessi, è autorizzata, per il 2014, la spesa di 5 (invece che 3) milioni di euro.

In base al **comma 5, anch'esso modificato**, la ripartizione delle risorse sarà effettuata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca - *per la cui emanazione non è indicato un termine* -, sentiti gli enti locali finanziatori, sulla base di criteri, da definire con lo stesso decreto, che dovranno tener conto anche della spesa di ciascun istituto nell'ultimo triennio e delle unità di personale assunte secondo le disposizioni del CCNL del comparto AFAM.

Al riguardo si ricorda che la L. 508/1999, all'art. 2, ha disposto, che le Accademie di belle arti, l'Accademia nazionale di arte drammatica e gli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), nonché, con la trasformazione in Istituti superiori di studi musicali e coreutici, i Conservatori di musica, l'Accademia nazionale di danza e gli Istituti musicali pareggiati costituiscono, nell'ambito delle istituzioni di alta cultura cui l'articolo 33 della Costituzione riconosce il diritto di darsi ordinamenti autonomi, il sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale (AFAM).

Ha, inoltre, previsto l'emanazione di uno o più regolamenti di delegificazione ai fini della definizione, fra l'altro, delle modalità di trasformazione dei Conservatori di

musica, dell'Accademia nazionale di danza e degli Istituti musicali pareggiati in Istituti superiori di studi musicali e coreutici⁶⁰.

Gli Istituti superiori di studi musicali sono gestiti dagli enti locali dove hanno sede.

In materia si ricorda che [il 7 agosto 2013 la 7^a Commissione del Senato ha avviato l'esame dei DDL 322, 934 e 972](#), recanti norme per la statizzazione degli istituti musicali pareggiati.

In quella sede il relatore ha fatto presente che, a fronte di una riduzione delle disponibilità economiche degli enti locali, è diventato sempre più difficile sostenere tali istituti e dunque da tempo è in atto un processo di statizzazione, mai realizzato del tutto: infatti, ha riferito, l'ultimo istituto ad essere statizzato è quello di Udine nel 1981, in quanto il processo è oneroso. Ha, altresì, fatto presente che il Governo ha istituito un tavolo tecnico con l'Associazione nazionale comuni italiani, il coordinamento degli Istituti musicali pareggiati e la Direzione generale per l'Alta formazione artistica e musicale del MIUR con i seguenti compiti: effettuare una ricognizione degli enti al fine di conoscere l'entità delle risorse necessarie; prefigurare una ragionevole tempistica per il turn over del personale ed individuare le situazioni più gravi, nonché le eventuali forme di finanziamento ulteriori; aggiornare la banca dati dell'offerta formativa al fine di una sua razionalizzazione.

Finanziamento alle accademie non statali di belle arti (commi 5-bis e 5-ter)

Durante l'esame alla Camera sono stati aggiunti i commi 5-bis e 5-ter, che prevedono un finanziamento di 1 milione di euro per il 2014 per le accademie non statali di belle arti finanziate in misura prevalente dagli enti locali; la ripartizione sarà effettuata con decreto del MIUR (*per la cui emanazione non è indicato un termine*), tenendo conto della spesa di ciascuna accademia nell'ultimo triennio e delle unità di personale assunte secondo le disposizioni del CCNL del comparto dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica.

Una previsione analoga era stata disposta con l'art. 1-*quater* del D.L. 7/2005 (L. 43/2005) che aveva autorizzato la somma di 1,5 milioni di euro per l'anno 2007. La liquidazione del contributo era stata disposta con D.D. 7 dicembre 2007.

⁶⁰ Al riguardo, si ricorda che il Consiglio di Stato, Sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 17 maggio 2004, numero della sezione 2708/2004, esprimendosi sullo schema di regolamento concernente "Ordinamenti didattici, requisiti di idoneità dei docenti e delle sedi, programmazione e sviluppo del sistema dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica" (emanato successivamente, con titolo differente, con DPR n. 212 del 2005), evidenziava (punto 24) che, "secondo il Ministero 'dal momento che il presente regolamento integra quanto già disciplinato dal DPR 132/2003, il quadro complessivo del nuovo sistema dell'alta formazione è ultimato e risulta dal complesso dei due provvedimenti". Al riguardo la Sezione richiamava l'attenzione (punto 25) sulla previsione contenuta nell'art. 2, co. 7, lett. c), della L. 508/1999, secondo cui i regolamenti governativi disciplinano anche le modalità di trasformazione di cui al comma 2. E concludeva (punto 26) rilevando che "Nel disegno legislativo, quindi, la trasformazione non è automatica, ma consegue all'attuazione di un procedimento delineato dalla disciplina regolamentare. Questi aspetti non risultano adeguatamente trattati né nel presente schema normativo, né nel regolamento di cui al DPR n. 132/2003. Pertanto, sarà cura dell'amministrazione completare il segmento di disciplina mancante, definendo compiutamente le modalità concrete della trasformazione".

Articolo 20

(Corsi di laurea ad accesso programmato)

Testo del decreto-legge

1. L'articolo 4 del decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21 è abrogato. L'articolo 4 del citato decreto legislativo non è applicato alle procedure relative agli esami di ammissione ai corsi universitari già indette e non ancora concluse alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1. *Identico.*

1-bis. I partecipanti agli esami di ammissione per l'anno accademico 2013/2014 ai corsi universitari di medicina e chirurgia, odontoiatria, medicina veterinaria nonché a quelli finalizzati alla formazione di architetto, che avrebbero avuto diritto al punteggio relativo alla valutazione del percorso scolastico ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettera b), del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 12 giugno 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1° luglio 2013, e che, in assenza delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, si sarebbero potuti iscrivere ai suddetti corsi in quanto sarebbero stati collocati in graduatoria entro il numero massimo di posti disponibili fissato dai relativi decreti ministeriali di programmazione, sono ammessi nel medesimo anno accademico 2013/2014 a iscriversi in sovrannumero, secondo il punteggio complessivo ottenuto e l'ordine di preferenza delle sedi indicate al momento dell'iscrizione al *test* d'accesso, nella sede alla quale

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

avrebbero potuto iscriversi in base alla graduatoria di diritto che sarebbe conseguita all'applicazione del suddetto decreto, in assenza di rinunce e scorrimenti di graduatoria. I suddetti partecipanti possono altresì scegliere di iscriversi in sovrannumero, nell'anno accademico 2014/2015, al primo o al secondo anno del corso di studi prescelto, secondo le previsioni del periodo precedente. Ove i suddetti partecipanti scelgano di iscriversi in sovrannumero nell'anno accademico 2014/2015, l'ammissione al primo o al secondo anno di corso è effettuata con il riconoscimento, da parte degli atenei, dei crediti già acquisiti nell'anno accademico 2013/2014 in insegnamenti previsti anche nel predetto corso di studi.

1-ter. Coloro che nell'anno accademico 2013/2014 si sono iscritti ai corsi di cui al comma 1-bis in una sede diversa da quella alla quale avrebbero avuto diritto ad iscriversi ai sensi del medesimo comma 1-bis possono trasferirsi nella suddetta sede nell'anno accademico 2014/2015, con il riconoscimento, da parte degli atenei, dei crediti già acquisiti nell'anno accademico 2013/2014 in insegnamenti previsti anche nel predetto corso di studi.

1-quater. Ai fini dei commi 1-bis e 1-ter, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al termine delle immatricolazioni dell'anno accademico 2013/2014 relative alla graduatoria del 30 settembre 2013, riapre la procedura per l'inserimento del voto di maturità da parte di tutti i candidati che hanno

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

ottenuto almeno 20 punti nel test d'accesso e che non abbiano provveduto al predetto inserimento entro i termini previsti dal citato decreto ministeriale 12 giugno 2013.

1-quinquies. Le università sedi di corsi di laurea in professioni sanitarie e scienze della formazione primaria ammettono a iscriversi in soprannumero nell'anno accademico 2013/2014 o nell'anno accademico 2014/2015, in analogia a quanto previsto dai commi 1-*bis* e 1-*ter*, i partecipanti agli esami di ammissione per l'anno accademico 2013/2014 che, in assenza delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo e secondo quanto previsto dall'articolo 10, comma 3, lettera *b*), del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 12 giugno 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1° luglio 2013, e dall'articolo 1, comma 6, lettera *b*), del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 615 del 15 luglio 2013, come recepiti dai rispettivi bandi, si sarebbero potuti iscrivere ai suddetti corsi in quanto collocati in graduatoria entro il numero massimo di posti disponibili.

L'articolo 20, modificato dalla Camera, abroga l'art. 4 del d.lgs. 21/2008, relativo ai punteggi da attribuire agli esami di ammissione ai corsi universitari, e introduce un meccanismo di immatricolazione in soprannumero per i candidati che hanno sostenuto gli esami di ammissione per l'a.a. 2013/2014 per i corsi (ex art. 1 legge n. 264 del 1999) di medicina e chirurgia, odontoiatria, medicina veterinaria, architettura, professioni sanitarie, scienze della formazione primaria, e che non si sono collocati, a causa dell'abrogazione del c.d. "bonus maturità", in posizione utile in graduatoria.

Come detto il **comma 1** abroga l'art. 4 del [d.lgs. 21/2008](#), relativo ai punteggi da attribuire agli esami di ammissione ai corsi universitari ad accesso programmato, che contempla, fra l'altro, i 10 punti assegnati agli studenti che abbiano conseguito risultati scolastici di particolare valore nell'ultimo triennio continuativo e nell'esame di Stato (c.d. "bonus maturità"). Si dispone che l'articolo 4 non è applicato neanche alle procedure relative agli esami di ammissione ai corsi universitari già indette ma non ancora concluse alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame.

L'art. 4, comma 1, anch'esso abrogato, fissa a 100 il punteggio massimo degli esami di ammissione ai citati corsi universitari.

La relazione illustrativa motiva l'intervento evidenziando che la prima applicazione della disposizione, prevista per l'iscrizione ai corsi universitari dell'a.a. 2013-2014, dopo numerosi differimenti, ha confermato le criticità della previsione normativa recata dall'art. 4 del d.lgs. 21/2008, "anche con riferimento alla difficoltà di individuare un meccanismo di valorizzazione sostanziale del percorso scolastico che tenesse conto del contesto locale".

Al riguardo si ricorda che l'art. 4 del [d.lgs. 21/2008](#) ha introdotto la valutazione della qualità dei risultati scolastici ai fini dell'accesso ai corsi di laurea universitari a numero programmato⁶¹. In particolare, sulla base delle modifiche introdotte con l'art. 37, co. 2-ter, del D.L. 207/2008 (L. 14/2009), è stato definito in 100 il punteggio massimo degli esami di ammissione, disponendo che, nell'ambito di tale punteggio, 90 punti sono assegnati sulla base del risultato del test di ingresso e 10 punti sono assegnati agli studenti che abbiano conseguito risultati scolastici di particolare valore, certificati ai sensi dell'art. 5, nell'ultimo triennio continuativo e nell'esame di Stato (commi 1 e 2).

Per l'attribuzione dei 10 punti sono stati individuati alcuni parametri di valutazione (commi 3-5), rimandando la definizione dei punteggi da attribuire ad un decreto ministeriale per i corsi di cui all'art. 1, co. 1, lett. a) e b), della L. 264/1999, e ai singoli atenei nei relativi bandi per i corsi di cui alla lett. e) del medesimo comma (v. nota).

L'applicazione del meccanismo sinteticamente descritto è stata differita, con successivi interventi normativi, fino all'a.a. 2013/2014.

Con [Decreto Ministeriale 24 aprile 2013 n. 334](#) è stata dunque disciplinata la prima applicazione del meccanismo di computo introdotto con l'art. 4 del d.lgs. 21/2008 per i corsi di cui all'art. 1, co. 1, lett. a), della L. 264/1999.

⁶¹ Ai sensi dell'art. 1, co. 1, della L. 264/1999 sono programmati a livello nazionale, in particolare, gli accessi:

- a) ai corsi di laurea in medicina e chirurgia, in medicina veterinaria, in odontoiatria e protesi dentaria, in architettura, nonché ai corsi di laurea specialistica delle professioni sanitarie;
- b) ai corsi di laurea in scienza della formazione primaria e alle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario;
- c) ai corsi di formazione specialistica dei medici;
- d) alle scuole di specializzazione per le professioni legali;
- e) ai corsi universitari di nuova istituzione o attivazione, su proposta delle università.

Il DM è stato, poi, sostituito dal [Decreto Ministeriale 12 giugno 2013 n. 449](#), che, come evidenziato in un [comunicato stampa del MIUR](#), ha inteso mitigare alcune criticità emerse. In base al DM, il punteggio di valutazione del percorso scolastico, per un massimo di 10 punti, è attribuito esclusivamente ai candidati che hanno ottenuto un voto all'esame di Stato almeno pari a 80/100 e non inferiore all'80esimo percentile⁶² della distribuzione dei voti della propria commissione d'esame nell'a.s. 2012/13, secondo una tabella di corrispondenza. Per i candidati che hanno conseguito il diploma in anni scolastici antecedenti e nei casi in cui non sia possibile associare il candidato alla propria commissione di esame, si applicano ulteriori criteri. Per i corsi di laurea delle professioni sanitarie, il punteggio è attribuito dalle singole università secondo criteri autonomamente determinati in conformità a quanto stabilito dal d.lgs. 21/2008.

Lo stesso comunicato stampa del MIUR evidenziava che il nuovo DM “non può intervenire in radice (ad esempio sul cosiddetto bonus maturità), in quanto vincolati dall'attuazione del decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21, i cui principi non possono essere modificati da un decreto ministeriale” e dava conto del contestuale insediamento di una commissione chiamata a formulare proposte operative, anche con modifiche alla normativa primaria e secondaria, al fine di garantire un sistema di accesso ai corsi a numero programmato equilibrato e in grado di valorizzare le potenzialità dei candidati.

Il DM 449/2013 ha anche fissato le date per lo svolgimento dei test di ammissione all'università in date comprese fra il 3 e il 10 settembre per i diversi corsi di laurea e ha disposto che per i corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria, in medicina veterinaria e in architettura il [Cineca](#), sulla base del punteggio totale, redige una graduatoria nazionale, che si chiude con un provvedimento ministeriale.

Per i corsi di laurea magistrale in Scienze della formazione primaria, le modalità e i contenuti delle prove di ammissione sono stati definiti con [Decreto Ministeriale 15 luglio 2013, n. 615](#). In particolare, il decreto ha stabilito che la valutazione del percorso scolastico, per un punteggio massimo di 10 punti, è effettuata dalle singole università secondo criteri autonomamente determinati in conformità a quanto disposto dal d.lgs. 21/2008. Lo svolgimento della prova di ammissione è stata fissata, presso ciascuna sede universitaria, per il giorno 17 settembre 2013.

A seguito delle modifiche inserite dalla Camera, i commi da 1-bis a 1-quinquies introducono un meccanismo di immatricolazione in soprannumero per i candidati che hanno sostenuto gli esami di ammissione per l'a.a. 2013/2014 per i corsi di medicina e chirurgia, odontoiatria, medicina veterinaria, architettura, professioni sanitarie, scienze della formazione primaria, e che non si sono collocati, a causa dell'abrogazione dell'art. 4 sopra citato, in posizione utile in graduatoria.

In particolare, al **comma 1-bis** è previsto che essi sono ammessi in soprannumero nell'a.a. 2013/2014 nel corso di studi e nella sede alla quale avrebbero potuto iscriversi in base alla graduatoria che sarebbe conseguita

⁶² I percentili sono stati poi pubblicati sul sito www.University.it, alla pagina [University - Accesso Programmato - Percentili Scuole Superiori](#).

all'applicazione del "bonus", ovvero possono scegliere di iscriversi in soprannumero nell'a.a. 2014/2015, con il riconoscimento dei crediti acquisiti nell'a.a. 2013/2014 per gli insegnamenti comuni ai corsi.

Il **comma 1-ter** stabilisce che gli studenti che nell'anno accademico 2013/2014 si sono iscritti ai corsi di cui al comma 1-*bis* in una sede diversa da quella alla quale avrebbero avuto il diritto di iscriversi ai sensi del medesimo comma 1-*bis* possono trasferirsi nella suddetta sede nell'anno accademico 2014/2015, con il riconoscimento da parte degli atenei dei crediti già acquisiti nell'anno accademico 2013/2014 in insegnamenti previsti anche nel predetto corso di studi.

In fine, ai sensi del **comma 1-quater**, il MIUR, ai fini dei commi 1-*bis* e 1-*ter*, al termine delle immatricolazioni dell'anno accademico 2013/2014 relative alla graduatoria del 30 settembre 2013, riaprirà la procedura per l'inserimento del voto di maturità da parte di tutti i candidati che hanno ottenuto almeno 20 punti nel test d'accesso e che non abbiano provveduto al predetto inserimento entro i termini previsti dal citato decreto ministeriale 12 giugno 2013.

Il **comma 1-quinquies**, in analogia a quanto previsto dai commi 1-*bis* e 1-*ter*, prevede l'iscrizione in soprannumero nell'anno accademico 2013/2014 o nell'anno accademico 2014/2015 anche per i candidati che hanno sostenuto gli esami di ammissione per l'a.a. 2013/2014 per i corsi di professioni sanitarie e scienze della formazione primaria.

Articolo 21
(Formazione specialistica dei medici)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1. All'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole «delle commissioni giudicatrici» sono sostituite dalle seguenti: «della commissione»;

b) la lettera d) è sostituita dalla seguente: «all'esito delle prove è formata una graduatoria nazionale in base alla quale i vincitori sono destinati alle sedi prescelte, in ordine di graduatoria. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 757, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.».

2. All'articolo 39, comma 3, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni, le parole «ed è determinato annualmente» sono sostituite dalle seguenti: «e, a partire dall'anno accademico 2013-2014, è determinato ogni tre anni.».

1. *Identico:*

a) **all'alinea**, le parole «delle commissioni giudicatrici» sono sostituite dalle seguenti: «della commissione»;

b) la lettera d) è sostituita dalla seguente: «**d)** all'esito delle prove è formata una graduatoria nazionale in base alla quale i vincitori sono destinati alle sedi prescelte, in ordine di graduatoria. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 757, comma 2, del **codice dell'ordinamento militare, di cui al** decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.».

2. *Identico.*

2-bis. Al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 20 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«**3-bis.** Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, da emanare entro il 31 marzo 2014, la durata dei corsi di

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

formazione specialistica viene ridotta rispetto a quanto previsto nel decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 1° agosto 2005, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 5 novembre 2005, con l'osservanza dei limiti minimi previsti dalla normativa europea in materia, riorganizzando altresì le classi e le tipologie di corsi di specializzazione medica. Eventuali risparmi derivanti dall'applicazione del presente comma sono destinati all'incremento dei contratti di formazione specialistica medica.

***3-ter.* La durata dei corsi di formazione specialistica, come definita dal decreto di cui al comma *3-bis*, si applica agli specializzandi che nell'anno accademico successivo all'emanazione del medesimo decreto sono immatricolati al primo anno di corso. Per gli specializzandi che nel medesimo anno sono iscritti al secondo o al terzo anno di corso, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede, con proprio decreto, ad adeguare l'ordinamento didattico alla durata così definita. Per gli specializzandi che nel medesimo anno accademico sono iscritti al quarto o successivo anno di corso, resta valido l'ordinamento previgente»;**

***b)* al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 35, le parole da: «determina» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «determina il numero globale degli specialisti da formare annualmente, per ciascuna tipologia di specializzazione, tenuto conto dell'obiettivo di migliorare**

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

progressivamente la corrispondenza tra il numero degli studenti ammessi a frequentare i corsi di laurea in medicina e chirurgia e quello dei medici ammessi alla formazione specialistica, nonché del quadro epidemiologico, dei flussi previsti per i pensionamenti e delle esigenze di programmazione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano con riferimento alle attività del Servizio sanitario nazionale».

2-ter. I periodi di formazione dei medici specializzandi si svolgono ove ha sede la scuola di specializzazione e all'interno delle aziende del Servizio sanitario nazionale previste dalla rete formativa, in conformità agli ordinamenti e ai regolamenti didattici determinati secondo la normativa vigente in materia e agli accordi fra le università e le aziende sanitarie di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. L'inserimento non può dare luogo a indennità, compensi o emolumenti comunque denominati, diversi anche sotto il profilo previdenziale da quelli spettanti a legislazione vigente ai medici specializzandi. I medici in formazione specialistica assumono una graduale responsabilità assistenziale, secondo gli obiettivi definiti dall'ordinamento didattico del relativo corso di specializzazione e le modalità individuate dal tutore, d'intesa con la direzione delle scuole di specializzazione e con i dirigenti responsabili delle unità operative presso cui si svolge la formazione, fermo restando che tale formazione non determina l'instaurazione di un

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

rapporto di lavoro con il Servizio sanitario nazionale e non dà diritto all'accesso ai ruoli del medesimo Servizio sanitario nazionale. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'**articolo 21** concerne la disciplina dei corsi di formazione specialistica dei medici, con riferimento alle procedure di ammissione e a quelle di definizione del trattamento economico, nonché, **in base ai commi aggiunti dalla Camera**, con riferimento alla durata dei corsi, alla determinazione del numero degli specialisti da formare annualmente (per ciascuna tipologia di specializzazione) e allo svolgimento dei periodi di formazione all'interno delle aziende del Servizio sanitario nazionale.

Il comma 1 - in cui la Camera ha introdotto modifiche esclusivamente formali - prevede un'unica commissione - invece che più commissioni, costituite a livello locale, come stabilito nella normativa fino ad ora vigente - preposta alle prove di ammissione alle scuole di specializzazione, nonché la formazione di un'unica graduatoria nazionale, all'esito delle prove, anziché, come previsto in precedenza, di singole graduatorie locali.

Come evidenziato nella relazione illustrativa dell'originario disegno di legge di conversione, il meccanismo fino ad oggi attuato, prevedendo una graduatoria locale per l'accesso alle singole scuole, era passibile di determinare disomogeneità nei livelli qualitativi degli specializzandi e nei criteri di valutazione.

Viene fatta salva la norma - posta dall'art. 757, comma 2, del codice dell'ordinamento militare, di cui al [D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66](#) - in base alla quale la ripartizione tra le singole scuole di specializzazione dei posti riservati per le esigenze di formazione specialistica della sanità militare è effettuata sentito il Ministero della difesa⁶³.

La novella di cui al **comma 2** dispone che, a decorrere dall'anno accademico 2013-2014, la determinazione del trattamento economico annuo onnicomprensivo da corrispondere al medico in formazione specialistica sia

⁶³ In via generale, il riparto è effettuato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, acquisito il parere del Ministro della salute.

effettuata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi ogni 3 anni e non più annualmente.

La relazione illustrativa dell'originario disegno di legge di conversione fa presente, al riguardo, che la procedura di determinazione del trattamento è piuttosto complessa e si chiude, in genere, ad anno accademico già iniziato.

Si ricorda che il decreto summenzionato è adottato su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con quello della salute e con quello dell'economia e delle finanze.

Il comma 2-bis è stato inserito dalla Camera.

La **lettera a)** prevede una riduzione della durata dei corsi in oggetto rispetto a quella attuale - la quale è pari a 5 o a 6 anni⁶⁴ -. La riduzione, con l'osservanza dei limiti minimi stabiliti dalla normativa europea in materia e la riorganizzazione delle classi e delle tipologie di corsi, è demandata ad un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanarsi, di concerto con il Ministro della salute, entro il 31 marzo 2014. Il **capoverso 3-ter** della stessa **lettera a)** concerne i profili transitori per l'applicazione della nuova durata, demandando, in parte, ad un altro decreto, emanato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Si prevede, inoltre, che gli eventuali risparmi derivanti dalla riduzione in esame siano destinati all'incremento dei contratti di formazione specialistica medica (**ultimo periodo del capoverso 3-bis**).

Potrebbe essere ritenuto opportuno chiarire se il termine "incremento" si riferisca alla misura del trattamento economico o al numero dei contratti.

Si rileva che una riduzione della durata dei corsi in oggetto è proposta, sia pure in termini diversi, dall'articolo 10, comma 31, del disegno di legge di stabilità per il 2014 (A.S. n. 1120). Potrebbe ritenersi, quindi, opportuno un coordinamento tra i due interventi normativi.

La **lettera b)** modifica i criteri di determinazione del numero globale dei medici specialisti da formare annualmente, per ciascuna tipologia di specializzazione, prevedendo che si tenga conto - oltre che, come recita la norma attuale, delle esigenze di programmazione delle regioni e delle province autonome, relative alle attività del Servizio sanitario nazionale - anche: dell'obiettivo di migliorare progressivamente la corrispondenza tra il numero degli studenti ammessi a frequentare i corsi di laurea in medicina e chirurgia e quello dei medici ammessi alla formazione specialistica; del quadro epidemiologico; dei flussi previsti per i pensionamenti⁶⁵.

⁶⁴ Cfr. l'art. 2, comma 2, del [D.M. 1° agosto 2005](#).

⁶⁵ La disciplina (di cui all'[art. 35, comma 1, del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368](#)) sulla procedura di determinazione dei numeri globali resta immutata.

Il comma 2-ter - anch'esso inserito dalla Camera - riguarda lo svolgimento dei periodi di formazione dei medici specializzandi all'interno delle aziende del Servizio sanitario nazionale.

Si dispone che tali periodi si svolgano dove abbia sede la scuola di specializzazione e all'interno delle aziende del Servizio sanitario nazionale rientranti nella rete formativa, in conformità agli ordinamenti e ai regolamenti didattici, determinati secondo la normativa vigente in materia, e agli accordi fra le università e le aziende sanitarie. Si prevede che i medici in oggetto assumano una graduale responsabilità assistenziale, secondo gli obiettivi definiti dall'ordinamento didattico del relativo corso di specializzazione e le modalità individuate dal tutore, d'intesa con la direzione delle scuole di specializzazione e con i dirigenti responsabili delle unità operative presso cui si effettui la formazione. Si conferma che lo svolgimento di tali periodi: non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro con il Servizio sanitario nazionale e non dà diritto all'accesso ai ruoli del medesimo Servizio; non può dare luogo a indennità, compensi o emolumenti, comunque denominati, diversi, anche sotto il profilo previdenziale, dal trattamento economico già stabilito per i medici specializzandi.

*Potrebbe essere ritenuto opportuno formulare le norme di cui al presente **comma 2-ter** in forma di novella parziale dell'[art. 38 del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368](#), che già disciplina - in termini talora analoghi e talora più articolati - lo svolgimento di tali periodi di formazione.*

Articolo 22
(Organizzazione dell'Anvur e degli enti di ricerca)

Testo del decreto-legge
—————

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati
—————

1. All'articolo 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo sono premessi i seguenti: «I componenti dell'organo direttivo dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca formulata sulla base di un elenco di persone, definito da un comitato di selezione, che rimane valido per un anno. La durata del mandato dei suddetti componenti, compresi quelli eventualmente nominati in sostituzione di componenti cessati dalla carica, è di quattro anni.»;

b) alla lettera b) le parole «la nomina e la durata in carica» sono sostituite dalle seguenti: «i requisiti e le modalità di nomina».

2. In via di prima applicazione del presente articolo, per la nomina dei componenti dell'organo direttivo dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), fino alla nomina del nuovo comitato di selezione è utilizzato l'elenco di persone definito ai sensi dell'articolo

1. *Identico:*

a) al primo periodo sono premessi i seguenti: «I componenti dell'organo direttivo dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, **previo parere delle Commissioni parlamentari competenti**, formulata sulla base di un elenco di persone, definito da un comitato di selezione, che rimane valido per **due anni**. La durata del mandato dei suddetti componenti, compresi quelli eventualmente nominati in sostituzione di componenti cessati dalla carica, è di quattro anni.»;

b) alla lettera b) le parole «la nomina e la durata in carica» sono sostituite dalle seguenti: «i requisiti e le modalità di **selezione** ».

2. In via di prima applicazione del presente articolo, per la nomina dei componenti dell'organo direttivo dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), fino alla nomina del nuovo comitato di selezione è utilizzato l'elenco di persone definito ai sensi dell'articolo

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 2010, n. 76, esistente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per i componenti del Consiglio direttivo dell'ANVUR in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto resta fermo quanto previsto dall'articolo 6, comma 4, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 2010.

8, comma 3, del **regolamento di cui al** decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 2010, n. 76, esistente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per i componenti del Consiglio direttivo dell'ANVUR in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto resta fermo quanto previsto dall'articolo 6, comma 4, del citato **regolamento di cui al** decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 2010.

3. All'articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. I nominativi proposti ai sensi del comma 2 possono essere utilizzati entro un anno dalla formulazione della proposta».

3. All'articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. I nominativi proposti ai sensi del comma 2 possono essere utilizzati entro **due anni** dalla formulazione della proposta».

4. In via di prima applicazione del presente articolo, per le nomine di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, successive alla data di entrata in vigore del presente decreto, la procedura ivi prevista viene seguita con la nomina di un nuovo comitato di selezione.

4. In via di prima applicazione del presente articolo, per le nomine di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, **come modificato dal presente articolo**, successive alla data di entrata in vigore del presente decreto, la procedura ivi prevista viene seguita con la nomina di un nuovo comitato di selezione.

L'articolo 22, modificato dalla Camera dei deputati, ai commi 1 e 2, disciplina a livello legislativo la procedura di nomina dei componenti del consiglio direttivo dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca ([ANVUR](#)) - che, in base all'art. 2, co. 140, del D.L. 262/2006 (L. 286/2006), era stata definita con il DPR 76/2010 – introducendo, a regime, alcune novità e facendo salva la disciplina transitoria già prevista dallo stesso DPR 76/2010 per i componenti in carica; inoltre, reca alcune novità in materia di nomina dei presidenti e dei componenti dei consigli di amministrazione degli [enti di ricerca vigilati dal MIUR](#) di designazione governativa, di cui all'art. 11 del D.lgs. 213/2009 (**commi 3 e 4**).

Disposizioni inerenti l'ANVUR (commi 1 e 2)

Il **comma 1 modificato**, novellando l'art. 2, co. 140, del [D.L. 262/2006](#) (L. 286/2006), dispone che i componenti dell'organo direttivo dell'ANVUR sono nominati con DPR, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti (modifica introdotta durante l'esame alla Camera), formulata sulla base di un elenco di persone, definito da un comitato di selezione, che rimane valido per due anni (il testo originario del decreto-legge in esame prevedeva per un anno). Dispone, altresì, che la durata del mandato in questione è di quattro anni, anche per i componenti eventualmente nominati in sostituzione di componenti cessati dalla carica. Al regolamento che disciplina la struttura e il funzionamento dell'ANVUR spetterà la definizione dei requisiti e delle modalità di selezione.

Come *ante* accennato, l'art. 2, co. 140, del D.L. 262/2006 aveva rimesso ad un regolamento di delegificazione, da emanare previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, la disciplina della struttura e del funzionamento dell'ANVUR, nonché la nomina e la durata in carica dei componenti dell'organo direttivo.

Su tale base, l'art. 8 del [DPR 76/2010](#) ha disposto che il Consiglio direttivo è costituito da sette componenti, scelti tra personalità, anche straniere, di alta e riconosciuta qualificazione ed esperienza nel campo dell'istruzione superiore e della ricerca, nominati con DPR, su proposta del Ministro, sentite le competenti Commissioni parlamentari. Nel Consiglio direttivo devono comunque essere presenti almeno due uomini e almeno due donne. Ai fini della proposta, il Ministro sceglie i componenti in un elenco composto da non meno di dieci e non più di quindici persone definito da un comitato di selezione appositamente costituito con decreto del Ministro. Il comitato di selezione è composto da cinque membri di alta qualificazione, designati, uno ciascuno, dal Ministro, dal Segretario generale dell'OCSE e dai Presidenti dell'Accademia dei Lincei, dell'European research council e del Consiglio nazionale degli studenti⁶⁶. Se il Presidente o un componente del Consiglio direttivo cessano dalla carica, anche prima della scadenza del proprio mandato, il Ministro designa il nuovo componente fino all'esaurimento dell'elenco.

L'art. 6, co. 2, dello stesso DPR 76/2010 ha, altresì, disposto che il Presidente ed i componenti degli organi dell'ANVUR restano in carica quattro anni e non possono essere nuovamente nominati, e che se uno di essi cessa dalla carica prima della scadenza del proprio mandato, il soggetto nominato in sostituzione resta in carica per la durata residua del mandato (sull'argomento si veda però anche, *infra*, quanto dispone l'art. 6, co. 4, in sede di prima applicazione).

Sulla base di tali previsioni normative, con [DM 24 giugno 2010](#) è stato nominato il comitato di selezione incaricato di predisporre l'elenco; i componenti dell'attuale

⁶⁶ Il comitato di selezione valuta anche le indicazioni di nominativi, con relativi curricula, fornite, sulla base di bandi ad evidenza pubblica in Italia e all'estero, dagli interessati, da istituzioni, accademie, società scientifiche, da esperti, nonché da istituzioni ed organizzazioni degli studenti e delle parti sociali.

Consiglio direttivo sono stati nominati con [DPR 22 febbraio 2011](#). In seguito, sono intervenute alcune [dimissioni](#).

La relazione illustrativa evidenzia che l'intervento normativo è finalizzato a limitare la discrezionalità rimessa al regolamento di organizzazione dell'ANVUR.

Le principali novità che derivano dall'intervento normativo possono così enuclearsi:

- l'elenco nell'ambito del quale il Ministro sceglierà i nominativi da proporre potrà essere composto da un numero di soggetti non predeterminato e sarà valido solo due anni (mentre finora poteva essere utilizzato fino ad esaurimento);
- il mandato dei membri del Consiglio direttivo avrà una durata comunque pari a 4 anni, anche in caso di nomina per sostituzione di altro componente cessato dalla carica.

Il **comma 2, modificato formalmente dalla Camera**, prevede che, in sede di prima applicazione, fino alla nomina di un nuovo comitato di selezione, per la nomina dei componenti del Consiglio direttivo dell'ANVUR (evidentemente, a seguito delle dimissioni di cui si è detto *ante*) è utilizzato l'elenco già definito ai sensi dell'art. 8 del regolamento di cui al DPR 76/2010. Dispone, altresì, che per i componenti del Consiglio direttivo in carica alla data di entrata in vigore del decreto-legge resta ferma la disciplina transitoria recata dall'art. 6, co. 4, del citato regolamento, finalizzata ad assicurare un ricambio graduale dei componenti dell'organo.

L'art. 6, co. 4, del DPR 76/2010 dispone che, in sede di prima applicazione del regolamento, previo sorteggio, sono individuati due componenti del Consiglio direttivo che durano in carica tre anni, e tre componenti che durano in carica quattro anni. Gli altri componenti, tra cui il Presidente, durano in carica cinque anni.

Disposizioni inerenti gli enti di ricerca vigilati dal MIUR (commi 3 e 4)

Il **comma 3, modificato dalla Camera**, novellando l'art. 11 del [d.lgs. 213/2009](#), con il quale è stata attuata la delega per il [riordino degli enti di ricerca vigilati dal MIUR](#) prevista dall'art. 1 della L. 165/2007, dispone che i nominativi proposti al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai fini della nomina dei presidenti e dei membri del consiglio di amministrazione di designazione governativa, dal comitato di selezione appositamente costituito⁶⁷, possono essere utilizzati entro due anni (il testo originario del decreto-legge in esame prevedeva un anno) dalla formulazione della proposta.

⁶⁷ Il comitato di selezione è composto da un massimo di cinque persone, scelte tra esperti della comunità scientifica nazionale ed internazionale ed esperti in alta amministrazione, di cui uno con funzione di coordinatore.

Si dispone, dunque, in maniera simmetrica con quanto disposto dal comma 1 in riferimento alla nomina dei componenti del consiglio direttivo dell'ANVUR.

Il **comma 4 modificato** dispone che, per le nomine dei presidenti e dei membri del consiglio di amministrazione degli enti di ricerca vigilati dal MIUR successive alla data di entrata in vigore del decreto-legge, si procede nominando un nuovo comitato di selezione (nonché, come evidenzia solo la relazione illustrativa, allegata all'A.C. n. 1574, predisponendo un nuovo elenco di nominativi).

Articolo 23
(Finanziamento degli enti di ricerca)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1. All'articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la parola «anche» è sostituita dalle seguenti: «ovvero di progetti finalizzati al miglioramento di servizi anche didattici per gli studenti, i cui oneri non risultino a carico dei bilanci di funzionamento degli enti o del Fondo di finanziamento degli enti o del Fondo di finanziamento ordinario delle università, fatta eccezione per quelli».

2. L'articolo 4 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, è sostituito dal seguente:

«Art. 4. -- *(Finanziamento degli enti di ricerca)*. -- 1. La ripartizione del fondo ordinario per gli enti di ricerca finanziati dal Ministero, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, è effettuata sulla base della programmazione strategica preventiva di cui all'articolo 5, e considerando la specifica missione dell'ente nonché tenendo conto, per la ripartizione di una quota non inferiore al 7 per cento del fondo e soggetta ad incrementi annuali, della valutazione della qualità della ricerca scientifica (VQR), **in quanto rilevante**, e di specifici programmi e progetti, anche congiunti, proposti dagli enti. I criteri e le motivazioni di assegnazione della predetta quota sono disciplinati con decreto avente natura non regolamentare del Ministro.

1. All'articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la parola «anche» è sostituita dalle seguenti: «ovvero di progetti finalizzati al miglioramento di servizi anche didattici per gli studenti, i cui oneri non risultino a carico dei bilanci di funzionamento degli enti o del Fondo **ordinario per gli enti di ricerca** o del Fondo **per il** finanziamento ordinario delle università, fatta eccezione per quelli».

2. *Identico:*

«Art. 4. – *(Finanziamento degli enti di ricerca)*. – 1. La ripartizione del fondo ordinario per gli enti di ricerca finanziati dal Ministero, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, è effettuata sulla base della programmazione strategica preventiva di cui all'articolo 5 **del presente decreto**, e considerando la specifica missione dell'ente nonché tenendo conto, per la ripartizione di una quota non inferiore al 7 per cento del fondo e soggetta ad incrementi annuali, **dei risultati** della valutazione della qualità della ricerca scientifica **condotta dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR)** e di specifici programmi e progetti, anche congiunti, proposti dagli enti. I criteri e le motivazioni di assegnazione della predetta quota sono disciplinati con decreto avente natura non regolamentare

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

del Ministro.

1-bis. Salvo quanto previsto dal comma 1, le quote del fondo ordinario assegnate, in sede di riparto, per specifiche finalità e che non possono essere più utilizzate per tali scopi, previa motivata richiesta e successiva autorizzazione del Ministero, possono essere destinate ad altre attività o progetti attinenti alla programmazione degli enti.».

1-bis. Identico».

L'articolo 23, modificato dalla Camera dei deputati, reca disposizioni inerenti:

- le assunzioni a tempo determinato presso gli enti di ricerca, le università e le scuole superiori ad ordinamento speciale, nonché altri organismi. A tal fine, novella l'art. 1, co. 188, della L. 266/2005, di recente modificato dall'art. 9, co. 16-*quinquies*, del D.L. 76/2013 (L. 99/2013);
- il meccanismo di finanziamento degli enti di ricerca finanziati dal MIUR, di cui all'art. 4 del d.lgs. 213/2009.

Assunzioni a tempo determinato presso enti di ricerca, università e altri enti (comma 1)

Il **comma 1, modificato dalla Camera,** novellando l'art. 1, co. 188, della [L. 266/2005](#), di recente modificato dall'art. 9, co. 16-*quinquies*, del [D.L. 76/2013](#) (L. 99/2013), reintroduce la possibilità di assunzioni a tempo determinato e di stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa presso gli enti di ricerca, le università e le scuole superiori ad ordinamento speciale (oltre che presso altri soggetti⁶⁸) - in deroga rispetto alle previsioni recate dall'art. 1, co. 187, della stessa L. 266/2005 - per l'attuazione di progetti finalizzati al miglioramento di servizi anche didattici per gli studenti, eliminata dal D.L. 76/2013.

⁶⁸ Istituto superiore di sanità (ISS), Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGE.NA.S), Agenzia italiana del farmaco (AIFA), Agenzia spaziale italiana (ASI), Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), Agenzia per l'Italia digitale (AgID), istituti zooprofilattici sperimentali.

Al contempo, reintroduce la previsione che ciò è possibile a condizione che i relativi oneri non siano a carico dei bilanci di funzionamento degli enti o del Fondo ordinario per gli enti di ricerca (FOE, di cui all'art. 7 del [d.lgs. 204/1998](#)) o del Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO), specificando che è fatta eccezione per quelli finanziati con la quota premiale del FOE (sulla quale interviene il comma 2 dell'articolo in esame e alla quale era stato fatto riferimento proprio dal D.L. 76/2013).

Come evidenzia la relazione tecnica, deve, dunque, trattarsi di progetti finanziati da terzi.

In considerazione dell'oggetto del comma 1, si potrebbe ritenere opportuno modificare la rubrica dell'articolo 23 introducendo, in ipotesi, un riferimento alle assunzioni a tempo determinato presso gli enti di ricerca e le università.

Finanziamento degli [enti di ricerca finanziati dal MIUR](#) (comma 2)

Il **comma 2, modificato dalla Camera**, sostituisce l'art. 4 del [d.lgs. 213/2009](#), che ha stabilito:

- che la ripartizione del FOE è effettuata sulla base della **programmazione strategica preventiva** di cui all'art. 5⁶⁹ dello stesso d.lgs., nonché tenendo conto della **valutazione della qualità dei risultati della ricerca**, effettuata dall'ANVUR;
- che, a decorrere dal 2011, una **quota del FOE non inferiore al 7%**, con progressivi incrementi negli anni successivi, è destinata al **finanziamento premiale di specifici programmi e progetti**, anche congiunti, proposti dagli enti, sulla base di **criteri e motivazioni di assegnazione disciplinati con decreto** del MIUR avente natura non regolamentare.

Rispetto a tali previsioni, le principali novità introdotte dalla novella sono le seguenti:

- ai fini della ripartizione del FOE, si considererà anche la “specifica missione dell'ente” un riferimento le cui ricadute operative non appaiono ulteriormente specificate;
- solo per la ripartizione del finanziamento premiale, si farà riferimento ai risultati della valutazione della qualità della ricerca scientifica condotta dall'ANVUR (e non alla valutazione della qualità della ricerca ([VQR](#)), “in quanto rilevante”, come previsto nel testo originario del

⁶⁹ L'art. 5 del d.lgs. 213/2009 ha disposto che, in conformità alle linee guida enunciate nel Programma nazionale della ricerca, i consigli di amministrazione dei singoli enti, previo parere dei rispettivi consigli scientifici, adottano un piano triennale di attività (PTA), aggiornato annualmente, ed elaborano un documento di visione strategica decennale. Il piano è valutato e approvato dal MIUR, anche ai fini della identificazione e dello sviluppo degli obiettivi generali di sistema, del coordinamento dei PTA dei diversi enti di ricerca, nonché del riparto del fondo ordinario.

decreto-legge in esame) e di specifici programmi e progetti, anche congiunti, proposti dagli enti.

Resta fermo che i criteri e le motivazioni della quota premiale sono disciplinati con decreto ministeriale di natura non regolamentare.

Al riguardo si ricorda che, per il 2012, i criteri e le motivazioni di assegnazione della quota premiale sono stati definiti con D.M. 19 dicembre 2012, prot. 949/Ric, allegato all' [atto del Governo n. 24](#), relativo alla ripartizione della stessa quota per il medesimo anno, presentato alle Camere per l'espressione del parere l'8 agosto 2013.

Per completezza, si ricorda che l'**art. 11** della legge di stabilità 2012 ([L. 183/2011](#)) ha disposto che il MIUR assicura la coerenza dei piani e dei progetti di ricerca proposti dagli enti sottoposti alla sua vigilanza con le indicazioni del PNR, anche in sede di ripartizione della quota premiale.

Inoltre, il comma 2 dispone che le quote del FOE assegnata per specifiche finalità, che non possono più essere utilizzate per le stesse, possono essere destinate ad altre attività e progetti attinenti alla programmazione degli enti, previa richiesta motivata al MIUR e conseguente autorizzazione.

Articolo 24
(Personale degli enti di ricerca)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1. Per far fronte agli interventi urgenti connessi all'attività di protezione civile, concernenti la sorveglianza sismica e vulcanica e la manutenzione delle reti strumentali di monitoraggio, l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) è autorizzato ad assumere, nel quinquennio 2014-2018, complessive 200 unità di personale ricercatore, tecnologo e di supporto alla ricerca, in scaglioni annuali di 40 unità di personale, nel limite di una maggiore spesa di personale pari a euro 2 milioni nell'anno 2014, 4 milioni nell'anno 2015, 6 milioni nell'anno 2016, 8 milioni nell'anno 2017 e 10 milioni a partire dall'anno 2018.

2. L'approvazione del fabbisogno del personale, la consistenza e le variazioni dell'organico strettamente necessarie sono disposti ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previo parere favorevole del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

3. Per il periodo dal 2014 al 2018, il fabbisogno finanziario annuale dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV), determinato ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 116, è

1. Per far fronte agli interventi urgenti connessi all'attività di protezione civile, concernenti la sorveglianza sismica e vulcanica e la manutenzione delle reti strumentali di monitoraggio, l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) è autorizzato ad assumere, nel quinquennio 2014-2018, complessive 200 unità di personale ricercatore, tecnologo e di supporto alla ricerca, in scaglioni annuali di 40 unità di personale, nel limite di una maggiore spesa di personale pari a euro 2 milioni nell'anno 2014, **a euro** 4 milioni nell'anno 2015, **a euro** 6 milioni nell'anno 2016, **a euro** 8 milioni nell'anno 2017 e **a euro** 10 milioni a partire dall'anno 2018.

2. L'approvazione del fabbisogno del personale, la consistenza e le variazioni dell'organico strettamente necessarie sono **disposte** ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previo parere favorevole del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, entro sessanta giorni **dalla data di** entrata in vigore del presente decreto.

3. Per il periodo dal 2014 al 2018, il fabbisogno finanziario annuale dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV), determinato ai sensi **dell'articolo 1, comma 116**, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

incrementato degli oneri derivanti dal
comma 1.

incrementato degli oneri derivanti dal
comma 1 **del presente articolo.**

3-bis. Fino al completamento delle procedure per l'assunzione del personale di cui al comma 1 e comunque non oltre il 31 dicembre 2018, l'INGV può prorogare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, i contratti di lavoro a tempo determinato in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto. La proroga può essere disposta, in relazione all'effettivo fabbisogno dell'Istituto e alle risorse finanziarie disponibili ed in coerenza con i requisiti relativi al medesimo tipo di professionalità da assumere a tempo indeterminato ai sensi del comma 1 e comunque nel rispetto dei vincoli assunzionali previsti a legislazione vigente.

4. Gli enti di ricerca di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 possono procedere al reclutamento per i profili di ricercatore e tecnologo, nei limiti delle facoltà assunzionali, senza il previo espletamento delle procedure di cui all'articolo 34-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

4. Gli enti **pubblici di ricerca** possono procedere al reclutamento per i profili di ricercatore e tecnologo, nei limiti delle facoltà assunzionali, senza il previo espletamento delle procedure di cui all'articolo 34-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

L'**articolo 24, modificato dalla Camera**, autorizza 200 assunzioni presso l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV), nonché l'eventuale proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato in essere alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame; prevede, inoltre, che gli enti pubblici di ricerca possano procedere ad assunzioni di ricercatori e tecnologi in deroga alle procedure di cui all'articolo 34-*bis* del D.lgs. 165/2001, il quale stabilisce l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di utilizzare il personale già collocato in disponibilità o in mobilità prima di avviare le procedure per le nuove assunzioni.

Le disposizioni inerenti l'[INGV](#) sono recate dai commi da 1 a 3-*bis*.

Il **comma 1 (modificato formalmente)** autorizza l'INGV ad assumere, nel quinquennio 2014-2018, 200 unità di personale ricercatore, tecnologo e di supporto alla ricerca, in scaglioni annuali di 40 unità, nel limite di una maggiore spesa di personale pari ad euro 2 milioni nel 2014, 4 milioni nel 2015, 6 milioni nel 2016, 8 milioni nel 2017 e 10 milioni dal 2018.

Lo scopo è quello di far fronte agli interventi urgenti connessi all'attività di protezione civile, concernenti la sorveglianza sismica e vulcanica e la manutenzione delle reti strumentali di monitoraggio.

La relazione tecnica fa presente che l'attuale consistenza di personale di ruolo dell'INGV è di 546 unità, cui si aggiungono 313 unità di personale ricercatore, tecnologo e di supporto alla ricerca con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato.

Conseguentemente, il **comma 3 (modificato formalmente)** dispone che, per lo stesso quinquennio 2014-2018, il fabbisogno finanziario annuale dell'INGV è incrementato degli oneri derivanti dal comma 1. Al riguardo si richiama la determinazione del fabbisogno ai sensi dell'art. 1, co. 116, della [L. 228/2012](#) (L. di stabilità 2013) che, tuttavia, riguarda il triennio 2013-2015.

Molto sinteticamente, in base alla disposizione richiamata, per ciascun anno del nuovo triennio la crescita del fabbisogno degli enti di ricerca non può essere superiore al fabbisogno finanziario determinato a consuntivo nell'anno precedente, incrementato di un tasso pari al 4%.

Il **comma 2 (modificato formalmente)** dispone che l'approvazione del fabbisogno di personale, la consistenza e le variazioni dell'organico dell'INGV sono disposti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previo parere favorevole del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge.

Si tratta della procedura definita, in termini generali, dall'art. 5, co. 4, del [d.lgs. 213/2009](#), che viene richiamato.

Si ricorda che il succitato comma 4 prevede che l'approvazione del fabbisogno del personale, la consistenza e le variazioni dell'organico da parte del MIUR avvenga previo parere favorevole del Ministero dell'economia e delle finanze e del Dipartimento della funzione pubblica.

Con riferimento al termine previsto per l'emanazione del decreto ministeriale, si rinvia a quanto osservato nella scheda relativa all'art. 3.

Il **comma 3-*bis*, inserito durante l'esame alla Camera**, prevede che, fino al completamento delle procedure per l'assunzione del personale di cui al comma 1 e comunque non oltre il 31 dicembre 2018, l'INGV possa prorogare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, i contratti di lavoro a tempo

determinato in essere alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame. La proroga può essere disposta, in relazione al proprio effettivo fabbisogno, alle risorse finanziarie disponibili, in coerenza con i requisiti relativi al medesimo tipo di professionalità da assumere a tempo indeterminato ai sensi del comma 1 e comunque nel rispetto dei vincoli assunzionali previsti a legislazione vigente.

Si osserva che l'art. 4, co. 9, del [D.L. 101/2013](#) dispone la possibilità, per le pubbliche amministrazioni (e quindi anche per gli enti di ricerca), di prorogare i contratti a tempo determinato dei lavoratori che abbiano maturato almeno 3 anni di servizio, non oltre il 31 dicembre 2016. Sempre lo stesso comma prevede che per le proroghe dei contratti di lavoro a tempo determinato del personale degli enti di ricerca possano essere, altresì, utilizzate, in deroga a quanto previsto dallo stesso comma 9, le risorse di cui all'articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, esclusivamente per il personale direttamente impiegato in specifici progetti di ricerca finanziati con le predette risorse e limitatamente alla durata dei progetti medesimi.

Il comma 4, modificato dalla Camera, prevede una deroga alla procedura per il reclutamento di ricercatori e tecnologi degli enti pubblici di ricerca (il testo originario prevedeva che ciò fosse possibile solo per gli [enti di ricerca vigilati dal MIUR](#)).

In particolare, tali enti possono procedere al reclutamento delle figure professionali indicate, nei limiti delle facoltà assunzionali, senza l'osservanza delle procedure di cui all'articolo 34-bis del [D.lgs. 165/2001](#).

L'articolo 34-bis del D.lgs. 165/2001 stabilisce l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di utilizzare il personale già collocato in disponibilità o in mobilità prima di avviare le procedure per le nuove assunzioni. Le assunzioni effettuate in violazione di tale previsione sono nulle di diritto.

In particolare, le pubbliche amministrazioni, prima di avviare le procedure di assunzione del personale, devono comunicare al Dipartimento della funzione pubblica una serie di informazioni relative al personale per il quale si intende bandire il concorso, con particolare riguardo per l'area, il livello (ovvero la posizione economica all'interno dell'area) e la sede di destinazione.

Avvenuta l'assegnazione del dipendente in disponibilità, l'amministrazione provvede ad iscrivere lo stesso nei propri ruoli; conseguentemente, il rapporto di lavoro prosegue con l'amministrazione che ha comunicato l'intenzione di bandire il concorso.

Le amministrazioni possono inoltre avviare la procedura di assunzione mediante concorso per tutte le posizioni che non sono state coperte con assegnazione di personale in disponibilità, decorsi due mesi dalla ricezione della comunicazione da parte del Dipartimento della funzione pubblica.

Articolo 25

(Disposizioni tributarie in materia di accisa)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1. A decorrere dal 10 ottobre 2013, nell'Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e **le** relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, le aliquote di accisa relative ai prodotti di seguito elencati sono determinate nelle seguenti misure:

a) birra: euro 2,66 per ettolitro e per grado-Plato;

b) prodotti alcolici intermedi: euro 77,53 per ettolitro;

c) alcole etilico: euro 905,51 per ettolitro anidro.

2. Per l'anno 2014 e poi a decorrere dall'anno 2015, le aliquote di accisa rideterminate dall'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, sono stabilite nelle misure indicate al comma 3 del presente articolo.

3. Nell'Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e **le** relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, le aliquote di accisa relative ai prodotti di seguito elencati sono determinate nelle seguenti

1. A decorrere dal 10 ottobre 2013, nell'Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, **di cui al** decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, le aliquote di accisa relative ai prodotti di seguito elencati sono determinate nelle seguenti misure:

a) *identica*;

b) *identica*;

c) *identica*.

2. *Identico*.

3. Nell'Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, **di cui al** decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, le aliquote di accisa relative ai prodotti di seguito elencati sono determinate nelle seguenti misure:

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

misure:

a) a decorrere dal 1° gennaio 2014:

a) *identica*;

birra: euro 2,70 per ettolitro e
per grado-Plato;

prodotti alcolici intermedi:
euro 78,81 per ettolitro;

alcole etilico: euro 920,31 per
ettolitro anidro.

b) a decorrere dal 1° gennaio 2015:

b) *identica*.

birra: euro 2,99 per ettolitro e
per grado-Plato;

prodotti alcolici intermedi:
euro 87,28 per ettolitro;

alcole etilico: euro 1019,21 per
ettolitro anidro.»

L'**articolo 25** interviene in materia di accisa, disponendo aumenti scadenzati (dal 10 ottobre 2013, dal 1° gennaio 2014 e dal 1° gennaio 2015) delle aliquote di accisa relativi alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico.

Ai sensi della normativa vigente, l'Allegato 1 al testo unico delle imposte sulla produzione e sui consumi (D.Lgs. n. 504 del 1995) indica le seguenti aliquote di accisa per tali prodotti:

- a) birra: euro 2,35 per ettolitro e per grado-Plato;
- b) prodotti alcolici intermedi: euro 68,51 per ettolitro;
- c) alcole etilico: euro 800,01 per ettolitro anidro.

Sulla materia è recentemente intervenuto il D.L. 8 agosto 2013, n. 91, recante "*Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo*", che, all'articolo 14, comma 2, ha provveduto a rideterminare tali aliquote, per il 2014 e a decorrere dal 2015, nelle seguenti misure:

	euro per:	2013	2014	2015
birra	ettolitro e per grado-Plato	2,35	2,39	2,48
prodotti alcolici intermedi	ettolitro	68,51	69,78	72,28
alcole etilico	ettolitro anidro	800,01	814,81	844,01

L'**articolo 25** in esame provvede, al **comma 1**, ad aumentare le aliquote di accisa di tali prodotti con decorrenza dal 10 ottobre 2013, nelle seguenti misure:

- a) birra: euro 2,66 per ettolitro e per grado-Plato;
- b) prodotti alcolici intermedi: euro 77,53 per ettolitro;
- c) alcole etilico: euro 905,51 per ettolitro anidro.

Il **comma 2**, a fini di coordinamento con quanto disposto dal D.L. n. 91 del 2013, stabilisce che le aliquote di accisa rideterminate dall'articolo 14, comma 2, del D.L. n. 91 per il 2014 e a decorrere dal 2015 sono fissate nelle seguenti misure indicate al successivo comma 3 del presente articolo:

- a) a decorrere dal 1° gennaio 2014:
 - b) birra: euro 2,70 per ettolitro e per grado-Plato;
 - c) prodotti alcolici intermedi: euro 78,81 per ettolitro;
 - d) alcole etilico: euro 920,31 per ettolitro anidro.
- e) a decorrere dal 1° gennaio 2015:
 - f) birra: euro 2,99 per ettolitro e per grado-Plato;
 - g) prodotti alcolici intermedi: euro 87,28 per ettolitro;
 - alcole etilico: euro 1019,21 per ettolitro anidro.

In sostanza, quanto disposto dall'articolo 14, comma 2, del D.L. n. 91 del 2013, viene superato e incluso nelle misure indicate dal presente articolo 25.

Conseguentemente la misura delle aliquote di accisa per i tre prodotti considerati viene ad avere la seguente evoluzione temporale:

	<i>fino al</i> 9/10/2013	<i>dal</i> 10/10/2013	<i>dal</i> 1/1/2014	<i>dal</i> 1/1/2015
Birra: per ettolitro e per grado-Plato	2,35	2,66	2,70	2,99
Prodotti alcolici intermedi: per ettolitro	68,51	77,53	78,81	87,28
Alcole etilico: per ettolitro anidro	800,01	905,51	920,31	1.019,21

La relazione tecnica stima aumenti di entrate da accise pari a 11,7 milioni nel 2013, a 130,5 milioni nel 2014 e a 215,9 milioni a decorrere dal 2015, unitamente a maggiori entrate da IVA per 1,6 milioni nel 2013, a 18,9 milioni nel 2014 e a 31,3 milioni a decorrere dal 2015. Contestualmente vengono indicate minori entrate negli anni 2014-2016, sia in termini di IRES/IRPEF (rispettivamente -1,4 milioni, -15 milioni e -19,1

milioni), ché in termini di IRAP (rispettivamente -0,3 milioni, -2,9 milioni e -3,6 milioni).

Articolo 26

(Modifiche alle imposte di registro, ipotecaria e catastale)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1. Il comma 3 dell'articolo 10 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è sostituito dal seguente: «3. Gli atti assoggettati all'imposta di cui ai commi 1 e 2 e tutti gli atti e le formalità direttamente conseguenti posti in essere per effettuare gli adempimenti presso il catasto ed i registri immobiliari sono esenti dall'imposta di bollo, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie e sono soggetti a ciascuna delle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro cinquanta.».

Identico

2. L'importo di ciascuna delle imposte di registro, ipotecaria e catastale stabilito in misura fissa di euro 168 da disposizioni vigenti anteriormente al 1° gennaio 2014 è elevato ad euro 200.

3. Le disposizioni del comma 2 hanno effetto dal 1° gennaio 2014 e, in particolare, hanno effetto per gli atti giudiziari pubblicati o emanati, per gli atti pubblici formati, per le donazioni fatte e per le scritture private autenticate a partire da tale data, per le scritture private non autenticate e per le denunce presentate per la registrazione dalla medesima data, nonché per le formalità di trascrizione, di iscrizione, di rinnovazione eseguite e per le domande di annotazione presentate a decorrere dalla stessa data.

L'**articolo 26**, attraverso una novella all'articolo 10 del D.Lgs. n. 23 del 2011 (c.d. federalismo municipale), interviene in tema di determinazione, con decorrenza dal 1° gennaio 2014, delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, relativamente ai trasferimenti immobiliari.

La disciplina prevista dall'articolo 10 del D.Lgs. n. 23 del 2011

L'articolo 10 del decreto legislativo in materia di federalismo fiscale ha modificato – a decorrere dal 1° gennaio 2014 - la vigente disciplina dell'imposta di registro, sostituendo - nel dettaglio - il comma 1 dell'articolo 1 della Tariffa (Parte prima) allegata al relativo Testo Unico (D.P.R. 24 aprile 1986, n. 131).

L'imposta di registro è un'imposta indiretta che si applica ai trasferimenti: essa colpisce gli atti elencati nella Tariffa allegata al D.P.R. n. 131 del 1986.

Ai fini dell'applicazione dell'imposta, si intende per registrazione in termine fisso la registrazione da richiedersi entro un determinato numero di giorni dalla data di formazione dell'atto. La registrazione in caso d'uso (articolo 6 del D.P.R. n. 131 del 1986) si verifica quando un atto si deposita, per essere acquisito agli atti, presso le cancellerie giudiziarie nell'esplicazione di attività amministrative o presso le amministrazioni dello Stato o degli enti pubblici territoriali e i rispettivi organi di controllo, salvo che il deposito avvenga ai fini dell'adempimento di un'obbligazione delle suddette amministrazioni, enti o organi ovvero sia obbligatorio per legge o regolamento.

L'imposta può essere applicata in misura fissa (per un ammontare specifico, legato al tipo di atto imponibile) ovvero proporzionalmente (applicando l'aliquota prevista nella tariffa al valore dell'atto).

Nella formulazione vigente, che si applicherà sino al 1° gennaio 2014 (termine dal quale troverà applicazione la nuova disciplina), il comma 1 fissa all'8 per cento la misura dell'aliquota dell'imposta di registro applicabile agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere, nonché agli atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento (compresi la rinuncia pura e semplice agli stessi) ai provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità e ai trasferimenti coattivi.

Ove l'atto abbia ad oggetto fabbricati e relative pertinenze, essa è pari al 7 per cento. Le imposte ipotecaria e catastale, per l'acquisto di fabbricati diversi dalla abitazione principale, si applicano rispettivamente nella misura del 2 e dell'1 per cento. Complessivamente, dunque, l'imposizione indiretta che attualmente grava sugli atti traslativi di fabbricati diversi dalla "prima casa" è pari al 10 per cento.

Le norme vigenti prevedono misure d'imposta differenziate – e in determinati casi agevolate - a seconda del soggetto coinvolto nel trasferimento (ad es. Onlus) ovvero di immobile soggetto a trasferimento (ad es. immobili di interesse storico, artistico e archeologico) oppure in ragione di entrambi gli elementi (terreni agricoli nei confronti di soggetti non imprenditori agricoli).

All'acquisto dell'abitazione principale (così come per gli immobili di interesse storico, artistico e archeologico) si applica l'imposta di registro nella misura del 3 per cento, mentre le imposte ipotecarie e catastali sono dovute in misura fissa (articolo 1 della tariffa allegata al D.Lgs. 31 ottobre 1990 n. 347 e articolo 10, comma 2 del medesimo D.Lgs. n. 347/1990).

In caso di trasferimento a favore dello Stato, di enti pubblici territoriali o consorzi costituiti esclusivamente fra gli stessi, di comunità montane, di Onlus ovvero per gli immobili situati all'estero è dovuta l'imposta in misura fissa.

Per il trasferimento avente per oggetto fabbricati o porzioni di fabbricato e esente dall'IVA ai sensi dell'articolo 10, primo comma, numero 8-bis), del DPR n. 633/1972, ed effettuato nei confronti di imprese, si applica l'imposta di registro nella misura dell'1 per cento.

La lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 10 sostituisce integralmente il comma 1, articolo 1 della Tariffa, stabilendo che, con decorrenza dal 1° gennaio 2014, l'imposta di registro si applichi nella misura del 9 per cento agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere, agli atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento (compresa la rinuncia agli stessi) ai provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità ed ai trasferimenti coattivi.

Se il trasferimento investe case di abitazione, sempre che non si tratti di un immobile appartenente alle categorie catastali A1, A8 e A9 (immobili signorili, ville e castelli), la misura dell'aliquota è pari al 2 per cento ove ricorrano le condizioni indicate dalla nota *II-bis*) dell'articolo 1 della Tariffa.

Il successivo comma 3, in conseguenza delle modifiche apportate al TU sull'imposta di registro e delle nuove aliquote di imposta, esenta i predetti trasferimenti immobiliari dalle altre imposte indirette, nonché tutti gli atti e le formalità direttamente conseguenti, posti in essere per effettuare gli adempimenti presso il catasto ed i registri immobiliari.

La nota *II-bis* dell'articolo 1 della Tariffa disciplina le condizioni per l'applicazione dell'imposta di registro con aliquota agevolata agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione non di lusso e agli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione relativi alle stesse.

In particolare, si prescrive che l'immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l'acquirente ha o stabilisca entro diciotto mesi dall'acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l'acquirente svolge la propria attività ovvero, se trasferito all'estero per ragioni di lavoro, in quello in cui ha sede o esercita l'attività il soggetto da cui dipende ovvero, nel caso in cui l'acquirente sia cittadino italiano emigrato all'estero, che l'immobile sia acquisito come prima casa sul territorio italiano. La dichiarazione di voler stabilire la residenza nel comune ove è ubicato l'immobile acquistato deve essere resa, a pena di decadenza, dall'acquirente nell'atto di acquisto. Inoltre, nell'atto di acquisto l'acquirente deve dichiarare di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l'immobile da acquistare; di non essere titolare, neppure per quote, anche

in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge, con le agevolazioni fiscali indicate dalla norma stessa. Infine, in caso di cessioni soggette ad imposta sul valore aggiunto, la norma consente di effettuare le suddette dichiarazioni, comunque riferite al momento in cui si realizza l'effetto traslativo, oltre che nell'atto di acquisto, anche in sede di contratto preliminare.

La lettera *b*) del comma 1 prevede l'abrogazione di tutte le note dell'articolo 1 della Tariffa, fatta salva la predetta nota *II-bis*), nella quale è coerentemente modificata (successiva lettera *c*)) la misura dell'aliquota agevolata applicabile (2 per cento in luogo del vigente 3 per cento).

Il comma 2 prevede una misura minima di imposta, applicabile alle ipotesi appena illustrate (trasferimenti immobiliari, come disciplinati dal comma 1), pari a 1.000 euro.

Le norme (comma 4) prevedono, infine, una generale abolizione di tutte le esenzioni e le agevolazioni tributarie anche previste da leggi speciali.

Infine, il comma 5 reca la decorrenza delle norme introdotte che troveranno applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Il **comma 1**, novellando il comma 3 dell'articolo 10 del D.Lgs. n. 23 del 2011, da un lato conferma l'esenzione dall'imposta di bollo, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere e atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, assoggettati all'imposta di cui ai commi 1 e 2, e tutti gli atti e le formalità direttamente conseguenti posti in essere per effettuare gli adempimenti presso il catasto ed i registri immobiliari, dall'altro li assoggetta a ciascuna delle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 50 euro (mentre nel testo previgente, che sarebbe stato applicato dal 1° gennaio 2014, era prevista l'esenzione totale).

Il **comma 2** eleva da 168 a 200 euro l'importo di ciascuna delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in tutti quei casi in cui esso sia stabilito in misura fissa da disposizioni vigenti anteriormente al 1° gennaio 2014.

Il **comma 3** specifica che tale aumento a 200 euro disposto dal comma 2 ha effetto dal 1° gennaio 2014 e, in particolare, ha effetto per gli atti giudiziari pubblicati o emanati, per gli atti pubblici formati, per le donazioni fatte e per le scritture private autenticate a partire da tale data, per le scritture private non autenticate e per le denunce presentate per la registrazione dalla medesima data, nonché per le formalità di trascrizione, di iscrizione, di rinnovazione eseguite e per le domande di annotazione presentate a decorrere dalla stessa data.

In sostanza, l'articolo 26 in esame:

- conferma il regime di esenzione dall'imposta di registro da applicare a decorrere dal 1° gennaio 2014, ai sensi dell'articolo 10 del decreto sul federalismo municipale (D.Lgs. n. 23/2011), agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere e agli atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, e a tutti gli atti e le formalità direttamente conseguenti posti in essere per effettuare gli adempimenti presso il catasto ed i registri immobiliari;
- assoggetta ciascuna delle imposte ipotecaria e catastale relative ai medesimi atti alla misura fissa di 50 euro (mentre precedentemente venivano esentati);
- in tutti i casi in cui la normativa vigente stabilisce che le imposte di registro, ipotecaria e catastale siano liquidate in misura fissa, il relativo importo aumenta, con decorrenza dal 1° gennaio 2014, da 168 a 200 euro.

Articolo 27
(Norme finanziarie)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è incrementata di 3 milioni di euro per l'anno 2014, di 50 milioni di euro per l'anno 2015 e di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

1. *Identico.*

2. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 3, comma 4, 5, commi 1 e 3, 6, comma 2, 7, comma 3, 8, comma 2, 10, commi 1 e 3, 11, 15, 16, commi 1 e 3, 17, commi 1 e 8, 19, comma 4, 24, comma 1, e 25 e dal comma 1 del presente articolo, pari a 13 milioni di euro per l'anno 2013, a 326,256 milioni di euro per l'anno 2014, a 450,094 milioni di euro per l'anno 2015 e a 471,545 milioni di euro per l'anno 2016, a 473,545 milioni di euro per l'anno 2017 e 475,545 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede:

2. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 3, comma 4, 5, commi 1 e 3, 6, comma 2, 7, comma 3, 8, comma 2, 10, commi 1 e 3, 11, 15, 16, commi 1 e 3, 17, commi 1, 8 e **8-bis**, 19, comma 4, 24, comma 1, e 25 e dal comma 1 del presente articolo, pari a **13,385** milioni di euro per l'anno 2013, a **328,556** milioni di euro per l'anno 2014, a **452,394** milioni di euro per l'anno 2015, a **473,845** milioni di euro per l'anno 2016, a **475,845** milioni di euro per l'anno 2017 e a **477,845** milioni di euro a decorrere dall'anno **2018**, si provvede:

a) quanto a 13 milioni di euro per l'anno 2013, a 315,539 milioni di euro per l'anno 2014, a 411,226 milioni di euro per l'anno 2015 e a 413,243 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dagli articoli 25 e 26;

a) *identica;*

b) quanto a 8,717 milioni di euro per l'anno 2014, a 34,868 milioni di euro per l'anno 2015 e a 52,302 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016 mediante corrispondente

b) *identica;*

riduzione

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. • 92.

c) quanto a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2014, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti rimodulabili di parte corrente iscritti nel bilancio del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, programma «Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio» della missione «Istruzione scolastica»;

d) quanto a **euro** 1 milione euro a decorrere dall'anno 2014 mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti destinati all'edilizia e alle attrezzature didattiche e strumentali, di cui all'articolo 1, comma 131, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, iscritti nel programma «Istituti di alta cultura» della missione «Istruzione universitaria»;

e) quanto a euro 1,4 milioni a decorrere dall'anno 2015, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti rimodulabili di parte corrente iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, programma «Sistema universitario e formazione post-universitaria» della missione «Istruzione universitaria»;

f) quanto a 0,6 milioni di euro per l'anno 2015, a 2,6 milioni di euro per l'anno 2016, a 4,6 milioni di euro per l'anno 2017 e a 6,6 milioni di euro a decorrere dal 2018 mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e

c) *identica*;

d) quanto a 1 milione **di** euro a decorrere dall'anno 2014 mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti destinati all'edilizia e alle attrezzature didattiche e strumentali, di cui all'articolo 1, comma 131, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, iscritti nel programma «Istituti di alta cultura» della missione «Istruzione universitaria»;

e) quanto a **385.000 euro per l'anno 2013, a 2,3 milioni di euro per l'anno 2014 e a 3,7 milioni di euro** a decorrere dall'anno 2015, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti rimodulabili di parte corrente iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, programma «Sistema universitario e formazione post-universitaria» della missione «Istruzione universitaria»;

f) quanto a 0,6 milioni di euro per l'anno 2015, a 2,6 milioni di euro per l'anno 2016, a 4,6 milioni di euro per l'anno 2017 e a 6,6 milioni di euro a decorrere dal 2018 mediante **corrispondente** riduzione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

tecnologica di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

tecnologica di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

3. *Identico.*

L'articolo 27, modificato dalla Camera, reca, al comma 1, il rifinanziamento del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (FISPE) e ai commi 2 e 3 le norme di copertura finanziaria degli oneri recati dal provvedimento.

Il **comma 1** rfinanzia il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (FISPE) di 3 milioni di euro per l'anno 2014, di 50 milioni per l'anno 2015 e di 15 milioni a decorrere dall'anno 2016.

Si ricorda che il Fondo ISPE è stato istituito dall'articolo 10, comma 5, del [D.L. n. 282 del 2004](#) al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale. Il Fondo, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze (cap. 3075) viene utilizzato in modo flessibile ai fini del reperimento delle risorse occorrenti a copertura di interventi legislativi recanti oneri finanziari. Per quanto concerne le risorse finanziarie, si ricorda che nella legge di bilancio 2013-2015 (legge n. 229/2012 e relativo D.M. Economia 31 dicembre 2012 di riparto in capitoli dei programmi di spesa) il Fondo presentava una dotazione pari a 16,9 milioni per il 2013, 14,4 milioni per il 2014 e a 29,7 milioni per il 2015.

Si ricorda che la dotazione del Fondo è stata via via ridotta, a copertura di una serie di disposizioni legislative intercorse successivamente all'approvazione della legge di bilancio. Si ricorda, da ultimo, che a valere sulle risorse del Fondo è stata posta la copertura finanziaria degli oneri relativi all'indennità da corrisondersi al Commissario straordinario per gli interventi di *spending review*, pari a 150.000 euro per l'anno 2013⁷⁰, 300.000 euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e a 200.000 euro per l'anno 2016, dall'articolo 49-*bis* del D.L. n. 69/2013.

I commi 2, modificato dalla Camera, e 3 dispongono le norme per la copertura finanziaria degli oneri recati dal provvedimento, quantificati complessivamente in 13,385 milioni di euro per l'anno 2013, a 328,556 milioni

⁷⁰ Rispetto ai 78.000 euro previsti dalla normativa previgente di cui all'articolo 15 del D.L. 52/2012.

di euro per l'anno 2014, a 452,394 milioni di euro per l'anno 2015, a 473,845 milioni di euro per l'anno 2016, a 475,845 milioni di euro per l'anno 2017 e a 477,845 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.

A tali oneri complessivi si provvede:

a) quanto a 13 milioni di euro per l'anno 2013, a 315,5 milioni per l'anno 2014, a 411,2 milioni per l'anno 2015 e a 413,2 milioni a decorrere dall'anno 2016, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dagli articoli 25 (aumento delle aliquote di accisa relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico) e 26 (modifiche al regime delle imposte di registro, ipotecaria e catastale);

b) quanto a 8,7 milioni di euro per l'anno 2014, a 34,9 milioni per l'anno 2015 e a 52,3 milioni a decorrere dall'anno 2016 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2 della L. 92/2012, relativa alle risorse per ammortizzatori sociali;

Si ricorda che l'articolo 2, comma 65, della [legge 92/2012](#) ha disposto uno stanziamento volto ad incrementare il Fondo sociale per l'occupazione e formazione di 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014, 700 milioni di euro per il 2015 e 400 milioni di euro per il 2016, risorse destinate al finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga.

Anche l'articolo 1, commi 253-255, della [L. 228/2012](#) ha disposto il finanziamento di ammortizzatori sociali in deroga nelle Regioni, in relazione a misure di politica attiva e ad azioni innovative e sperimentali di tutela dell'occupazione, attraverso specifici incrementi del Fondo sociale per l'occupazione e formazione. Più specificamente, il comma 253 ha previsto la possibilità di finanziare gli ammortizzatori sociali in deroga nelle Regioni, attraverso la riprogrammazione dei programmi cofinanziati dai Fondi strutturali 2007/2013 oggetto del Piano di Azione e Coesione. A tal fine il Fondo sociale per occupazione e formazione (di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del D.L. 185/2008), viene incrementato, per il 2013, della parte di risorse relative al finanziamento, nelle medesime Regioni da cui i fondi strutturali provengono, degli ammortizzatori sociali in deroga. La parte di risorse relative alle misure di politica attiva è gestita dalle Regioni interessate.

Si ricorda, inoltre, che gli ammortizzatori sociali in deroga sono stati oggetto di rifinanziamenti ad opera di successivi provvedimenti.

Più specificamente, il [D.L. 54/2013](#), all'articolo 4, comma 1, lettera a), ha incrementato di 250 milioni il Fondo sociale per l'occupazione e formazione (mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per lo sgravio contributivo dei contratti di produttività) per il 2013, mentre l'articolo 21, comma 1, del [D.L. 63/2013](#) ha disposto un incremento di 47,8 milioni di euro per l'anno 2013 e di 121,5 milioni di euro per l'anno 2014 del medesimo Fondo.

Da ultimo, l'articolo 10 del [D.L. 102/2013](#) ha disposto un ulteriore incremento, per l'anno 2013, di 500 milioni di euro del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, mantenendo ferme le risorse già destinate alla medesima finalità dal richiamato articolo 1, comma 253, della L. 228/2012.

- c) quanto a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2014 mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti di spesa rimodulabili di parte corrente iscritti nel bilancio del Ministero dell'istruzione, università e ricerca, nell'ambito del programma "Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio" della missione "Istruzione scolastica";
- d) quanto a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2014 mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti di spesa destinati all'edilizia e alle attrezzature didattiche e strumentali iscritti nel bilancio del Ministero dell'istruzione, università e ricerca, nell'ambito del programma "Istituti di alta cultura" della missione "Istruzione universitaria", di cui all'articolo 1, comma 131, della legge n. 311/2004;
- e) quanto a 385.000 euro per il 2013, a 2,3 milioni di euro per il 2014 e 3,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti di spesa rimodulabili di parte corrente iscritti nel bilancio del Ministero dell'istruzione, università e ricerca, nell'ambito del programma "Sistema universitario e formazione post-universitaria" della missione "Istruzione universitaria";
- f) quanto a 0,6 milioni di euro per l'anno 2015, 2,6 milioni per l'anno 2016, 4,6 milioni per l'anno 2017 e a 6,6 milioni a decorrere dall'anno 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) di cui all'articolo 1, comma 870, della legge n. 296/2006.

Il **comma 2** autorizza il Ministro dell'economia ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 28
(Entrata in vigore)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

L'**articolo 28** dispone l'immediata entrata in vigore del decreto-legge, nel giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale avvenuta in data 12 settembre 2013.

Ultimi dossier del Servizio Studi

XVII LEGISLATURA

<u>65</u>	Dossier	Il riordino degli enti agricoli (AA.SS. nn. 137, 139 e 990)
<u>66</u>	Schede di lettura	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1107 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto- legge 31 agosto 2013, n. 102, recante disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici" - Edizione provvisoria
<u>67</u>	Documentazione di base	I provvedimenti legislativi di amnistia e indulto dal 1948 ad oggi
<u>68</u>	Dossier	I disegni di legge di bilancio e di stabilità (per le parti di interesse della Commissione Affari costituzionali) AA.SS. nn. 1121 e 1120
<u>69</u>	Dossier	La disciplina delle aree protette: Francia, Germania, Regno Unito e Spagna - Schede di sintesi e documentazione
<u>70</u>	Dossier	Disegni di legge A.S. n. 1120 e A.S. n. 1121. Legge di stabilità 2014 e bilancio per il 2014-2016. Relazione sulla spesa del 2012 (Doc. CLXIV, n. 6) - Profili di competenza dell'8ª Commissione permanente
<u>71</u>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1015-B Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni. Le modifiche apportate dalla Camera dei deputati <i>Ed. provvisoria</i>
<u>72</u>	Dossier	La decisione di bilancio per il 2014 A.S. n. 1120 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)"; A.S. n. 1121 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016" Profili di competenza della 13ª Commissione
<u>73</u>	Dossier	Dossier del Servizio studi su A.S. n. 1120 e A.S. n. 1121 Legge di stabilità 2014 e bilancio per il 2014-2016. Profili di competenza della 3ª Commissione permanente. Ed. provvisoria
<u>74</u>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1120 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014) - Ed. provvisoria
<u>75</u>	Dossier	Il riordino normativo sulle imprese artigiane (AA.SS. nn. 264, 268, 412 e 652)

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico PDF su Internet, all'indirizzo www.senato.it, seguendo il percorso: "Leggi e documenti - dossier di documentazione - Servizio Studi - Dossier".